Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO n. 705

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 27 novembre 2012

INDICE

Commissioni riunite

1ª (Affari costituzionali) e 5ª (Bilancio):
Plenaria . . . . . *Pag.* 5
3ª (Affari esteri) e 6ª (Finanze e tesoro):
Plenaria . . . . . » 13

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali:
Plenaria . . . . . *Pag.* 14
Sottocommissione per i pareri . . . . . » 18
2ª - Giustizia:
Plenaria (antimeridiana) . . . . . » 19
Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 82
3ª - Affari esteri:
Plenaria . . . . . » 83
4ª - Difesa:
Plenaria . . . . . » 92
5ª - Bilancio:
Plenaria (antimeridiana) . . . . . » 99
Plenaria (1ª pomeridiana) . . . . . » 102
Plenaria (2ª pomeridiana) (*)
6ª - Finanze e tesoro:
Plenaria (antimeridiana) . . . . . » 103
Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 108

(*) *Il riassunto dei lavori della Commissione (2ª pomeridiana) 5ª (Bilancio) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 705º Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 27 novembre 2012.*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-Diritti e libertà: Misto-DL; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.

7ª - Istruzione:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 294) . . . . . *Pag.* 114
Plenaria . . . . . » 114

8ª - Lavori pubblici, comunicazioni:
Plenaria . . . . . » 126

9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare:
Plenaria . . . . . » 129

10ª - Industria, commercio, turismo:
Plenaria (antimeridiana) . . . . . » 132
Plenaria (pomeridiana) . . . . . » 169

11ª - Lavoro:
Plenaria . . . . . » 205

12ª - Igiene e sanità:
Plenaria . . . . . » 208

13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali:
Plenaria . . . . . » 331

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:
Plenaria . . . . . *Pag.* 333

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:
Plenaria . . . . . *Pag.* 336
Sottocommissione per l'accesso . . . . . » 340

Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:
XI Comitato (Riunione n. 31) . . . . . » 345
Plenaria . . . . . » 345

Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:
Plenaria . . . . . » 357

Per l'infanzia e l'adolescenza:
Plenaria . . . . . » 359
Ufficio di Presidenza . . . . . » 360

COMMISSIONI 1ª e 5ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

5ª (Programmazione economica, bilancio)

Martedì 27 novembre 2012

Plenaria

44ª Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione
VIZZINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Ruperto, per l'economia e le finanze Polillo e alla Presidenza del Consiglio dei ministri D'Andrea.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(3570) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012***, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 novembre.

Riprende l'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 26 novembre, e dei nuovi emendamenti o riformulazioni i cui testi sono pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il PRESIDENTE avverte che la senatrice Adamo ha aggiunto la firma agli emendamenti 3.6, 3.17, 3.31, 3.32, 3.120, 3.128 e 8.10, e che il senatore Pinzger ha sottoscritto l'emendamento 9.27. Precisa che l'emendamento 1.5 è stato riformulato in un testo (x1.1), pubblicato in allegato, riferito all'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Comunica che gli emendamenti 1.17, 1.19, 1.21 e 1.23 sono improponibili.

Il relatore SARRO *(PdL)* invita a ritirare gli emendamenti 1.4, 1.8, 1.10, 1.11, 1.16 e 1.25 e propone di accantonare gli emendamenti 1.9 (testo 2), 1.12, 1.14 e 1.18. Sugli altri emendamenti all'articolo 1 del decreto-legge esprime un parere contrario, così come sugli emendamenti riferiti all'articolo 1-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati.

Il relatore PEGORER *(PD)* precisa che l'invito a ritirare l'emendamento 1.16 è motivato nel senso che la proposta potrà trovare più opportuna collocazione in sede di esame del disegno di legge di stabilità.

Il sottosegretario RUPERTO si pronuncia in modo conforme ai relatori.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA *(LNP)* preannuncia un voto favorevole sull'emendamento 1.1, che precisa i criteri in base ai quali la Corte dei conti esercita il controllo successivo sulla gestione finanziaria delle Regioni.

Il senatore DE ANGELIS *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI)* chiede che la votazione dell'emendamento avvenga per parti separate, in modo da svolgere una votazione distinta per il comma 1, lettera *e)*, su cui preannuncia il suo voto favorevole.

Il senatore PASTORE *(PdL)* chiede ai relatori di riconsiderare il parere, con riguardo specifico al criterio di cui alla lettera *e)* e, condividendo le osservazioni del senatore De Angelis, preannuncia un voto favorevole su quella parte dell'emendamento 1.1.

L'emendamento 1.1 viene posto in votazione a esclusione del comma 1, lettera *e)* ed è respinto. Nella successiva votazione è respinta anche la rimanente parte (comma 1, lettera *e))*.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA *(LNP)* preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.2, che limita il controllo della Corte dei conti alle Regioni che abbiano un rapporto di dipendenti pubblici per abitanti superiore alla media nazionale.

L'emendamento 1.2, posto in votazione, è respinto. L'emendamento 1.3 decade per l'assenza del proponente.

Il senatore PICHETTO FRATIN *(PdL)* insiste per la votazione dell'emendamento 1.4, che viene posto in votazione ed è respinto. Con distinte votazioni sono quindi respinti l'emendamento 1.6 e, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore Massimo GARAVAGLIA *(LNP)*, l'emen-

damento 1.7, nonché gli emendamenti 1.8, 1.10 e 1.11. L'emendamento 1.9 (testo 2) è accantonato, così come l'emendamento 1.12, del quale i proponenti preannunciano una riformulazione.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA *(LNP)* annuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.13, sottolineando l'opportunità di ridurre a trenta giorni il termine previsto dal comma 10, secondo periodo.

Il relatore SARRO *(PdL)*, anche a nome dell'altro relatore Pegorer, ascoltate le argomentazioni del proponente, esprime un parere favorevole sull'emendamento 1.13.

Il sottosegretario RUPERTO, a nome del Governo, si rimette alle Commissioni riunite.

L'emendamento 1.13, posto in votazione, è accolto.

Il presidente VIZZINI *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)* conviene sull'opportunità di accantonare l'emendamento 1.14. Infatti, la sua formulazione potrebbe tradursi in uno strumento che consente surrettiziamente l'approvazione del rendiconto di esercizio in mancanza di una pronuncia espressa.

Il senatore VACCARI *(LNP)* nota che la formulazione dell'emendamento 1.14 sarebbe incongruente con l'emendamento 1.13, appena approvato.

Le Commissioni riunite convengono quindi di accantonare l'emendamento 1.14. L'emendamento 1.15, posto in votazione, è respinto.

Il senatore SARO *(PdL)*, accogliendo l'invito dei relatori e del Governo, ritira l'emendamento 1.16, che ripropone i contenuti di una recente sentenza della Corte costituzionale a proposito della natura negoziale dei provvedimenti che prevedono una diminuzione della capacità di spesa o dell'ammontare complessivo delle quote fisse delle entrate tributarie erariali per la regione Friuli-Venezia Giulia.

L'emendamento 1.18 è accantonato, mentre l'emendamento 1.20 decade, in assenza dei proponenti.

Il presidente VIZZINI *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)* fa proprio l'emendamento 1.22, che viene posto in votazione ed è respinto. L'emendamento 1.24 decade per l'assenza dei proponenti.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA *(LNP)* preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.25, diretto a impedire che la

Corte dei conti proceda a nuove assunzioni per lo svolgimento delle funzioni attribuite.

Il senatore FLERES *(CN:GS-SI-PID-IB-FI)* ritiene che l'emendamento 1.25 richiami correttamente l'attenzione sulle conseguenze dell'attribuzione alla Corte dei conti del controllo sulla gestione dei bilanci di tutti i comuni italiani.

Il senatore TANCREDI *(PdL)* ricorda che, dopo la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, le regioni hanno stipulato con la Corte dei conti una serie di convenzioni, a cui tuttavia la stessa Corte non può fare fronte data l'insufficienza del personale. L'emendamento 1.25 pone, a suo avviso, una questione rilevante; preannuncia pertanto un voto di astensione.

L'emendamento 1.25, posto in votazione, è respinto. La senatrice INCOSTANTE *(PD)*, in assenza della proponente, fa proprio l'emendamento 1.26 e lo ritira. Analogamente, il senatore BOSCETTO *(PdL)* fa proprio e ritira l'emendamento 1.27. L'emendamento 1.28 decade per l'assenza del proponente.

L'emendamento 1-*bis*.1, posto in votazione, è respinto. Anche l'emendamento 1-*bis*.2, fatto proprio dal senatore DIVINA *(LNP)* in assenza dei proponenti, non è accolto.

Il relatore SARRO *(PdL)*, anche a nome dell'altro relatore Pegorer, invita a ritirare l'emendamento 2.1 ed esprime un parere contrario sugli emendamenti 2.2, 2.3, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9 e 2.10. Inoltre, propone di accantonare l'emendamento 2.11, anche in vista di una possibile riformulazione che preveda il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge anziché quello del 1º gennaio 2013; conseguentemente, propone di accantonare gli altri emendamenti che incidono sulla materia dei vitalizi.

Il senatore SARO *(PdL)* ritiene profondamente errata la proposta dell'emendamento 2.11, che modifica previsioni legislative già attuate dalle Regioni, le quali hanno disposto l'abolizione dei vitalizi a partire dalla prossima legislatura.

Il senatore MORANDO *(PD)* condivide l'opportunità di accantonare l'emendamento 2.11 e le proposte successive che intervengono in materia di vitalizi. Ricorda che la disposizione originaria del decreto-legge è stata adottata su sollecitazione dei Presidenti delle Regioni che hanno inopinatamente rinunciato a un profilo rilevante della loro autonomia. Nel valutare la proposta presentata dal senatore Sanna, occorre tenere conto che le istituzioni i cui componenti godono di vitalizi sono già intervenute per stabilire che il beneficio è determinato in base al calcolo contributivo *pro rata temporis*. A suo avviso vi è, da un lato, il rischio che l'opinione

pubblica abbia l'impressione che si mantengono i privilegi per i consiglieri regionali, mentre il Parlamento ha già provveduto ad adottare il metodo contributivo; d'altra parte, quanto ai requisiti, si rischia di introdurre per i consiglieri regionali norme più restrittive rispetto a quelle decise per i membri del Parlamento.

A suo avviso, è opportuno prevedere che il calcolo contributivo *pro rata temporis* entri in vigore in una data antecedente all'inizio della prossima legislatura dei consigli regionali, tenendo conto delle regole introdotte per tutti i lavoratori italiani. L'eventuale approvazione degli emendamenti successivi, che introducono requisiti più severi di quelli adottati dalle Camere, dovrebbero essere accompagnati da un ordine del giorno che impegni i Presidenti delle Camere ad adottare quelle regole anche per i membri del Parlamento.

Il senatore FLERES *(CN:GS-SI-PID-IB-FI)* invita ad un'adeguata riflessione sulla formulazione delle norme attualmente in esame, affinché non si producano impropri effetti retroattivi sulle legislature precedenti.

Il senatore MORANDO *(PD)* precisa che, a suo avviso, l'attuale testo già salvaguarda un principio di irretroattività delle norme a carattere previdenziale.

Il relatore SARRO *(PdL)*, considerando rilevante ed utile il dibattito finora svoltosi, chiede che si proceda all'accantonamento degli emendamenti 2.11 e seguenti, onde pervenire, anche d'intesa con il Governo, ad una soluzione meditata e funzionale.

Il senatore LEGNINI *(PD)* si associa alla richiesta del relatore Sarro, evidenziando, tuttavia, che le problematiche sollevate nei diversi interventi non si limitano al tenore degli emendamenti discussi, ma investono il contenuto normativo dell'intera lettera *m)* del comma 1 dell'articolo 2. Ritiene, infatti, che la rilevante sanzione della decurtazione dei trasferimenti per le Regioni che non si adeguino alle nuove norme in tema di trattamenti pensionistici o vitalizi indurrà tutte le Regioni ad un celere recepimento, cosicché la previsione di un diverso regime per gli enti che non si adeguino tempestivamente può risultare addirittura ultronea.

Il PRESIDENTE dispone, dunque, l'accantonamento degli emendamenti 2.11, 2.12, 2.13 e 2.14. Dichiara, inoltre, decaduti gli emendamenti 2.15, 2.17, 2.18 e 2.5, in ragione dell'assenza dei rispettivi proponenti.

Il senatore SARO *(PdL)* dichiara di ritirare gli emendamenti 2.4 e 2.16.

Previa dichiarazione di voto del senatore Massimo GARAVAGLIA *(LNP)*, il quale sottolinea l'utilità dell'emendamento 2.19 al fine di garan-

tire un effettivo contenimento della spesa pubblica per il personale, l'emendamento medesimo è messo ai voti e risulta non approvato.

Interviene il senatore TANCREDI *(PdL)* per dichiarare il proprio voto contrario all'emendamento 2.1 e coglie l'occasione per sottolineare come il complesso degli interventi in una materia così strettamente connessa alle prerogative di autonomia delle Regioni rappresenti una forma di pesante ingerenza nella sfera di attribuzioni delle stesse e costituisca un precedente di rilievo.

Il senatore FLERES *(CN:GS-SI-PID-IB-FI)* rende, a sua volta, dichiarazione di voto sulla medesima proposta emendativa, associandosi alle considerazioni del senatore Tancredi.

Con successive separate votazioni, risultano non approvati gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.7, 2.8, 2.9 e 2.10.

Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il PRESIDENTE comunica che i Relatori hanno annunciato l'imminente presentazione di alcuni emendamenti al testo e fissa per le ore 12 di domani, mercoledì 28 novembre, il termine per il deposito di relativi eventuali subemendamenti.

La seduta termina alle ore 15,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3570

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.9 (testo 2)
TANCREDI

Al comma 7 sostituire le parole: «della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità» *con le seguenti:* «, della irregolarità, anche contabile,» *e aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Il Consiglio regionale, sotto la propria responsabilità, può deliberare di dare comunque corso ai programmi di spesa comunicando la relativa delibera alla sezione regionale di controllo della Corte».

Art. 3.

3.30 (testo 2)
TANCREDI

Al comma 1, lettera d)*, sostituire, ovunque ricorrano, le parole:* «con popolazione superiore a 15.000 abitanti» *con le seguenti:* «con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, 50.000 abitanti a decorrere dal 2014 e 15.000 abitanti a decorrere dal 2015».

3.49 (testo 2)
TANCREDI

All'articolo 3, comma 1, lettera e)*, capoverso* «Art. 148-bis»*, è aggiunto in fine il seguente periodo:* «Il Consiglio dell'ente, sotto la propria responsabilità, può deliberare di dare comunque corso ai programmi di spesa comunicando la relativa delibera alla sezione regionale di controllo della Corte».

---

al testo del disegno di legge

Art. 1.

x1.1 (*già* 1.5)
PARAVIA, NESPOLI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Restano valide e sono comunque fatte salve le procedure di riequilibrio pluriennale avviate da Comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti sulla base dell'articolo 243-*bis* del Decreto legislativo n. 267/2000, nella formulazione introdotta dall'articolo 3, comma 1, lettera *r)* del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni in legge».

COMMISSIONI 3ª e 6ª RIUNITE

3ª (Affari esteri, emigrazione)

6ª (Finanze e tesoro)

Martedì 27 novembre 2012

Plenaria

2ª Seduta

Presidenza del Presidente della 3ª Commissione
DINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per gli affari esteri Dassu'e per l'economia e le finanze Ceriani.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(3496) ***Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 novembre scorso.

Il presidente DINI, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione generale. Richiama la già avvenuta fissazione del termine per la presentazione di emendamenti al prossimo venerdì 7 dicembre 2012, ore 12.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,40.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedì 27 novembre 2012

Plenaria

462ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
BENEDETTI VALENTINI

Interviene il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(3558) ***Conversione in legge del decreto-legge 5 novembre 2012, n. 188, recante disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane***
– e voto regionale n. 120 ad esso attinente
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 26 novembre.

Il senatore PARDI *(IdV)* evidenzia l'incertezza e l'opinabilità dei criteri adottati sia in passato sia nel progetto di riordino in esame per definire i confini delle circoscrizioni provinciali. Essi coincidevano con i bacini idrografici, anche se, specialmente nelle aree montane, i fiumi hanno spesso rappresentato il centro – e non il margine – delle attività economiche; in altri casi, ragioni storiche e politiche hanno giustificato accorpamenti non sostenuti da motivi geografici.

Tuttavia, a suo avviso, la difficoltà maggiore deriva dalla previsione nella Costituzione delle città metropolitane. Il fondamento della loro istituzione dovrebbe essere rinvenuto in una obiettiva conurbazione, ma vi sono città – ad esempio Reggio Calabria – dove l'agglomerazione non sussiste. In altri casi, come ad esempio Firenze, il bacino ideale comprende anche le città di Prato e Pistoia, mentre dovrebbe essere esclusa la zona montuosa della provincia di Pistoia.

Tali considerazioni dovrebbero indurre il Governo a considerare con più attenzione i criteri per il riordino delle istituzioni territoriali, allo scopo di ridurre possibili danni derivanti da una organizzazione basata su criteri solo teorici.

Il presidente BENEDETTI VALENTINI *(PdL)* sottolinea le difficoltà emerse nell'esame del provvedimento, la cui conversione in legge appare incerta. Ribadisce la contrarietà al decentramento di funzioni legislative a favore delle Regioni, mentre conferma l'auspicio per un sensibile decentramento amministrativo. In ogni caso, è comprensibile che il Governo, vista l'impossibilità di realizzare una riforma costituzionale per configurare il nuovo assetto dell'ente intermedio, abbia assunto l'iniziativa per un riordino delle province. Vi è il rischio, tuttavia, che le disposizioni del decreto-legge provochino più problemi di quelli che vorrebbero risolvere. Nel caso in cui la Commissione decida di procedere alla conversione del decreto-legge, si augura che siano apportate le modifiche essenziali e opportune indicate nel dibattito.

Il senatore GIARETTA *(PD)* nota che il decreto-legge lascia insoddisfatti sia coloro che intendono mantenere l'attuale assetto delle province sia chi, come lui, pensava che si potesse realizzare una profonda revisione, attraverso la soppressione delle province e la loro trasformazione in enti intermedi funzionali al decentramento delle Regioni.

A suo avviso, le forze politiche, manifestando un istinto conservativo, non hanno cooperato per la realizzazione del disegno proposto dal Governo e hanno ostacolato l'iniziativa. A suo avviso, la decadenza del decreto-legge – insieme al rischio di fallimento nella revisione della legge elettorale – accentuerebbe nell'opinione pubblica la sfiducia rispetto alla capacità del Parlamento di completare le riforme necessarie.

Sottolinea il rilievo dell'istituzione delle città metropolitane, a suo avviso utili alla riorganizzazione degli enti e per una maggiore efficienza amministrativa; comunque si potrà verificare la persistente validità dei criteri per l'individuazione delle città metropolitane, recependo le istanze che provengono dal territorio. È il caso di Venezia, alla quale, a suo avviso, potrebbero essere opportunamente collegate anche le aree di Padova e Treviso.

Il senatore MANTICA *(PdL)* sottolinea la necessità di considerare, nel riordino delle province, anche l'assetto economico e industriale, in aggiunta ai criteri della popolazione e dell'estensione territoriale. In proposito, ricorda la condizione della provincia di Monza e Brianza, il cui contesto produttivo è omogeneo piuttosto alle altre province della Brianza che non a quello di Milano; analoghe considerazioni possono svolgersi per la città metropolitana di Firenze.

Per quanto riguarda le città metropolitane, esse dovrebbero essere individuate in base a criteri fisici oggettivi: l'inclusione di Reggio Calabria e di Venezia nell'elenco, a suo avviso, appare discutibile. In proposito, au-

spica una verifica, anche attraverso la consultazione delle popolazioni interessate, in modo da prevenire il rischio di una futura ingovernabilità delle città metropolitane.

La senatrice BIANCHI *(PdL)* ritiene che il provvedimento non debba essere convertito in legge e che la materia debba essere affidata a un disegno di legge ordinaria più organico, che tenga conto delle reali esigenze del territorio. Vi è il rischio che, per fronteggiare l'ondata populista, si affronti la questione delle province sulla base di criteri arbitrari, come quelli della popolazione e dell'estensione geografica. Inoltre, il decreto-legge non produce alcun risparmio reale e non presenta il carattere dell'urgenza: le sue disposizioni possono determinare confusione nei territori e avere gravi conseguenze sotto il profilo dell'occupazione.

Ricorda la condizione della provincia di Crotone, inopinatamente soppressa senza tener conto delle condizioni di precarietà delle vie di comunicazione e della concentrazione della criminalità organizzata. Tale scelta rischia di far venire meno i presìdi essenziali per l'erogazione dei servizi e per la risposta ai fenomeni delittuosi. Inoltre, osserva che il mantenimento delle province di Belluno e Sondrio, in considerazione dell'insufficienza della rete viaria, denota un'inaccettabile disparità di trattamento rispetto alla soppressione della provincia di Crotone.

Il senatore Mauro Maria MARINO *(PD)* si rammarica che il Governo non abbia tenuto conto adeguatamente del lavoro compiuto dalla Commissione affari costituzionali sulla Carta delle autonomie, elaborata con ampio consenso delle forze politiche e con approccio organico. Le disposizioni in esame, a suo avviso, non sono soddisfacenti, né tengono conto dell'impugnazione davanti alla Corte costituzionale dell'articolo 23 del decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto «salva Italia»), il quale ha ingenerato il processo di riordino delle province.

Del resto, il taglio delle risorse destinate alle province, in misura non proporzionale a quello operato nei confronti dei comuni, vista la diversa consistenza della massa finanziaria, determinerà il fatale dissesto delle amministrazioni provinciali e il loro commissariamento. Anche se tale questione potrà essere affrontata in sede di esame del disegno di legge di stabilità, pur tuttavia evidenzia, fin d'ora, il rilievo critico della definizione delle funzioni delle province.

Si sofferma, quindi, sulla prevista decadenza delle giunte: in una fase critica per la gestione dei bilanci come quella attuale, a suo avviso sarebbe stata preferibile una riduzione dei componenti delle giunte. Inoltre, la tempistica per la formazione, con elezioni di secondo grado, degli organi provinciali non tiene conto della circostanza che nella primavera del 2014 un consistente numero di amministrazioni comunali dovrà essere rinnovato.

Infine, nota che le disposizioni in materia di riorganizzazione degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato hanno una portata meno innovativa rispetto a quelle ipotizzate in sede di elaborazione della Carta delle autonomie.

Conclude, sottolineando la mancanza di una visione di insieme delle disposizioni: un riordino effettivo dovrebbe tenere conto dell'architettura complessiva degli enti locali.

Il senatore VIESPOLI *(CN:GS-SI-PID-IB-FI)* ricorda i passaggi fondamentali dell'evoluzione legislativa, che infine si è orientata nel senso di un riordino delle province, basato anche sulla consultazione dei comuni e delle Regioni, che sono le prime interessate alla programmazione del territorio. Tenendo conto delle indicazioni provenienti dal Parlamento, il Governo ha assunto l'iniziativa: il decreto-legge in esame, come è stato sottolineato dal ministro Patroni Griffi, nella sostanza rappresenta una attuazione di disposizioni già approvate dal legislatore.

Pur essendo condizionato anch'egli dalle pressioni provenienti dal territorio, dirette a tutelare gli interessi locali, si dice convinto della necessità di procedere tempestivamente a un ridimensionamento delle istituzioni e delle attività produttive, tenendo conto del mutato scenario istituzionale ed economico.

A suo giudizio, se si condivide il criterio della quantità di popolazione, occorre applicare lo stesso parametro nella individuazione dei capoluoghi delle province. Infatti, anche quando ciò comporta il trasferimento del capoluogo nella città della provincia aggregata, ciò avrebbe il significato di riequilibrare la preponderanza, anche politica, della provincia aggregante.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore SALTAMARTINI *(PdL)*, anche a nome dell'altro relatore Bianco, si riserva di promuovere un incontro con i rappresentanti dei Gruppi parlamentari, alla presenza del Governo, dopo lo svolgimento delle audizioni programmate per la giornata di giovedì 29 novembre, al fine di raggiungere una intesa su possibili modifiche, che garantisca – com'è nell'auspicio dei relatori – una proficua conclusione dell'esame.

Il ministro PATRONI GRIFFI, a nome del Governo, nel ribadire la disponibilità a considerare le proposte di modifica che saranno presentate, si riserva di replicare nelle fasi successive dell'*iter*.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,40.

Sottocommissione per i pareri

229ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
VIZZINI

La seduta inizia alle ore 16.

(3570) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente VIZZINI *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)*, relatore, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(3519-A) ***Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente VIZZINI *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)*, relatore, illustra il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, proponendo di formulare, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(601-711-1171-1198-B) – ***Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente VIZZINI *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)*, relatore, dopo aver riferito sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo e sugli emendamenti ad esse riferiti, propone di esprimere, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 16,10.

GIUSTIZIA (2ª)

Martedì 27 novembre 2012

Plenaria

361ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BERSELLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Malinconico e Mazzamuto.

La seduta inizia alle ore 8,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PERDUCA *(PD)* ricorda di aver già sollecitato l'esame dei disegni di legge in materia di tortura, che a settembre sono stati nuovamente rinviati in Commissione dall'Assemblea. In proposito egli fa presente come, pur essendo ormai evidentemente impossibile approvare una nuova legge prima della fine della legislatura, tuttavia sarebbe necessario che, anche di fronte alle sollecitazioni delle associazioni per i diritti umani, la Commissione giustizia del Senato prendesse una posizione su quella che dovrebbe essere la soluzione normativa del problema.

Concorda il senatore MARITATI *(PD)*.

Il PRESIDENTE fa presente di aver iscritto all'ordine del giorno della Commissione i disegni di legge sulla tortura; è tuttavia evidente la necessità di dare precedenza al disegno di legge sulla professione forense, che è già stato approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, e che è atteso da tutto il mondo dell'avvocatura, anche in considerazione del prossimo inizio della sessione di bilancio.

La senatrice DELLA MONICA *(PD)*, a nome del suo Gruppo, pur condividendo la sollecitazione del senatore Perduca, conviene col Presi-

dente circa la necessità di non rallentare l'*iter* del disegno di legge sulla riforma della professione forense.

Per quanto riguarda però i lavori già programmati delle Commissioni riunite giustizia e affari costituzionali, ella fa presente come, accanto alla questione della disciplina delle ineleggibilità e incompatibilità dei magistrati, vi sia quella della ripresa dell'esame, da lei più volte sollecitata alla Presidenza delle Commissioni riunite, degli interventi di contrasto alla criminalità organizzata, tra i quali vanno in particolare ricordati quelli afferenti al voto di scambio politico-mafioso e all'autoriciclaggio.

Concorda il senatore LI GOTTI *(IdV)*, il quale osserva come la necessità di una serie di interventi normativi fu riconosciuta dal Governo con l'accoglimento di un ordine del giorno firmato da tutti i Gruppi in occasione dell'esame dello schema di decreto legislativo con il quale veniva adottato il codice delle leggi antimafia, orientamento favorevole che è stato poi più volte pubblicamente confermato.

Che alle parole non siano poi seguiti i fatti, contribuisce a suo parere a dimostrare, insieme a tante altre vicende, come questo Governo non abbia la capacità e la volontà di approvare alcun provvedimento che non sia gradito a Confindustria.

La senatrice ALLEGRINI *(PdL)* segnala l'intollerabile inerzia delle Commissioni riunite giustizia e finanze in merito all'esame dei disegni di legge in materia di gioco d'azzardo.

Sono ormai mesi che tale questione, sulla quale vi è pure una dichiarazione d'urgenza da parte del Presidente del Senato, non viene posta all'ordine del giorno delle Commissioni riunite, e ciò proprio mentre da un lato nell'opinione pubblica e tra gli operatori che si occupano di dipendenze, nonché di criminalità organizzata, cresce l'allarme rispetto a tale problematica, e dall'altro si assiste ad un fiorire di dubbie iniziative di autopromozione del settore. Ella auspica che le Commissioni riunite possano almeno svolgere le audizioni già programmate e giungere alla fissazione di un termine per gli emendamenti.

Concordano i senatori DELLA MONICA *(PD)*, LI GOTTI *(IdV)* e MARITATI *(PD)*.

IN SEDE REFERENTE

(601-711-1171-1198-B) ***Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 14 novembre scorso.

Il presidente BERSELLI, prima di passare all'illustrazione degli emendamenti, dichiara l'inammissibilità dei seguenti emendamenti, che ri-

sultano riferiti a parti del testo non modificate dalla Camera dei deputati: 2.5, 2.6, 2.7, 4.1, 4.2, 11.7, 12.4, 13.5, 17.7, 17.8, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 18.6, 8.7, 18.8, 20.1, 20.3, 20.4, 21.4, 22.1, 23.1, 24.1, 24.2, 24.3, 25.1, 25.2, 27.1, 29.4, 29.5, 35.1, 35.4, 35.5, 35.6, 41.2, 41.22, 41.23, 41.24, 43.9, 45.1, 45.2, 46.1, 46.2, 46.3, 46.4, 46.5, 46.6, 46.7, 46.8, 46.9, 46.10, 46.11, 46.12, 46.13, 46.14, 46.15, 49.1 e 49.2.

Il senatore CALIENDO *(PdL)* ritiene che molti degli emendamenti presentati – ivi compresi emendamenti, appartenenti al gruppo più numeroso, presentati dai senatori Perduca e Poretti – sono certamente migliorativi del testo e potrebbero incontrare un ampio consenso. Tuttavia è a suo parere di assoluta evidenza che, stante il probabile scioglimento delle Camere nel mese di gennaio, l'approvazione di modifiche determinerebbe l'impossibilità per la Camera dei deputati di effettuare una nuova lettura in tempo utile per approvare la riforma. Egli invita pertanto tutti i colleghi a valutare la possibilità di ritirare i loro emendamenti, rinviando alla prossima Legislatura una valutazione su ulteriori aggiustamenti della disciplina della professione forense.

Concorda il senatore LI GOTTI *(IdV)*, il quale fa presente che proprio per questo motivo non ha presentato emendamenti, pur ritenendo che il testo si presti a modifiche migliorative.

La senatrice DELLA MONICA *(PD)* manifesta la disponibilità del Gruppo del Partito democratico – fatte salve le diverse valutazioni di componenti del Gruppo che hanno presentato autonome proposte emendative, quali i senatori Perduca e Poretti e i senatori Ichino e Ghedini – a ritirare, ove i relatori lo chiedessero, gli emendamenti presentati. Tali proposte, peraltro, recano un valore di testimonianza della volontà dei democratici di tornare nella prossima legislatura ad affrontare, ove il testo in esame sia alla fine approvato senza modifiche, talune questioni che restano irrisolte, da quella dell'organizzazione dei corsi di specializzazione a quella delle attività di formazione continua, a quella relativa alla necessità di garantire un compenso ai praticanti procuratori al fine di evitare che, in presenza di un rigido principio di incompatibilità con altre attività lavorative, si finisca per riservare l'accesso alla professione solo ai giovani abbienti.

Il senatore PERDUCA *(PD)* dichiara che non ritirerà gli emendamenti da lui presentati insieme alla senatrice Poretti.

Egli osserva, a conclusione della sua prima esperienza parlamentare, che il Senato sembra avere una speciale inclinazione a votare testi ritenuti insoddisfacenti da tutti, ma di cui si vuole garantire l'approvazione in mancanza di meglio, salvo altre volte impegnarsi nella discussione di testi la cui approvazione si sa essere impossibile nei tempi a disposizione, come è avvenuto per la cosiddetta Commissione per la revisione dell'ordinamento della Repubblica, un istituto oltretutto con il quale la classe po-

litica parlamentare certifica la propria mancanza di iniziativa politica e la propria subalternità ad una sedicente tecnocrazia.

Egli si chiede quindi se sia opportuno andare avanti con l'illustrazione e la discussione degli emendamenti in mancanza del parere della commissione bilancio.

Il presidente BERSELLI fa presente al senatore Perduca che la mancata espressione del parere della Commissione bilancio non ostacola in alcun modo l'illustrazione degli emendamenti e l'espressione dei parere del relatore e del Governo, e che di essa si dovrà invece tenere conto all'atto della votazione delle proposte emendative.

Il senatore CASSON *(PD)*, nel concordare con le considerazioni da ultimo formulate dal Presidente, dichiara la propria disponibilità a ritirare gli emendamenti ove richiesto dai relatori.

Il sottosegretario MAZZAMUTO fa presente che, a causa di concomitanti impegni alla Camera dei deputati, non potrà partecipare alla seduta pomeridiana. Il Governo sarà comunque rappresentato dal sottosegretario Malinconico ma, il Governo non potrà esprimere i pareri qualora l'illustrazione degli emendamenti termini nel corso di questa seduta.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore PERDUCA *(PD)* illustra gli emendamenti 1.1 e 1.2, rilevando come già dalla formulazione del comma 3 dell'articolo 1 appaia evidente la subalternità dell'esercizio della potestà normativa dello Stato alla corporazione degli avvocati che ispira l'intero disegno di legge.

Dopo aver aggiunto la propria firma all'emendamento 2.9 dei senatori Ichino e Ghedini, passa ad illustrare gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4.

La senatrice PORETTI *(PD)*, nell'illustrare l'emendamento 2.11, si associa alle critiche già espresse dal senatore Perduca circa la sostanziale abdicazione della propria funzione legislativa da parte del Senato, disposto ad approvare un testo di cui pure tantissimi in quest'aula e fuori riconoscono e denunciano i limiti, e ciò per mera subalternità alla volontà di chi ha interesse a mantenere in piede un ordinamento della professione forense chiuso e sottratto al confronto con le regole del mercato.

Del resto ella osserva come la stessa assegnazione di questi disegni di legge alla Commissione giustizia, costituisca una evidente anomalia, laddove si consideri che tutti i disegni di legge riguardanti la disciplina delle professioni, indipendentemente dal getto di queste, sono esaminati in via principale dalla Commissione industria, in quanto si tratta di attività produttive.

Il senatore PERDUCA *(PD)*, aggiunge la propria firma all'emendamento 5.1 dei senatori Ichino e Ghedini, nonché all'emendamento 5.2

dei senatori Bubbico e Sangalli, ed illustra il primo deplorando la scelta della Camera dei deputati di sopprimere la disposizione approvata dal Senato che disciplinava la costituzione delle società fra i professionisti e di rinviare la soluzione di tali problemi all'esercizio di una delega da parte del Governo, conferita con princìpi e criteri direttivi quanto mai discutibili.

La senatrice PORETTI *(PD)* aggiunge anch'ella la propria firma all'emendamento 5.1 e 5.2, ed illustra quest'ultimo che sopprime al comma 1 il riferimento all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, come è evidente anche dalla scheda di lettura redatta dal Servizio studi del Senato, appare come un grossolano errore.

Il senatore PERDUCA *(PD)* aggiunge la propria firma all'emendamento 6.1 dei senatori Ichino e Ghedini, che propone una definizione del segreto professionale che fa rinvio al vigente articolo 622 del codice penale, in luogo della definizione complicata e discutibile adottata dalla Camera dei deputati.

Illustra poi l'emendamento 7.1, con il quale si intende correggere la formulazione del comma 5 dell'articolo 7 del testo approvato dalla Camera dei deputati, che altrimenti rischierebbe di rendere inapplicabili gli accordi per l'esercizio della professione vigenti fra l'Italia e la Repubblica di San Marino.

Illustra quindi gli emendamenti 9.1, 9.4, 9.6, 9.8 e 9.9, in materia di disciplina delle specializzazioni.

Dopo che i senatori PERDUCA *(PD)* e PORETTI *(PD)* hanno aggiunto la propria firma all'emendamento 10.1 dei senatori Ichino e Ghedini, la senatrice PORETTI *(PD)* lo illustra, rilevando come in prima lettura il Senato avesse ipocritamente evitato di parlare di pubblicità da parte degli avvocati, preferendo introdurre una fumosa definizione di «informazioni sull'esercizio della professione». La Camera dei deputati ha inserito la parola «proibita», parlando esplicitamente di pubblicità, mantenendo però la rubrica e approvando un testo che reca una definizione non meno involuta e reticente di quella a suo tempo approvata dal Senato.

Il senatore PERDUCA *(PD)* illustra l'emendamento 10.2, e al comma 2 dell'articolo 10 propone la soppressione del divieto di pubblicità comparativa, ed osserva come questa sia una ulteriore manifestazione dell'incapacità della classe politica italiana di confrontarsi con una cultura autenticamente liberale, come quella dei paesi anglosassoni dove anche nel settore delle professioni liberali la pubblicità comparativa è praticata senza problemi.

Dopo che i senatori PERDUCA *(PD)* e PORETTI *(PD)* hanno chiesto di aggiungere le loro firme agli emendamenti 11.2, 11.4 e 11.5, il senatore PERDUCA *(PD)*, illustra l'emendamento 11.3, sottolineando l'irra-

zionalità delle cause di esclusione dall'obbligo di formazione continua, osservando come queste sembrano stabilite nell'interesse degli avvocati, laddove l'obbligo di formazione continua è imposto nell'interesse dei clienti.

In particolare, appare autoreferenziale e inopportuna l'esclusione dell'obbligo di formazione per gli avvocati per ricoprano cariche politiche.

Nell'illustrare l'emendamento 11.6 la senatrice PORETTI *(PD)* concorda con le osservazioni del senatore Perduca, soffermandosi in particolare sull'incomprensibilità della esclusione dell'obbligo di formazione continua per gli avvocati ultrasessantenni.

Il senatore PERDUCA *(PD)*, dopo aver aggiunto la propria firma all'emendamento 12.3 dei senatori Bruno e De Luca, lo illustra insieme agli emendamenti 12.1 e 12.2.

Illustra altresì l'emendamento 13.1 dei senatori Ichino e Ghedini, a cui aggiunge la sua firma, nonché l'emendamento 13.2, con il quale si intende evitare che la possibilità di eseguire prestazioni a titolo gratuito sia utilizzata a fini di evasione fiscale, nonché gli emendamenti 13.3 e 13.4.

Illustra quindi gli emendamenti 14.1, 14.2 e 15.1.

Si sofferma quindi sull'emendamento 17.1, rilevando che la lettera g) del comma 1 dell'articolo 17 si inquadra in una fase storica in cui si assiste a una proliferazione di incompatibilità determinate da condanne penali.

A tutela del principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza, si richiede che le condanne ivi riportate, che impediscono l'iscrizione all'albo, debbano essere definitive.

Illustra poi gli emendamenti 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 17.9, 17.10, 17.11 e 17.12.

Si sofferma quindi sull'emendamento 19.1 che, a tutela in particolare degli avvocati più giovani, introduce fra le eccezioni sulle norme sulla incompatibilità lo svolgimento di attività di lavoro subordinate alle dipendenze di uno o più colleghi.

Illustra poi l'emendamento 19.1 della senatrice Germontani, cui aggiunge la propria firma.

Illustra quindi l'emendamento 20.2.

La senatrice PORETTI *(PD)* illustra gli emendamenti 21.1, 21.2, 21.3, 21.5, 21.6, 21.7, 21.8, 21.9, 21.10 e 21.12.

Il presidente BERSELLI, preso atto dell'impossibilità del Governo di esprimere il parere nel pomeriggio di oggi, propone di convocare la Commissione per domani mattina alle ore 8,30, per l'espressione dei pareri dei relatori e del Governo restando inteso che la seduta notturna prevista per oggi venga sconvocata qualora l'illustrazione degli emendamenti non termini nel corso della seduta pomeridiana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il presidente BERSELLI comunica che la Commissione è convocata domani, mercoledì 28 novembre 2012, alle ore 8,30, con lo stesso ordine del giorno previsto per le sedute convocate per oggi.

La seduta termina alle ore 11.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 601-711-1171-1198-B

Art. 1.

1.1

PERDUCA, PORETTI

Al comma 3, sostituire le parole: «le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni» *con le seguenti:* «le fondazioni e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni».

1.2

PERDUCA, PORETTI

Al comma 3, sopprimere le parole: «e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF.».

1.3

MARITATI, DELLA MONICA, CASSON, CECCANTI, D'AMBROSIO, GALPERTI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis.* "L'individuazione delle associazioni forensi maggiormente rappresentative di cui al comma 3 si intende effettuata dal CNF"».

Art. 2.

2.1
PERDUCA, PORETTI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. L'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato. Possono esservi iscritti coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo 46 ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza aver sostenuto l'esame di Stato, risultino iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge. Possono essere, altresì, iscritti:

a) coloro che hanno precedentemente svolto le funzioni di avvocato dello Stato;

b) coloro che hanno svolto per almeno cinque anni le funzioni di magistrato ordinario, di magistrato militare, di magistrato amministrativo o contabile ma tali iscritti, nei primi due anni dall'iscrizione, non possono esercitare la professione nei circondari nei quali hanno svolto le proprie funzioni nei quattro anni antecedenti;

c) i professori universitari di ruolo dopo tre anni di insegnamento di materie giuridiche previo periodo abbreviato di un anno di pratica e il superamento della prova scritta dell'esame di Stato previsto dall'articolo 46.

L'avvocato può esercitare l'attività di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica, ma per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo 21».

2.2
PERDUCA, PORETTI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. L'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato. Possono esservi iscritti coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo 46 ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza

aver sostenuto l'esame di Stato, risultino iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge e possono esservi iscritti gli avvocati dello Stato che abbiano cessato detta funzione. L'avvocato può esercitare l'attività di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica, ma per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo 21».

2.3

PERDUCA, PORETTI

Al comma 3, aggiungere le seguenti parole: «oppure hanno svolto il periodo semestrale di pratica forense e conseguito il diploma biennale alla Scuola di Specializzazione per le professioni forensi di cui all'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre».

2.4

PERDUCA, PORETTI

Al comma 3, dopo la lettera b) *aggiungere la seguente:*

«*c)* coloro che hanno svolto il periodo semestrale di pratica forense e conseguito il diploma biennale alla Scuola di Specializzazione per le professioni forensi di cui all'articolo 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127 ed all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre».

2.5

PERDUCA, PORETTI

Sopprimere il comma 5.

2.6

PERDUCA, PORETTI

Al comma 5, sostituire le parole: «e la difesa nei giudizi avanti a tutti gli organi giurisdizionali» *con le seguenti:* «e la difesa avanti agli organi giurisdizionali».

2.7

PERDUCA, PORETTI

Al comma 5 sopprimere le parole: «e nelle procedure arbitrali rituali».

2.8

SERRA

Sopprimere il comma 6.

2.9

ICHINO, GHEDINI

Sopprimere il comma 6.

2.10

SERRA

Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: «Fuori dai casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori previsti dalla legge per esercenti altre professioni regolamentate, l'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati, se finalizzata a valutare l'opportunità di introdurre un giudizio o resistervi. L'assistenza e la consulenza stragiudiziale sono comunque consentite anche ai non iscritti all'albo degli avvocati, se finalizzate alla conciliazione od alla stipula di accordi transattivi».

2.11

PERDUCA, PORETTI

Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: «Fuori dai casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l'attività di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale è riservata a coloro che sono in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni».

2.12

SERRA

Al comma 6 sostituire il secondo periodo con il seguente: «È, in ogni caso, consentito l'esercizio dell'attività di consulenza legale ed assistenza stragiudiziale posta in essere dai soggetti in possesso della licenza di cui all'articolo 115 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza), nonché l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, nell'esclusivo interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata».

Art. 3.

3.1

DELLA MONICA, CASSON, GALPERTI, MARITATI, CECCANTI, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CHIURAZZI

Al comma 3, sopprimere le parole: «per quanto possibile».

Art. 4.

4.1

PERDUCA, PORETTI

Sopprimere il comma 4.

4.2

PERDUCA, PORETTI

Al comma 4, dopo la parola: «avvocato», *inserire le seguenti:* «, in quanto tale,» *e, in fine, aggiungere le parole:* «tra avvocati e multidisciplinari».

4.3

PERDUCA, PORETTI

Al comma 9, dopo le parole: «L'associato», *inserire la seguente:* «avvocato».

Art. 5.

5.1

ICHINO, GHEDINI

Sopprimere l'articolo.

5.2

BUBBICO, SANGALLI

Al comma 1, sopprimere le parole: «, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183,».

5.3

GALPERTI, DELLA MONICA, CASSON, CECCANTI, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, MARITATI

Al comma 2, sopprimere le lettere f) *e* g).

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera h), *inserire le seguenti:*

«*h*-bis) prevedere che il socio debba dichiarare se ha partecipazioni in altre società di capitali e che sia sempre assicurata l'assoluta trasparenza della proprietà e dell'amministrazione della società;

h-ter) prevedere il divieto alla società di rendersi in qualsiasi modo, anche per interposta persona o per il tramite di società collegate o controllate, cessionaria o acquirente di crediti o diritti dei clienti ai sensi dell'articolo 1261 del codice civile;

h-quater) prevedere che il voto in assemblea può essere capitario o proporzionale ai conferimenti o comunque alla quota di capitale posseduta; lo statuto può prevedere gradi di associazione differenziati attribuendo ai medesimi una diversa partecipazione alle votazioni ed alla nomina degli amministratori; nel caso di società cooperative il voto capitario è obbligatorio;

h-quinquies) prevedere che vi sia distinzione tra gli utili, da distribuire in misura proporzionale ai conferimenti o al valore delle quote, ed i compensi, attribuibili secondo l'opera concretamente prestata e l'apporto e il conferimento professionale del socio;

h-sexies) prevedere la possibilità della sola costituzione di una riserva alimentata da parte degli utili, da destinare ad aumenti di capitale con intestazione di nuove quote in favore di soci che abbiano un'età di non oltre trentacinque anni e siano in possesso dei requisiti di legge;

h-septies) prevedere che gli aumenti o le diminuzioni di capitale sociale debbano essere approvati con una maggioranza pari ai tre quarti del capitale. È fatto in ogni caso divieto di emettere delle obbligazioni convertibili;

h-octies) prevedere che la partecipazione societaria non è liberamente cedibile, gli altri soci hanno diritto alla prelazione e per l'ingresso di nuovi soci deve essere prevista la clausola di gradimento da parte di tutti i soci esistenti; se la società è costituita a tempo indeterminato è sempre ammesso il recesso del socio previo preavviso non inferiore a sei mesi. In caso di recesso, la valutazione della quota del socio che recede non può superare quanto da lui effettivamente conferito in società, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria;

h-nonies) prevedere che solo i soci possano assumere cariche amministrative nella società; è ammessa la nomina di non soci per l'espletamento di funzioni amministrative che richiedano specifiche professionalità;

h-decies) prevedere che lo statuto sociale non debba contenere norme che si pongano in conflitto con i principi della legge professionale e delle relative norme deontologiche o che minino l'indipendenza dell'avvocato;

h-undecies) prevedere che ogni anno gli utili siano ripartiti ai soci esclusivamente con diretta imputazione ai soci pro quota così come avviene per le società di persone, a prescindere dalla effettiva percezione; gli utili conseguiti dai soci ai fini previdenziali sono parificati ai compensi professionali e la società è obbligata, in solido con i soci, a corrispondere alla Cassa forense i contributi previdenziali dovuti dal socio professionista, detraendo li dagli utili dovuti allo stesso. La società percepisce il contributo integrativo previsto ed è obbligata, in solido con i soci, a corrisponderlo alla Cassa forense. Le ritenute d'acconto sono imputate ai sin-

goli soci in proporzione alle quote di partecipazione. Alla determinazione del reddito della società, ai fini fiscali, si applicano le stesse norme previste per la determinazione del reddito del singolo professionista come lavoratore autonomo. È fatto divieto di accantonare gli utili conseguiti o di riportare ad altro esercizio le perdite, salvo gli accantonamenti previsti alla lettera *h*-sexies);

h-duodecies) prevedere che le società tra avvocati siano iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera *l)*. La sede della società è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. I soci hanno domicilio professionale nella sede della società. L'attività professionale svolta dagli associati o dai soci dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale;

h-terdecies) prevedere che l'avvocato possa essere socio in una sola società di cui al comma 1;

h-quaterdecies) prevedere che gli avvocati, le associazioni e le società di cui al presente articolo possano stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile;

h-quinquiesdecies) prevedere che il socio sia escluso se cancellato o sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Può essere escluso per effetto di quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile;

h-sexiesdecies) prevedere che le società che hanno nell'oggetto sociale lo svolgimento di attività professionale forense e la consulenza legale debbano contrarre in favore dei propri clienti polizza assicurativa ai sensi dell'articolo 12;

h-septiesdecies) prevedere che l'esecuzione dell'incarico professionale o di consulenza conferito alla società deve essere effettuata di regola dai soci; è ammessa la nomina di altri professionisti per l'esercizio di specifiche funzioni professionali e quando lo richieda l'esigenza di disporre di specifiche professionalità salva la responsabilità di almeno un socio nella trattazione dell'affare; la designazione del socio incaricato della singola prestazione è compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo deve essere previamente comunicato per iscritto al cliente; devono in ogni caso essere specificati al cliente tutti i possibili conflitti di interessi e qualora sussistano l'incarico non può essere accettato dalla società. L'avvocato designato dalla società o incaricato dal cliente per la società ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale. Sussiste conflitto di interessi per la società, anche nel caso in cui l'espletamento di un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare ingiustamente un altro assistito della società o socio della stessa, ovvero«quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgi-

mento di un nuovo incarico. L'obbligo di astensione opera altresì se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati;

h-octiesdecies) non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n.183».

Conseguentemente, sopprimere la lettera m).

Art. 6.

6.1

ICHINO, GHEDINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (*Segreto professionale*). – *1.* L'avvocato e i suoi collaboratori e dipendenti sono vincolati al segreto professionale di cui all'articolo 622 del codice penale.».

Art. 7.

7.1

PERDUCA, PORETTI

Al comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Anche coloro che hanno maturato il diritto di iscrizione all'albo degli avvocati italiani possono, ove lo richiedano, iscriversi pur risiedendo ed esercitando la propria professione prevalente all'estero.».

Art. 9.

9.1

PERDUCA, PORETTI

Al comma 2, sostituire le parole: «, almeno biennali,», *con le seguenti:* «di durata biennale».

9.2

D'Ambrosio, Carofiglio, Della Monica, Maritati, Casson, Ceccanti, Chiurazzi, Galperti

Al comma 2, sopprimere le parole: «o per comprovata esperienza nel settore di specializzazione».

Conseguentemente:

a) sopprimere il comma 4;

b) al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «nonché dei titoli ai fini della valutazione della comprovata esperienza professionale».

9.3

Della Monica, D'Ambrosio, Carofiglio, Maritati, Casson, Ceccanti, Chiurazzi, Galperti

Al comma 2, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «o da associazioni forensi».

9.4

Perduca, Poretti

Al comma 3, sostituire le parole: «presso le facoltà di giurisprudenza, con le quali il CNF e i consigli degli ordini territoriali possono stipulare convenzioni» *con le seguenti:* «con la collaborazione delle facoltà di giurisprudenza e del CNF».

9.5

Perduca, Poretti

Al comma 4, sostituire le parole: «del titolo di specializzazione per comprovata esperienza professionale» *con le seguenti:* «del percorso professionale svolto, obiettivamente valutabile, nel settore di specializzazione scelto dall'avvocato».

9.6

PERDUCA, PORETTI

Al comma 4, sostituire le parole: «che abbiano maturato una anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno otto anni e che dimostrino di avere esercitato in modo assiduo, prevalente e continuativo attività professionale in uno dei settori di specializzazione negli ultimi cinque anni.» *con le seguenti:* «che dimostrino in maniera obiettiva di avere esercitato, come stabilito dal regolamento di cui al comma 1, consistente e rilevante attività professionale in uno o più settori di specializzazione per almeno cinque anni.».

Conseguentemente al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo da: «Il regolamento» *a:* «specializzazione».

9.7

MARITATI, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, DELLA MONICA, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, GALPERTI

Al comma 5, sostituire le parole: «spetta in via esclusiva al CNF» *con le seguenti:* «spetta al Ministero della giustizia.».

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: «esclusivamente dal CNF» *con le seguenti:* «dal Ministero della giustizia».

9.8

PERDUCA, PORETTI

Sopprimere il comma 8.

9.9

PERDUCA, PORETTI

Al comma 8 sopprimere le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 10.

10.1
ICHINO, GHEDINI

Sopprimere l'articolo.

10.2
PERDUCA, PORETTI

Al comma 2 sopprimere le parole: «e non devono essere comparative con altri professionisti».

Art. 11.

11.1
DELLA MONICA, BUBBICO, BARBOLINI, AGOSTINI, MERCATALI, MARITATI, GALPERTI, CASSON, CECCANTI, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CHIURAZZI

Sopprimere il comma 2.

11.2
DELLA MONICA, BUBBICO, BARBOLINI, AGOSTINI, MERCATALI, MARITATI, GALPERTI, CASSON, CECCANTI, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CHIURAZZI

Al comma 2, sopprimere le parole: «gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età;».

11.3
PERDUCA, PORETTI

Al comma 2 sostituire le parole: «dopo venticinque anni di iscrizione all'albo» *con le seguenti:* «dopo venti anni di iscrizione all'albo».

11.4

CECCANTI, DELLA MONICA, BUBBICO, BARBOLINI, AGOSTINI, MERCATALI, MARITATI, GALPERTI, CASSON, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, FIORONI

Al comma 2, sopprimere le parole: «i componenti di organi con funzioni legislative e i componenti del Parlamento europeo;»

11.5

MARITATI, DELLA MONICA, CASSON, CECCANTI, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI, PERDUCA

Al comma 2, dopo le parole: «del Parlamento europeo» *inserire le seguenti:* «sospesi ai sensi dell'articolo 20, comma 1-*bis*;».

Conseguentemente,

a) all'articolo 20, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Sono sospesi dall'esercizio professionale durante il periodo della carica gli avvocati componenti gli organi con funzioni legislative e i componenti del Parlamento europeo.»;

b) all'articolo 21, al comma 6, sostituire le parole: «componenti gli organi con funzioni legislative o componenti del Parlamento europeo» *con le seguenti:* «sospesi dall'esercizio professionale ai sensi dell'articolo 20».

11.6

PERDUCA, PORETTI

Al comma 3, in fine, aggiungere in fine le seguenti parole: «ed in maniera tale da non compromettere l'attività ordinaria dell'avvocato con un carico orario troppo gravoso, tenuto anche conto della frequenza contemporanea ai corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista».

11.7

PERDUCA, PORETTI

Sostituire la rubrica «Art. 10 – *(Formazione continua)*» *con la seguente*: «Art. 10 – *(Obbligo di aggiornamento)*».

Art. 12.

12.1
PERDUCA, PORETTI

Al comma 1 sopprimere le parole: «L'avvocato rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.».

12.2
PERDUCA, PORETTI

Al comma 1 sostituire le parole: «L'avvocato rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.» *con le seguenti:* «In caso di bisogno l'avvocato rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.».

12.3
BRUNO, CRISTINA DE LUCA

Al comma 2, dopo la parola: «collaboratori,» *inserire la seguente:* «tirocinanti».

12.4
PERDUCA, PORETTI

Sopprimere il comma 4.

Art. 13.

13.1
ICHINO, GHEDINI

Sopprimere l'articolo.

13.2
PERDUCA, PORETTI

Al comma 1 sostituire le parole: «a titolo gratuito» *con le seguenti:* «a titolo gratuito purché risulti, comunque, un accordo scritto in tal senso, dovendo questo poter essere verificabile in sede di controllo fiscale».

13.3
PERDUCA, PORETTI

Sopprimere il comma 4.

13.4
PERDUCA, PORETTI

Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nel caso di liquidazione giudiziale dei compensi è, comunque, salvo ogni accordo ulteriore preso previamente con il cliente relativamente alla percentuale sul valore dell'affare o su quanto il medesimo possa giovarsene come previsto al comma 3.».

13.5
PERDUCA, PORETTI

Al comma 8, sostituire le parole: «negli ultimi tre anni» *con le seguenti:* «relativamente a tale controversia».

Art. 14.

14.1
PERDUCA, PORETTI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. L'avvocato che si avvale della collaborazione continuativa di altri avvocati o di praticanti abilitati, anche se non svolgono abitualmente la pratica presso di lui, corrisponde loro adeguato compenso per l'attività

svolta. Tale collaborazione, anche se continuativa e con retribuzione periodica, può non dare luogo a rapporto di lavoro subordinato».

Conseguentemente all'articolo 41, comma 12, sopprimere le parole: «in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo,» *con le seguenti:* «, in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge lo pratica e di ogni altro avvocato che ne faccia richiesta sotto il controllo e la responsabilità di questi,».

14.2

PERDUCA, PORETTI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. L'avvocato che si avvale della collaborazione continuativa di altri avvocati o di praticanti abilitati corrisponde loro adeguato compenso per l'attività svolta. Tale collaborazione, anche se continuativa e con retribuzione periodica, può non dare luogo a rapporto di lavoro subordinato».

Art. 15.

15.1

PERDUCA, PORETTI

Al comma 3 sostituire le parole: «, gli elenchi ed i registri» *con le seguenti:* «e gli elenchi».

Conseguentemente al comma 1, lettera h), *sopprimere le parole:* «, allegato al registro, di cui alla lettera *g*».

Conseguentemente all'articolo 17, comma 11, sopprimere la parola: «allegato».

Art. 17.

17.1

PERDUCA, PORETTI

Al comma 1, lettera g), *dopo la parola:* «condanne» *inserire la seguente:* «definitive».

17.2

PERDUCA, PORETTI

Al comma 1, lettera g), *sopprimere la parola:* «, 380».

17.3

PERDUCA, PORETTI

Al comma 1, lettera g), *dopo la parola:* «380» *inserire le seguenti:* «, ma solo in caso di recidiva se il reato non è commesso ai danni di un imputato per il quale la legge commina l'ergastolo ovvero la reclusione superiore a cinque anni,».

17.4

PERDUCA, PORETTI

Al comma 9 sopprimere la lettera c).

17.5

PERDUCA, PORETTI

Al comma 10, lettera a), *sostituire le parole:* «sei mesi» *con le seguenti:* «un anno».

17.6

PERDUCA, PORETTI

Al comma 10, lettera b), *sostituire le parole:* «dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi» *con le seguenti:* «per i soli praticanti abilitati dopo».

17.7

PERDUCA, PORETTI

Al comma 10, lettera b), *sopprimere le parole:* «, per la prima volta,».

17.8

PERDUCA, PORETTI

Al comma 13 sostituire le parole: «quindici giorni» *con le seguenti:* «trenta giorni».

17.9

PERDUCA, PORETTI

Al comma 14 sostituire le parole: «sessanta giorni» *con le seguenti:* «novanta giorni».

17.10

PERDUCA, PORETTI

Dopo il comma 15 inserire il seguente:

«15-*bis*. In ogni caso all'avvocato reiscritto sarà riconosciuto tutto il periodo contributivo precedentemente attribuitogli, salvo ricongiungimento oneroso per il periodo compreso tra cancellazione e reiscrizione».

17.11

PERDUCA, PORETTI

Dopo il comma 15 inserire il seguente:

«15-*bis*. In ogni caso all'avvocato reiscritto sarà riconosciuto tutto il periodo contributivo precedentemente attribuitogli».

17.12

PERDUCA, PORETTI

Sopprimere il comma 16.

Art. 18.

18.1

PERDUCA, PORETTI

Al comma 1, dopo le parole: «La professione di avvocato» *inserire le seguenti:* «, salva la possibilità di essere sospesi dall'esercizio professionale secondo il dettato dell'articolo 20».

18.2

PERDUCA, PORETTI

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

18.3

PERDUCA, PORETTI

Al comma 1, lettera b), *dopo le parole:* «con l'esercizio» *inserire la seguente:* «effettivo».

18.4
PERDUCA, PORETTI

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

Conseguentemente sopprimere l'articolo 19.

18.5
GERMONTANI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

18.6
SANGALLI, GHEDINI

Al comma 1, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

«*d)* con qualsiasi attività di lavoro subordinato pubblico anche se con orario di lavoro limitato».

18.7
GERMONTANI

Al comma 1, lettera d), *sostituire le parole:* «anche se con orario di lavoro limitato» *con le seguenti:* «diverso dal rapporto di pubblico impiego a *part time* ridotto tra il 30 per cento e il 50 per cento dell'orario di lavoro».

18.8
GERMONTANI

Al comma 1, lettera d), *sostituire le parole:* «anche se con orario di lavoro limitato» *con le seguenti:* «diverso dal rapporto di pubblico impiego a *part time* ridotto tra il 30 per cento e il 50 per cento dell'orario di lavoro dei dipendenti pubblici che abbiano ottenuto iscrizione all'albo forense ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 1, commi 56 e seguenti, e che risultavano iscritti all'albo alla data di entrata in vigore della legge 25 novembre 2003, n. 339».

Art. 19.

19.1

PERDUCA, PORETTI

Al comma 1 dopo le parole: «sperimentazione pubblici» *inserire le seguenti:* «oltre che con l'attività di lavoro subordinato svolta alle dipendenze di uno o più colleghi».

19.2

GERMONTANI

Al comma 1 aggiungere, in fine il seguente periodo: «È altresì compatibile col rapporto di pubblico impiego a *part time* ridotto tra il 30 per cento e il 50 per cento dell'orario di lavoro dei dipendenti pubblici che abbiano ottenuto iscrizione all'albo forense ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n.662, articolo 1, commi 56 e seguenti, e che risultavano iscritti all'albo alla data di entrata in vigore della legge 25 novembre 2003, n. 339».

Art. 20.

20.1

PERDUCA, PORETTI

Al comma 1 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «l'avvocato», *con le seguenti:* «l'avvocato o il praticante abilitato».

20.2

PERDUCA, PORETTI

Al comma 2 sostituire le parole: «L'avvocato iscritto all'albo può» *con le seguenti:* «L'avvocato iscritto all'albo e il praticante abilitato al patrocinio sostitutivo possono».

20.3

PERDUCA, PORETTI

Al comma 3 sostituire le parole: «Della sospensione, prevista dai commi 1 e 2,» *con le seguenti:* «Della sospensione e delle sue motivazioni sommarie».

20.4

PERDUCA, PORETTI

Al comma 3 sostituire le parole: «nell'albo» *con le seguenti:* «nell'apposito elenco previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera *e)*».

Art. 21.

21.1

PERDUCA, PORETTI

Sopprimere l'articolo 21.

Conseguentemente all'articolo 15, comma 1, lettera e), *sopprimere le parole:* «, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione».

Conseguentemente all'articolo 17, comma 9, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente all'articolo 29, comma 1, sopprimere la lettera g).

21.2

PERDUCA, PORETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art 21. – *(Revisione degli albi, degli elenchi e dei registri). – 1.* Il consiglio dell'ordine, con regolarità ogni tre anni, compie la revisione degli albi, degli elenchi e dei registri, al fine di controllare se permangano i requisiti per l'iscrizione, e provvede di conseguenza. Della verifica e dei suoi risultati è data notizia al CNF.

2. Qualora il consiglio dell'ordine non provveda a tale revisione periodica o la compia con numerose e gravi omissioni, il CNF nomina uno o più commissari, scelti tra gli avvocati con più di venti anni di anzianità

anche iscritti presso altri ordini, affinché provvedano in sostituzione. Ai commissari spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e una indennità giornaliera determinata dal CNF. Spese e indennità sono a carico del consiglio dell'ordine inadempiente.».

Conseguentemente all'articolo 15, comma 1, lettera e), *sopprimere le parole:* «, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione».

Conseguentemente all'articolo 17, comma 9, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente all'articolo 29, comma 1, sopprimere la lettera g).

21.3

PERDUCA, PORETTI

Sostituire le parole, ove ricorrano,: «effettivo, continuativo, abituale e prevalente» *con le seguenti:* «effettivo e continuativo» *e sostituire le parole:* «effettività, continuità, abitualità e prevalenza» *con le seguenti:* «effettività e continuità».

Conseguentemente sostituire le medesime parole, ove ricorrano, in tutti gli altri articoli.

21.4

PERDUCA, PORETTI

Al comma 2 sopprimere le parole: «anche mediante richiesta di informazione all'ente previdenziale».

21.5

PERDUCA, PORETTI

Al comma 7, lettera c), *sopprimere la parola:* «continuativa» *e sostituire le parole:* «qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza» *con le seguenti:* «anche solo transitoriamente e parzialmente invalidante, qualora abbisognino di tale assistenza per attendere agli atti quotidiani di vita».

21.6

PERDUCA, PORETTI

Al comma 7, lettera c), *sostituire le parole:* «di prossimi congiunti o del coniuge» *con le seguenti:* «parenti prossimi od acquisiti».

21.7

PERDUCA, PORETTI

Al comma 7, dopo la lettera c), *inserire la seguente:*

«*d)* per gli avvocati sospesi dalla professione ai sensi dell'articolo 20, comma 1 e 2, per il periodo di sospensione;».

21.8

PERDUCA, PORETTI

Al comma 7, dopo la lettera c), *inserire la seguente:*

«*d)* per i cinque anni successivi all'iscrizione all'albo;».

21.9

PERDUCA, PORETTI

Al comma 7, dopo la lettera c), *inserire la seguente:*

«*d)* dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età».

21.10

PERDUCA, PORETTI

Sopprimere i commi 8, 9 e 10.

21.11

AGOSTINI, DELLA MONICA, BUBBICO, MERCATALI, ADAMO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI

Sopprimere il comma 8.

Conseguentemente, nella rubrica, sopprimere le parole: «obbligo di iscrizione alla previdenza forense».

21.12

PERDUCA, PORETTI

Sostituire i commi 9 e 10 con il seguente:

«9. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i parametri reddituali, professionali,il mancato raggiungimento dei quali comporta l'esonero dai pagamenti contributivi alla Cassa medesima, salvo adesione volontaria, e determina le eventuali altre condizioni di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni.».

21.13

D'AMBROSIO LETTIERI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'esenzione dovuta nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali ed eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo».

Art. 22.

22.1

PERDUCA, PORETTI

Al comma 1 sostituire le parole: «almeno cinque anni» *con le seguenti:* «almeno quattro anni».

22.2

VINCENZO DE LUCA

Sopprimere il comma 2.

22.3

PERDUCA, PORETTI

Al comma 2, sostituire le parole: «otto anni» *con le seguenti:* «sette anni».

22.4

PERDUCA, PORETTI

Al comma 2, sopprimere le parole: «lodevolmente e proficuamente».

22.5

STRADIOTTO

Al comma 4, sostituire le parole: «entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» *con le seguenti:* «purché iscritti all'albo dei patrocinanti alle giurisdizioni ordinarie da almeno cinque anni».

Art. 23.

23.1

PERDUCA, PORETTI

Al comma 1 sopprimere le parole: «ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta».

Art. 24.

24.1

PERDUCA, PORETTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli iscritti negli albi, negli elenchi e nei registri di cui all'articolo 15, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *g)*, *h)* e *i)* costituiscono l'ordine forense.».

24.2

PERDUCA, PORETTI

Al comma 1 sostituire le parole: «negli albi degli avvocati» *con le seguenti:* negli albi, negli elenchi e nei registri di cui all'articolo 15, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *g)*, *h)* e *i)*».

24.3

PERDUCA, PORETTI

Al comma 3 sostituire le parole: «, sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti,» *con le seguenti:* «e sono finanziati, senza scopo di lucro ma solo in misura tale da ottenere il pareggio di bilancio, dai contributi degli iscritti in maniera proporzionale ai guadagni dagli stessi percepiti;».

Art. 25.

25.1

PERDUCA, PORETTI

Al comma 1 sostituire le parole: «degli avvocati, al quale sono iscritti tutti gli avvocati» *con le seguenti*: «e circondariale forense, composto dagli iscritti negli albi, negli elenchi e nei registri di cui all'articolo 15, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *g)*, *h)* e *i*)».

25.2

PERDUCA, PORETTI

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Organi dell'ordine circondariale)».

Art. 27.

27.1

PERDUCA, PORETTI

Al comma 1 sostituire le parole: «dagli avvocati iscritti all'albo ed agli elenchi speciali.» *con le seguenti:* «dagli iscritti negli albi, negli elenchi e nei registri di cui all'articolo 15, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *g)*, *h)* e *i).*».

Art. 28.

28.1

PERDUCA, PORETTI

Al comma 2 sostituire le parole: «negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti,» *con le seguenti:* «all'ordine circondariale forense».

28.2

PERDUCA, PORETTI

Al comma 2 sostituire le parole: «per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione» *con le seguenti:* «sospesi dall'esercizio della professione di diritto o a seguito di sanzione disciplinare».

28.3

VINCENZO DE LUCA

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni lista le candidature sono costituite da un numero uguale di donne e di uomini».

Art. 29.

29.1

PERDUCA, PORETTI

Al comma 1, lettera e), *sopprimere le parole:* «e scuole».

29.2

CECCANTI, MARITATI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO

Al comma 1, lettera f), *sopprimere le parole:* «elegge i componenti del consiglio distrettuale di disciplina in conformità a quanto stabilito dall'articolo 50;»

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, dopo la parola: «eletti» *inserire le seguenti:* «dagli iscritti agli Ordini con voto segreto».

29.3

PERDUCA, PORETTI

Al comma 2 aggiungere, in fine, le parole: «redatti secondo regole di contabilità che garantiscano l'economicità della gestione conformemente alle prescrizioni del regolamento approvato ai sensi dell'articolo 1.».

29.4

PERDUCA, PORETTI

Al comma 3 dopo le parole: «è autorizzato» *aggiungere le seguenti:* «senza fini di lucro».

29.5

PERDUCA, PORETTI

Al comma 3, lettera a), *aggiungere, in fine le parole:* «, in maniera proporzionale ai guadagni dagli stessi percepiti;».

Art. 30.

30.1

PERDUCA, PORETTI

Al comma 4 sostituire le parole: «albo, elenco o registro» *con le seguenti:* «albo ed elenco».

30.2

PERDUCA, PORETTI

Al comma 4 sostituire le parole: «da ciascun consiglio dell'ordine ai sensi dell'articolo 29, comma 3» *con le seguenti:* «dal CNF in misura proporzionale al reddito professionale degli iscritti».

Art. 35.

35.1

PERDUCA, PORETTI

Al comma 1, lettera a), *sopprimere le parole:* «in via esclusiva».

35.2

PERDUCA, PORETTI

Al comma 1, lettera g), *sostituire le parole:* «all'articolo 13» *con le seguenti:* «al comma 6 dell'articolo 13».

35.3

CECCANTI, MARITATI, DELLA MONICA, CASSON, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, GALPERTI

Al comma 1, lettera i), *sopprimere le parole:* «e dall'articolo 43 per quanto attiene ai corsi di formazione di indirizzo professionale».

35.4

PERDUCA, PORETTI

Al comma 2 sostituire le parole: «e al fine di garantire quantomeno il pareggio di bilancio,» *con le seguenti:* «, senza alcun scopo di lucro al fine esclusivo di ottenere il pareggio di bilancio,».

35.5

PERDUCA, PORETTI

Al comma 2, sostituire le parole: «quantomeno il pareggio di bilancio» *con le seguenti:* «il pareggio di bilancio senza scopo di lucro ulteriore».

35.6

PERDUCA, PORETTI

Al comma 2, lettera a), *dopo le parole:* «albi ed elenchi» *aggiungere le seguenti:* «in maniera proporzionale al reddito professionale dei medesimi».

Art. 37.

37.1

GERMONTANI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con regolamento adottato dal CNF, previo parere favorevole del Ministro della giustizia, è stabilita la ripartizione delle funzioni disciplinari ed amministrative fra i consiglieri del CNF».

Art. 41.

41.1

PERDUCA, PORETTI

Al comma 5 sostituire le parole: «sei mesi» *con le seguenti:* «un anno».

41.2

PERDUCA, PORETTI

Al comma 6, lettera a)*, sostituire le parole:* «con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni» *con le seguenti:* «con anzianità di iscrizione all'albo di almeno due anni».

41.3

FINOCCHIARO, DELLA MONICA, CASSON, AGOSTINI, BARBOLINI, BUBBICO, MERCATALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Al comma 6, dopo la lettera d)*, aggiungere la seguente:*

«*e*) per un periodo non superiore a nove mesi dei diciotto mesi previsti per la durata della pratica svolta presso uno studio professionale, il tirocinio può consistere nella frequenza di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, dalle Università degli studi e dal Consiglio Superiore della Magistratura, ovvero dalla Scuola

Superiore della Magistratura di cui al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e successive modificazioni».

41.4

PERDUCA, PORETTI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Il diploma conseguito presso le scuole di Specializzazione per le professioni legali, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, esonera il tirocinante in possesso del certificato di compiuta pratica forense dal superamento dell'esame di cui all'articolo 46 della presente legge».

41.5

FINOCCHIARO, DELLA MONICA, CASSON, AGOSTINI, BARBOLINI, BUBBICO, MERCATALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-*bis*. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di consentire il più ampio accesso e il migliore esercizio del tirocinio professionale, i Consigli dell'ordine istituiscono borse di studio in misura proporzionale al numero dei praticanti iscritti al registro dei praticanti e, comunque, in misura non inferiore ad un ventesimo degli iscritti».

41.6

FINOCCHIARO, DELLA MONICA, CASSON, AGOSTINI, BARBOLINI, BUBBICO, MERCATALI, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, BERTUZZI, CECCANTI, ADAMO, NEROZZI

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-*bis*. L'aspirante avvocato deve essere posto in condizione di accedere e fruire dei percorsi formativi di cui all'articolo 43. A tal fine il Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta le misure necessarie, anche di sostegno economico, per assicurare pari opportunità per l'accesso ai corsi di formazione per la preparazione alla professione di avvocato».

41.7

GALPERTI, CECCANTI, MARITATI, DELLA MONICA, CASSON, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CHIURAZZI

Al comma 11, sopprimere le parole: «di diritto».

41.8

PERDUCA, PORETTI

Al comma 11, sostituire le parole: «Ad eccezione che negli enti pubblici e presso l'Avvocatura dello Stato, decorso il primo semestre, possono essere riconosciuti con apposito contratto al praticante avvocato un'indennità o un compenso per l'attività svolta per conto dello studio, commisurati all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante avvocato. Gli enti pubblici e l'Avvocatura dello Stato riconoscono al praticante avvocato un rimborso per l'attività svolta, ove previsto dai rispettivi ordinamenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente» *con le seguenti:* «Decorsi i primi tre mesi di pratica complessiva, al praticante avvocato è dovuto, con apposito contratto, un adeguato compenso commisurato all'apporto dato per l'attività effettivamente svolta ovvero quello convenzionalmente pattuito, in misura comunque non inferiore del 30 per cento del trattamento contrattuale più favorevole previsto per gli apprendisti degli studi professionali».

41.9

FINOCCHIARO, DELLA MONICA, AGOSTINI, BARBOLINI, BUBBICO, MERCATALI, CASSON, ADAMO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI

Al comma 11, terzo periodo, sopprimere le parole: «, decorso il primo semestre».

41.10

ICHINO, GHEDINI

Al comma 11, terzo periodo, sopprimere le parole: «decorso il primo semestre,».

41.11

PERDUCA, PORETTI

Al comma 11, terzo periodo, sostituire le parole: «decorso il primo semestre, possono essere riconosciuti con apposito contratto al praticante avvocato un'indennità o un compenso per l'attività svolta per conto dello studio, commisurati all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante avvocato» *con le seguenti:* «decorsi i primi tre mesi di pratica complessiva, al praticante avvocato è dovuto, con apposito contratto, un adeguato compenso commisurato all'apporto dato per l'attività effettivamente svolta ovvero quello convenzionalmente pattuito, in misura comunque non inferiore del 30 per cento del trattamento contrattuale più favorevole previsto per gli apprendisti degli studi professionali».

41.12

FINOCCHIARO, DELLA MONICA, AGOSTINI, BARBOLINI, BUBBICO, MERCATALI, CASSON, ADAMO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI

Al comma 11, terzo periodo, sostituire le parole: «possono essere» *con la seguente:* «sono».

41.13

PERDUCA, PORETTI

Al comma 11, terzo periodo, sopprimere le parole: «e tenuto altresì conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio da parte del praticante avvocato».

41.14

FINOCCHIARO, DELLA MONICA, AGOSTINI, BARBOLINI, BUBBICO, MERCATALI, CASSON, ADAMO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI

Al comma 11, ultimo periodo, sopprimere le parole: «, ove previsto dai rispettivi ordinamenti».

41.15

FINOCCHIARO, DELLA MONICA, AGOSTINI, BARBOLINI, BUBBICO, MERCATALI, CASSON, ADAMO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI

Al comma 11, ultimo periodo, sopprimere le parole: «e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente».

41.16

PERDUCA, PORETTI

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, può esercitare attività professionale in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, quelli per reati contravvenzionali e quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. Essa può durare sino al superamento dell'esame di abilitazione, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare; alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro».

41.17

SERRA

Al comma 12, primo periodo, dopo le parole: «laurea in giurisprudenza» *inserire le seguenti:* «e dietro compenso».

41.18

PERDUCA, PORETTI

Al comma 12, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Nei medesimi ambiti, decorsi ulteriori sei mesi dall'iscrizione nel registro dei pra-

ticanti, il praticante avvocato può esercitare anche attività indipendente dall'avvocato presso il quale svolge la pratica.».

Conseguentemente sopprimere la parola: «sostitutivo»: *all'articolo 15, comma 1, lettera h); all'articolo 17, commi 10 e 12, ove ricorre; all'articolo 29, comma 1, lettera c).*

41.19

ICHINO, GHEDINI

Al comma 12, sopprimere l'ultimo periodo.

41.20

PERDUCA, PORETTI

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-*bis*. I mesi di tirocinio professionale svolto oltre a quelli svolti successivamente quale praticante abilitato o semplice collaboratore se non si è fatto richiesta per l'abilitazione, nel limite di sei anni complessivi, potranno essere riscattati ai fini pensionistici. Questi mesi potranno essere riscattati anche solo in parte, indipendentemente dal superamento o meno dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e indipendentemente a quale cassa di previdenza si sia iscritti, salva la loro non coincidenza con gli anni di iscrizione alla Cassa di Previdenza Forense o ad altre forme di previdenza obbligatoria e agli anni di laurea riscattabili.».

41.21

PERDUCA, PORETTI

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-*bis*. I mesi di tirocinio professionale svolto oltre a quelli svolti successivamente quale praticante abilitato o semplice collaboratore se non si è fatto richiesta per l'abilitazione, nel limite di tre anni complessivi, potranno essere riscattati ai fini pensionistici. Questi mesi potranno essere riscattati anche solo in parte, indipendentemente dal superamento o meno dell'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e indipendentemente a quale cassa di previdenza si sia iscritti, salva la loro non coincidenza con gli anni di iscrizione alla Cassa di Pre-

videnza Forense o ad altre forme di previdenza obbligatoria e agli anni di laurea riscattabili.».

41.22

PERDUCA, PORETTI

Al comma 13, lettera b)*, sopprimere le parole:* «tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato,» *con le seguenti:* «tenuto conto anche di situazioni riferibili alla salute e alla maternità e paternità, pur se derivante da adozione, del praticante avvocato».

41.23

PERDUCA, PORETTI

Ai comma 13, lettera b), *sostituire le parole:* «all'età, alla salute,» *con le seguenti:* «alla salute e».

41.24

PERDUCA, PORETTI

Al comma 14, sostituire le parole: «Il praticante può» *con le seguenti:* «Al praticante è concesso, nel corso del biennio di tirocinio, cambiare studio tutte le volte che lo reputa necessario al fine di svolgere più proficua pratica potendo pure».

41.25

PERDUCA, PORETTI

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-*bis*. Al praticante è concesso, nel corso del biennio di tirocinio, cambiare studio tutte le volte che lo reputa necessario al fine di svolgere più proficua pratica.».

Art. 43.

43.1

PERDUCA, PORETTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza facoltativa e con profitto, per un periodo di dodici mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale post-universitari tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti pubblici o privati appositamente autorizzati. L'inizio della frequenza a tali corsi a cui possono partecipare tutti, anche gli aspiranti praticanti non ancora iscritti all'apposito registro perché ancora mancanti del requisito della pratica svolta presso uno studio professionale, purché laureati secondo l'articolo 2, comma 3, deve essere possibile più volte nel corso dell'anno. Dopo il superamento della verifica finale, comunque ripetibile, di tale corso l'esame di Stato si articolerà sempre, relativamente alla prova scritta, nella sola redazione dell'atto giudiziario di cui al comma 2, lettera *c)*, dell'articolo. 46.».

Conseguentemente al comma 2, lettera c)*, sostituire la parola:* «centosessanta» *con la seguente:* «cento».

43.2

PERDUCA, PORETTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza facoltativa e con profitto, per un periodo di diciotto mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti pubblici o privati appositamente autorizzati. L'inizio della frequenza a tali corsi, a cui possono partecipare tutti, anche gli aspiranti praticanti non ancora iscritti all'apposito registro perché ancora mancanti del requisito della pratica svolta presso uno studio professionale, deve essere possibile più volte nel corso dell'anno. Dopo il superamento della verifica finale, comunque ripetibile, l'esame di Stato si articolerà sempre, relativamente alla prova scritta, nella sola redazione dell'atto giudiziario di cui al comma 2, lettera *c),* dell'articolo. 46.».

43.3

PERDUCA, PORETTI

Sostituire le parole: «per un periodo non inferiore a diciotto mesi, di corsi di formazione» *con le seguenti:* «per un periodo di dodici mesi, di corsi di formazione post-universitari».

Conseguentemente al comma 2, lettera c), *sostituire la parola:* «centosessanta» *con la seguente:* «cento».

43.4

BUBBICO, FIORONI, MARITATI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, ADAMO, CECCANTI

Al comma 1, sostituire la parola: «diciotto» *con la seguente:* «nove».

43.5

PERDUCA, PORETTI

Al comma 1 sostituire le parole: «dagli altri soggetti previsti dalla legge.» *con le seguenti:* «da altri soggetti pubblici o privati appositamente autorizzati.».

43.6

PERDUCA, PORETTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Gli analoghi corsi di indirizzo professionale annuali o biennali tenuti da ordini e associazioni forensi precedentemente alla presente legge sono parificati di diritto a tali corsi salvo, per coloro che hanno frequentato per periodi più brevi e fossero facoltativamente interessati a tale riconoscimento, una eventuale integrazione oraria e la verifica finale del profitto, ove non fosse già prevista nei corsi precedentemente frequentati.».

43.7

FINOCCHIARO, DELLA MONICA, AGOSTINI, BARBOLINI, BUBBICO, MERCATALI, CASSON, ADAMO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, GALPERTI, MARITATI

Al comma 2, lettera c)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nonché la gratuità degli stessi».

43.8

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 2, lettera d), *dopo la parola:* «formazione» *aggiungere le seguenti:* «senza maggiori oneri o costi».

43.9

PERDUCA, PORETTI

Al comma 2, lettera d)*, sopprimere il periodo:* «Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza».

Art. 45.

45.1

PERDUCA, PORETTI

Al comma 3, sostituire le parole: «maggior periodo di tirocinio» *con le seguenti:* «maggior periodo di tirocinio in Italia».

45.2

PERDUCA, PORETTI

Al comma 3, sostituire le parole: «in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio» *con le seguenti:* «dal candidato a scelta fra quelle dove ha svolto per uguali periodi il tirocinio».

45.0.1
D'Ambrosio Lettieri

Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 45-*bis*.

L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato può essere sostenuto soltanto dal praticante avvocato che abbia effettuato il tirocinio professionale.

L'esame di Stato si svolge con periodicità semestrale o annuale nelle date fissate e nelle sedi di corte d'appello determinate con apposito decreto del Ministro della giustizia, sentito il CNF. Nel decreto è stabilito il termine per la presentazione delle domande di ammissione».

Art. 46.

46.1
Perduca, Poretti

Al comma 1 dopo le parole: «l'esame di Stato» *inserire le parole:* «e, che si svolge con periodicità semestrale,».

46.2
Perduca, Poretti

Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Il superamento delle prove scritte rimane sempre valido anche per accedere alle successive prove orali.».

46.3
Perduca, Poretti

Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Il superamento delle prove scritte rimane valido anche per accedere alle prove orali dei successivi quattro anni».

46.4

PERDUCA, PORETTI

Al comma 3, sostituire parole: «diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale» *con le seguenti:* «diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile o penale a scelta del candidato».

Conseguentemente sostituire le parole: «ordinamento giudiziario e penitenziario» *con le seguenti:* «ordinamento giudiziario, penitenziario e il diritto processuale escluso dalla scelta obbligatoria precedente.».

46.5

PERDUCA, PORETTI

Al comma 5, sostituire le parole: «Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di corte di appello ove ha luogo lo correzione degli elaborati scritti.» *con le seguenti:* «Le prove scritte ed orali si svolgono due volte all'anno, presso tutte le sedi di corte d'appello, con le modalità stabilite dal Ministro della giustizia. Per ragioni di ordine e di equità le corti d!appello inerenti alle zone più densamente popolate duplicheranno o triplicheranno le sedi di esame ove fare svolgere la sola prova scritta, equamente distribuendole sul territorio loro inerente, ed anche le relative commissioni e sottocommissioni esaminatrici saranno equamente distribuite nelle diverse sedi di esame scritto. Il Ministro della giustizia determina anche, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di corte di appello ove deve aver luogo la correzione degli elaborati scritti. Tali abbinamenti non possono ripetersi se non dopo quattro volte.».

46.6

PERDUCA, PORETTI

Al comma 5, sostituire le parole: «Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti.» *con le seguenti:* «Le prove scritte ed orali si svolgono due volte all'anno, presso tutte le sedi di corte d'appello, con le modalità stabilite dal Ministro della giustizia. Il Ministro della giustizia determina anche, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di corte di appello ove deve

aver luogo la correzione degli elaborati scritti. Tali abbinamenti non possono ripetersi se non dopo quattro volte.».

46.7

PERDUCA, PORETTI

Al comma 5 dopo le parole: «correzione degli elaborati scritti.» *inserire il seguente periodo:* «Per ragioni di ordine e di equità le corti d'appello inerenti alle zone più densamente popolate duplicheranno o triplicheranno le sedi di esame ove fare svolgere lo sola prova scritta, equamente distribuendole sul territorio loro inerente, ed anche le relative commissioni e sottocommissioni esaminatrici saranno equamente distribuite nelle diverse sedi di esame scritto.».

Conseguentemente al medesimo comma sostituire le parole: «nella medesima sede della prova scritta» *con le seguenti:* «nell'unica sede di corte d'appello corrispondente alla sede della prova scritta».

46.8

PERDUCA, PORETTI

Al comma 7, sostituire le parole: «Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali.» *con le seguenti*: «Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti, tuttavia è consentito l'ausilio dei testi di legge con citazioni giurisprudenziali.».

46.9

MURA

Al comma 7 sostituire le parole: «Con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti» *con le seguenti*: «Con l'ausilio dei testi di legge e relativi commenti».

46.10
D'Ambrosio Lettieri

Al comma 7 sostituire le parole: «senza commenti» *con la seguente:* «annotati».

46.11
Serra

Al comma 7, sostituire le parole: «e citazioni giurisprudenziali» *con le seguenti:* «; è tuttavia consentito l'ausilio dei testi di legge con i precedenti giurisprudenziali».

46.12
Perduca, Poretti

Al comma 7 dopo le parole: «su cui il candidato sostiene la prova.» *aggiungere il seguente periodo:* «Al fine di non creare disparità tra i candidati in caso di furto dei testi di legge portati dai medesimi per le prove scritte, i locali che li custodiscono vengono sorvegliati giorno e notte fino al ritiro dei medesimi dopo le prove scritte.».

46.13
Perduca, Poretti

Al comma 7 sostituire la parola: «appello» *con la seguente:* «accesso».

46.14
Perduca, Poretti

Al comma 7 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le durata delle prove scritte, a partire dal momento della dettatura o dalla consegna del testo ciclostilato a tutti i candidati, viene così fissata: per lo svolgimento delle due prove consistenti in un parere motivato i candidati avranno nove ore di tempo mentre per la prova consistente in un atto i candidati avranno dieci ore di tempo.».

46.15

PERDUCA, PORETTI

Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, all'accesso in sede di esame scritto, vengono predisposti appositi meccanismi di custodia dei soli beni personali la cui introduzione non è consentita, sotto la supervisione della commissione esaminatrice».

46.16

PERDUCA, PORETTI

Al comma 10, sostituire le parole: «al tema» *con le seguenti:* «proprio al medesimo tema».

Art. 48.

48.1

PERDUCA, PORETTI

Al comma 1, sostituire la parola: «secondo» *con la seguente:* «quinto».

48.2

PERDUCA, PORETTI

Al comma 1 inserire, in fine, il seguente periodo: «La frequenza ai corsi di formazione disciplinati dall'articolo 41 resta sempre facoltativa per tutti coloro che, fino al terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, maturino i requisiti per sostenere l'esame di Stato con la previgente normativa».

48.3

PERDUCA, PORETTI

Al comma 1 inserire, in fine, il seguente periodo: «La frequenza ai corsi di formazione disciplinati dall'articolo 41 resta sempre facoltativa per tutti coloro che, fino al secondo anno successivo atta data di entrata

in vigore detta presente legge, maturino i requisiti per sostenere l'esame di Stato con la previgente normativa».

Art. 49.

49.1

PERDUCA, PORETTI

Al comma 1, sostituire le parole: «Per i primi due anni» *con le seguenti:* «Per i primi tre anni» *e dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«2. Per i successivi due anni le modalità delle sole prove orali sono disciplinate dalle norme previgenti».

49.2

PERDUCA, PORETTI

Al comma 1, sostituire le parole: «Per i primi due anni» *e con le seguenti:* «Per i primi cinque anni».

Art. 50.

50.1

DELLA MONICA, BARBOLINI, BUBBICO, MERCATALI, ADAMO, MARITATI, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, GALPERTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 50. - *(Organi del procedimento disciplinare). – 1.* L'azione disciplinare è esercitata, in ogni distretto, dal Consiglio istruttore di disciplina e dal Collegio giudicante.

2. Il Consiglio istruttore di disciplina è istituito a livello distrettuale presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la corte d'appello.

3. Ciascun consiglio dell'ordine circondariale elegge, fra gli iscritti al proprio albo, i componenti del Consiglio istruttore di disciplina nel numero e con le modalità previste con regolamento del CNF. Il mandato è quadriennale e non può essere rinnovato per più di una volta.

4. Le operazioni di voto avvengono a scrutinio segreto e risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all'albo

5. La carica di componente del Consiglio istruttore di disciplina è incompatibile con quella di consigliere nazionale forense, di consigliere dell'ordine, di componente di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e di componente del Collegio giudicante. Si applica, inoltre, ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla presente legge per la carica di consigliere dell'ordine. Il componente del Consiglio istruttore di disciplina cessato dalla carica è ineleggibile alle cariche di cui al primo periodo per i tre anni immediatamente successivi alla cessazione. Nei tre anni si computa l'anno solare in corso all'atto della cessazione dalla carica di consigliere istruttore. Il numero complessivo dei componenti del consiglio distrettuale è pari ad un terzo della somma dei componenti dei consigli dell'Ordine del distretto, se necessario approssimata per difetto all'unità.

6. Il consiglio distrettuale di disciplina svolge la propria opera con sezioni composte da cinque titolari e da tre supplenti. Non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all'ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere.

7. Quando è presentato un esposto o una denuncia a un consiglio dell'ordine, o vi è comunque una notizia di illecito disciplinare, il consiglio dell'ordine deve darne notizia all'iscritto, invitandolo a presentare sue deduzioni entro il termine di venti giorni, e quindi trasmettere immediatamente gli atti al consiglio distrettuale di disciplina, che è competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale.

8. Il regolamento per il procedimento è approvato dal CNF, sentiti gli organi circondariali.

9. La riunione di insediamento del Consiglio istruttore di disciplina viene convocata per la prima volta dal presidente del consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la corte d'appello entro trenta giorni dalla ricezione dell'ultima comunicazione da parte dei consigli dell'ordine circondariali all'esito delle elezioni. Nella stessa riunione, presieduta dal componente di maggiore anzianità di iscrizione, il Consiglio istruttore di disciplina elegge tra i propri componenti il presidente.

10. Il Consiglio istruttore di disciplina siede presso la sede del consiglio dell'ordine distrettuale, è composto da tre membri effettivi e da un supplente, viene costituito mediante criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del CNF, ed è presieduto dal componente più anziano per iscrizione all'albo.

11. Il Collegio giudicante è composto per ogni procedimento da sette membri effettivi e da tre supplenti: il presidente del consiglio dell'ordine competente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, o altro consigliere da lui delegato per l'ipotesi di sua impossibilità o incompatibilità a partecipare, due membri effettivi designati dal consiglio dell'ordine competente e quattro membri effettivi indicati tra i componenti degli altri consigli dell'ordine del distretto. Il consiglio dell'ordine competente indica un compo-

nente supplente, gli altri consigli dell'ordine del distretto designano due consiglieri supplenti. Il Collegio viene costituito mediante criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del CNF, e non può mutare la sua composizione dopo l'inizio del dibattimento. Il regolamento disciplina anche la formazione del Collegio giudicante per i casi in cui, per motivi di incompatibilità o altro, ne sia impossibile la costituzione secondo i criteri sopra indicati.

12. Il Collegio giudicante è presieduto dal presidente del consiglio dell'ordine circondariale competente o dal suo delegato ai sensi del comma 8.

13. Fermo quanto previsto dall'articolo 51, comma 2, per i componenti del Consiglio istruttore di disciplina, nell'ipotesi in cui il procedimento riguardi un consigliere di un ordine circondariale, quale persona indagata, incolpata, offesa o danneggiata, al Collegio giudicante non possono partecipare altri consiglieri dello stesso ordine e il dibattimento deve tenersi presso la sede del consiglio dell'ordine distrettuale. Se il procedimento riguardi un componente del consiglio dell'ordine distrettuale, quale persona indagata, incolpata, offesa o danneggiata, l'istruttoria e il giudizio si tengono presso la sede distrettuale determinata ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.

14. I componenti del Collegio giudicante possono essere ricusati per gli stessi motivi, in quanto applicabili, previsti dal codice di procedura civile e devono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione da essi conosciuto, anche se non contestato.

15. Per la validità delle riunioni del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante è necessaria la presenza di tutti i componenti.

16. I costi del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante sono sostenuti dai consigli dell'ordine circondariali del distretto in proporzione al numero degli iscritti all'albo ordinario.

17. Il CNF disciplina con regolamento il funzionamento, l'organizzazione e i relativi criteri di ripartizione delle spese tra gli ordini del distretto del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante.

18. Rimangono regolati dalla previgente disciplina i procedimenti disciplinari per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stato notificato il capo di incolpazione. In caso contrario gli atti sono trasmessi al Consiglio istruttore di disciplina competente.

50.2

MARITATI, DELLA MONICA, BARBOLINI, BUBBICO, MERCATALI, ADAMO, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, GALPERTI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I componenti del consiglio distrettuale di disciplina devono essere avvocati che abbiano

maturato una anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno dieci anni».

50.3

MARITATI, DELLA MONICA, BARBOLINI, BUBBICO, MERCATALI, ADAMO, D'AMBROSIO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, GALPERTI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il mandato è quadriennale e non può essere rinnovato per più di una volta».

50.4

D'AMBROSIO, MARITATI, DELLA MONICA, BARBOLINI, BUBBICO, MERCATALI, ADAMO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, GALPERTI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'irrogazione di una sanzione disciplinare comporta l'ineleggibilità al consiglio distrettuale di disciplina».

50.5

D'AMBROSIO, DELLA MONICA, BARBOLINI, BUBBICO, MERCATALI, ADAMO, MARITATI, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, GALPERTI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. La carica di componente del Consiglio istruttore di disciplina è incompatibile con quella di consigliere nazionale forense, di consigliere dell'ordine, di componente di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense. Si applica, inoltre, ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla presente legge per la carica di consigliere dell'ordine. Il componente del Consiglio istruttore di disciplina cessato dalla carica è ineleggibile alle cariche di cui al primo periodo per i due mandati immediatamente successivi alla cessazione».

Conseguentemente, all'articolo 38, comma 3, sopprimere le parole: «, nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina».

50.6

PERDUCA, PORETTI

Al comma 4, sostituire le parole: «venti giorni» *con le seguenti:* «sessanta giorni».

50.7

PERDUCA, PORETTI

Al comma 4, sostituire le parole: «venti giorni» *con le seguenti:* «quaranta giorni».

Art. 53.

53.1

PERDUCA, PORETTI

Al comma 4, sostituire la parola: «impedisce» *con le seguenti:* «può impedire».

53.2

PERDUCA, PORETTI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«6. Le sanzioni definitive vengono annotate, mediante una sintesi dei provvedimenti relativi comprensiva di cause e motivazioni, negli albi circondariali e sono liberamente consultabili sui siti *web* degli ordini e del CNF. Sui medesimi siti *web* deve, inoltre, essere liberamente consultabile pure il provvedimento integrale».

Art. 56.

56.1

PERDUCA, PORETTI

Al comma 1, sostituire le parole: «sei anni» *con le seguenti:* «quattro anni».

Art. 57.

57.1

PERDUCA, PORETTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo che sia volontaria, senza che ciò comporti interruzione del procedimento disciplinare».

Art. 58.

58.1

PERDUCA, PORETTI

Al comma 2 sostituire le parole: «trenta giorni» *con le seguenti:* «sessanta giorni».

58.2

PERDUCA, PORETTI

Al comma 2 sostituire le parole: «trenta giorni», *con le seguenti:* «quaranta giorni».

Art. 59.

59.1

PERDUCA, PORETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 59. – *(Procedimento disciplinare) – 1.* Al procedimento disciplinare si applicano le norme e le garanzie del codice di procedura penale in quanto compatibili».

59.2

PERDUCA, PORETTI

Al comma 1, lettera b), *numero 2), sostituire le parole:* «venti giorni» *con le seguenti:* «quaranta giorni».

59.3

PERDUCA, PORETTI

Al comma 1, lettera b)*, numero 2), sostituire le parole:* «venti giorni» *con le seguenti:* «trenta giorni».

59.4

PERDUCA, PORETTI

Al comma 1, lettera d), *sostituire le parole:* «trenta giorni» *con le seguenti:* «quaranta giorni».

59.5

PERDUCA, PORETTI

Al comma 1, lettera g), *sostituire le parole:* «nel corso della fase istruttoria e del dibattimento» *con le seguenti:* «nel corso del dibattimento».

59.6

PERDUCA, PORETTI

Al comma 1, lettera g), *sostituire le parole:* «per qualsiasi motivo in dibattimento» *con le seguenti:* «reale e verificabile impossibilità».

Art. 60.

60.1

PERDUCA, PORETTI

Al comma 1 sopprimere la parola: «378,».

60.2

PERDUCA, PORETTI

Al comma 1 sopprimere la parola: «244,».

60.3

PERDUCA, PORETTI

Al comma 1 sopprimere le parole: «; condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni».

60.4

PERDUCA, PORETTI

Al comma 6 sostituire le parole: «venti giorni» *con le seguenti:* «sessanta giorni».

60.5

PERDUCA, PORETTI

Al comma 6 sostituire le parole: «venti giorni» *con le seguenti:* «quaranta giorni».

Art. 61.

61.1

PERDUCA, PORETTI

Al comma 1 sostituire le parole: «trenta giorni» *con le seguenti:* «novanta giorni».

61.2

MARITATI, DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI

Al comma 1, dopo le parole: «ad apposita sezione disciplinare del CNF» *inserire le seguenti:* «composta di nove componenti effettivi e due supplenti, nominati dal CNF fra i suoi stessi componenti».

Art. 62.

62.1

PERDUCA, PORETTI

Al comma 6 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ove deve essere affissa prontamente anche l'eventuale rettifica o cancellazione del provvedimento».

62.2

PERDUCA, PORETTI

Al comma 10 sopprimere le parole: «, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di tale termine».

Art. 63.

63.1
PERDUCA, PORETTI

Al comma 1 sostituire le parole: «Il CNF può richiedere» *con le seguenti:* «Il Ministro della giustizia ed il CNF possono richiedere».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «può inoltre nominare» *con le seguenti:* «possono inoltre nominare».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «inviano al CNF» *con le seguenti:* «inviano al Ministro della giustizia ed al CNF».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: «Il CNF può disporre» *con le seguenti:* «Il Ministro della giustizia e il CNF possono disporre».

63.2
PERDUCA, PORETTI

Sopprimere il comma 2.

Art. 65.

65.1
PERDUCA, PORETTI

Sopprimere il comma 3.

Plenaria

362ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Malinconico.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(601-711-1171-1198-B) – *Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

La senatrice PORETTI *(PD)* illustra gli emendamenti 22.1, 22.3, 22.4, 28.1, 28.2, 28.3 a cui aggiunge la firma, 29.1, 29.3, 29.5, 30.1, 30.2, 35.2, 35.3, 41.1, 41.4, 41.8, 41.11, 41.13, 41.16, 41.18, 41.19 a cui aggiunge la firma, 41.20, 41.21, 41.25, 43.1, 43.2, 43.3, 43.5, 43.6, 43.9, 46.16, 48.1, 48.2, 48.3, 50.6, 50.7, 53.1, 53.2, 56.1, 57.1, 58.1, 58.2, 59.1, 59.2, 59.3, 59.4, 59.5, 59.6, 60.1, 60.2, 60.3, 60.4, 60.5, 61.1, 62.1, 62.2, 63.1, 63.2 e 65.1.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA CONVOCATA PER DOMANI

Il presidente BERSELLI, preso atto che è stata conclusa l'illustrazione degli emendamenti al disegno di legge n. 601-B, sconvoca la seduta già convocata per le ore 21 di oggi.

Comunica altresì che la seduta già convocata per le ore 8,30 di domani, mercoledì 28 novembre 2012, avrà inizio alle ore 8,45.

La seduta termina alle ore 15.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Martedì 27 novembre 2012

Plenaria

209ª Seduta

Presidenza del Presidente
DINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Marta Dassù.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(3538) ***Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno***, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 14 novembre scorso.

Il presidente DINI ricorda che nell'ultima seduta di trattazione del provvedimento in titolo si era svolto un dibattito in relazione al parere espresso dalla Commissione Giustizia, la quale suggeriva una modifica testuale delle disposizioni di adattamento. La Commissione aveva quindi convenuto di svolgere un ulteriore approfondimento sul tema, anche in sede informale.

Il senatore MARITATI *(PD)* chiarisce che a seguito degli approfondimenti svolti con gli altri componenti della Commissione e con il Dicastero della giustizia, si è ritenuto che il tenore letterale dell'articolo 3 del disegno di legge possa essere comunque mantenuto inalterato. Il riferimento è infatti alle sentenze cosiddette parziali che statuiscono sulla questione pregiudiziale della giurisdizione, il che viene reso utilizzando una

diversa e, in effetti forse più corretta dal punto di vista formale, terminologia.

Il relatore BETTAMIO *(PdL)* prende atto positivamente dei chiarimenti forniti dal senatore Maritati.

Il sottosegretario GULLO conferma l'intenzione del Governo di fare riferimento, nella richiamata disposizione, proprio alle sentenze che statuiscano sul punto della giurisdizione.

Il presidente DINI informa che è stato presentato, a firma dei senatori Marcenaro e Maritati, l'ordine del giorno G/3538/1/3 (pubblicato in allegato al resoconto della presente seduta).

Il senatore MARCENARO *(PD)* illustra l'ordine del giorno, che intende impegnare il Governo a presentare una dichiarazione interpretativa che salvaguardi la possibilità di procedure risarcitorie a carico di Stati in cui si verifichino gravi violazioni dei diritti umani.

Il relatore BETTAMIO *(PdL)* condivide il contenuto dell'ordine del giorno.

Il sottosegretario Marta DASSÙ osserva che l'ordine del giorno riguarda una problematica di grande importanza, ma anche di estrema delicatezza, ragion per cui si riserva di esprimere un parere a seguito degli opportuni approfondimenti con il Ministero della giustizia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3488) ***FINOCCHIARO ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011***, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(3489) ***CARLINO ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta ad Istanbul l'11 maggio 2011***

– e della petizione n. 545 ad essi attinenti

(Esame congiunto e rinvio)

La relatrice MARINARO *(PD)* illustra i disegni di legge in esame che recano entrambi la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011. In particolare, il disegno di legge n. 3488 è stato fatto proprio dal Gruppo del Partito democratico e ha come prima firmataria la senatrice Finocchiaro, mentre il disegno di legge n. 3489 ha come prima firmataria la senatrice Carlino.

L'esame odierno avviene a pochi giorni di distanza dalla scorsa domenica 25 novembre, data in cui si è celebrata la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne.

La sottoscrizione da parte dell'Italia della Convenzione rappresenta un passo di fondamentale importanza per proseguire l'azione del nostro paese contro ogni forma di violenza nei confronti delle donne e delle bambine.

Essa costituisce il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante che crea un quadro giuridico completo per proteggere le donne contro qualsiasi forma di violenza, nonché il primo trattato internazionale che riconosce la violenza sulle donne come violazione dei diritti umani e come forma di discriminazione.

A conferma di ciò, nel preambolo si riconosce che il raggiungimento dell'uguaglianza tra i sessi *de jure* e *de facto* è un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne.

Fondamentale è poi l'individuazione nella Convenzione di tipologie di reato come il matrimonio forzato, le mutilazioni genitali femminili, lo *stalking*, l'aborto forzato e la sterilizzazione forzata.

La Convenzione di Istanbul attribuisce alle Parti il compito di adottare le misure legislative e di altro tipo necessarie per promuovere e tutelare il diritto di tutti gli individui, e segnatamente delle donne, di vivere liberi dalla violenza, sia nella vita pubblica che privata, nonché di condannare ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne.

Per entrare in vigore la Convenzione dovrà essere ratificata da almeno dieci Stati di cui otto dovranno essere Stati membri del Consiglio d'Europa. Ad oggi, 24 Paesi hanno firmato la Convenzione, ma soltanto la Turchia l'ha ratificata.

Ricorda che nel rapporto del Consiglio dei diritti umani dell'Onu sulla violenza contro le donne, le sue cause, le sue conseguenze è indicata l'esatta misura della gravissima situazione esistente in Italia.

Dal rapporto emerge che in Italia la violenza in famiglia è una realtà molto diffusa, ma anche poco denunciata. Dall'inizio degli anni '90 è diminuito il numero degli omicidi di uomini su uomini, mentre il numero di donne uccise da uomini è in costante aumento. L'intensità e la qualità degli episodi di violenza e abuso nei confronti delle donne sono tali da aver suggerito alla letteratura sociologica di coniare il termine «femminicidio».

L'approvazione da parte del Parlamento italiano del disegno di legge di ratifica della Convenzione di Istanbul rappresenterebbe pertanto un passo di fondamentale importanza per proteggere le donne da ogni forma di violenza, per eliminare ogni forma di discriminazione contro le donne al fine di realizzare una concreta parità tra i sessi, per rafforzare la cooperazione internazionale e per aumentare l'impegno nella predisposizione di politiche e misure di protezione e di assistenza a favore di tutte le vittime di violenza contro le donne e, soprattutto, per la crescita e la diffusione di una cultura che trasformi positivamente la relazione uomo donna, nel segno della reciproca libertà e del rispetto.

Il senatore MANTICA *(PdL)* rileva in premessa come l'autorizzazione alla ratifica, a suo avviso, non rivesta carattere di urgenza, poiché la Convenzione entrerà in vigore al raggiungimento di una significativa soglia di ratifiche, mentre sinora solo la Turchia ha proceduto al deposito dello strumento.

Ricorda peraltro che la Convenzione è stata a sottoscritta dal Ministro Fornero, con una contestuale nota che chiariva che l'accordo sarebbe stato applicato in Italia nel pieno rispetto dei princìpi contenuti nella Carta costituzionale. Segnala quindi un profilo di particolare delicatezza presente nella definizione del termine di «genere» che nell'accordo viene riferito a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini. Anche alla luce di queste criticità il precedente governo non aveva inteso sottoscrivere la Convenzione in esame.

Il senatore TONINI *(PD)* ritiene invece che sarebbe importante per il Parlamento italiano procedere all'autorizzazione alla ratifica prima dello scadere della legislatura. Occorre a suo avviso dare un segnale di ferma condanna a fronte di un fenomeno preoccupante, quello della violenza sulle donne, in continua crescita. Anche presso la Camera dei deputati sono stati presentati disegni di legge di matrice parlamentare che vanno nella stessa direzione. È auspicabile concludere l'esame del disegno di legge con riferimento alla sola ratifica del Trattato, rinviando eventualmente ad un secondo momento il dibattito sulle norme di adattamento dell'ordinamento interno,

Anche il senatore PEDICA *(Misto-DL)* fa riferimento alla gravità della situazione italiana rispetto alla violenza sulle donne e condivide pienamente la necessità di procedere con sollecitudine all'autorizzazione alla ratifica.

Il senatore LIVI BACCI *(PD)* si associa all'auspicio di una rapida conclusione dell'esame, richiamando i preoccupanti dati forniti in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne appena trascorsa.

Il senatore BETTAMIO *(PdL)* condivide l'ipotesi di procedere alla ratifica della Convenzione e rinviare ad un secondo momento l'esame delle norme di adattamento.

Il senatore PALMIZIO *(CN:GS-SI-PID-IB-FI)* sollecita anche dal canto suo la rapida conclusione del disegno di legge di ratifica.

Il senatore DAVICO *(LNP)*, nel condividere l'opportunità di procedere alla ratifica della Convenzione contro la violenza sulle donne, ne richiama il contenuto in talune parti generico. Ricorda peraltro la necessità

di analoghi strumenti di tutela per quanto riguarda altre categorie deboli e svantaggiate.

Il sottosegretario Marta DASSÙ richiama i preoccupanti dati della violenza sulle donne, che costituiscono quindi un elemento della società meritevole di maggiore tutela. Rispetto a quanto riferito dal senatore Mantica, conferma che il ministro Fornero all'atto della sottoscrizione della Convenzione ha richiamato il pieno rispetto dei princìpi costituzionali italiani, in ottemperanza agli impegni assunti dal Governo lo scorso 20 settembre in occasione del dibattito sulle mozioni presso il Senato sul contrasto alla violenza domestica. I dubbi sul contenuto della Convenzione rappresentano un profilo distinto rispetto alla questione dell'adattamento dell'ordinamento interno. Con la sottoscrizione di un accordo si crea comunque un obbligo di comportarsi secondo buona fede per lo Stato aderente.

Informa peraltro che è già stato avviato il concerto interministeriale per valutare la presentazione di un disegno di legge di sola autorizzazione alla ratifica della Convenzione.

Il presidente DINI informa che sono stati presentati disegni di legge che recano anche le disposizioni di adattamento dell'ordinamento italiano alla Convenzione in discorso. Nulla osta, peraltro, alla ratifica della Convenzione e all'esame in un momento successivo delle norme di adattamento.

La relatrice MARINARO *(PD)* richiama, rispetto ai rilievi del senatore Mantica, l'articolo 73 della Convenzione, per cui le disposizioni pattizie non pregiudicano le disposizioni di diritto interno e di altri strumenti internazionali vincolanti già in vigore. Può pertanto a suo avviso essere utilmente perseguita la strada di un esame separato dei disegni di legge di ratifica rispetto a quelli recanti le norme di adattamento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(3536) ***Ratifica ed esecuzione del secondo protocollo aggiuntivo che modifica la convenzione tra l'Italia e il Belgio in vista di evitare la doppia imposizione e di prevenire la frode e l'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi ed il protocollo finale, firmati a Roma il 29 aprile 1983, fatto a Bruxelles l'11 ottobre 2004***, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 7 novembre scorso.

Il presidente DINI ricorda che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il parere sul disegno di legge in titolo, nonostante il decorso del termine prescritto dal Regolamento. Prospetta la possibilità di conferire il mandato al relatore, con riserva di presentare in Assemblea gli

emendamenti che dovessero rendersi necessari a seguito di un eventuale parere motivato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Conviene la Commissione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce, quindi, al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo.

La Commissione approva.

(3539) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012***, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 7 novembre scorso.

Il presidente DINI ricorda che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il parere sul disegno di legge in titolo, nonostante il decorso del termine prescritto dal Regolamento. Prospetta la possibilità di conferire il mandato al relatore, con riserva di presentare in Assemblea gli emendamenti che dovessero rendersi necessari a seguito di un eventuale parere motivato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Conviene la Commissione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce, quindi, al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo.

La Commissione approva.

SULLA RISOLUZIONE DELLE NAZIONI UNITE CONTRO LE MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI

Il presidente DINI ricorda che la terza Commissione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato ieri una risoluzione di condanna delle pratiche di mutilazione genitale femminile con ampio consenso. Essa sarà oggetto dell'esame da parte della plenaria dell'Assemblea nella sessione della seconda metà di dicembre. Questo primo pronunciamento delle NAZIONI UNITE in materia è il frutto di un intenso sforzo diplomatico di olgtre tre anni condotto dal Governo italiano sotto il continuo stimolo del Parlamento e del Senato in particolare, che si è occupato

e si è pronunciato sulla materia più volte, nonchè delle organizzazioni non governative italiane.

Ricorda in proposito l'attività svolta dalla senatrice Bonino, anche nell'ambito dei lavori del Senato ma più in generale a livello internazionale e nella società civile per costruire un consenso ampio su questo tema segnatamente tra i paesi africani, ove è più diffusa questa pratica.

Il sottosegretario Marta DASSÙ condivide l'importanza di tale pronuncia che avrà positivi effetti rispetto ad un fenomeno drammaticamente diffuso, con motivazioni di tradizionale radicamento, anche presso la comunità emigrata in Italia.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BETTAMIO *(PdL)* sollecita in qualità di relatore sui disegni di legge nn. 3571 e connessi lo svolgimento dell'audizione del presidente della FISPMED Onlus.

La seduta termina alle ore 16.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3538

G/3538/1/3
MARCENARO, MARITATI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3558 recante l'Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno;

considerato

quanto disposto dall'articolo 12 della Convenzione stessa, che codifica la cosiddetta *tort exception* e cioè l'insussistenza dell'immunità giurisdizionale per un atto illecito il cui autore sia presente nello Stato ove l'illecito si è verificato;

che questa disposizione, come risulta dalla relazione illustrativa del provvedimento in titolo, pensata con riferimento alle azioni di risarcimento dei danni derivanti da incidenti stradali, «ha un campo di applicazione potenzialmente esteso, dato che essa non distingue tra atti dello Stato compiuti nell'esercizio del potere sovrano e atti di natura privatistica»;

che l'immunità di uno Stato estero dovrebbe essere in ogni caso disconosciuta qualora la sua condotta comporti la violazione di norme imperative del diritto internazionale;

rilevato che

alcuni Stati aderenti alla Convenzione, nel ratificare la medesima hanno depositato dichiarazioni per garantire un'interpretazione quanto più possibile estesa della previsione contenuta nell'articolo 12,

impegna il Governo,

in coerenza con i principi fissati dagli articolo 10 e 11 della Costituzione, a presentare, al momento del deposito della ratifica da parte italiana, una dichiarazione interpretativa secondo la quale l'Italia, anche al fine di non pregiudicare gli sviluppi del diritto internazionale volti a negare l'immunità per azioni risarcitorie per gravi violazioni di diritti umani, considera che l'articolo 12 disciplina anche la materia del risarcimento del

danno per violazioni gravi dei diritti umani o del diritto internazionale umanitario, attribuibili a Stati stranieri e commesse nello Stato in cui il giudizio si svolge.

DIFESA (4ª)

Martedì 27 novembre 2012

Plenaria

346ª Seduta

Presidenza del Presidente
CARRARA

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Milone.

La seduta inizia alle ore 9,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Con riferimento al testo unificato dei disegni di legge nn. 156, 933 e 989, vertente sulla promozione per merito di lungo servizio al personale collocato in congedo assoluto e già approvato in sede referente lo scorso 15 novembre, il presidente CARRARA rende noto che è stato acquisito l'assenso di tutti i Gruppi per la riassegnazione in sede deliberante e che si rimane in attesa di ricevere anche quello del Governo.

Proposta di indagine conoscitiva sul sistema pensionistico militare

Il presidente CARRARA dà conto della proposta di indagine conoscitiva in titolo, ricordando che l'esigenza era maturata nell'Ufficio di Presidenza dello scorso 14 novembre, a seguito dell'imminenza del decreto di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema delle pensioni per il personale del comparto (di cui all'articolo 24, comma 18, del decreto-legge n. 201 del 2011). Invita la Commissione a pronunciarsi sul punto ed a specificare anche un eventuale programma di audizioni (che potrebbe includere un esponente dell'Amministrazione della Difesa e le rappresentanze militari). Soggiunge, altresì, che si potrebbe richiedere al Presidente del Senato anche l'assegnazione di uno specifico affare sulla materia, onde poter votare una risoluzione.

Il senatore DEL VECCHIO *(PD)* concorda con la necessità di avviare l'indagine, stante la particolare delicatezza della materia e l'obiettiva necessità di verificare la rispondenza dell'operato del Governo agli atti di indirizzo *bipartisan* a suo tempo formulati dal Parlamento.

La senatrice NEGRI *(PD)* aggiunge che l'indagine potrebbe essere utile anche per approfondire due ulteriori aspetti particolarmente critici: la necessità di istituire efficaci forme di previdenza complementare e la sostenibilità nel medio e nel lungo termine del sistema pensionistico del comparto.

Ad avviso del senatore RAMPONI *(PdL)* la Commissione ha già dimostrato più volte una particolare sensibilità sul tema, come attestato anche da specifici emendamenti presentati al disegno di legge governativo recante la delega per il riordino dello strumento militare (da poco approvato dal Senato ed ora all'esame della Camera dei deputati), relativi proprio alla previdenza complementare.

Considerata poi l'imminente fine della legislatura, l'oratore invita a considerare un significativo contenimento delle audizioni, onde poter concludere in tempi congrui l'indagine.

Il PRESIDENTE osserva che –essendo il decreto governativo ancora all'esame del Consiglio di Stato- la Commissione sta già affrontando la tematica con notevole anticipo.

Il senatore TORRI *(LNP)*, nel condividere quanto osservato dal senatore Ramponi, ipotizza la possibilità anche di formulare uno specifico atto di indirizzo al Governo, ribadendo la necessità di contenere il più possibile un eventuale ciclo di audizioni.

Sulla necessità di svolgere l'indagine e di considerare una tempistica contenuta concorda anche il senatore CAFORIO *(IdV)*.

Il senatore RAMPONI *(PdL)* osserva che si potrebbe votare quanto prima uno specifico atto di indirizzo al Governo.

Si associa il senatore TORRI *(LNP)*.

Il senatore DEL VECCHIO *(PD)* osserva che l'audizione delle rappresentanze militari non solo costituirebbe un'importante fonte conoscitiva, ma sarebbe una significativa testimonianza della vicinanza del Parlamento alle vicende del comparto.

Il senatore RAMPONI *(PdL)* precisa che si potrebbe eventualmente valutare un ristrettissimo arco temporale onde poter effettuare alcune audizioni.

Ad avviso della senatrice NEGRI *(PD)*, l'elenco dei soggetti da udire dovrebbe invece essere attentamente studiato, stante la particolare delicatezza delle questioni sottese all'emanando schema di decreto (come quelle relative al montante contributivo).

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, rinvia quindi il seguito dell'esame della proposta di indagine conoscitiva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

PER UN AFFARE ASSEGNATO

Prendendo spunto dal dibattito poc'anzi svoltosi, il presidente CARRARA propone di richiedere al Presidente del Senato, ai sensi del vigente Regolamento, l'assegnazione di uno specifico affare sul sistema pensionistico militare

La Commissione delibera in tal senso.

IN SEDE REFERENTE

(3325) ***Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Schirru ed altri; Cicu e Fallica; Di Stanislao

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 15 novembre scorso.

Il presidente CARRARA dà conto dei cinque emendamenti *(pubblicati in allegato)*, presentati alla scadenza del termine (fissato per lo scorso 21 novembre), osservando che alcuni di essi potrebbero presentare dei profili di natura finanziaria. Ciò, tuttavia, comporterebbe l'invio delle proposte alla 5ª Commissione, con conseguente dilatazione dei tempi di esame, stante anche l'imminente inizio della sessione di bilancio.

In ragione di quanto precede, invita pertanto i presentatori a valutare l'opportunità di ritirare gli emendamenti.

Il senatore CAFORIO *(IdV)* si dichiara disponibile all'eventuale ritiro dell'emendamento 1.1.

Il senatore DEL VECCHIO *(PD)*, nell'osservare che la proposta a sua firma si proponeva di ampliare il novero dei ministeri interessati all'approvazione del regolamento, si dichiara, del pari, disponibile a valutare l'eventualità di ritirarla.

Il senatore RAMPONI *(PdL)*, rammentando le delicatissime implicazioni che il provvedimento potrebbe avere sulla disciplina del reclutamento nelle Forze di polizia, osserva che, prima di procedere a qualsiasi valutazione, sarebbe opportuno acquisire il fondamentale parere della Commissione affari costituzionali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2557) ***GAMBA e TOTARO. – Disposizioni in materia di personale militare sospeso dal servizio o collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale poi conclusosi con provvedimento di assoluzione, proscioglimento o archiviazione***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 12 ottobre 2011.

Il presidente CARRARA ricorda che, il 12 ottobre 2011, era stata dichiarata chiusa la discussione generale. Era stato quindi fissato per il successivo 4 novembre il termine per la presentazione di emendamenti. Detto termine era scaduto senza che alcuna proposta fosse stata presentata.

Il relatore TORRI *(LNP)*, nel riepilogare brevemente l'*iter* del disegno di legge, rammenta la posizione del sottosegretario *pro tempore*, dalla quale non trasparivano particolari problematiche a livello finanziario.

Lamenta quindi l'assenza dei prescritti pareri obbligatori, che, in assenza di emendamenti, impediscono di fatto l'approvazione.

Il sottosegretario MILONE ricorda che la disciplina transitoria in materia di riammissione dei dipendenti pubblici sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale conclusosi con proscioglimento è già stata resa stabile a seguito delle modifiche introdotte dai commi 30, 31 e 32 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010. Rispetto alla predetta disciplina, il disegno di legge in oggetto introdurrebbe peraltro disposizioni speciali che insistono principalmente su posizioni di stato giuridico, con soluzioni che, in alcuni casi, necessiterebbero di interventi emendativi. Inoltre, essendo ancora in fase di prima lettura, ben difficilmente il disegno di legge potrebbe essere approvato prima della fine della legislatura in corso, ed in ogni caso la revisione della disciplina in materia di stato giuridico degli appartenenti alle Forze armate risulta esplicitamente inserita nel disegno di legge delega per la revisione dello strumento militare nazionale. In quella stessa sede, meglio potrebbero essere coordinati anche i profili riferiti all'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri, oggetto di disciplina da parte sia del disegno di legge in esame che della delega stessa.

In ragione di quanto precede, osserva che la tematica (che in realtà richiederebbe limitati aggiustamenti in riferimento alla specifica condizione militare), potrebbe essere affrontata e risolta all'interno dell'ema-

nando decreto legislativo sullo stato giuridico, tenendo conto in tale sede dello sviluppo dei lavori parlamentari in corso.

Il relatore TORRI *(LNP)* ribadisce la necessità di contenere comunque il più possibile i tempi dell'*iter* del disegno di legge.

Il senatore GAMBA *(PdL)*, primo firmatario del provvedimento, si pone criticamente su quanto osservato dal rappresentante del Governo. L'articolato, infatti, prende in considerazione una serie di condizioni specifiche che incidono su una circoscritta e particolare categoria di soggetti che sono stati penalizzati gravemente nei loro avanzamenti di carriera e la problematica ad esso sottesa difficilmente potrebbe, a suo avviso, essere affrontata in altri ambiti.

Più condivisibile appare, invece, l'orientamento manifestato dal relatore per una celere conclusione dell'esame prima della fine della legislatura.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3325

Art. 1.

1.1
CAFORIO

Dopo il comma 1, aggungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di evitare ogni forma di discriminazione o di scelta arbitraria da parte del personale militare che opera monocraticamente nella fase dell'accertamento del possesso dei requisiti psichici, come previsto dal testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento miltiare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, al comma 2 dell'articolo 635 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell'ordinamento militare, aggiungere in fine il seguente periodo: "Al fine del conseguimento dell'idoneità al servizio, l'accertamento del possesso dei requisiti psichici di cui al comma 1, lettera *c)*, deve sermpre esser disposto da un collegio di valutazione composto da non meno di tre professionisti competenti in materia"».

Conseguentemente:

a) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «alla dispiosizione di cui al comma 1», *con le seguenti*: «alle disposizioni di cui al comma 1 e 1-*bis*»;

b) al comma 3, sostituire le parole: «parametri fisici unici e», *con le seguenti*: «parametri psico-fisici»;

c) nel titolo del disegno di legge, sostituire le parole: «parametri fisici», *con le seguenti*: «parametri psicofisici».

1.2
DEL VECCHIO

All'articolo 1, comma 2, dopo le parole: «dell'economia e delle finanze», *aggiungere le seguenti:* «, della giustizia».

1.3
TOTARO

All'articolo 1, comma 2, sostituire le parole: «e delle politiche agricole, alimentari e forestali» *con le seguenti:* «della giustizia e delle politiche agricole, alimentari e forestali».

1.4
CUTRUFO

Aggiungere in fine il seguente comma:

«4-*bis*. All'articolo 684, comma 2, lettera *b)*punto 2), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sostituire le parole: "ventiseiesimo anno di età" con le seguenti: "ventottesimo anno di età" e le parole: "28 anni" con le seguenti: "30 anni"».

1.5
CUTRUFO

Aggiungere in fine il seguente comma:

«4-*bis*. All'articolo 684, comma 2, lettera *b)* punto 2), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sostituire le parole: "ventiseiesimo anno di età" con le seguenti: "ventottesimo anno di età"».

BILANCIO (5ª)

Martedì 27 novembre 2012

Plenaria

804ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Improta.

La seduta inizia alle ore 9,55.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore VACCARI *(LNP)*, nello stigmatizzare l'assenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, rammenta l'impegno assunto la scorsa settimana dal Sottosegretario Ceriani di consegnare alla Commissione un prospetto riepilogativo recante gli effetti sui bilanci dei Comuni derivanti dalla decurtazione dei trasferimenti erariali, a seguito della previsione di un maggior gettito IMU: al riguardo, fa presente l'urgenza di acquisire tali informazioni, posta l'imminente scadenza del termine per l'approvazione, da parte dei Comuni, degli assestamenti di bilancio.

Il presidente AZZOLLINI condivide l'urgenza della richiesta avanzata dal senatore Vaccari, ricordando che il Sottosegretario Ceriani si era impegnato a riferire alla Commissione su tale tematica, una volta concluso l'*iter* del disegno di legge delega sulla riforma della fiscalità (Atto Senato n. 3519), attualmente all'esame dell'Assemblea.

In merito poi alla richiesta più volte formulata dal senatore Morando di acquisire la relazione tecnica sul testo unificato dei disegni di legge nn. 1744 e abbinati, recante la riforma della legge sulla cooperazione allo sviluppo, fa presente che nella giornata di domani, qualora il Governo non produca il documento richiesto, verrà comunque avviato l'esame in Com-

missione del provvedimento, essendo da tempo trascorsi i termini previsti dal Regolamento del Senato per la produzione della relazione tecnica.

IN SEDE CONSULTIVA

(3533) ***Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese***

(Parere alla 10ª Commissione su emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 novembre scorso.

Il relatore LATRONICO *(PdL)* rammenta che la scorsa settimana era stato concluso l'esame degli emendamenti fino all'articolo 16, con l'esclusione delle proposte riformulate; altresì, erano stati accantonati gli emendamenti 12.0.3 e 12.0.4.

Il PRESIDENTE osserva che le proposte 12.0.3 e 12.0.4 presentano profili di evidente onerosità, vertendo sul tema delle assunzioni presso il Ministero della salute e l'Agenzia italiana per il farmaco. Pertanto, una valutazione ponderata su tali emendamenti richiederebbe di acquisire l'apposita relazione tecnica.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 17, il senatore AGOSTINI *(PD)* rileva la necessità di acquisire la relazione tecnica sulle proposte 17.8 e 17.0.2.

Il PRESIDENTE interviene poi sull'emendamento 17.5, in materia di procedura concorsuale unica per i gruppi di imprese, rilevandone l'assenza di profili onerosi, mentre, per quanto attiene alle proposte da 17.0.6 a 17.0.9, nel constatare la loro sostanziale corrispondenza con l'emendamento 17.0.5, propone di condizionarne la valutazione di nulla osta all'inserimento di un'apposita clausola di invarianza finanziaria.

Passando quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 18, suggerisce una valutazione non ostativa sulle proposte 18.4 e 18.69, mentre propone un parere di contrarietà semplice sull'emendamento 18.62, su cui intervengono incidentalmente i senatori Agostini, Morando e Vaccari.

Il senatore AGOSTINI *(PD)* si sofferma sulla proposta 18.56, illustrandone la portata normativa e suggerendo di formulare un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente al capoverso 9, che comporta il venir meno di economie di spesa.

Passando agli emendamenti riferiti all'articolo 19, il PRESIDENTE rileva che l'emendamento 19.7 reca profili di onerosità limitatamente al capoverso riguardante le misure premiali per le attività di ricerca.

Il senatore MORANDO *(PD)*, nel concordare con l'osservazione del Presidente, interviene poi sull'emendamento 9.26, proponendo la formulazione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, stante il carattere indefinito della copertura finanziaria, costruita a valere sulle risorse destinate a garantire l'attuazione di una legge vigente.

Il PRESIDENTE propone poi una valutazione non ostativa sugli emendamenti relativi all'articolo 20 segnalati dal Relatore, mentre constata il carattere oneroso delle proposte emendative 21.18 e 21.2.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore LATRONICO *(PdL)* propone pertanto l'approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, dall'articolo 17 all'articolo 21, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 17.8, 17.0.2, 18.56 (limitatamente al capoverso lettera *b))*, 18.60 (limitatamente al capoverso lettera *b))*, 18.41, 18.71, 19.7 (limitatamente al punto 3)), 19.10 (limitatamente al punto 3)), 19.11 (limitatamente al punto 3)), 19.12 (limitatamente al punto 3)), 19.14, 19.26, 21.18 e 21.2. Sugli emendamenti 12.0.3 e 12.0.4, precedentemente accantonati, esprime parere di contrarietà ai sensi della medesima norma costituzionale. Il parere è altresì condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, rispetto alle proposte 17.0.6, 17.0.7, 17.0.8 e 17.0.9. Esprime parere di semplice contrarietà sull'emendamento 18.62. Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti riferiti ai medesimi articoli da 17 a 21. Rimane sospeso l'esame su tutte le riformulazioni e sugli emendamenti riferiti ai restanti articoli a partire dall'articolo 22.».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che, l'ordine del giorno della Commissione è integrato, in sede consultiva, con l'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento, del disegno di legge n. 3584 (legge di stabilità 2013).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11.

Plenaria

805ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

La seduta inizia alle ore 16.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI avverte che la seduta della Commissione, già convocata per oggi, alle ore 20, è anticipata alle ore 19,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,05.

FINANZE E TESORO (6ª)

Martedì 27 novembre 2012

Plenaria

404ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BALDASSARRI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'avvocato Augusto Dell'Erba, vice presidente della Federcasse – Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo – Casse Rurali ed Artigiane, accompagnato dal dottor Sergio Gatti, direttore generale, dal dottor Federico Cornelli, direttore operativo e dal dottor Ignace Bikoula della medesima associazione.

La seduta inizia alle ore 10,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BALDASSARRI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione radiofonica, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva in relazione all'esame degli atti comunitari nn. COM (2012) 280 definitivo, COM (2012) 511 definitivo e COM (2012) 512 definitivo, concernenti la risoluzione delle crisi e la vigilanza prudenziale degli enti creditizi: audizione della Federcasse Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo – Casse Rurali ed Artigiane

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 7 novembre scorso.

Il presidente BALDASSARRI introduce i temi oggetto dell'odierna audizione.

L'avvocato DELL'ERBA, dopo aver consegnato alla Presidenza una documentazione scritta, illustra alla Commissione le proposte e le valutazioni del settore delle banche di credito cooperativo in merito al progetto di unione bancaria, alla riforma del regime di garanzia dei depositi e all'introduzione di un quadro unitario per la risoluzione delle crisi bancarie.

Dopo aver rinviato al testo scritto della propria relazione per una più dettagliata descrizione delle specificità del sistema italiano del credito cooperativo, si sofferma sul futuro accentramento della vigilanza bancaria in capo alla BCE, evidenziando che il punto di maggiore criticità risiede nel ruolo delle autorità nazionali in relazione alle banche di rilevanza non sistemica, la cui operatività non esce dai confini nazionali o anche provinciali o comunali come accade per molte banche di credito cooperativo. Allo stato attuale delle discussioni sulla supervisione unica in capo alla BCE, rileva come non emergano ancora con chiarezza i meccanismi giuridici che dovranno garantire la responsabilità ultima della BCE e il pieno coinvolgimento delle autorità nazionali per quanto attiene alla vigilanza sulle banche locali nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Infatti non ritiene immediatamente percepibile come l'annunciata riforma impatterà sull'industria bancaria italiana: essa potrà rappresentare un passo avanti in termini di maggiore omogeneità nell'interpretazione e applicazione delle regole, ma non è esente da rischi, soprattutto per quanto riguarda le banche di piccola dimensione e le banche cooperative. In proposito evidenzia una serie di profili di criticità, primo fra tutti il rischio di una non adeguata considerazione delle peculiarità del modello societario cooperativo. Nello specifico, segnala il rischio che nel nuovo scenario non si abbia una piena comprensione dell'importanza decisiva della rete nei sistemi bancari cooperativi. Banche locali e banche di secondo livello svolgono ruoli complementari e indispensabilmente connessi: dalla gestione della liquidità agli interventi istituzionali finalizzati alla stabilità della rete nel suo complesso. Segnala altresì il rischio di omologazione dei modelli di *business* derivante dall'omogeneità delle regole, il rischio di omologazione della supervisione che non consideri i diversi profili di rischiosità all'interno del sistema bancario, il rischio di perdita di efficacia ed efficienza, se l'implementazione del meccanismo di vigilanza non fosse sufficientemente informata dai principi di sussidiarietà e di proporzionalità e, infine, il rischio di introduzione di nuove e ulteriori regole. Auspica pertanto che la futura supervisione unica europea non disattenda un principio di proporzionalità, che tenga conto della dimensione e dei modelli di *business* degli intermediari né rappresenti un nuovo, insostenibile costo. Il settore del credito cooperativo propone, pertanto, che nel s*ingle rule book* europeo, sia dedicato un ambito specifico alle banche cooperative (come già avviene per quelle nazionali) e agli intermediari di piccole dimensioni e che l'attività di supervisione, in ossequio ad un principio di sussidiarietà,

si esplichi con gradi diversi di decentramento, a seconda che l'intermediario operi soltanto a livello regionale, nazionale o anche transnazionale.

Successivamente sofferma l'attenzione sulle proposte europee in materia di sistema di garanzia dei depositi e di risoluzione delle crisi bancarie. Dopo aver dedicato alcune considerazioni preliminari alla direttiva europea sul sistema di garanzia dei depositi, su cui formula un giudizio nel complesso positivo, sottolinea alcune criticità presenti nella proposta di direttiva sulla risoluzione delle crisi bancarie, la quale, pur presentando il vantaggio di una maggiore sistematicità, presenta tuttavia alcune carenze il cui impatto risulterebbe dirompente sul sistema del credito cooperativo, qualora il testo attuale non subisse importanti correzioni su alcune questioni di fondamentale rilevanza per le banche cooperative. In primo luogo rimarca l'attuale esigenza di assicurare il riconoscimento della rete come modello organizzativo: la proposta di direttiva sulla gestione e risoluzione delle crisi mentre contempla norme che tengano conto del modello organizzativo dell'intermediario come gruppo, non considera adeguatamente la forma organizzativa di rete integrata. Ciò rende difficile se non impossibile, l'azione di un sistema di garanzia dei depositi settoriale o di un meccanismo di protezione istituzionale, in termini di attività di prevenzione, di accompagnamento nel risanamento per una banca in difficoltà, e ove occorra di risoluzione delle crisi bancarie. In effetti, con tale omissione, la citata direttiva ignora soluzioni già operative ed efficaci in termini di prevenzione delle crisi, di accompagnamento nel risanamento e di risoluzione in alcuni segmenti del sistema bancario come quello cooperativo. Sul tema della proporzionalità con la quale vanno applicate le discipline della prevenzione, del risanamento e della risoluzione, il testo attuale della direttiva offre una serie di criteri certamente utile, ma limitata. Prevede che i piani di risanamento e di risoluzione da redigere *ex-ante* in tempi normali, debbano rispettare un principio di proporzionalità tenendo conto della dimensione dell'intermediario, la sua rilevanza sistemica, il suo modello di business, il suo grado di connettività all'interno del sistema. Ciò che manca è la considerazione di un regime differenziato anche sulla base della tipologia giuridica considerata (società per azioni o cooperative esercenti attività bancaria). Infatti, non tutti gli strumenti di risoluzione proposti hanno lo stesso impatto sulle cooperative a mutualità prevalente e sulle società di capitali. Al riguardo, lo strumento di *bail-in*, in teoria applicabile a tutte le banche, avrebbe l'effetto di corrodere alcuni dei principi cardini della cooperazione di credito a mutualità prevalente.

Dopo aver operato tali puntualizzazioni, ritiene opportuno inquadrare tali specifiche tematiche all'interno del più ampio contesto dell'unione bancaria. Quindi rimarca la necessità di una più puntuale definizione della disciplina che le citate direttive in materia di garanzia dei depositi e di gestione delle crisi bancarie dedicano ai sistemi di garanzia dei depositi, per quanto riguarda la loro organizzazione e il loro funzionamento. I principi di proporzionalità e di sussidiarietà che vanno assicurati anche sul tema della rete di sicurezza attorno alle banche, implicano che si tenga conto, nel processo di costruzione dell'unione bancaria, delle migliori

prassi che hanno svolto un ruolo positivo nel garantire stabilità e protezione dei depositanti e più in generale dei risparmiatori, senza mai gravare sulle risorse pubbliche. È di fondamentale importanza per un network di banche locali mantenere e rafforzare il ruolo di prevenzione esercitato dagli strumenti di garanzia dei depositi e di risoluzione delle crisi già previsti a livello istituzionale, richiamando a titolo di esempio positivo i fondi di garanzia dei depositanti e gli schemi di protezione ulteriori a vantaggio dei risparmiatori, posti in essere dal credito cooperativo.

Per quanto attiene al complessivo processo decisionale, rimarca che il credito cooperativo riconosce pienamente le ragioni dell'autonomia della BCE e delle autorità di supervisione ma ritiene altresì che la definizione del quadro strutturale delle regole debba avvenire nell'ambito della massima condivisione e supervisione democratica.

Infine, il credito cooperativo ritiene che il processo di realizzazione dell'unione bancaria debba tendere ad uniformare regole e pratiche di vigilanza ma salvaguardando la diversità (in termini di dimensione, modelli di *business* e di governo) delle banche che compongono il sistema bancario europeo: tale profilo è infatti ampiamente riconosciuto come un elemento che accresce la stabilità sistemica del mercato bancario. A tal fine è importante che alle autorità nazionali venga attribuito un ruolo non meramente esecutivo e di supporto ma che sia prevista una adeguata forma di delega di funzioni e compiti.

Il senatore VEDANI *(LNP)*, dopo aver enunciato i fattori positivi del modello del credito cooperativo, chiede se il settore del credito cooperativo abbia formulato proposte di intervento normativo di ampio respiro in materia di supervisione delle attività bancarie e prevenzione delle crisi. Sollecita inoltre una valutazione della proposta di separare le attività bancarie, sul modello del *Glass-Steagall Act* statunitense.

La senatrice GERMONTANI *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI)* chiede di esplicitare ulteriormente le valutazioni circa l'adeguatezza degli strumenti di risoluzione delle crisi bancarie, previsti nelle proposte normative dell'Unione europea, rispetto al modello delle banche cooperative e all'operatività degli strumenti già attualmente previsti.

Il senatore BARBOLINI *(PD)*, dopo aver sottolineato l'attuale esigenza di salvaguardare le specificità delle banche cooperative italiane, domanda se vi è stata un'interlocuzione a livello europeo nell'ambito del sistema delle banche di credito cooperativo per formulare proposte di intervento legislativo in grado di orientare l'azione dei Parlamenti e dei Governi nazionali.

Il senatore FANTETTI *(PdL)* ricorda che il progetto di unione bancaria ha già subito una parziale battuta d'arresto per quanto riguarda la questione della sottoposizione delle *Landesbanken* tedesche allo schema di supervisione unica in capo alla Banca centrale europea. Per tale motivo

chiede se gli organismi rappresentativi del settore del credito cooperativo italiano hanno svolto un confronto con i rappresentanti delle *Landesbanken* per concordare una comune proposta di intervento.

Il presidente BALDASSARRI *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI)*, nel far proprie le preoccupazioni espresse dall'avvocato Dell'Erba e condivise dal senatore Barbolini, ritiene fondamentale l'obiettivo di coniugare l'auspicabile definizione e introduzione a livello europeo di regole e prassi di vigilanza uniformi con la necessità di salvaguardare la specificità del settore del credito cooperativo italiano, di cui ricorda i positivi risultati in termini di messa a disposizione di risorse per i tessuti economici locali.

L'avvocato DELL'ERBA, riservandosi di rispondere per iscritto ad alcuni dei quesiti posti, sottolinea che la questione centrale è rappresentata dal riconoscimento delle banche di credito cooperativo da parte del sistema delle istituzioni, soprattutto a livello internazionale, considerata la tendenza, già avviatasi nel corso degli anni Novanta, alla progressiva affermazione – sullo scenario internazionale – di un modello unico di attività bancaria, che ha quindi condotto alla formazione delle banche universali con operatività *cross-border*. In tale contesto, si è quindi assistito a una diversificazione e a un ampliamento delle attività esercitate dagli istituti bancari, ben oltre la tradizionale funzione di raccolta del risparmio e di sostegno al settore imprenditoriale. Rimarca che occorre considerare come non tutti gli ordinamenti nazionali fissano a livello costituzionale il principio di tutela del risparmio, da assumere quale parametro per definire e limitare il contenuto dell'attività bancaria. Per tali considerazioni dichiara quindi di condividere la proposta di separare le attività bancarie, creando adeguati meccanismi per qualificare e valorizzare, di fronte al mercato e agli investitori, le banche che esercitano attività tradizionali, da distinguere da quelle impegnate nella diffusione di strumenti finanziari ad alto rischio. Considerando le peculiarità strutturali del credito cooperativo italiano, sottolinea come tale settore abbia resistito più di altri alla crisi finanziaria e abbia risentito degli effetti negativi derivanti, in una fase successiva, dalla sua propagazione all'economia reale. Inoltre la scelta di un modello operativo tradizionale, non basato sulla finanziarizzazione degli *asset*, ha permesso di gestire con maggiore gradualità e in termini non drammatici le sofferenze bancarie venutesi a creare nei rapporti con i soggetti a cui sono stati erogati finanziamenti.

Il presidente BALDASSARRI dichiara conclusa l'audizione e avverte che la documentazione acquisita nel corso della seduta sarà pubblicata sulla pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 10,55.

Plenaria

405ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BALDASSARRI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Ceriani.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(3570) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1ª e 5ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizione e osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 novembre scorso.

La relatrice GERMONTANI *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI)* presenta e illustra una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni, il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto, nella quale dichiara di aver recepito alcune delle indicazioni emerse nella precedente seduta.

Si apre quindi la discussione sulla proposta di parere testé illustrata.

Il senatore BARBOLINI *(PD)*, pur apprezzando il tenore complessivo della proposta, chiede alla relatrice di apportare una modifica al secondo capoverso, relativo ai commi 7 e 12 dell'articolo 11, prevedendo in sostituzione dell'espressione «contributi alla ricostruzione» uno specifico meccanismo agevolativo in favore dei soggetti che hanno subito danni indiretti derivanti dagli eventi sismici.

Il presidente BALDASSARRI *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI)*, dopo un intervento interlocutorio della RELATRICE, tenuto conto di tale richiesta di modifica, sottopone alla relatrice una possibile riformulazione nei termini indicati dal senatore Barbolini, sostituendo nel secondo capoverso del parere le parole «contributi per la ricostruzione» con le parole «meccanismi di sospensione e rateizzazione».

Il senatore MUSI *(PD)* chiede alla relatrice di integrare l'ultimo capoverso della proposta di parere sottolineando la necessità di prevedere una più corretta individuazione dei territori nei quali risiedono i soggetti interessati dall'applicazione delle disposizioni recate dal comma 4 dell'articolo 11.

La relatrice GERMONTANI *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI)* accoglie le richieste di modifica testé avanzate e riformula il parere in un nuovo testo pubblicato in allegato al resoconto.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto sulla proposta di parere da ultimo modificata dalla relatrice.

Il senatore COSTA *(PdL)*, condividendo il tenore delle modifiche apportate, preannuncia il voto favorevole della propria parte politica.

Il senatore LANNUTTI *(IdV)* preannuncia il proprio voto favorevole.

Il senatore Paolo FRANCO *(LNP)* preannuncia, a nome della propria parte politica, un voto il cui tenore contrario non dipende da una valutazione critica dei contenuti del parere, ma è giustificato dalla valutazione complessivamente negativa del provvedimento in esame, al di là delle parti di competenza, pur condivisibili, per quanto concerne il superamento delle conseguenze degli eventi sismici dello scorso maggio.

Infatti, rimarca in termini critici che il decreto-legge produrrà un impatto negativo sul comparto degli enti locali, perseguendo l'obiettivo di per sé condivisibile della riduzione dei costi della politica, nei livelli di governo substatale, con il metodo sbagliato. Manca infatti ogni distinzione che salvaguardi l'operato degli amministratori locali e degli enti virtuosi, che vengono invece accomunati, in un giudizio acriticamente negativo, agli enti interessati da una situazione di dissesto finanziario. Osserva che la maggioranza, apprestandosi ad approvare il decreto-legge, opererà consapevolmente in aperto contrasto con i principi fondamentali dell'impianto federalista, che si ispirava invece all'opposta finalità di coniugare l'autonomia amministrativa e finanziaria degli enti locali con la responsabilità per i risultati ottenuti. Per contro, il decreto-legge ripropone un sistema centralistico di controlli sulla gestione finanziaria degli enti locali, non preoccupandosi di salvaguardare quelli virtuosi e chiamando in causa le strutture dello Stato centrale che si possono considerare responsabili dell'attuale dissesto dei conti pubblici.

Infine, segnala che, in base alle stime dell'OCSE, i risultati di finanza pubblica previsti nel disegno di legge di stabilità rischiano di non essere sufficienti per assicurare il raggiungimento del pareggio di bilancio nel 2013.

Il senatore MUSI *(PD)* dichiara il voto favorevole della propria parte politica, sottolineando che, pur dando atto della rilevanza delle considera-

zioni svolte dal senatore Paolo Franco, l'imminente pronuncia della Commissione deve essere correttamente e opportunamente limitata alle parti di competenza del decreto-legge, sulle quali la valutazione è nel complesso positiva, con le sottolineature accolte dalla relatrice nel parere.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente BALDASSARRI pone ai voti il parere favorevole proposto dalla relatrice, nel testo modificato, che risulta approvato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore SCIASCIA *(PdL)*, in qualità di relatore sul disegno di legge n. 1551 (Disposizioni per l'annullamento obbligatorio in autotutela delle cartelle esattoriali prescritte), chiede alla Presidenza notizie in merito all'eventuale riassegnazione del provvedimento in sede deliberante.

Il senatore LANNUTTI *(IdV)*, in qualità di presentatore del citato disegno di legge, si associa alla richiesta avanzata dal senatore Sciascia e lamenta il ritardo ai fini del trasferimento in sede deliberante, sottolineando che tale circostanza sembra imputabile alle strutture del Governo, le quali quindi si dovranno assumere la responsabilità in caso di mancata tempestiva conclusione dell'*iter* legislativo.

Il presidente BALDASSARRI precisa che, con la conclusione dell'esame del disegno di legge in sede referente, la Commissione ha concluso i propri lavori su di esso e che, allo stato attuale, non vi sono comunicazioni formali in merito al trasferimento in sede deliberante. Ritiene che, ove dovesse protrarsi tale condizione, occorrerà attendere le determinazioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi in merito all'inserimento del disegno di legge nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

Il senatore Paolo FRANCO *(LNP)* sottolinea negativamente l'atteggiamento del Governo il quale, per quanto a sua conoscenza, non ha ancora comunicato le sue determinazioni al fine di attivare la procedura per il trasferimento in sede deliberante. Condividendo le osservazioni del senatore Lannutti, ritiene che il Presidente dovrebbe rivolgere alla Presidenza del Senato una sollecitazione affinché il provvedimento sia riassegnato in sede deliberante, considerando l'unanime consenso delle forze politiche intorno ai suoi contenuti, e anche per scongiurare il rischio che il Governo possa condizionare in modo arbitrario i lavori della Commissione.

Il presidente BALDASSARRI, pur dichiarando la propria disponibilità ad adoperarsi nei termini indicati dal senatore Paolo Franco, ribadisce tuttavia che, in caso di mancato avvio della procedura per la riassegna-

zione in sede deliberante, sarebbe preferibile sollecitare l'inserimento del disegno di legge nel calendario dei lavori dell'Assemblea.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente BALDASSARRI comunica che la Commissione tornerà a riunirsi in seduta plenaria alle ore 14,30 di domani, mercoledì 28 novembre, e che l'ordine del giorno di tale seduta potrà essere integrato con l'esame in sede consultiva dei documenti di bilancio, ove ne sia disposta l'assegnazione in tempo utile.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3570

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza, esprime parere favorevole con le seguenti condizione e osservazioni:

in merito all'articolo 11, comma 5, il parere favorevole è condizionato alla previsione di un meccanismo di rateizzazione delle somme da versare da parte dei sostituti d'imposta entro il 16 dicembre sia per quanto riguarda le ritenute sui redditi da lavoro che il pagamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;

in merito allo stesso articolo, commi 7 e 12, in materia di procedure per accedere ai contributi per la ricostruzione, si sollecitano le Commissioni di merito a prevedere la fruizione di contributi anche per far fronte ai danni indiretti derivanti dagli eventi sismici, a condizione che tali danni indiretti siano oggettivamente contabilizzabili e che ammontino complessivamente a una riduzione del fatturato percentualmente rilevante rispetto alla media degli ultimi due anni;

la Commissione inoltre apprezza l'estensione della disciplina a favore dei soggetti titolari di reddito da lavoro autonomo residenti nelle zone sismiche;

la Commissione inoltre invita le Commissioni di merito a valutare con attenzione la portata delle disposizioni recate dal comma 4 dell'articolo 11 le quali, pur perseguendo un obiettivo agevolativo, potrebbero avere effetti penalizzanti in relazione alla minore capitalizzazione delle somme versate alle forme pensionistiche complementari.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3570

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza, esprime parere favorevole con le seguenti condizione e osservazioni:

in merito all'articolo 11, comma 5, il parere favorevole è condizionato alla previsione di un meccanismo di rateizzazione delle somme da versare da parte dei sostituti d'imposta entro il 16 dicembre sia per quanto riguarda le ritenute sui redditi da lavoro che il pagamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;

in merito allo stesso articolo, commi 7 e 12, in materia di procedure per accedere ai meccanismi di sospensione e rateizzazione, si sollecitano le Commissioni di merito a prevedere la fruizione di contributi anche per far fronte ai danni indiretti derivanti dagli eventi sismici, a condizione che tali danni indiretti siano oggettivamente contabilizzabili e che ammontino complessivamente a una riduzione del fatturato percentualmente rilevante rispetto alla media degli ultimi due anni;

la Commissione inoltre apprezza l'estensione della disciplina a favore dei soggetti titolari di reddito da lavoro autonomo residenti nelle zone sismiche;

la Commissione inoltre invita le Commissioni di merito a valutare con attenzione la portata delle disposizioni recate dal comma 4 dell'articolo 11: da un lato, appare opportuna una più corretta individuazione dei territori nei quali risiedono i soggetti interessati; dall'altro, pur perseguendo un obiettivo agevolativo, le disposizioni in commento potrebbero avere effetti penalizzanti in relazione alla minore capitalizzazione delle somme versate alle forme pensionistiche complementari.

ISTRUZIONE (7ª)

Martedì 27 novembre 2012

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 294

Presidenza del Presidente
POSSA

Orario: dalle ore 10 alle ore 11

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI DI DIRIGENTI SCOLASTICI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3542 (ORGANI COLLEGIALI SCUOLA)

Plenaria

432ª Seduta

Presidenza del Presidente
POSSA

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali Cecchi e per l'istruzione, l'università e la ricerca Elena Ugolini.

La seduta inizia alle ore 14,25.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario Elena UGOLINI risponde all'interrogazione n. 3-03113 del presidente Possa sull'adempimento degli impegni assunti

dal MIUR in ordine all'attuazione di un *Memorandum* d'intenti con la Federazione russa sulla ricerca nucleare. Al riguardo, richiama anzitutto le considerazioni esposte nella seduta del 3 ottobre 2012, durante la quale è stato svolto un atto di sindacato ispettivo di analogo tenore. In particolare, conferma quanto già riferito circa il progetto Ignitor, quanto al suo inserimento tra i cosiddetti «Progetti Bandiera» del Programma nazionale di ricerca (PNR) 2011-2013, approvato dal CIPE, e avente come finalità la ricerca di nuove soluzioni per il problema energetico.

Riferisce poi che il Dicastero ha avviato, nel corso di quest'anno, una serie di attività mirate a definire, con il concorso di un *panel* internazionale di alto valore, gli aspetti di base della fattibilità del progetto (nei limiti finanziari disponibili e concordati) al fine di definire una «*base line*» condivisa da tutti che consentirà di procedere speditamente alla realizzazione dello stesso. Quanto alla composizione di detto *panel,* comunica che ne fanno parte i seguenti esperti: Philippe Lebrun, componente del CERN di Ginevra; Hartmut Zohm, direttore di divisione del *Max Planck Institut*; Roberto Saban, capo del dipartimento di ingegneria del CERN; Guido Belforte, professore di meccanica del Politecnico di Torino; Ernesto Mazzucato del *Princeton Plasma Physics Laboratory*.

Precisa inoltre che i *partner* della Federazione russa sono a conoscenza della costituzione del *panel* e del compito ad esso assegnato nonché della circostanza che l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) assicurerà il supporto necessario al *panel* in quanto già il PNR ha individuato detto ente ai fini della successiva realizzazione del progetto.

Quanto alle caratteristiche di tale esame, chiarisce che esso è diretto a valutare l'ingegnerizzazione del progetto e il suo impatto sul contesto internazionale. In particolare, il *panel,* tenendo conto delle conoscenze scientifiche e tecnologiche a livello internazionale, dovrà fornire una propria valutazione in ordine ai costi delle varie fasi del progetto, alla ripartizione degli stessi fra *partner* italiani e russi, nonché agli aspetti legati alla sicurezza nucleare, alla gestione della proprietà intellettuale e alle condizioni di accesso dei ricercatori italiani e/o europei all'infrastruttura realizzata.

Fa presente altresì che i lavori del *panel* si concluderanno nel minor tempo possibile e comunque non oltre il 30 gennaio 2013, fornendo al Ministro una puntuale relazione dei risultati delle valutazioni.

Riguardo infine al coordinamento tra le attività del *panel* e quelle del comitato direttivo previsto dal *Memorandum* di intenti del 26 aprile 2010, ribadisce che il *panel* è stato istituito per valutare l'ingegnerizzazione del progetto dal punto di vista di costi e tempi mentre il compito del comitato è riferito alla fase di sviluppo del progetto, essendo stato costituito per impostare, pianificare, gestire e controllare lo sviluppo dello stesso, anche promuovendo la sottoscrizione di appositi protocolli esecutivi. Considerata dunque la sostanziale diversità di compiti attribuiti ai due organismi, non appare sussistere a suo avviso alcun rischio di duplicazione di attività.

Il presidente POSSA *(PdL)* ringrazia il Sottosegretario per l'aggiornamento fornito circa l'elenco degli esperti che partecipano al summenzionato *panel*, alcuni dei quali di altissimo livello. Manifesta inoltre soddisfazione per le puntualizzazioni in ordine alle mansioni affidate al predetto *panel*, sottolineando come la valutazione del progetto e del suo impatto sul contesto internazionale abbia un notevole peso.

Dopo aver evidenziato fra l'altro gli aspetti legati alla sicurezza e all'accesso dei ricercatori italiani, giudica assai impegnativa la tempistica prefigurata dal Dicastero. Si augura pertanto che possa essere rispettato il termine del 30 gennaio 2013, in modo che trovi piena applicazione quanto concordato con i *partner* russi. Esprime altresì compiacimento per l'avvio della fase organizzativa di Ignitor, che può consentire di sbloccare la fase di stallo, benché il progetto abbia già avuto un avallo internazionale. Per tali ragioni si dichiara infine soddisfatto della risposta.

Lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno è così concluso.

IN SEDE DELIBERANTE

(2997) ***Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali***

(2794) ***MARCUCCI ed altri. – Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali***

(Discussione congiunta e approvazione in un testo unificato)

Il PRESIDENTE comunica che i disegni di legge, il cui esame in sede referente si è già concluso con l'approvazione di un testo unificato, sono stati riassegnati in sede deliberante. Riferisce altresì che la Commissione bilancio, nelle more del passaggio di sede, ha espresso parere non ostativo, ad eccezione dell'emendamento 1.201 che era stato già fatto proprio e ritirato dal senatore Bevilacqua. Propone pertanto di acquisire le fasi procedurali già svolte, ivi compresa l'acquisizione dei pareri delle Commissioni consultate, e di assumere quale testo base il testo unificato già approvato in sede referente.

Conviene la Commissione.

Il correlatore ASCIUTTI *(PdL)* presenta tre proposte di coordinamento al testo, pubblicate in allegato al presente resoconto. In ordine al Coord. n.1, precisa che occorre posticipare il termine previsto al capoverso 1-*sexies*, tenuto conto che per un mero errore materiale non è stato spostato al 31 dicembre 2012, come gli altri termini del provvedimento, ed è dunque fermo al 31 ottobre 2012.

Circa il Coord. n. 3 fa presente che si riformula la nota relativa alla cumulabilità dei titoli di studio di cui all'Allegato B, specificando meglio

quali titoli fra loro possono essere cumulati e qual è il punteggio massimo raggiungibile con il cumulo.

Il correlatore MARCUCCI *(PD)* dà conto del coord. n. 2, che sostituisce l'ottava riga della tabella I inserita nell'Allegato B, con particolare riferimento alla dizione corretta dei diplomi di primo e secondo livello rilasciati dalle Accademie di belle arti. A tal riguardo, chiarisce che ciascun anno di corso deve prevedere almeno un insegnamento annuale in un restauro, onde far sì che sia garantita un'adeguata formazione, specialmente per i corsi di secondo livello che non sono ancora posti ad ordinamento. Precisa altresì che i diplomi di primo e secondo livello sono fra loro cumulabili entro il punteggio massimo di 200, come specificato nella nota riformulata con il coord. n. 3.

Con distinte votazioni, verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva quindi all'unanimità le tre proposte di coordinamento, nonché l'articolo 1 del testo unificato accolto quale testo base, come modificato, nonché il successivo articolo 2.

Per dichiarazione di voto favorevole a nome del suo Gruppo prende la parola il senatore RUSCONI *(PD)* il quale giudica particolarmente positiva la conclusione dell'*iter* del provvedimento, che dà soddisfazione anche alle esigenze delle associazioni di categoria. Afferma infatti che il testo approvato può restituire dignità ad una professione altamente qualificata, bilanciando adeguatamente sia l'esperienza che i titoli acquisiti. Dà atto altresì ai relatori di aver raggiunto una soddisfacente mediazione e si augura che gli sforzi finora compiuti non vengano vanificati durante il prosieguo dell'esame in seconda lettura, tanto più che la legislatura si avvicina alla conclusione.

Il senatore BARELLI *(PdL)* dichiara a sua volta il voto favorevole del proprio schieramento, manifestando compiacimento per l'approvazione in prima lettura. Il testo completa infatti le disposizioni del Codice dei beni culturali, colmando lacune che a suo giudizio siano protratte per troppo tempo.

Il senatore GIAMBRONE *(IdV)* si compiace del proficuo clima di collaborazione instauratosi in Commissione a dimostrazione della capacità di lavorare insieme per raggiungere obiettivi condivisi. Ritiene a sua volta che il testo equilibri in maniera idonea l'attività professionale e la formazione dei restauratori. Dichiara perciò il voto favorevole del suo schieramento su un provvedimento che fa finalmente chiarezza in un comparto assai complesso.

Previa dichiarazione di voto favorevole dei senatori LEONI *(LNP)* e PETERLINI *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)* nonché di astensione del senatore BEVILACQUA *(PdL)*, la Commissione approva

quindi il disegno di legge nel testo unificato, come modificato dalle proposte di coordinamento, con il seguente titolo: «Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali».

Il correlatore ASCIUTTI *(PdL)* ringrazia anzitutto il correlatore Marcucci per la disponibilità manifestata a lavorare su un fronte comune, nonostante le posizioni iniziali paressero assai distanti. Le finalità condivise hanno invece consentito di giungere ad una soluzione equilibrata, grazie anche all'intensa collaborazione in particolare del sottosegretario Cecchi. Nel ricordare le numerose sollecitazioni provenienti da più parti, tiene a sottolineare che l'interesse del Paese va nella direzione di premiare le capacità per svolgere una determinata professione, soprattutto in un settore che rappresenta l'eccellenza italiana nel mondo. Ritiene infatti che l'Italia debba assolutamente preservare la sua tradizione secolare nel restauro.

In conclusione si augura che l'Esecutivo si impegni ugualmente durante la seconda lettura affinché si possa al più presto approvare definitivamente il provvedimento prima della scadenza della legislatura.

Il correlatore MARCUCCI *(PD)* esprime a sua volta un sentito ringraziamento al correlatore Asciutti, al sottosegretario Cecchi e agli Uffici, tenuto conto che si è registrata un'utile sinergia tale da sbloccare una iniziale situazione di stallo. Dà atto anche alla Commissione tutta di aver seguito con partecipazione l'*iter* e le numerose riscritture del testo. Segnala infatti che la materia è assai complessa e necessitava di un riordino anche nell'ottica di liberare energie positive in grado di competere nel mercato.

Richiamando le considerazioni del senatore Giambrone, condivide che la Commissione abbia ancora una volta testimoniato un accordo di fondo su questioni di rilievo. Rivolge infine un ringraziamento anche i Capigruppo di Assemblea che hanno caldeggiato il trasferimento dei disegni di legge in sede deliberante, nonché le associazioni di imprenditori e di lavoratori che, a vario titolo, hanno contribuito alla fase istruttoria volta alla definizione di un articolato condiviso.

Il sottosegretario CECCHI dà atto ai relatori e al sottosegretario Elena Ugolini di aver compiuto un'operazione non semplice, anche con riguardo al dialogo tra le Amministrazioni. È stato dunque a suo giudizio raggiunto un grande risultato che ha premiato la notevole capacità di interloquire dimostrata dai relatori e dalla Commissione tutta. Nell'esprimere poi il ringraziamento anche agli Uffici, ricorda la sua esperienza professionale nel campo del restauro.

Afferma inoltre che il provvedimento attribuisce certezza e dignità agli operatori del settore i quali, pur potendo vantare prestigiosi riconoscimenti all'estero, non sono altrettanto considerati in Italia, con forte pregiudizio e frustrazione. Ritiene perciò che il tema sia particolarmente sentito soprattutto in un momento di crisi economica come quello che il Paese sta vivendo. A tale ultimo riferimento, lamenta infatti che il mancato ricono-

scimento dei predetti profili professionali abbia di fatto prodotto un abbassamento del numero di commesse, circostanza alla quale il provvedimento potrebbe porre rimedio e su cui il Governo svolgerà un'attenta riflessione.

Il sottosegretario Elena UGOLINI gioisce a sua volta del risultato raggiunto grazie agli sforzi di tutte le parti in causa. Reputa peraltro che il Paese abbia bisogno di valorizzare le competenze professionali in un settore chiave del prestigio italiano.

(1193-1361-1437-B) ***Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 22 novembre scorso.

Il PRESIDENTE, rispondendo ad una richiesta avanzata la scorsa settimana dal senatore Rusconi, fa presente di aver nuovamente sollecitato il Presidente della Commissione bilancio affinché fosse reso il prescritto parere sul disegno di legge in titolo. Il presidente Azzolini ha tuttavia messo in luce il notevole carico di lavoro pendente sulla 5ª Commissione.

Il senatore RUSCONI *(PD)* rileva criticamente che la posizione finora mantenuta dalla Commissione bilancio non è a suo giudizio adeguata, data la sostanziale assenza di oneri del provvedimento, che potrebbe dunque essere agevolmente esaminato anche in Sottocommissione pareri. Si domanda pertanto se vi siano altre ragioni politiche sottese a tale situazione di stallo, ricordando le numerose dichiarazioni rese dagli operatori del settore a sostegno della proposta legislativa.

Tiene peraltro a precisare che il calcio rappresenta la decima industria del Paese e dunque avrebbe bisogno di una maggiore attenzione. Il testo, benché imperfetto, può dunque rappresentare a suo avviso un importante passo avanti per il settore.

Parlando a titolo personale, ritiene conclusivamente che si stia commettendo un grosso sbaglio ostacolando l'approvazione del provvedimento, che offre invece risposte a forti esigenze anche di natura imprenditoriale. Giudica perciò vergognoso tale atteggiamento, precisando che individuerà precise responsabilità politiche a fronte degli errori finora commessi.

Il senatore BARELLI *(PdL)* fa presente di aver sollecitato a sua volta, a nome del Gruppo Il Popolo della Libertà, la 5ª Commissione affinché rendesse il parere. A dimostrazione dell'interesse per il provvedimento, anticipa inoltre l'intenzione di sgombrare il dubbio da equivoci interpretativi con particolare riguardo all'articolo 3, comma 3. In proposito

rammenta che secondo taluni parrebbe emergere una prevalenza dell'Amministrazione preposta alla tutela rispetto alla decisione della conferenza dei servizi, in cui fra l'altro detta Amministrazione è pienamente rappresentata, stravolgendo di fatto la legislazione vigente recata dalla legge n. 241 del 1990. Nel sottolineare l'irragionevolezza di tale interpretazione, chiarisce che il predetto articolo 3, comma 3, non attribuisce alcuna competenza aggiuntiva al Dicastero dei beni culturali, limitandosi a ribadire quanto già previsto nelle ipotesi di dissenso manifestate in conferenza dei servizi. Comunica perciò che intende presentare un ordine del giorno onde rendere esplicita tale lettura del testo.

Ritiene poi a sua volta che la fase di stallo si sia protratta troppo a lungo e dunque occorra proseguire nell'*iter*.

Il senatore PETERLINI *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)* dà atto al Presidente di aver a più riprese richiesto i prescritti pareri, supportando con forza il provvedimento. Nel rammentare di aver a suo tempo manifestato alcune perplessità sul testo aggiunto dalla Camera dei deputati, fa presente di aver in un secondo luogo pienamente condiviso l'urgenza di concludere l'esame, tanto più che i tempi sono ristretti. La Commissione si aspetta di poter proseguire nei lavori e rinnova pertanto l'invito al presidente Possa affinché si faccia ancora una volta interprete di questa esigenza presso la Commissione bilancio.

Il seguito della discussione è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore ASCIUTTI *(PdL)* richiama la recente audizione del ministro Ornaghi circa i criteri seguiti per le nomine di sua competenza. Al riguardo, si dice sconcertato per le dichiarazioni del Ministro, che ha sostanzialmente rivendicato margini di discrezionalità assoluta, tanto che in molti casi il *curriculum* dei candidati non è stato neanche sottoposto al Consiglio dei ministri. In questi termini, le scelte arbitrarie del Ministro rischiano dunque di suonare addirittura offensive per i candidati, in assenza di motivazioni più solide.

Pure nella consapevolezza del limitato tempo a disposizione prima della fine della legislatura, egli rinnova quindi la proposta di richiedere alla Presidenza del Senato uno specifico affare sui criteri che deve seguire il Governo nelle nomine di sua competenza.

Il senatore PITTONI *(LNP)* conviene che un Ministro non possa godere di una così ampia discrezionalità nelle nomine che gli competono. Rivolge quindi un accorato appello alla Commissione affinché colga questa occasione per modificare un meccanismo procedurale quanto meno insufficiente.

La senatrice Vittoria FRANCO *(PD)* si richiama alle posizioni già espresse sull'argomento da altri esponenti del suo Gruppo. Rileva peraltro che il ministro Ornaghi, nella sua audizione, pur non avendo evidentemente soddisfatto tutte le aspettative, ha comunque confermato di aver operato secondo la legge. Né va dimenticato che, prima di lui, altrettanto hanno fatto tutti i suoi predecessori. Giudica quindi del tutto inopportuna la proposta di affare assegnato avanzata dal senatore Asciutti, cui chiede di ritirarla. In caso contrario, l'orientamento del suo Gruppo è nettamente contrario.

Del resto, prosegue, poiché il senatore Asciutti ha sollevato un difetto della normativa vigente, che lascerebbe all'Esecutivo eccessiva arbitrarietà, ritiene che la questione vada risolta sul piano legislativo, con la presentazione di un apposito disegno di legge, anziché attraverso la procedura dell'affare assegnato, che costituisce uno strumento politico da attivare nei casi di convergenza trasversale fra i diversi schieramenti.

Il senatore RUSCONI *(PD)*, nell'aderire pienamente alle indicazioni della senatrice Vittoria Franco, rimarca una differenza fra le posizioni dei due proponenti l'affare assegnato: da un lato, il senatore Pittoni sembra infatti intenzionato a concentrare l'attenzione sulla nomina dell'onorevole Melandri alla presidenza della Fondazione Maxxi, che dichiaratamente non condivide; dall'altro, il senatore Asciutti sembra chiedere una riflessione sui criteri da adottare in futuro. Tuttavia, se quest'ultima posizione è vera e non strumentale, reputa indispensabile esaminare tutte le nomine compiute dal Governo dall'inizio della legislatura ad oggi onde valutare i criteri di volta in volta adottati e trarne indicazioni per il futuro. Stante l'imminente conclusione della legislatura, tale compito risulta peraltro di difficile realizzazione.

Egli ricorda poi che il ministro Ornaghi è stato chiamato in audizione dalla Commissione, su proposta del senatore Giambrone, quale forma di mediazione fra i diversi orientamenti manifestati dagli schieramenti politici sul punto. Se tale procedura non è stata sufficiente a sgombrare il campo da possibili equivoci, nonostante la parlamentarizzazione a suo avviso non condivisibile di un dibattito tutto politico, egli reputa indispensabile fare ora chiarezza circa le modalità con cui si intende procedere con l'affare assegnato, nel caso di una sua approvazione da parte della Commissione.

Il senatore GIAMBRONE *(IdV)* dichiara senza mezzi termini la sua contrarierà alla procedura proposta dai senatori Asciutti e Pittoni, per i motivi già esposti in altre occasioni. Pur giudicando inopportuna la nomina dell'onorevole Melandri, egli ritiene infatti che si tratti di una valutazione politica, la cui legittimità in quanto tale è stata del resto riconosciuta dallo stesso ministro Ornaghi. A suo avviso non è dunque necessario andare oltre, tanto più che procedure di questo genere non sono mai state attivate in passato, anche a fronte di nomine ben più discutibili.

Su richiesta del PRESIDENTE, il senatore ASCIUTTI *(PdL)* chiarisce che l'affare assegnato dovrebbe a suo avviso avere come oggetto i criteri che l'Esecutivo dovrebbe seguire in futuro per le nomine di sua competenza. Esso dovrebbe altresì costituire la riflessione preliminare ad una eventuale proposta di modifica normativa.

Il senatore PETERLINI *(UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI)* osserva che, indipendentemente dall'attribuzione della presidenza della Fondazione Maxxi all'onorevole Melandri, i criteri seguiti dall'Esecutivo nelle nomine rappresentano un punto nevralgico dell'azione di governo. In alcuni casi, esse rispondono pienamente a requisiti di competenza e professionalità, mentre altrettanto non si può dire per altri casi. Nel rifiutare decisamente qualsiasi logica di sottogoverno, condivide pertanto la proposta di dedicare una specifica riflessione al riguardo.

La Commissione conviene infine a maggioranza di richiedere alla Presidenza del Senato un affare assegnato sui criteri da seguire nelle nomine di competenza governativa.

Il senatore RUSCONI *(PD)* deplora vivamente la scelta della Commissione, che giudica un incidente di inaudita gravità, tale da comportare pesanti conseguenze su tutta l'attività fino alla fine della legislatura. Egli ritiene altresì che detto comportamento testimonia, fra l'altro, il disinteresse della Commissione per il disegno di legge n. 1193-B sugli stadi.

Il senatore PITTONI *(LNP)* rinnova l'invito alla Commissione a prendere la procedura testè deliberata come un'occasione per modificare una prassi del tutto insoddisfacente.

SULLA SPOSTAMENTO DELLA PIETÀ RONDANINI NEL CARCERE DI SAN VITTORE A MILANO

Il senatore LEONI *(LNP)* richiama la decisione del comune di Milano, recentemente riportata dalla stampa, di spostare la Pietà Rondanini di Michelangelo dall'attuale sede nel Castello sforzesco al carcere di San Vittore. Al riguardo, esprime il proprio dissenso, osservando che, al fine di rendere maggiormente fruibile un'opera così importante del patrimonio artistico, sarebbe stato preferibile collocarla in un luogo di pubblica frequentazione come ad esempio la Galleria.

Si associa la senatrice DE FEO *(PdL)*, la quale rileva che nel carcere di San Vittore sarebbe a questo punto preferibile trasferire i Prigioni, sempre del medesimo artista.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha svolto questa mattina l'audizione di rappresentanti di associazioni di dirigenti scolastici in merito all'esame del disegno di legge n. 3542, i quali hanno consegnato alcune documentazioni.

Comunica altresì che dette documentazioni saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

PROPOSTE DI COORDINAMENTO PER IL TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2997, 2794

Art. 1.

1.Coord.1
ASCIUTTI, MARCUCCI, *relatori*

Al comma 1, capoverso «1-*sexies*», *sostituire le parole:* «31 ottobre 2012» *con le seguenti:* «31 dicembre 2012».

1.Coord.2
ASCIUTTI, MARCUCCI, *relatori*

Nell'Allegato B, sezione I) Titoli e punteggi, Tabella 1.- Titoli di studio, sostituire l'ottava riga con la seguente: «Diploma in Restauro di primo o di secondo livello, conseguito presso le Accademie di belle arti, con almeno un insegnamento annuale in restauro per ciascun anno di corso» *con il seguente punteggio:* «50 per ciascun anno di durata del corso».

1.Coord.3
ASCIUTTI, MARCUCCI, *relatori*

Nell'Allegato B, sezione I) Titoli e punteggi, Tabella 1.- Titoli di studio, dopo la nona riga, sostituire la nota con la seguente: «I punteggi relativi ai titoli di studio suindicati sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio complessivo di 200, ad eccezione di quelli relativi ai titoli di studio delle università e delle Accademie di belle arti che sono cumulabili solo fra loro, e comunque entro il punteggio complessivo di 200, nel modo seguente: la laurea nella classe L1 o L43 è cumulabile con la laurea specialistica nella classe 12S, con la laurea magistrale nella classe LM11 o con il diploma di secondo livello in Restauro delle Accademie di belle arti; il diploma di primo livello in Restauro delle Accademie di belle

arti è cumulabile solo con il diploma di secondo livello in Restauro o con le suddette lauree specialistica o magistrale».

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedì 27 novembre 2012

Plenaria

455ª Seduta

Presidenza del Presidente
GRILLO

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(3539) ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012,*** approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore VIMERCATI *(PD)* illustra il disegno di legge in titolo, che reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo fatto a Roma il 12 luglio 2012 tra l'Italia e il *Bureau International des Expositions* (BIE) sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015.

Nel rispetto delle disposizioni previste dalla Convenzione di Parigi del 1928 e dai Regolamenti BIE, l'Italia, in qualità di Stato ospitante, è infatti tenuta a introdurre una serie di meccanismi che rendano più agevole la presenza dei partecipanti sia ufficiali che non ufficiali all'Esposizione Universale, anche garantendo loro una serie di privilegi ed esenzioni indispensabili per il pieno successo dell'evento.

Complessivamente, l'Accordo disciplina, in primo luogo, le agevolazioni da accordare al personale permanente dei partecipanti ufficiali, ossia ai rappresentanti dei Governi o delle Organizzazioni internazionali intergovernative che intendano partecipare all'Esposizione (Commissari generali delle Sezioni dei partecipanti ufficiali), al personale accreditato presso le singole Sezioni, ai familiari a carico e al personale dipendente al seguito.

Esso copre poi i privilegi e le agevolazioni che l'Italia intende concedere ai soggetti autorizzati dal Commissario generale dell'Esposizione (partecipanti non ufficiali). Ciò alla luce della crescente importanza e ruolo che vanno assumendo nelle Expo i cosiddetti partecipanti non ufficiali, ossia il settore privato e la società civile.

Si prevedono, infine, agevolazioni per l'organizzatore, vale a dire la società Expo 2015 S.p.A., al fine di ottimizzare le risorse finanziarie messe a sua disposizione da parte del Governo e degli altri azionisti.

Si apre la discussione.

La senatrice MANCUSO *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI)* chiede chiarimenti in merito all'ambito di applicazione soggettivo delle agevolazioni previste dal Trattato in esame, ritenendo non condivisibile il fatto che esse trovino applicazione anche nei confronti dei familiari a carico. Critica, inoltre, il fatto che il Trattato utilizzi il termine «privilegi».

Il senatore SIRCANA *(PD)* ritiene che il Trattato introduca una disciplina analoga a quella che si applica a tutti i soggetti aventi responsabilità manageriali che si trasferiscono all'estero per un determinato periodo di tempo per lo svolgimento della propria attività professionale. In particolare, accordi del medesimo tenore sono sempre stipulati tra il BIE e il Paese che ospita l'Expo.

Il senatore DE TONI *(IdV)* dichiara che non sussistono motivazioni che ostino all'approvazione del provvedimento in esame, pur concordando che il ricorso al termine «privilegi» può apparire inopportuno.

Il senatore BORNACIN *(PdL)* rileva che il tipo di agevolazioni contenute nel Trattato sono analoghe a quelle che si applicano, ad esempio, agli insegnanti presso le scuole italiane all'estero.

Il relatore VIMERCATI *(PD)* chiarisce che il Trattato in questione è predisposto sulla falsariga di quelli che vengono sempre sottoscritti in occasioni analoghe e le agevolazioni ivi previste appaiono ragionevoli, attinendo a materie quali l'assistenza sanitaria, l'accesso a corsi scolastici universitari e l'utilizzo di patenti di guida. Per quanto riguarda la terminologia impiegata, osserva che il termine «privilegi» costituisce la traduzione in italiano di analogo termine contenuto nella versione inglese del Trattato allegata al disegno di legge.

La senatrice MANCUSO *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI)* ringrazia il Relatore per i chiarimenti forniti.

Il relatore VIMERCATI *(PD)* propone uno schema di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1330) ***DONAGGIO ed altri. – Istituzione in Roma del Museo nazionale della comunicazione postale e telegrafica e dell'Archivio nazionale di documentazione dell'Arte postale – Mail Art***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 3 aprile 2012.

Il relatore GALLO *(PdL)* dà conto della visita effettuata da una delegazione di membri della Commissione al Museo storico della comunicazione e, al fine di rendere più rapido l'*iter* del provvedimento in esame, propone di svolgere nella seduta odierna la discussione generale, in esito alla quale fissare il termine per emendamenti.

Si apre la discussione.

Il presidente GRILLO *(PdL)* ritiene che il provvedimento in esame potrebbe costituire l'occasione per consentire la giusta valorizzazione dell'importantissimo patrimonio attualmente conservato presso il Museo storico della comunicazione.

Il relatore GALLO *(PdL)* dichiara di aver tratto un'impressione favorevole dalla visita svolta presso il Museo storico della comunicazione, ma osserva che l'importanza del materiale ivi conservato, in particolare la collezione filatelica, richiederebbe una maggiore attenzione da parte del legislatore.

Ribadisce dunque l'importanza di giungere in tempi brevi alla conclusione dell'esame del provvedimento in titolo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a mercoledì 5 dicembre 2012, alle ore 18.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,15.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedì 27 novembre 2012

Plenaria

358ª Seduta

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(3462) ***Disposizioni per la commercializzazione dei prodotti derivanti dal pomodoro trasformato***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 novembre scorso.

La senatrice MONGIELLO *(PD)*, intervenendo in discussione generale, rileva che il disegno di legge in titolo risulta lacunoso per quel che concerne gli aspetti relativi all'etichettatura e ai sistemi di tracciabilità, non essendo idoneo a garantire adeguati *standard* di trasparenza in merito alle caratteristiche contenutistiche dei prodotti in questione.

Tali profili risultano particolarmente significativi soprattutto per talune tipologie di derivati dal pomodoro, che sono stati spesso oggetto di fenomeni di contraffazione e di agropirateria, suscettibili di danneggiare sia il consumatore che gli imprenditori agricoli.

Il senatore VALLARDI *(LNP)* concorda con le valutazioni testé espresse dalla senatrice Mongiello, sottolineando la necessità di prevedere adeguati meccanismi in grado di consentire al consumatore l'identificazione puntuale delle caratteristiche del prodotto, nella prospettiva di favorire attraverso un congruo sistema di etichettatura la massima trasparenza e tracciabilità in merito ai derivati dal pomodoro trasformato.

Il senatore SANCIU *(PdL)* sottolinea la necessità che i sistemi di etichettatura previsti dall'articolo 4 del disegno di legge in titolo vengano

integrati con ulteriori moduli, in grado di garantire la piena tracciabilità dei prodotti agroalimentari in questione.

Il relatore ANDRIA *(PD)*, intervenendo in sede di replica, fa presente che il disegno di legge in titolo è stato oggetto di un parere circostanziato della Commissione europea, notificato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) nel luglio scorso, con il quale sono state richieste alcune integrazioni e talune modifiche, da apportare al testo originario. Come evidenziato anche nella relazione introduttiva, a seguito della notifica di tale parere, il MIPAAF ha convocato un tavolo tecnico – al fine di armonizzare il disegno di legge alle osservazioni della Commissione – nel corso del quale è stata predisposta una proposta di modifica del provvedimento, che potrà essere recepita mediante appositi emendamenti, da esaminare nelle future fasi dell'iter in sede referente.

In fase emendativa potranno poi essere inserite ulteriori modificazioni atte a valorizzare ulteriormente i profili attinenti alla tracciabilità, sottolineati nel corso dei vari interventi in discussione generale.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA ritiene condivisibili le considerazioni espresse nel corso della discussione generale, proponendo di istituire un gruppo informale di lavoro, coordinato dal relatore, con il compito di studiare le modifiche più opportune da apportare al testo normativo in esame.

Conviene la Commissione su tale proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ BUONITALIA S.P.A.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA fa presente di aver provveduto ad inviare una lettera, indirizzata al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministro dello sviluppo economico, con la quale si sottolinea l'urgenza di salvaguardare la posizione lavorativa dei dipendenti di Buonitalia S.p.A. in liquidazione, attraverso la tempestiva emanazione del decreto di cui al comma 18-*bis* dell'articolo 12 del decreto-legge n. 95 del 2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012), atto a disporre il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane della predetta società all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

Con la sopracitata missiva si segnala altresì che il termine previsto per l'emanazione del predetto decreto, pari a sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 135 del 7 agosto 2012, è già da tempo scaduto e che, conseguentemente, occorre procedere

con la massima celerità, configurandosi qualsivoglia ulteriore ritardo come una palese violazione del sopracitato comma 18-*bis*, suscettibile di ledere gravemente i diritti e le legittime aspettative dei dipendenti della società in questione.

La seduta termina alle ore 15,30.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Martedì 27 novembre 2012

Plenaria

347ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CURSI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Improta.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE

(3533) ***Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 21 novembre scorso.

Il presidente CURSI informa che la Commissione bilancio, in ordine agli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 16, ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.15, 1.24, 1.25, 1.27, 1.29, 1.30, 1.31, 1.0.1, 1.16, 1.17, 1.20, 2.1, 2.8, 3.4, 3.0.1, 3.10, 4.1, 4.2, 4.8, 4.9, 5.5, 5.6, 5.0.3, 06.1, 06.2, 6.14, 6.0.1, 6.0.3, 7.0.1, 8.29, 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27, 8.30, 8.28, 8.0.1, 8.0.2, 09.1, 9.2, 9.13, 9.14, 9.15, 9.23, 9.24, 9.0.2, 9.0.3, 9.1, 9.0.1, 9.0.4, 010.1, 10.7, 10.8, 10.9, 11.32, 11.42, 11.48, 11.55, 11.63, 11.65, 11.69, 11.53, 11.54, 11.64, 12.7, 12.8, 12.23, 12.0.2, 12.0.5, 12.29, 13.20, 13.23, 13.21, 13.22, 13.24, 13.0.1, 13.0.2, 13.0.3, 13.0.4, 13.0.8 (testo 2), 14.3, 14.4, 14.15, 14.29, 14.30, 14.35, 14.0.2, 14.28, 14.34, 14.0.3, 14.0.4, 15.47, 15.18, 15.19, 15.23, 15.24, 15.25, 15.0.5, 15.0.6, 15.0.8, 15.0.9, 15.0.10, 15.0.11, 15.0.12, 15.0.13, 15.0.14, 15.0.2, 15.0.3, 15.0.4, 16.0.3 e 16.0.4. Dichiara pertanto, a seguito del parere della 5ª Commissione, l'inammissibilità dei suddetti emendamenti.

Informa altresì che sono pervenute alla Commissione riformulazioni degli emendamenti 1.17, 1.20, 4.9, 8.22, 8.24, 8.30, 8.28, 8.0.1, 8.0.3 (testo 2), 11.69, 12.1, 12.3, 12.5, 12.7, 12.8, 13.5, 13.11, 13.12, 16.0.2, 18.2, 18.0.1 e 18.0.1 (testo 2), 20.3, 33.0.4, 33.0.50, 33.0.63, 34.288, 34.107, 34.124, 34.130, 34.206, 34.0.25, 34.0.33, 36.23, 37.0.26 e 37.0.35 nonché subemendamenti agli emendamenti 9.0.100 (testo 2) e 11.100 dei Relatori, pubblicati in allegato al resoconto della seduta.

Comunica inoltre che i senatori Totaro, Fasano e Gallone hanno aggiunto la propria firma all'emendamento 33.50 del senatore Passoni; che la senatrice Carlino ha aggiunto la propria firma all'emendamento 14.17 della senatrice Bugnano; che i senatori Belisario, Li Gotti, Giambrone, Caforio, Carlino, De Toni, Di Nardo, Lannutti, Mascitelli e Pardi hanno aggiunto la propria firma agli emendamenti 17.1, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 18.20, 18.25, 18.39, 18.40, 18.72, 26.1 e 26.2 della senatrice Bugnano; che i senatori Gasparri, Finocchiaro, Quagliariello, Zanda, Tancredi, D'Alia e Galioto hanno aggiunto la propria firma all'emendamento 23.0.10 del senatore Baldassarri; che il senatore Pardi ha aggiunto la propria firma all'emendamento 34.269 del senatore Ferrante; che la senatrice Antezza ha aggiunto la propria firma all'emendamento 34.0.11 del senatore Tomaselli.

Informa, quindi, che il Governo ha presentato l'emendamento 33.500 e che l'emendamento 37.0.25 ha assunto la nuova numerazione 34.0.500; che i relatori hanno presentato gli emendamenti 2.200, 18.100 e 20.100, e che è stata proposta una riformulazione dell'emendamento 11.100. I richiamati emendamenti sono pubblicati sulla pagina *web* della Commissione e in allegato al resoconto. Propone quindi il termine delle ore 12 di oggi per la presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti dei Relatori e del Governo testé annunciati.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

In relazione alle proposte di modifica presentate agli articoli 37 e 38, dichiara l'improponibilità, per estraneità alla materia oggetto del provvedimento, degli emendamenti 37.17, 37.0.1, 37.0.2, 37.0.3, 37.0.3, 37.0.4, 37.0.5, 37.0.6, 37.0.7, 37.0.8, 37.0.9, 37.0.10, 37.0.11, 37.0.12, 37.0.13, 37.0.14, 37.0.16, 37.0.17, 37.0.18, 37.0.19, 37.0.20, 37.0.21, 37.0.22, 37.0.24, 37.0.26, 37.0.27, 37.0.28, 37.0.29, 37.0.30, 37.0.31, 37.0.32, 37.0.33, 37.0.35, 37.0.36, 37.0.37, 37.0.38, 37.0.39, 37.0.40, 37.0.41, 37.0.42, 37.0.43, 37.0.44, 37.0.45, 37.0.46, 37.0.47, 37.0.48, 37.0.49, 37.0.51, 37.0.52, 37.0.53, 37.0.54, 37.0.55, 37.0.56, 37.0.57, 37.0.58, 37.0.59, 37.0.60, 37.0.61, 37.0.62, 37.0.63, 37.0.64, 37.0.65, 37.0.66, 37.0.67, 37.0.68, 37.0.69, 37.0.70, 37.0.71, 37.0.73, 37.0.74, 37.0.75, 37.0.76, 37.0.77, 37.0.78, 37.0.79, 37.0.80, 37.0.81, 37.0.82, 38.10, 38.13, 38.14, 38.15, 38.16, 38.17, 38.19, 38.0.1, 38.0.2.

Si riserva comunque di pronunciare ulteriori improponibilità anche in considerazione del richiamo venuto dalla Presidenza del Senato per un at-

tento vaglio degli emendamenti ai fini dell'ammissibilità, trattandosi nella fattispecie della conversione in legge di un decreto-legge.

Ad integrazione delle dichiarazioni di improponibilità già pronunciate, informa che le proposte emendative 3.11, 16.0.1, 16.0.2, 16.0.2 (testo 2), 18.0.1, 18.0.1 (testo 2), 18.0.1 (testo 3) e 37.0.26 (testo 2) sono improponibili per estraneità di materia.

Annuncia altresì di aver revocato l'improponibilità precedentemente dichiarata rispetto agli emendamenti 1.14, 4.5, 6.9, 20.0.3, 33.0.79, 34.168, 36.46 e 36.0.32.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3353

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.17 (testo 2)

SAIA, MENARDI, BUTTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Per le finalità di cui al comma precedente, l'Agenzia per l'Italia digitale e le amministrazioni interessate possono stipulare convenzioni con società concessionarie di servizi pubblici essenziali su tutto il territorio nazionale dotate di piattaforme tecnologiche integrate erogatrici di servizi su scala nazionale. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento di quanto previsto dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

1.20 (testo 2)

GHIGO, BUTTI, IZZO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Per le finalità di cui al comma precedente, l'Agenzia per l'Italia digitale e le amministrazioni interessate possono stipulare convenzioni con società concessionarie di servizi pubblici essenziali su tutto il territorio nazionale dotate di piattaforme tecnologiche integrate erogatrici di servizi su scala nazionale. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento di quanto previsto dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Art. 4.

4.9 (testo 2)
GHIGO, IZZO, BUTTI

Al comma 4, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: «A tal fine, nei casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione, le pubbliche amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni si avvalgono, garantendo omogeneità e qualità determinata del servizio, per le proprie comunicazioni a mezzo posta di servizi aventi requisiti di qualità non inferiori a quelli stabiliti per i servizi postali universali di cui al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 in termini di tempi di recapito, frequenza di distribuzione degli invii presso il domicilio dei destinatari, modalità di consegna a domicilio degli invii tramite cassette domiciliari o in mani del destinatario, possibilità di ritiro degli invii registrati inesitati presso un congruo numero di sportelli dedicati, agevole individuazione del fornitore del servizio e adozione da parte del fornitore del servizio di procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 8.

8.22 (testo 2)
GRILLO

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

«17-*bis*. Per le finalità di rilancio della competitività dei porti interessati da traffici internazionali, è attribuita alle autorità portuali, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, la facoltà di fissare variazioni in diminuzione, fino al loro azzeramento, della misura delle tasse di ancoraggio e portuale, come adeguate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107.

17-*ter*. Le autorità portuali che si avvalgono della facoltà di cui al comma 17-*bis* utilizzano, a copertura dei minori introiti derivanti dalla riduzione, le entrate rivenienti dalla loro autonomia impositiva e tariffaria nonché compensazioni derivanti da riduzioni di spese correnti, dandone illustrazione nelle relazioni al bilancio di previsione ed al conto consuntivo. Il collegio dei revisori dei conti, nell'ambito della relazione di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, attesta la compatibilità finanziaria delle misure in riduzione delle tasse di anco-

raggio e portuale adottate dall'Autorità portuale ai sensi del presente comma e del comma 17-*bis*.

17-*quater*. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 17-*bis* e 17-*ter* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

8.24 (testo 2)

Marco Filippi, Donaggio, Magistrelli, Morri, Papania, Ranucci, Sircana, Vimercati, Sangalli

Dopo il comma 17 aggiungere i seguenti:

«17-*bis*. Per le finalità di rilancio della competitività dei porti interessati da traffici internazionali, è attribuita alle autorità portuali, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, la facoltà di fissare variazioni in diminuzione, fino al loro azzeramento, della misura delle tasse di ancoraggio e portuale, come adeguate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107.

17-*ter*. Le autorità portuali che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1, utilizzano, a copertura dei minori introiti derivanti dalla riduzione, le entrate rivenienti dalla loro autonomia impositiva e tariffaria nonché compensazioni derivanti da riduzioni di spese correnti, dandone illustrazione nelle relazioni al bilancio di previsione ed al conto consuntivo. Il collegio dei revisori dei conti, nell'ambito della relazione di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, attesta la compatibilità finanziaria delle misure in riduzione delle tasse di ancoraggio e portuale adottate dall'autorità portuale ai sensi del comma 17-*bis*.

17-*quater*. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 17-*bis* e 17-*ter* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

8.28 (testo 2)

Grillo

Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:

«17-*bis*. Al fine di garantire la continuità territoriale dei collegamenti marittimi che si svolgono in ambito regionale, nelle more del completamento del processo di privatizzazione di competenza delle Regioni Campania, Lazio e Sardegna, è autorizzata, fino alla data del 30 giugno 2013, la corresponsione alle medesime Regioni delle risorse necessarie ad assicurare i servizi resi dalle Società Caremar S.p.A., Laziomar S.p.A. e Saremar S.p.A..

17-*ter*. La corresponsione delle risorse di cui al comma 17-*bis*, quantificate ai sensi dell'articolo 19-*ter*, commi 16 e 17, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, è subordinata alla pubblicazione dei bandi di gara previsti dal predetto articolo 19-*ter*, comma 9, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 e alla stipula di apposite convenzioni o contratti di servizio tra le Regioni Campania, Lazio e Sardegna e le società Caremar S.p.A., Laziomar S.p.A. e Saremar S.p.A., nel rispetto della normativa vigente.

17-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari complessivamente a euro 17.422.509 per l'anno 2012 ed a euro 21.778.136 per l'anno 2013, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 19-*ter*, comma 16, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166».

8.30 (testo 2)

LATRONICO

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-*bis*. All'articolo 4, comma 31-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito con modificazioni in legge 2 agosto 2011, n. 130, il secondo periodo: "Le maggiori entrate...- Guardia costiera" è sostituito dai seguenti: "Le entrate derivanti dalla disposizione di cui al presente comma sono versate, a consuntivo, al fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni in legge 27 dicembre 2004, n. 307. Al fine di assicurare il proseguimento degli interventi connessi alle esigenze di funzionamento del Corpo delle capitanerie di porto, è autorizzata, a valere sulle disponibilità di cui al fondo citato al precedente periodo, una spesa annua, a decorrere dal 2013, pari al 90% delle entrate certificate nell'esercizio finanziario precedente, derivanti dalla disposizione di cui al presente comma, da iscrivere nel fondo di cui all'articolo 1, comma 1331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."».

8.0.1 (testo 2)

PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Misure per la semplificazione e l'innovazione dei controlli sulle imprese agricole a sostegno della competitività)

1. All'articolo 14, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. Al fine di semplificare e razionalizzare le attività amministrative in agricoltura ivi comprese quelle di ispezione, vigilanza e verifica in loco sulle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono tenute a pubblicare sul proprio sito istituzionale e sul sito *www.impresainungiorno.gov.it* per ciascuna impresa le informazioni riguardanti i dati identificativi tratti dall'Anagrafe delle aziende agricole, l'elenco dei controlli effettuati, l'indicazione dell'amministrazione e i dati dell'agente preposto al relativo controllo, la data, la tipologia, i criteri e le modalità di svolgimento delle attività di controllo effettuato, il procedimento amministrativo a cui è connesso, la scheda o il verbale di controllo ed i relativi esiti e l'eventuale programmazione di visite in loco cui l'impresa sarà assoggettata, compatibilmente con le tempistiche e con le modalità previste dai singoli procedimenti amministrativi, fermi restando i controlli ambientali previsti dalla normativa dell'Unione europea e nazionale.";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese e di assicurare la migliore tutela degli interessi pubblici, il Governo è autorizzato ad adottare, anche sulla base delle attività di misurazione degli oneri di cui all'articolo 25, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, volti a razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli sulle imprese e, nel caso di imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, a sviluppare e attuare un sistema informativo unitario ed integrato dei controlli effettuati dalle amministrazioni territoriali e dalle agenzie ed aziende pubbliche che operano in ambito nazionale e regionale, interconnesso con l'Anagrafe delle aziende agricole, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, al-

l'interno del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), integrato con i sistemi informativi regionali.";

c) al comma 4:

1) dopo le parole: "Ministro dello sviluppo economico" sono aggiunte le seguenti: ", del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali";

2) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

"*c)* programmazione e rafforzamento del coordinamento tra le diverse amministrazioni interessate alle attività di controllo, anche attraverso l'istituzione di un comitato tecnico-operativo con funzioni direttive, che si riunisca con cadenza regolare, al fine di assicurare la tutela dell'interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni e di recare il minore intralcio al normale esercizio delle attività dell'impresa, definendo la frequenza e tenendo conto dell'esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate";

3) dopo la lettera *d)*, è inserita la seguente:

"*d-bis)* partecipazione attiva all'implementazione del sistema informativo unitario dei controlli del settore agricolo degli enti pagatori delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ovvero dal!'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, in applicazione della normativa europea e nazionale sull'esercizio delle funzioni degli organismi pagatori, e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, delle Agenzie regionali e delle province autonome per la prevenzione e l'ambiente di cui all'articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e dei servizi veterinari delle Aziende unità sanitarie locali (ASL);";

4) la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

"*e)* informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative e promozione di accordi di collaborazione ed interscambio tra le amministrazioni pubbliche, secondo la disciplina del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82";

5) dopo la lettera *e)*, è inserita la seguente:

"*e-bis)* accessibilità alle informazioni contenute nel sistema informativo unitario dei controlli del settore agricolo da parte delle imprese agricole o dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) e di tutte le amministrazioni interessate;";

6) dopo la lettera *f)*, è aggiunta la seguente:

"*f-bis)* riduzione dei costi dell'attività ispettiva nelle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche mediante riduzione o

eliminazione di controlli sulle imprese, tenendo conto delle produzioni di qualità che benefici ano di denominazione o indicazione di origine (prodotti DOP, IGP, vini DOC e DOCG), di specialità tradizionali garantite (STG), e che sono realizzate con metodi di produzione biologica e con certificazione volontaria di prodotto, di processo o di sistema di gestione, conformemente a quanto stabilito dalla normativa dell'Unione europea".».

8.0.3 (testo 3)
GHIGO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

(Istituzione del sistema telematico centrale della nautica da diporto e misure antifrode)

1. È istituito, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, il Sistema telematico centrale della nautica da diporto. Il Sistema include l'archivio telematico centrale contenente informazioni di carattere tecnico, giuridico, amministrativo e di conservatoria riguardanti le navi e le imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b)* e *c)* del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 – Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 173, nonché lo sportello telematico del diportista.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, è titolare del sistema di cui al comma 1 e del relativo trattamento dei dati.

3. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'attuazione del Sistema di cui al comma 1, comprensivamente del trasferimento dei dati dai registri cartacei all'archivio telematico a cura degli uffici marittimi e della motorizzazione civile, della conservazione della documentazione, dell'elaborazione e fornitura dei dati delle unità iscritte, delle modalità per la pubblicità degli atti anche ai fini antifrode, dei tempi di attuazione delle nuove procedure, nonché delle necessarie modifIche delle norme del codice della nautica da diporto in materia di registri e licenza di navigazione e delle correlate disposizioni amministrative.

4. Nell'ambito del Sistema di cui al comma 1, è parimenti istituito lo sportello telematico del diportista, allo scopo di semplificare il regime amministrativo concernente l'iscrizione e l'abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto. Il regolamento di cui al comma 3 disciplina il funzionamento dello sportello, con particolare riguardo alle modalità di iscrizione e cancellazione, al rilascio della licenza di navigazione e alla attribuzione delle sigle di individuazione, nonché alle procedure di trasmissione dei dati all'archivio telematico centrale. Il medesimo regolamento stabilisce le modalità di partecipazione alle attività di servizio nei confronti dell'utenza da parte di associazioni nazionali dei costruttori, importatori e distributori di unità da diporto le quali forniscono anche i numeri identificativi degli scafi e i relativi dati tecnici al fine dell'acquisizione dei dati utili al funzionamento del sistema di cui al comma 1. Le tariffe a titolo di corrispettivo, stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze affluiscono su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su specifico capitolo di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Fino all'integrale attuazione delle nuove procedure quali risultanti dal regolamento di cui al comma 3, continua ad applicarsi la normativa vigente.

6. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'esecuzione di compiti loro affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Art. 9.

9.200

I Relatori

Al comma 1, lettera a), *le parole da:* "Entro 120 giorni" *fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti:* «Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito *web*, all'interno della sezione "Trasparenza, valutazione e merito", il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso e i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo».

9.0.100 testo 2/1
CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento dei relatori 9.0.100 (testo 2), al comma 1, sopprimere la lettera a).

9.0.100 testo 2/2
Massimo GARAVAGLIA, CAGNIN

All'emendamento dei relatori 9.0.100 (testo 2), al comma 1, sopprimere la lettera b).

9.0.100 testo 2/3
Massimo GARAVAGLIA, CAGNIN

All'emendamento dei relatori 9.0.100 (testo 2), al comma 1, sopprimere la lettera c).

9.0.100 testo 2/4
CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento dei relatori 9.0.100 (testo 2), al comma 1, sopprimere la lettera c-bis).

9.0.100 testo 2/5
CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento dei relatori 9.0.100 (testo 2), al comma 1, sopprimere la lettera d).

9.0.100 testo 2/6
CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento dei relatori 9.0.100 (testo 2) al comma 1, sopprimere la lettera e).

9.0.100 testo 2/7
Massimo GARAVAGLIA, CAGNIN

All'emendamento dei relatori 9.0.100 (testo 2) sopprimere il comma 2.

9.0.100 testo 2/8
Massimo GARAVAGLIA, CAGNIN

All'emendamento dei relatori 9.0.100 (testo 2), al comma 2, sopprimere la lettera a).

9.0.100 testo 2/9
CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento dei relatori 9.0.100 (testo 2), al comma 2, sopprimere la lettera b).

9.0.100 testo 2/10
CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento dei relatori 9.0.100 (testo 2), al comma 2, sopprimere la lettera c).

9.0.100 testo 2/11
Massimo GARAVAGLIA, CAGNIN

All'emendamento dei relatori 9.0.100 (testo 2), sopprimere il comma 3.

9.0.100 testo 2/12
CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento dei relatori 9.0.100 (testo 2), al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

9.0.100 testo 2/13
BUGNANO

All'emendamento dei relatori 9.0.100 (testo 2), al richiamato articolo 68, nel comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La valutazione di cui al presente comma è effettuata secondo le modalità e i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale, che vigila sull'attuazione delle presenti disposizioni».

9.0.100 testo 2/14
Massimo GARAVAGLIA, CAGNIN

All'emendamento 9.0.100 (testo 2), al comma 3, dopo le parole: «esprime altresì parere», *inserire le seguenti:* «non vincolante».

9.0.100 (testo 2)
I RELATORI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-*bis*.

(Acquisizione di software da parte della pubblica amministrazione)

1. All'articolo 68, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:

software sviluppato per conto della pubblica amministrazione;

riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione;

software libero o a codice sorgente aperto;

c-*bis*) *software* delle precedenti soluzioni fruibile in modalità *cloud computing*;

software combinazione delle precedenti soluzioni;

software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso.

2. A tal fine, le Pubbliche Amministrazioni prima di procedere all'acquisto, secondo le procedure di cui al decreto legislativo n. 163/2006, effettueranno una valutazione comparativa delle diverse soluzioni disponibili sulla base dei seguenti criteri:

costo complessivo del programma o soluzione quale costo di acquisto, di implementazione, di mantenimento e supporto;

livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo aperto nonché di standard in grado di assicurare l'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della Pubblica Amministrazione;

garanzie del fornitore in materia di livelli di sicurezza, conformità alla normativa in materia di protezione dati personali, livelli di servizio tenuto conto della tipologia di *software* acquisito.

3. Ove dalla valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico, secondo i criteri di cui al comma 2, risulti motivatamente l'impossibilità di accedere a soluzioni *open source* o già disponibili all'interno della pubblica amministrazione, adeguate alle esigenze da soddisfare, è consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione di cui al presente comma è effettuata secondo le modalità e i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime altresì parere circa il loro rispetto."

Art. 11.

11.69 (testo 2)

ARMATO, MERCATALI, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, SANGALLI, TOMASELLI, PINOTTI, ANDRIA, LATORRE, MONGIELLO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Le Università, per l'organizzazione e la gestione di *master* universitari e corsi di alta formazione, possono avvalersi, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di fondazioni o consorzi da esse partecipati, purché già istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge».

11.100/1

BUGNANO

All'emendamento 11.100, dopo la lettera a)*, inserire la seguente:*

«*a*-bis) al primo periodo, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: "contenuti digitali" con le seguenti: "contenuti multimediali";».

11.100

I RELATORI

Al comma 1, lettera a)*, al primo periodo, sostituire le parole:* «2013-2014» *con le seguenti:* «2014-2015».

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «Per le scuole del primo ciclo detto obbligo decorre dall'anno scolastico 2014-2015.» *con le seguenti:* «L'obbligo di cui al primo periodo riguarda le nuove adozioni a partire progressivamente dalle classi prima e quarta della scuola primaria, dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado e dalla prima e dalla terza classe della secondaria di secondo grado»*, e all'ultimo periodo, sostituire le parole:* «all'articolo 5» *con le seguenti:* «all'articolo 11».

11.100 (testo 2)

I RELATORI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «Per le scuole del primo ciclo detto obbligo decorre dall'anno scolastico 2014-2015.» *con le seguenti:* «L'obbligo di cui al primo periodo si applica progressivamente, per l'anno scolastico 2013-2014, alle nuove adozioni per le prime classi della scuola secondaria di secondo grado e, per l'anno scolastico 2014-2015, alle nuove adozioni per le classi prima e quarta della scuola primaria, per la prima classe della scuola secondaria di primo grado e per la terza classe della scuola secondaria di secondo grado».

11.200

I RELATORI

Al comma 1, lettera a)*, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* «L'erogazione dei testi in versione digitale può avvenire esclusivamente senza oneri a carico delle famiglie degli studenti».

Conseguentemente al comma 1, lettera b) *sopprimere il punto* n. 2».

Art. 12.

12.1 (testo 2)

GHIGO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «il FSE deve consentire anche l'accesso da parte del cittadino ai servizi sanitari *on-line* secondo modalità determinate nel decreto di cui al comma 7».

12.3 (testo 2)

FIORONI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «il FSE deve consentire anche l'accesso da parte del cittadino ai servizi sanitari *on-line* secondo modalità determinate nel decreto di cui al comma 7».

12.5 (testo 2)

GRANAIOLA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Il FSE può essere alimentato esclusivamente sulla base del consenso libero e informato da parte dell'assistito, il quale può decidere se e quali dati relativi alla propria salute non devono essere inseriti nel fascicolo medesimo».

12.7 (testo 2)
FIORONI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. La consultazione dei dati e documenti presenti nel FSE di cui alla lettera *d)* del comma 2, può essere realizzata soltanto in forma protetta e riservata secondo modalità determinate dal decreto di cui al comma 7. Le interfacce, i sistemi e le applicazioni *software* adottati devono assicurare piena interoperabilità tra le soluzioni secondo modalità determinate dal decreto di cui al comma 7».

12.8 (testo 2)
GHIGO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. La consultazione dei dati e documenti presenti nel FSE di cui alla lettera *d)* del comma 2, può essere realizzata soltanto in forma protetta e riservata secondo modalità determinate dal decreto di cui al comma 7. Le interfacce, i sistemi e le applicazioni *software* adottati devono assicurare piena interoperabilità tra le soluzioni secondo modalità determinate dal decreto di cui al comma 7».

Art. 13.

13.5 (testo 2)
GHIGO

Al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «su tutto il territorio nazionale» *sono inserite le seguenti:* «nel rispetto delle disposizioni che regolano i rapporti economici tra le regioni, le Asl e le strutture convenzionate che erogano prestazioni sanitarie».

13.11 (testo 2)
GHIGO, TOMASSINI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al comma 4 dell'articolo 55-*septies* del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 sono aggiunti i seguenti periodi: "Affinché si configuri l'ipotesi di illecito disciplinare devono ricorrere sia l'elemento oggettivo

dell'inosservanza all'obbligo di trasmissione, sia l'elemento soggettivo del dolo o della colpa. Le sanzioni sono applicate secondo criteri di gradualità e proporzionalità, secondo le revisioni degli accordi e dei contratti collettivi di riferimento"».

13.12 (testo 2)

BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, COSENTINO, CHIAROMONTE, GRANAIOLA, Ignazio MARINO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-*bis.* Al comma 4 dell'articolo 55-*septies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono aggiunti i seguenti periodi: "Affinché si configuri l'ipotesi di illecito disciplinare devono ricorrere sia l'elemento oggettivo dell'inosservanza all'obbligo di trasmissione, sia l'elemento soggettivo del dolo o della colpa. Le sanzioni sono applicate secondo criteri di gradualità e proporzionalità, secondo degli accordi e dei contratti collettivi di riferimento"».

13.0.100

I RELATORI

*Dopo l'***articolo 13***, aggiungere il seguente:*

«Art. 13-*bis*.

Il comma 11-*bis* dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è così sostituito:

"11-*bis*. Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti, indica nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco oppure la denominazione di uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo accompagnata alla denominazione di quest'ultimo. L'indicazione dello specifico medicinale è vincolante per il farmacista ove nella ricetta sia inserita, corredata obbligatoriamente da una sintetica motivazione, la clausola di non sostituibilità di cui all'art. 11, comma 12, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; l'indicazione è vincolante per il farmacista anche quando il farmaco indicato abbia un

prezzo pari a quello di rimborso, fatta comunque salva la diversa richiesta del cliente.

11-*ter*. Il comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è abrogato.

11-*quater*. Nell'adottare eventuali decisioni basate sull'equivalenza terapeutica fra medicinali contenenti differenti principi attivi, le Regioni si attengono alle motivate e documentate valutazioni espresse dall'Agenzia italiana del farmaco"».

Art. 16.

16.0.2 (testo 2)
De Lillo

*Dopo l'***articolo 16***, aggiungere il seguente:*

«Art. 16-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28)

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 dell'articolo 5, è sostituto dal seguente: "1. Sino al 31 dicembre 2015, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto, ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-*bis* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 del presente decreto. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni pre-

viste dagli articoli 37, 140 e 140-*bis* del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni";

b) all'articolo 6, comma 1, le parole "quattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "due mesi";

c) all'articolo 8, comma 1, le parole "il primo incontro tra le parti non oltre quindici" sono sostituite dalle seguenti: "il primo incontro tra le parti e il mediatore non otre trenta";

d) all'articolo 11, comma 1, dopo le parole "Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore" e prima delle parole "può formulare una proposta di conciliazione.", sono inserite le seguenti: ", se le parti partecipano al procedimento di mediazione e sono assistite da un avvocato,";

e) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 sono premesse le seguenti parole: "Fermo quanto previsto dai commi 4-*bis* e 5 del presente articolo,";

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Quando, all'esito del primo incontro con il mediatore, la procedura si conclude con un mancato accordo, l'importo massimo complessivo delle indennità di mediazione per ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento, è di 80 euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro; di 120 euro, per le liti di valore sino a 10.000 euro; di 200 euro, per le liti sino a 50.000 euro; di 350 euro, per le liti di valore sino a 500.000 euro, e di 500 euro per le liti di valore superiore."».

Art. 18.

18.2 (testo 2)

GERMONTANI

Al comma 1, lettera d), *numero 3), lettera* a), *le parole da:* «ovvero» *fino a:* «le proprie obbligazioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità ad adempierle regolarmente».

18.15 (testo 2)

DELLA MONICA, FIORONI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Al comma 1, lettera n)*, capoverso* «Art. 12-*bis*»*, al comma 3, sopprimere le parole da:* «quando esclude» *fino alle parole:* « alle proprie ca-

pacità patrimoniali,»; *alla lettera* s)*, capoverso «Art. 14-terdecies», al comma 2, sopprimere la lettera* a).

18.17 (testo 2)

DELLA MONICA, FIORONI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, ARMATO, DE SENA, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Al comma 1, lettera g)*, numero 4, capoverso* «3-*bis*»*, alla lettera* e)*, sostituire le parole:* «rispetto dell'alternativa liquidatoria»*, con le seguenti:* «, avuto riguardo anche all'elenco dei beni mobili o immobili che i terzi garanti mettono a disposizione per l'esecuzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti del sovra indebitato».

18.0.1 (testo 2)

VALENTINO, DELOGU, MUGNAI, BALBONI, SARRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale e al codice di procedura civile)

1. All'articolo 625-bis del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "dell'errore materiale o di fatto", sono inserite le seguenti: ", ovvero per la manifesta violazione del diritto comunitario,";

b) dopo il comma 4, inserire il seguente: "4-bis. Quando la richiesta concerne la manifesta violazione del diritto comunitario il ricorso è affidato alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione".

c) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: "(*Ricorso straordinario per errore materiale, di fatto o per manifesta violazione del diritto comunitario*)".

2. All'articolo 391-*bis* del codice di procedura civile, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

"Se la sentenza o l'ordinanza pronunciata dalla Corte di Cassazione è affetta da manifesta violazione del diritto comunitario, la parte interessata può chiedere la correzione o revocazione con ricorso presentato alle Sezioni Unite, nei termini del presente articolo."

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai provvedimenti della Corte di Cassazione depositati nei due anni precedenti l'entrata in vigore del presente decreto-legge. Decorre da tale data il termine di centottanta giorni per la presentazione del ricorso».

18.0.1 (testo 3)
VALENTINO, DELOGU, MUGNAI, BALBONI, SARRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 18-*bis*.

(Modifiche al codice di procedura penale e al codice di procedura civile e disposizioni transitorie)

1. All'articolo 606 del codice di procedura penale, comma 1, lettera b), dopo le parole "applicazione della legge penale", sono aggiunte le seguenti: "ovvero per violazione della legge o del diritto comunitario".

2. All'articolo 360 del codice di procedura civile, dopo il primo comma, punto 5, è inserito il seguente: "6) per violazione della legge o del diritto comunitario."

3. Le disposizioni relative alla violazione della legge o del diritto comunitario si applicano ai provvedimenti della Corte di Cassazione depositati nei due anni precedenti l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Decorre da tale data la possibilità di proporre entro il termine di 180 giorni ricorso straordinario alle Sezioni unite della Corte di Cassazione ovvero convertire in ricorso quello davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea nei confronti dello Stato italiano per violazione del diritto comunitario da parte dei suoi organi giurisdizionali di ultimo grado».

Art. 20.

20.3 (testo 2)
PIGNEDOLI, BERTUZZI

Al comma 13 sostituire le parole: «clausole limitative dell'accesso», *con le parole:* «meccanismi di premialità per l'accesso».

Al comma 13 lettere a), b), *e* c) *sopprimere ove ricorra la parola:* «non».

Art. 33.

33.0.4 (testo 2)
GHIGO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-*bis*.

1. All'articolo 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 13 è soppresso.

2. All'articolo 92, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, il penultimo periodo è sostituito dal seguente: "I lavori possono essere eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo anche in percentuali diverse da quelle corrispondenti alle quote di partecipazione indicate in sede di gara, purché i requisiti posseduti dalle imprese medesime all'atto dell'esecuzione e previo accertamento da parte della stazione appaltante, siano tali da consentirne la realizzazione nel rispetto dei requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal codice e dal presente regolamento.".

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.».

33.0.50 (testo 2)
BOSONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-*bis*.

1. Al decreto legislativo 20 giugno 2005, n, 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

"Art. 4-*bis*.

1. A partire dal 1º gennaio è fatto obbligo al notaio di verificare, in sede di stipula dell'atto di trasferimento della proprietà o di altro diritto

reale di godimento di immobile, l'adempimento da parte del costruttore del rilascio della fideiussione di cui all'articolo 2, nonché dell'avvenuto rilascio della polizza assicurativa decennale postuma emessa ai sensi dell'articolo 4. In caso di mancanza della fideiussione o della polizza assicurativa il notaio è tenuto a segnalare l'inadempimento entro dieci giorni dalla data dell'atto notarile di trasferimento al Sindaco del Comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto, includendo, nella segnalazione, il prezzo indicato nell'atto stesso.

2. Per le violazioni di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento del prezzo indicato nell'atto notarile di trasferimento. In caso di due o più violazioni, riferite al medesimo immobile, la sanzione amministrativa è aumentata di un terzo.

3. Alle sanzioni amministrative pecuniarie emesse ai sensi della presente legge si applicano le norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. La segnalazione del notaio rogante di cui al comma 1, costituisce accertamento della violazione. Il comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto, procede alla notificazione della violazione al trasgressore ed alla irrogazione della sanzione ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 24 novembre 1981 n. 689.

4. Alla sanzione amministrativa pecuniaria emessa ai sensi della presente legge non si applica il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della n. 689 del 1981 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 689 del 1981, da presentare al Tribunale del luogo in cui è ubicato l'immobile oggetto del contratto, entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione. Non può essere concessa la sospensione amministrativa dell'efficacia del provvedimento.

6. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono destinati per i quattro quinti ad alimentare il Fondo di Solidarietà di cui all'articolo 12, e per un quinto al Comune in cui si trova ubicato l'immobile oggetto del contratto.

7. L'intero importo della sanzione amministrativa è versato al Comune che ha irrogato la sanzione. Il Comune entro sessanta giorni dal versamento, riconoscerà la quota spettante al Fondo di Solidarietà.";

b) all'articolo 5, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. L'acquirente non può rinunciare alle tutele previste dal presente decreto; ogni clausola contraria è nulla e deve intendersi come non apposta.";

c) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: "per se" è aggiunta la frase: "o per il proprio Coniuge";

d) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: "la residenza propria" sono aggiunte le seguenti parole: "o del proprio coniuge";

e) all'articolo 13, il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. Il requisito di cui al comma 1, lettera *b)*, non viene meno per effetto dell'acquisto della proprietà o del conseguimento dell'assegnazione in virtù di accordi negoziali con gli organi della procedura concorsuale ovvero di aggiudicazione di asta nell'ambito delle procedure esecutive individuali o concorsuali conseguenti alle situazioni di crisi di cui all'articolo 3, comma 2, ovvero, infine, da terzi aggiudicatari. Le presenti disposizioni si applicano anche alle domande di accesso alle prestazioni del Fondo presentate entro i termini previsti dall'art. 18-*bis*, comma 2, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n 31"».

33.0.63 (testo 2)
PERDUCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-*bis*.

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013.».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 4, sostituire le parole «22 milioni» *con le seguenti* «12 milioni».

Art. 34.

34.19 (testo 2)
LATRONICO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 11 commi 1 e 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e con effetto dal gennaio 2011, gli impianti di cui all'articolo 29 comma 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 hanno diritto al riconoscimento dell'energia prodotta in cogenerazione secondo le norme in vigore alla data della loro entrata in esercizio o, in alternativa, secondo le disposizioni di cui all'ar-

ticolo 6, comma 1 del decreto legislativo n. 20 del 2007 ed al decreto 4 agosto 2011 del Ministero dello sviluppo economico».

34.288 (testo 2)

ARMATO, LEGNINI, MERCATALI, TOMASELLI, PINOTTI

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-*bis*. In sede di prima applicazione del comma 2 dell'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, il termine del 31 dicembre 2015 di cui all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, è prorogato di 30 anni.

12-*ter*. I concessionari che usufruiscono della proroga di cui al comma precedente si impegnano a presentare alle Regioni di loro competenza un piano di investimenti entro tre anni dalla approvazione della presente legge, con particolare riguardo agli interventi di salvaguardia e valorizzazione ambientale e di risparmio energetico, secondo modalità e caratteristiche definite con propri regolamenti dalle stesse Regioni. Tale proroga si intenderà revocata in presenza di gravi irregolarità da parte dei concessionari nel rispetto delle normative di carattere fiscale, contrattuale, previdenziale o ambientale.».

34.107 (testo 2)

GHIGO, IZZO, BUTTI

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-*bis*. All'articolo 5, comma 2, secondo periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: "non si applica" inserire le seguenti: "alle autovetture di cui all'articolo 51, comma 4, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alle autovetture utilizzate nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa,"».

34.124 (testo 2)

TOMASELLI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, MONGIELLO

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-*bis*. Per finalità di contenimento della spesa pubblica e di risparmio di risorse energetiche, è fatto obbligo ai Comuni di razionalizzare e ridurre i costi direttamente o indirettamente connessi alle fonti di illuminazione in ambienti pubblici secondo quanto previsto al presente comma e al successivo comma 18-*ter*. A tali fini, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto legge, i Comuni dovranno:

a) adottare ogni misura idonea di razionalizzazione dell'uso degli impianti di illuminazione pubblica attraverso una corretta gestione delle fasi di accensione e spegnimento di detti impianti;

b) individuare le reti viarie, di loro competenza, o porzioni delle stesse, nelle quali è possibile un affievolimento dell'illuminazione, senza compromettere le ragioni di sicurezza sottese a tale servizio;

c) disporre lo spegnimento in inverno dell'illuminazione interna alle aree dei parchi urbani;

d) disporre, laddove non già presenti, l'installazione nei quadri elettrici degli impianti di illuminazione pubblica degli orologi astronomici intelligenti preimpostati sugli orari di accensione e spegnimento in sostituzione di tutti i dispositivi di accensione e spegnimento fotosensibili ed orari;

e) disporre l'installazione di sensori di prossimità per accensione in strade comunali ed extraurbane con riferimento alle categorie ME5 ed ME6 relative alla norma UNI EN 13201 – 2.

18-*ter*. Per le finalità di contenimento della spesa pubblica di cui al precedente comma 18-*bis*, i Comuni dovranno procedere all'ammodernamento degli impianti o dispositivi di illuminazione, in modo da convergere, progressivamente e con sostituzioni tecnologiche, verso obiettivi di maggiore efficienza energetica dei diversi dispositivi di illuminazione. Conseguentemente fermo restando quanto previsto dai commi da 13 a 15, nei confronti dei gestori del servizio di illuminazione pubblica che, almeno un anno prima della scadenza dell'affidamento del servizio, presentino piani di investimento a proprio carico per l'efficientamento energetico degli impianti volti al miglioramento dell'efficienza ed al risparmio energetico, anche attraverso l'installazione di sorgenti luminose ad alta efficienza energetica, può essere disposta la prosecuzione della durata del servizio rispetto alla scadenza prevista, a prescindere dalla data o modalità di affidamento. In questo caso il contratto di gestione dell'illuminazione pubblica può essere prorogato per un periodo commisurato all'entità dei risparmi energetici effettivamente procurati dal gestore per effetto del piano di investimenti presentato, con un minimo di anni 8 fino ad un massimo di anni 13 in funzione del risparmio energetico generato che dovrà risultare

pari ad almeno 60 kWh/anno a punto luce e fino a 160 kWh/anno per punto luce - come da collaudo dell'ente affidante o da attestazione della Autorità per l'energia elettrica e il gas attraverso i titoli di efficienza energetica. Tale proroga non si cumula con quella di cui al precedente comma 15. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e del Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi comunitari in tema di concorrenza e trasparenza, potranno essere individuate iniziative volte al coinvolgimento e crescita dell'industria nazionale nell'ambito dello sviluppo di tecnologie e dispositivi di illuminazione».

34.130 (testo 2)
GHIGO

Dopo il comma 18, sono aggiunti i seguenti:

«18-*bis*. Per finalità di contenimento della spesa pubblica e di risparmio di risorse energetiche, è fatto obbligo ai Comuni di razionalizzare e ridurre i costi direttamente o indirettamente connessi alle fonti di illuminazione in ambienti pubblici secondo quanto previsto al presente comma e al successivo comma 18-*ter*.

A tali fini entro 30 giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto legge i Comuni dovranno:

a) adottare ogni misura idonea di razionalizzazione dell'uso degli impianti di illuminazione pubblica attraverso una corretta gestione delle fasi di accensione e spegnimento di detti impianti;

b) individuare le reti viarie, di loro competenza, o porzioni della stesse, nelle quali è possibile un affievolimento dell'illuminazione, senza compromettere le ragioni di sicurezza sottese a tale servizio;

c) disporre lo spegnimento in inverno dell'illuminazione interna alle aree dei parchi urbani;

d) disporre, laddove non già presenti, l'installazione nei quadri elettrici degli impianti di illuminazione pubblica degli orologi astronomici intelligenti preimpostati sugli orari di accensione e spegnimento in sostituzione di tutti i dispositivi di accensione e spegnimento foto sensibili ed orari;

e) disporre l'installazione di sensori di prossimità per accensione in strade comunali ed extraurbane con riferimento alle categorie ME5 ed ME6 relative alla norma UNI EN 13201 – 2.

18-*ter*. Per le finalità di contenimento della spesa pubblica di cui al precedente comma 18-*bis*, i Comuni dovranno procedere all'ammodernamento degli impianti o dispositivi di illuminazione, in modo da convergere, progressivamente e con sostituzioni tecnologiche, verso obiettivi di maggiore efficienza energetica dei diversi dispositivi di illuminazione».

Conseguentemente,

fermo restando quanto previsto dai commi dal 13 a 15, nei confronti dei gestori del servizio di illuminazione pubblica che, almeno un anno prima della scadenza dell'affidamento del servizio, presentino piani di investimento a proprio carico per l'efficientamento energetico degli impianti volti al miglioramento dell'efficienza ed al risparmio energetico, anche attraverso l'installazione di sorgenti luminose ad alta efficienza energetica, può essere disposta la prosecuzione della durata del servizio rispetto alla scadenza prevista, a prescindere dalla data o modalità di affidamento. In questo caso il contratto di gestione dell'illuminazione pubblica può essere prorogato per un periodo commisurato all'entità dei risparmi energetici effettivamente procurati dal gestore per effetto del piano di investimenti presentato, con un minimo di anni 8 fino ad un massimo di anni 13 in funzione del risparmio energetico generato che dovrà risultare pari ad almeno 60 kWh/anno a punto luce e fino a 160 kWh/anno per punto luce - come da collaudo dell'ente affidante o da attestazione della Autorità per l'energia elettrica e il gas attraverso i titoli di efficienza energetica. Tale proroga non si cumula con quella di cui al precedente comma 15.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e del Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi comunitari in tema di concorrenza e trasparenza, potranno essere individuate iniziative volte al coinvolgimento e crescita dell'industria nazionale nell'ambito dello sviluppo di tecnologie e dispositivi di illuminazione».

34.206 (testo 2)

PEDICA

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché da Retitalia Internazionale S.p.A. per il supporto all'informatizzazione dei servizi della pubblica amministrazione, con particolare riferimento alle attività di internazionalizzazione ed e-commerce"».

Conseguentemente,

a) all'articolo 38, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma 20-*bis* dell'articolo 34, valutati in 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2013, si provvede mediante

utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-*ter*.;

4-*ter*. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modifiacazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 14 per cento".

4-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è disposta la destinazione delle maggiori entrate, che risultino a seguito di quanto disposto dal comma 4-*ter*, a copertura degli oneri di cui alla presente legge, ed è altresì disposta la destinazione delel eventuali maggiori entrate, che risultino comunque eccedenti rispetto ai predetti oneri, all'entrata del bilancio dello Stato.»;

b) nella rubrica, dopo le parole: «beni culturali»*, inserire le seguenti:* «, le attività di informatizzazione dei servizi della pubblica amministrazione».

34.0.500 (*già* 37.0.25)
IL GOVERNO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 34-*bis*.

1. Allo scopo di rafforzare la trasparenza e la correttezza del complessivo sistema di rapporti tra cittadini, mondo delle imprese, anche innovative, e pubblica amministrazione, alla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che opera come autorità nazionale anticorruzione, è preposto un presidente nominato con le forme e le modalità di cui al medesimo articolo 13, comma 3, su proposta del Ministro della pubblica amministrazione, del Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno, tra persone di notoria indipendenza che hanno avuto esperienza in materia di contrasto alla corruzione e persecuzione degli illeciti nella pubblica amministrazione. I compensi del presidente e dei componenti della Commissione sono ridefiniti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'articolo *23-ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 in modo da garantire l'invarianza complessiva della spesa.

2. La Commissione di cui al comma 1 si avvale, sulla base di intese con il Ministro dell'economia e delle finanze, della Guardia di finanza, che agisce con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e all'imposta sui redditi. La Commissione, agli stessi fini, può richiedere indagini, accertamenti e relazioni all'Ispettorato per la funzione pubblica.

3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Conseguentemente, in sede di prima applicazione, il termine di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, è differito al 31 marzo 2013.».

34.0.25 (testo 2)

GHIGO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis.* All'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, il comma 16 è sostituito dal seguente:

"*16.* Per la qualificazione nella categoria OG 11, l'impresa deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 nella tabella di cui all'allegato A, almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti dal comma 5, lettere b) e c), del presente articolo per l'importo corrispondente alla classifica richiesta:

– categoria OS 3: 20 %
– categoria OS 28: 40 %
– categoria OS 30: 40 %

L'impresa qualificata nella categoria OG 11 può partecipare alle gare per l'affidamento dei lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente alle percentuali sopra indicate. Ai fini della qualificazione nella categoria OG 11 sono utilizzati unicamente i certificati di esecuzione dei lavori emessi con riferimento alla stessa categoria; tali certificati indicano, oltre all'importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11. Ai fini dell'individuazione delle categorie nella fase di progetto e successivo bando o avviso di gara o lettera di invito, un insieme di lavorazioni è definito come appartenente alla categoria OG 11 qualora dette lavorazioni siano riferibili a ciascuna delle categorie specializzate OS 3, OS 28 e OS 30; l'importo di ciascuna di tali categorie di opere specializzate, così individuate,

deve essere pari almeno alla percentuale di seguito indicata dell'importo globale delle lavorazioni attinenti alla categoria OG 11:

– categoria OS 3: 10 % - categoria OS 28: 25 %
– categoria OS 30: 25 %".».

34.0.33 (testo 2)
GARRAFFA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 34-*bis*.

(Riordino dei servizi automobilistici sostitutivi o integrativi dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale)

1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano l'affidamento e la gestione dei servizi automobilistici sostitutivi o integrativi dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 nel rispetto dei principi di concorrenza, di economicità e di efficienza.

2. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi ferroviari di interesse regionale e locale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 effettuati in maniera stabile e continuativa tramite modalità automobilistica. Esclusivamente per i servizi automobilistici integrativi e sostitutivi di cui al comma 3 sono fatte salve le disposizioni del regio decreto legge 21 dicembre 1931, n.1575, convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386, nonché le normative regionali in materia.

3. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano ai seguenti servizi automobilistici:

a) "servizi sostitutivi" dei servizi ferroviari, intendendosi per tali esclusivamente i servizi a carattere temporaneo resi necessari dalla provvisoria interruzione della rete ferroviaria o dalla provvisoria sospensione del servizio ferroviario per interventi di manutenzione straordinaria, guasti e altre cause di forza maggiore;

b) "servizi integrativi" dei servizi ferroviari, intendendosi per tali esclusivamente i servizi a carattere temporaneo resi necessari da un provvisorio e non programmabile picco della domanda di trasporto e svolti in orari ed itinerari identici al servizio ferroviario da essi integrato.

4. Ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano organizzano, entro il termine del 31 dicembre 2013, lo svolgimento dei servizi automobilistici di cui al comma 1 in bacini territoriali ottimali tali da massimizzarne l'ef-

ficienza e l'integrazione con i servizi minimi di trasporto pubblico regionale e locale già individuati da ciascuna Regione in attuazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. La dimensione dei bacini territoriali ottimali deve essere non inferiore a quella del territorio provinciale e non superiore a quella del territorio regionale. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

5. A far data dal 1º giugno 2013 il conferimento della gestione dei servizi automobilistici di cui al comma 1, così come organizzati ai sensi del comma 4, avviene in favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati esclusivamente mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità. Decorso inutilmente il termine anzidetto, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

6. Al fine di promuovere l'assetto concorrenziale e l'efficienza dei servizi, il bando di gara o la lettera di invito relativi alle procedure di cui al comma 5:

a) assicura che i corrispettivi posti a base d'asta siano quantificati secondo il criterio dei costi standard dei servizi automobilistici di tipologia analoga, determinato da ciascuna Regione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

b) prevede che la valutazione delle offerte sia effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa da una commissione nominata dall'ente affidante e composta da soggetti esperti nella specifica materia;

c) assicura che i criteri di valutazione delle offerte basati su qualità e quantità dei servizi resi e sui progetti di integrazione con la rete dei servizi minimi esistenti prevalgano sui criteri riferiti al prezzo unitario dei servizi;

d) indica i criteri per il passaggio dei dipendenti ai nuovi aggiudicatari del servizio, prevedendo, tra gli elementi di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dei livelli occupazionali e dei livelli salariali medi annui relativi alla precedente gestione.

7. Al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano destinano le economie di gara eventualmente ottenute al trasporto pubblico regionale e locale automobilistico, privilegiando:

a) gli investimenti nell'acquisto di autobus appartenenti alla classe III o alla classe B, così come definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 dicembre 2003;

b) l'incremento quantitativo dei servizi minimi automobilistici a domanda elevata;

c) l'adeguamento inflativo contrattualmente previsto dei corrispettivi di esercizio;

d) il cofinanziamento regionale ai rinnovi del contratto collettivo nazionale relativo al settore del trasporto pubblico regionale e locale».

Art. 36.

36.23 (testo 2)
BONFRISCO, Paolo FRANCO, ZANETTA, D'ALIA, GALIOTO, TANCREDI, Massimo GARAVAGLIA, PICHETTO FRATIN, GRILLO, GHIGO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 236 aggiungere in fondo il seguente periodo: "Ai fini della conversione delle azioni privilegiate di Cassa Depositi e Prestiti in azioni ordinarie, le clausole statutarie riguardanti la determinazione del valore delle azioni privilegiate e delle azioni ordinarie si applicano avendo quale riferimento temporale la data di trasformazione in società per azioni. La somma da versare a titolo di conguaglio è rivalutata al tasso di interesse legale per il periodo intercorrente tra la data di trasformazione in società per azioni e la data di effettivo versamento dello stesso."».

Art. 37.

37.0.26 (testo 2)
DE LILLO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 37-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28)

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 dell'articolo 5, è sostituto dal seguente: "1. Sino al 31 dicembre 2015, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a

una controversia in materia di condominio, diritti reali, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto, ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-*bis* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 del presente decreto. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-*bis* del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni";

b) all'articolo 6, comma 1, le parole "quattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "due mesi";

c) all'articolo 8, comma 1, le parole "il primo incontro tra le parti non oltre quindici" sono sostituite dalle seguenti: "il primo incontro tra le parti e il mediatore non otre trenta";

d) all'articolo 11, comma 1, dopo le parole "Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore" e prima delle parole "può formulare una proposta di conciliazione.", sono inserite le seguenti: ", se le parti partecipano al procedimento di mediazione e sono assistite da un avvocato,";

e) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 sono premesse le seguenti parole: "Fermo quanto previsto dai commi 4-*bis* e 5 del presente articolo,";

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-*bis*. Quando, all'esito del primo incontro con il mediatore, la procedura si conclude con un mancato accordo, l'importo massimo complessivo delle indennità di mediazione per ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento, è di 80 euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro; di 120 euro, per le liti di valore sino a 10.000 euro; di 200 euro, per le liti sino a 50.000 euro; di 350 euro, per le liti di valore sino a 500.000 euro, e di 500 euro per le liti di valore superiore."».

37.0.35 (testo 2)
FIORONI, AGOSTINI, FERRANTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 37-*bis*.

1. All'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche al comune di Marsciano colpito dagli eventi sismici del 15 dicembre 2009 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2010.

3-*ter*. Il comune di cui al comma 3-*bis* può esentare dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, le occupazioni necessarie per le opere di ricostruzione. Le mancate entrate per i comuni sono compensate con trasferimenti a carico dello Stato".

2. A decorrere dall'anno 2013, i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, sono esenti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante i maggiori risparmi di spesa di cui al comma 4.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma precedente, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.».

Plenaria

348ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CURSI

indi del Vice Presidente
GARRAFFA

Intervengono i sottosegretari di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Improta, per lo sviluppo economico Vari e per l'istruzione, l'università e la ricerca Elena Ugolini.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(3533) ***Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente CURSI informa che la Commissione bilancio, in ordine agli emendamenti riferiti agli articoli da 17 a 21, ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 17.8, 17.0.2, 18.56 (limitatamente al capoverso lettera *b))*, 18.60 (limitatamente al capoverso lettera *b))*, 18.41, 18.71, 19.7 (limitatamente al punto 3)), 19.10 (limitatamente al punto 3)), 19.11 (limitatamente al punto 3)), 19.12 (limitatamente al punto 3)), 19.14, 19.26, 21.18 e 21.2, nonché sulle proposte 12.0.3 e 12.0.4 precedentemente accantonate. Dichiara pertanto, a seguito del parere della 5ª Commissione, l'inammissibilità dei suddetti emendamenti.

Informa altresì che sono pervenute alla Commissione riformulazioni degli emendamenti 12.0.3, 18.4, 34.287 (testo 2) e 36.14.

Comunica inoltre che la senatrice Thaler Ausserhofer ha aggiunto la propria firma all'emendamento 34.117 (testo 2), a prima firma della senatrice Contini, che il senatore Scarabosio ha aggiunto la propria firma all'emendamento 36.23 (testo 2), a prima firma della senatrice Bonfrisco e che il senatore De Lillo ha aggiunto la propria firma all'emendamento 34.82 a prima firma del senatore Gasparri.

La senatrice GERMONTANI *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI)* ritira l'emendamento 34.117 (testo 3) a prima firma della senatrice Contini.

Si passa alla votazione degli emendamenti, a partire da quelli riferiti all'articolo 3.

Il relatore BUBBICO *(PD)* esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.9, 3.12, 3.6, 3.7, 3.8, mentre il parere è contrario sull'emendamento 3.5.

Il sottosegretario IMPROTA esprime un parere conforme a quello del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posti in votazione, sono accolti gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.9, 3.12, mentre risultano assorbiti gli emendamenti 3.6, 3.7 e 3.8.

L'emendamento 3.5 viene respinto, risultando improponibili o inammissibili i restanti emendamenti.

Si passa all'esame dell'articolo 4.

Il relatore BUBBICO *(PD)* esprime parere favorevole sulle proposte 4.3, 4.4, 4.5 e 4.11 a condizione che vengano riformulati dai proponenti, nonché sulla proposta 4.6. Annuncia invece un parere contrario sull'emendamento 4.7, mentre propone l'accantonamento degli emendamenti 4.8 (testo 2), 4.9 (testo 2) e 4.10 (testo 2).

Il sottosegretario IMPROTA esprime un parere conforme a quello del relatore.

Essendo accolta dai proponenti la riformulazione proposta dal relatore, posti ai voti, sono accolti gli identici emendamenti 4.3 (testo 2), 4.4 (testo 2), 4.5 (testo 2), mentre risultano assorbiti gli emendamenti 4.6 e 4.11 (testo 2). L'emendamento 4.7 viene respinto, mentre sono accantonati gli emendamenti 4.8 (testo 2), 4.9 (testo 2) e 4.10 (testo 2).

I restanti emendamenti risultano inammissibili.

Si passa all'esame dell'articolo 5.

Il relatore BUBBICO *(PD)* esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, sul 5.8 (testo 2), sul 5.10 (testo 2) e sul 5.11 (testo 2). Esprime invece parere contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario IMPROTA esprime un parere conforme a quello del relatore, pronunciandosi a favore altresì dell'emendamento 5.100.

Posti separatamente ai voti, sono accolti gli identici emendamenti 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 e l'emendamento 5.11 (testo 2), mentre sono accantonati gli

emendamenti 5.100, 5.8 (testo 2), 5.10 (testo 2) e 5.0.2 (testo 2), in attesa del parere della Commissione bilancio.

I restanti emendamenti risultano respinti ovvero inammissibili.

Si passa all'esame dell'articolo 6.

Il relatore BUBBICO *(PD)* esprime parere favorevole sugli emendamenti 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.0.2, mentre invita al ritiro degli emendamenti 06.1 e 6.13. Esprime quindi parere contrario sulle restanti proposte.

Il sottosegretario IMPROTA esprime un parere conforme a quello del relatore.

Posti separatamente ai voti, sono accolti gli emendamenti 6.3, 6.8, 6.0.2 e 6.4 che assorbe gli emendamenti 6.5, 6.6 e 6.7.

L'emendamento 6.13 viene ritirato dal senatore GHIGO *(PdL)*, così come risulta ritirato dai presentatori l'emendamento 06.1, di cui viene preannunciata la trasformazione in ordine del giorno.

I restanti emendamenti risultano respinti ovvero inammissibili.

Si passa all'esame dell'articolo 7.

Il relatore BUBBICO *(PD)* esprime un parere favorevole sugli emendamenti 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11 e 7.1 a condizione che venga riformulato, mentre annuncia un parere contrario sugli emendamenti 7.2 e 7.3

Il sottosegretario IMPROTA esprime un parere conforme a quello del relatore.

La senatrice SPADONI URBANI *(PdL)* dichiara di accogliere la riformulazione proposta dal relatore, sottolineando la portata dell'emendamento da lei proposto.

Posti separatamente ai voti, sono accolti gli emendamenti 7.1 (testo 2), 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10 e 7.11, mentre risultano respinti gli emendamenti 7.2 e 7.3.

Si passa all'esame dell'articolo 8.

Il relatore BUBBICO *(PD)* esprime un parere favorevole sugli emendamenti 8.1, 8.16, nonché sugli emendamenti 8.11, 8.12, 8.19 e 8.21 dei quali chiede distinte riformulazioni. Dopo aver chiesto il ritiro degli emendamenti 8.13 e 8.14, propone l'accantonamento degli emendamenti 8.100/1,

8.100/2, 8.100/3, 8.100, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.22 (testo 2), 8.24 (testo 2), 8.28 (testo 2), 8.0.1 (testo 2), 8.0.2 (testo 2), 8.0.3 (testo 3) e 8.0.6 in attesa del parere della Commissione bilancio. Sui restanti emendamenti esprime un parere contrario.

Il sottosegretario IMPROTA esprime un parere conforme a quello del relatore.

Il presidente CURSI accoglie la richiesta del Relatore e dispone l'accantonamento dei richiamati emendamenti.

Il senatore CAGNIN *(LNP)* accoglie la riformulazione proposta dal relatore all'emendamento 8.11.

Parimenti sono accolte dai firmatari le riformulazioni suggerite dal Relatore agli emendamenti 8.12, 8.19 e 8.21.

Il senatore GHIGO *(PdL)* richiama l'attenzione del relatore e del Governo sull'emendamento 8.17, che ha la finalità di incrementare la sicurezza sulle strade nel caso ci siano condizioni metereologiche particolarmente avverse.

Il sottosegretario IMPROTA osserva che l'emendamento proposto non risulta in conflitto con il codice della strada, dal momento che è finalizzato a fronteggiare eventi eccezionali.

La senatrice SPADONI URBANI *(PdL)* dichiara di apporre la propria firma all'emendamento 8.17, come anche la senatrice GERMONTANI *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI).*

Il senatore PARAVIA *(PdL)* prende la parola per sottolineare la peculiarità degli pneumatici ai fini della sicurezza, anche per evitare pericolosi intralci al traffico stradale in caso di neve, per la necessità di montare le catene.

Il relatore BUBBICO *(PD)*, in considerazione delle argomentazioni espresse, rivede il proprio parere in ordine all'emendamento 8.17, sul quale si pronuncia a favore.

Il senatore CAGNIN *(LNP)* annuncia il proprio voto contrario sull'emendamento 8.17, per il timore che possa comportare nuove spese per l'automobilista.

La relatrice VICARI *(PdL)* auspica che da parte del Governo possa essere fatta chiarezza in ordine alla portata degli eventi atmosferici di carattere nevoso che possono dar luogo a limitazioni della circolazione degli autoveicoli.

Il senatore SANGALLI *(PD)* interviene invece per auspicare una riconsiderazione da parte del Relatore e del Governo dell'emendamento 8.0.4, finalizzato a garantire l'accesso al credito per operazioni di acquisto di unità immobiliari, ritenendo che un intervento in direzione di Cassa depositi e prestiti potrebbe contribuire a risollevare un settore che ha risentito particolarmente della crisi economica.

La senatrice BONFRISCO *(PdL)* prende la parola per ricordare la natura della Cassa depositi e prestiti, che utilizza la riserva del risparmio postale e dunque denaro privato e non pubblico, fatto, questo, che limita fortemente la possibilità di adottare misure quali quelle prospettate nell'emendamento.

Interviene sul punto anche il sottosegretario VARI, evidenziando che le risorse a disposizione di Cassa depositi e prestiti non consentono di immaginare operazioni quale quella proposta con l'emendamento in oggetto.

Si passa alla votazione.

Posti separatamente ai voti, sono accolti gli emendamenti 8.1, 8.11 (testo 2), 8.12 (testo 3), 8.16, 8.17, 8.19 (testo 2) e 8.21 (testo 2). L'emendamento 8.15 risulta decaduto per assenza dei firmatari, mentre risultano ritirati gli emendamenti 8.13 e 8.14. I restanti emendamenti risultano respinti ovvero improponibili o inammissibili.

Si passa all'esame dell'articolo 10.

Il relatore BUBBICO *(PD)* esprime un parere favorevole sugli emendamenti 10.4, 10.5 e 10.6, mentre invita i presentatori al ritiro degli emendamenti 010.1 e 010.2, proponendone la trasformazione in distinti ordini del giorno. Dopo aver proposto l'accantonamento degli emendamenti 10.7 (testo 2), 10.8 (testo 2), 10.9 (testo 2) e 10.11 (già 36.0.44), in attesa del parere della Commissione bilancio, esprime un parere contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario IMPROTA esprime un parere conforme a quello del relatore.

Gli emendamenti 010.1 e 010.2 vengono ritirati dai presentatori e ne viene annunciata la trasformazione in ordini del giorno.

Il presidente CURSI accoglie la richiesta del Relatore e dispone l'accantonamento dei richiamati emendamenti.

Posti separatamente ai voti, sono accolti gli emendamenti 10.4, 10.5 e 10.6, mentre risultano respinti ovvero improponibili i restanti emendamenti.

Si passa all'esame dell'articolo 13.

La relatrice VICARI *(PdL)* esprime un parere favorevole alle proposte 13.7, 13.8, 13.9, 13.10 e 13.15, mentre chiede l'accantonamento delle proposte 13.5 (testo 2), 13.6, 13.11 (testo 2), 13.12 (testo 2), 13.13, 13.14, 13.16, 13.0.100 e 13.0.8 (testo 2), in attesa del parere della Commissione bilancio. Sui restanti emendamenti, il parere è contrario.

Il sottosegretario IMPROTA esprime un parere conforme a quello della relatrice.

Il presidente CURSI accoglie la richiesta della relatrice e dispone l'accantonamento dei richiamati emendamenti.

La senatrice BUGNANO *(IdV)* dichiara di ritirare l'emendamento 13.0.9.

Posti separatamente ai voti, sono accolti gli emendamenti 13.7, 13.8, 13.9, 13.10 e 13.15, mentre risultano respinti ovvero improponibili i restanti emendamenti.

Si passa all'esame dell'articolo 14.

La relatrice VICARI *(PdL)* esprime un parere favorevole alle proposte 014.1, 14.1, 14.5, 14.6, 14.11, 14.13, 14.31 e 14.32, mentre chiede l'accantonamento dell'emendamento 14.0.1, in attesa del parere della Commissione bilancio. Sui restanti emendamenti, il parere è contrario.

Il sottosegretario IMPROTA esprime un parere conforme a quello della Relatrice.

Il presidente CURSI accoglie la richiesta della Relatrice e dispone l'accantonamento del richiamato emendamento.

Posti separatamente ai voti, sono accolti gli emendamenti 014.1, 14.1, 14.5, 14.6, 14.11, 14.13, 14.31 e 14.32, mentre risultano respinti ovvero improponibili i restanti emendamenti.

Si passa all'esame dell'articolo 15.

La relatrice VICARI *(PdL)* esprime un parere favorevole alle proposte 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.9, 15.10, 15.11, 15.12, 15.13, 15.16, 15.17 (del quale propone una riformulazione), 15.53 e 15.56, mentre chiede l'accantonamento degli emendamenti 15.50, 15.51 e 15.52, in attesa del parere della Commissione bilancio. Sui restanti emendamenti, il parere è contrario.

Il sottosegretario IMPROTA esprime un parere conforme a quello della relatrice.

Il presidente CURSI accoglie la richiesta della relatrice e dispone l'accantonamento dei richiamati emendamenti.

La senatrice BUGNANO *(IdV)* accetta la riformulazione proposta dalla relatrice all'emendamento 15.17.

La senatrice SPADONI URBANI *(PdL)* dichiara di ritirare l'emendamento 15.21 e lo trasforma in un ordine del giorno che consegna agli atti della Commissione.

Parimenti la senatrice FIORONI *(PD)*, dopo aver richiamato la necessità di commisurare le commissioni applicate sulle operazioni effettuate con gli strumenti di pagamento elettronici, nel caso di somme di piccolo conto, annuncia il ritiro dell'emendamento 15.40, che intende trasformare in un ordine del giorno che si riserva di formalizzare.

La senatrice GERMONTANI *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI)* insiste sull'emendamento 15.33, sostenendo l'opportunità di prevedere anche altri mezzi di pagamento elettronici oltre alla carta di debito.

Il relatore BUBBICO *(PD)* osserva che in ogni caso la norma non tende ad escludere altri sistemi di pagamento, laddove siano disponibili.

Il sottosegretario VARI conferma che la scelta di prevedere il pagamento nella forma elettronica non esclude l'utilizzo di altre forme di pagamento più tradizionali, quali ad esempio i bonifici o gli assegni.

Posti separatamente ai voti, sono accolti gli emendamenti 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.9, 15.10, 15.11, 15.12, 15.13, 15.16, 15.17 (testo 2), 15.53 e 15.56, mentre risultano respinti ovvero improponibili i restanti emendamenti.

Il senatore DI GIOVAN PAOLO *(PD)* chiede al Presidente di riconsiderare la dichiarata improponibilità dell'emendamento 37.0.66, posto che propone la pubblicazione sul *web* dei bilanci da parte di chi riceve un finanziamento pubblico.

Il presidente CURSI ricorda che gli emendamenti, per espresso richiamo del Presidente del Senato, devono essere riferiti alla materia del decreto-legge e solo in quel caso possono essere ammessi alla discussione.

Rinvia dunque il seguito dell'esame ad altra seduta.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA E POSTICIPAZIONE DI QUELLA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente CURSI comunica che la seduta notturna, già convocata per le ore 20,30 di oggi, non avrà più luogo, mentre la seduta antimeridiana di domani, già convocata per le ore 8,30, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTI APPROVATI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3533

(al testo del decreto-legge)

Art. 3.

3.1

BUGNANO

Al comma 1 sostituire le parole: «sentiti l'ISTAT e la Conferenza unificata» *con le seguenti:* «sentito l'ISTAT e previa intesa con la Conferenza unificata».

Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: «sentita la Conferenza unificata» *con le seguenti:* «previa intesa con la Conferenza unificata».

3.2

GRILLO, GALLO, BALDINI, Giancarlo SERAFINI

Al comma 1 dopo la parola: «sentiti», *inserire le seguenti:* «il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,».

Al comma 2 sostituire le parole: «dell'Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici (ANSC)» *con le seguenti:* «dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU)» *e sostituire la parola:* «ANSC» *ovunque presente nel comma con la seguente:* «ANNCSU».

Nella rubrica, sostituire le parole: «delle strade e dei numeri civici» *con le seguenti:* «dei numeri civici delle strade urbane».

3.3
PIGNEDOLI, BERTUZZI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: «la Conferenza unificata» *con le parole:* «previa intesa con la Conferenza unificata».

b) al comma 4 sostituire le parole: «sentita la Conferenza unificata» *con le parole:* «previa intesa con la Conferenza unificata».

3.9
D'ALIA

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per la realizzazione dell'ANSC l'ISTAT può stipulare apposite convenzioni con concessionari di servizi pubblici dotati di un archivio elettronico con dati toponomastici puntuali sino a livello di numero civico su tutto il territorio nazionale, standardizzati, georeferenziati a livello di singolo numero civico e mantenuti sistematicamente aggiornati. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente».

3.12
GHIGO

Nella rubrica sostituire la parola: «continuo» *con la seguente:* «permanente».

Art. 4.

4.3 (testo 2)
GHIGO, BUTTI, IZZO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso, «Art. 3-*bis*», comma 1, dopo le parole: «posta elettronica certificata» *inserire le seguenti:* «rilasciata ai sensi dell'articolo 16-*bis* comma 5, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2,»;

b) dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. In assenza del domicilio digitale di cui al comma 1, le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare ai cittadini stessi, per posta ordinaria o raccomandata A.R., copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39.

4-*ter*. Le disposizioni di cui al precedente comma soddisfano a tutti gli effetti di legge gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente laddove la copia analogica inviata al cittadino contenga una dicitura che specifichi che il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'amministrazione in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

4-*quater*. Le modalità di predisposizione della copia analogica di cui al comma 4-*bis* e 4-*ter* soddisfano le condizioni di cui all'articolo 23-*ter* comma 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 salvo i casi in cui il documento rappresenti, per propria natura, una certificazione rilasciata dall'amministrazione da utilizzarsi nei rapporti tra privati».

4.4 (testo 2)

SAIA, MENARDI, BUTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 3-*bis*», *nel comma 1, dopo le parole:* «posta elettronica certificata» *inserire le seguenti:* «rilasciata ai sensi dell'articolo 16-*bis* comma 5, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2,».

Conseguentemente, dopo comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. In assenza del domicilio digitale di cui al comma 1, le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare ai cittadini stessi, per posta ordinaria o raccomandata A.R., copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39.

4-*ter*. Le disposizioni di cui al precedente comma soddisfano a tutti gli effetti di legge gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente laddove la copia analogica inviata al cittadino contenga una dicitura che specifichi che il documento infor-

matico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'amministrazione in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

4-*quater*. Le modalità di predisposizione della copia analogica di cui al comma 4-*bis* e 4-*ter* soddisfano le condizioni di cui all'articolo 23-*ter* comma 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 salvo i casi in cui il documento rappresenti, per propria natura, una certificazione rilasciata dall'amministrazione da utilizzarsi nei rapporti tra privati».

4.5 (testo 2)

D'ALIA

Al comma 1, capoverso «Art. 3-*bis*», *comma 1, dopo le parole:* «posta elettronica certificata» *inserire le seguenti:* «rilasciata ai sensi dell'articolo 16-*bis* comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2,».

Conseguentemente, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. In assenza del domicilio digitale di cui al comma l, le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare ai cittadini stessi, per posta ordinaria o raccomandata A.R., copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

4-*ter*. Le disposizioni di cui al precedente comma soddisfano a tutti gli effetti di legge gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente laddove la copia analogica inviata al cittadino contenga una dicitura che specifichi che il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'amministrazione in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

4-*quater*. Le modalità di predisposizione della copia analogica di cui al comma 4-*bis* e 4-*ter* soddisfano le condizioni di cui all'articolo 23-*ter* comma 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 salvo i casi in cui il documento rappresenti, per propria natura, una certificazione rilasciata dall'amministrazione da utilizzarsi nei rapporti tra privati.».

Art. 5.

5.1
GERMONTANI

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

1) *sostituire le parole:* «che si iscrivono» *con le seguenti:* «, che presentano domanda di prima iscrizione,»;

2) *dopo le parole:* «entrata in vigore», *inserire le seguenti:* «della legge di conversione».

5.2
GHIGO

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

1) *sostituire le parole:* «che si iscrivono» *con le seguenti:* «, che presentano domanda di prima iscrizione,»;

2) *dopo le parole:* «entrata in vigore», *aggiungere le seguenti:* «della legge di conversione».

5.3
CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

Al comma 1 sostituire le parole: «che si iscrivono» *con le seguenti:* «, che presentano domanda di prima iscrizione,»; *dopo le parole:* «entrata in vigore», *aggiungere le seguenti:* «della legge di conversione».

5.4
SANGALLI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, TOMASELLI, LATORRE, MONGIELLO

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) *sostituire le parole:* «che si iscrivono» *con le seguenti:* «, che presentano domanda di prima iscrizione,»;

2) *dopo le parole:* «entrata in vigore», *inserire le seguenti:* «della legge di conversione».

5.11 (testo 2)

GHIGO

Al comma 3, capoverso «Art. 6-*bis*», *nel comma 4, dopo le parole:* «e dell'utilizzo razionale delle risorse,» *inserire le seguenti:* «sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale,».

Art. 6.

6.3

GHIGO

Al comma 1, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

«*d*-bis) il comma 1, dell'articolo 57-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi è istituito l'indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, nel quale sono indicati gli indirizzi di posta elettronica certificata da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi ed i privati."».

6.8

PIGNEDOLI, BERTUZZI

Al comma 2, capoverso «Art. 15, 2-*bis*», *prima delle parole:* «, pena la nullità degli stessi» *inserire le seguenti:* «altra firma elettronica qualificata».

6.0.2

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Semplificazione della tenuta dei libri sociali)

1. All'articolo 2215-*bis* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:

"Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.

Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma";

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Per i libri e per i registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il termine di cui al terzo comma opera secondo le norme in materia di conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni"».

6.4

D'ALIA, MUSSO

Al comma 2, capoverso, «2-*bis*», *dopo le parole:* «decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» *inserire le seguenti:* «o con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1 comma 1 lettera *q*-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» *e, infine, aggiungere:* «Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente».

Art. 7.

7.1 (testo 2)

SPADONI URBANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 55-*septies* del decreto legislativo n. 165 del 2001, al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: "Il medico o la struttura sanitaria invia telematicamente la medesima certificazione all'indirizzo di posta elettronica personale del lavoratore qualora il medesimo ne faccia espressa richiesta fornendo un valido indirizzo."».

7.4

GHIGO, TOMASSINI

Al comma 3, lettera a)*, capoverso* «Art. 47»*, nel comma 3, dopo le parole:* «o con esso convenzionato» *inserire le seguenti:* «, che ha in cura il minore,».

7.5

SPADONI URBANI

Al comma 3, lettera a)*, capoverso* «Art. 47»*, nel comma 3 aggiungere infine le parole* «e all'indirizzo di posta elettronica del lavoratore che ne faccia richiesta».

7.6

GHIGO, TOMASSINI

Al comma 3, lettera a)*, capoverso* «Art. 47», *nel comma 3*-bis *dopo le parole:* «le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto al comma 3.» *aggiungere le seguenti:* «, comprese la definizione del modello di certificazione e le relative specifiche».

7.7

BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, COSENTINO, CHIAROMONTE, GRANAIOLA, Ignazio MARINO, PORETTI

Al comma 3, lettera b)*, capoverso* «Art. 51»*,nel comma 1 sostituire le parole:* «il lavoratore comunica» *con le seguenti:* «la lavoratrice e il lavoratore comunicano».

7.8

POLI BORTONE

Al comma 3, lettera b)*,capoverso* «Art. 51» *nel comma 1 sostituire le parole:* «il lavoratore» *con le seguenti:* «la lavoratrice ed il lavoratore».

7.9

GHIGO, TOMASSINI

Al comma 3, lettera b)*, sostituire le parole:* «le generalità del genitore che usufruirà del congedo medesimo.» *con le seguenti:* «le proprie generalità allo scopo di usufruire del congedo medesimo».

7.10

GRANAIOLA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come modificato dal comma 3, lettera *b)* del presente articolo si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

7.11

POLI BORTONE

Sostituire la rubrica con le seguenti: «(Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel settore pubblico e privato)».

Art. 8.

8.1
VIMERCATI, VITA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di biglietti elettronici integrati nelle Città metropolitane».

8.11 (testo 2)
Massimo GARAVAGLIA, CAGNIN

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. All'articolo 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Sulle autostrade e strade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un pedaggio, l'esazione può essere effettuata mediante modalità manuale o automatizzata, anche con sistemi di telepedaggio con o senza barriere. I conducenti devono corrispondere il pedaggio secondo le modalità e le tariffe vigenti. Ove previsto e segnalato,i conducenti devono arrestarsi in corrispondenza delle apposite barriere ed incolonnarsi secondo le indicazioni date dalle segnalazioni esistenti o dal personale addetto. I servizi di polizia stradale di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*, relativi alla prevenzione e accertamento delle violazioni dell 'obbligo di pagamento del pedaggio possono essere effettuati, previo superamento dell'esame di qualificazione di cui all'articolo 12, comma 3, anche dal personale dei concessionari autostradali e stradali e dei loro affidatari del servizio di riscossione, limitatamente alle violazioni commesse sulle autostrade oggetto della concessione nonché, previo accordo con i concessionari competenti, alle violazioni commesse sulle altre autostrade."».

8.12 (testo 3)
VIMERCATI, VITA

Al comma 8 aggiungere in fine le seguenti parole: «e consultabile, nei limiti eventualmente previsti, come dati di tipo aperto. Dall'applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

8.16

GRILLO, GALLO, BALDINI, Giancarlo SERAFINI

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-*bis*. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, istituisce un comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, che esercita anche le competenze attribuite per legge alle Commissioni interministeriali previste dall'articolo 12 della legge 14 giugno 1949, n. 410, dall'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042 e dall'articolo 5, comma 2, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni.

9-*ter*. Fino all'attivazione del comitato di cui al comma 9-*bis*, le previsioni normative di cui all'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applicano alle Commissioni interministeriali previste dall'articolo 12 della legge 14 giugno 1949, n. 410, dall'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042 e dall'articolo 5, comma 2, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni».

8.17

PARAVIA, GHIGO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-*bis*. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera *f)* è aggiunta la seguente:

g) prescrivere al di fuori dei centri abitati, in previsione di manifestazioni atmosferiche nevose di rilevante intensità, l'utilizzo esclusivo di pneumatici invernali, qualora non sia possibile garantire adeguate condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e per l'incolumità delle persone mediante il ricorso a soluzioni alternative».

8.19 (testo 2)

PINOTTI, Marco FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

Al comma 10, alla fine della lettera b) *aggiungere il seguente periodo:* «Devono comunque essere assicurati la semplificazione delle procedure ed appropriati livelli di interoperatività tra i diversi sistemi pubblici che operano nell'ambito logistico trasportistico, secondo quanto indicato

al successivo comma B. Dall'applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Conseguentemente, al comma 13, alla fine, aggiungere il seguente periodo: «L'interoperatività va altresì assicurata rispetto alle piattaforme realizzate dalle Autorità Portuali per il miglior espletamento delle funzioni di indirizzo e coordinamento dei nodi logistici che alle stesse fanno capo. Dall'applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

8.21 (testo 2)
GHIGO

Al comma 13, dopo le parole: «assicurando l'interoperabilità dei dati immessi nel sistema PMIS con il Safe Sea Net» *aggiungere le seguenti:* «e con il Sistema Informativo delle Dogane, per quanto riguarda gli aspetti di competenza doganale, e».

Conseguentemente, aggiungere in fine le seguenti parole: «Dall'applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 10.

10.4
BEVILACQUA

Al comma 4, sopprimere le parole: «delle scuole superiori».

10.5
BEVILACQUA

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. All'articolo 5-*bis*, comma 1-*bis*, della legge 2 agosto 1999, n. 264, è aggiunto il seguente periodo: "Per i medesimi fini, le università possono altresì accedere in modalità telematica alle banche dati dell'Istituto per la previdenza sociale, secondo le modalità di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per la consultazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e degli altri dati necessari al cal-

colo dell'Indicatore della situazione economica equivalente per l'università – ISEEU"».

10.6

BEVILACQUA

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «alunni, di cui al» *con le seguenti*: «studenti, di cui all'articolo 3 del».

Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: «degli alunni» *con le seguenti*: «degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76».

Art. 13.

13.7

BERTUZZI, PIGNEDOLI

Al comma 2, sostituire le parole: «sentita la Conferenza permanente» *con le seguenti:* «d'intesa con la Conferenza permanente».

13.8

BUGNANO

Al comma 2, sostituire le parole: «sentita la Conferenza» *con le seguenti:* «previa intesa in sede di Conferenza».

13.9

BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, COSENTINO, CHIAROMONTE, GRANAIOLA, Ignazio MARINO, PORETTI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «sentita la» *con le seguenti:* «previa intesa in sede di».

13.10

BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, COSENTINO, CHIAROMONTE, GRANAIOLA, Ignazio MARINO, PORETTI

Al comma 3, dopo le parole: «delle regioni» *inserire le seguenti:* «e delle province autonome».

13.15

GHIGO

Al comma 4, sostituire la parola: «pubblicate» *con le seguenti:* «stabilite con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e rese note».

Art. 014.

014.1

VITA, VIMERCATI

All'articolo 14, premettere il seguente:

«Art. 0-14. – *(Carta dei diritti) – 1.* Lo Stato italiano riconosce l'importanza del superamento del divario digitale, in particolare nelle aree depresse del Paese, per la libera diffusione della conoscenza fra la cittadinanza, l'accesso pieno e aperto alle fonti di informazione e agli strumenti di produzione del sapere. A tal fine, promuove una "Carta dei diritti", nella quale sono definiti i principi e i criteri volti a garantire l'accesso universale della cittadinanza alla rete internet senza alcuna discriminazione o forma di censura.

2. Lo Stato italiano promuove la diffusione dei principi della "Carta dei diritti" a livello internazionale e individua forme di sostegno al Fondo di solidarietà digitale per la diffusione della società dell'informazione e della conoscenza nei paesi in via di sviluppo».

Art. 14.

14.1

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Al comma 1, dopo le parole: «territorio nazionale» *aggiungere le seguenti:* «tenendo conto delle singole specificità territoriali e della copertura delle aree a bassa densità abitativa,».

14.5

LEONI, CAGNIN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Entro 60 giorni, con regolamento del Ministro dello sviluppo economico sono definite le misure e le modalità di intervento da porre a carico degli operatori TLC, al fine di minimizzare eventuali interferenze tra i servizi a banda ultralarga mobile nella banda degli 800 MHz e gli impianti per la ricezione televisiva domestica. Gli interventi che si rendessero necessari sugli impianti per la ricezione televisiva domestica per la mitigazione delle interferenze sono gestiti a valere su un fondo costituito dagli operatori TLC assegnatari delle frequenze in banda 800 MHz e gestito privatamente dagli operatori interessati, in conformità alle previsioni del regolamento. I parametri per la costituzione di 'detto fondo e la relativa contribuzione degli operatori sono definiti secondo principi di proporzionalità, trasparenza e non discriminazione. Il Ministero dello sviluppo economico con proprio provvedimento provvede ogni trimestre alla rimodulazione di tali contributi sulla base dei costi di intervento effettivamente sostenuti dai singoli operatori e rendicontati».

14.6

Massimo GARAVAGLIA, CAGNIN

Al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «specificando che devono prioritariamente essere utilizzati gli scavi già attualmente in uso per i sottoservizi».

14.11

GHIGO, CASOLI, PARAVIA

Al comma 7 sopprimere la parola: «propria».

Conseguentemente sostituire le parole: «emissioni elettroniche» *con le parole:* «emissioni elettromagnetiche a radiofrequenza».

14.13

VIMERCATI, VITA

Al comma 7, capoverso «4-*bis*», *aggiungere in fine le seguenti parole*: «L'operatore di comunicazione ha l'obbligo, d'intesa con le proprietà condominiali, di ripristinare a proprie spese le parti comuni degli immobili oggetto di intervento nello stato precedente i lavori e si accolla gli oneri per la riparazione di eventuali danni arrecati».

14.31

GHIGO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. Dopo l'articolo 6, comma 2 della legge 31 luglio 2005, n. 155, è aggiunto il seguente comma:

"2-*bis*. Anche in deroga a quanto previsto dal comma 2, gli utenti che attivano schede elettroniche (S.l.M.) abilitate al solo traffico telematico ovvero che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche o punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili possono essere identificati e registrati anche in via indiretta, attraverso sistemi di riconoscimento via SMS e carte di pagamento nominative.

Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico, possono essere previste misure di maggior dettaglio o per l'adozione di ulteriori procedure semplificate anche negli altri casi previsti dal comma 2"».

14.32
GHIGO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. L'articolo 35, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente:

"4. Al fine di agevolare la diffusione della banda ultralarga in qualsiasi tecnologia e di ridurre i relativi adempimenti amministrativi, sono soggette ad autocertificazione di attivazione – da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 – le installazioni e le modifiche, ivi comprese le modifiche delle caratteristiche trasmissive degli impianti di cui all'articolo 87-*bis*, degli impianti radioelettrici per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e degli impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 10 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati"».

Art. 15.

15.1
GHIGO

Al comma 1, sopprimere le seguenti: «,limitatamente ai rapporti con l'utenza,».

15.2
VIMERCATI, VITA

Al comma 1, capoverso «Art. 5», *primo comma, dopo le parole:* «sono tenuti» *aggiungere le seguenti:* «a far data dal 1º giugno 2013».

15.3
GHIGO, BUTTI, IZZO

Al comma 1, capoverso «articolo 5», *comma 1, lettera* b), *sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «Le modalità di movimentazione tra le

sezioni di Tesoreria e Poste Italiane S.p.A. dei fondi connessi alle operazioni effettuate sui conti correnti postali intestati a pubbliche amministrazioni sono regolate dalla convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste Italiane S.p.A. stipulata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71».

Conseguentemente:

a) al comma 1, capoverso, «art. 5», *comma 2, dopo le parole:* «comma 2-*bis*» *aggiungere le seguenti:* «e dei prestatori di servizio di pagamento abilitati»;

b) al comma 1, capoverso, «art. 5», *comma 4, inserire, in fine, il seguente periodo:* «e le modalità attraverso le quali il prestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni relative al pagamento medesimo»;

c) al comma 4, dopo la parola: «debito» *inserire le seguenti parole:* «ovvero attraverso carte di pagamento, qualora l'onere posto a loro carico non risulti superiore a quello applicato per le carte di debito».

d) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in materia informatica ed al fine di garantire omogeneità di offerta ed elevati livelli di sicurezza, le amministrazioni pubbliche devono avvalersi per le attività di incasso e pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 81, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e delle piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di servizio di pagamento abilitati ai sensi dell'articolo 5 comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

15.4

D'ALIA

Al comma 1, capoverso, «art. 5», comma 1, lettera b), *sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «Le modalità di movimentazione tra le sezioni di Tesoreria e Poste Italiane S.p.A. dei fondi connessi alle operazioni effettuate sui conti correnti postali intestati a pubbliche amministrazioni sono regolate dalla convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste Italiane S.p.A. stipulata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legge 10 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71».

Conseguentemente:

a) al comma 1, capoverso, «art. 5», *comma 2, dopo le parole: «2-bis» aggiungere le seguenti:* «e dei prestatori di servizio di pagamento abilitati»;

c) al comma 1, capoverso, «art. 5», *comma 4, inserire, in fine, il seguente periodo:* «e le modalità attraverso le quali il prestato re dei servizi di pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni relative al pagamento medesimo»;

d) al comma 4, dopo la parola: «debito» *inserire le seguenti parole:* «ovvero attraverso carte di pagamento, qualora l'onere posto a loro carico non risulti superiore a quello applicato per le carte di debito.»

e) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in materia informatica ed al fine di garantire omogeneità di offerta ed elevati livelli di sicurezza, le amministrazioni pubbliche devono avvalersi per le attività di incasso e pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 81, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e delle piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di servizio di pagamento abilitati ai sensi dell'articolo 5 comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

15.5

SAIA, MENARDI, BUTTI

Al comma 1, capoverso, «art. 5», *comma ,1 lettera* b), *sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «Le modalità di movimentazione tra le sezioni di Tesoreria e Poste Italiane S.p.A. dei fondi connessi alle operazioni effettuate sui conti correnti postali intestati a pubbliche amministrazioni sono regolate dalla convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste Italiane S.p.A. stipulata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71».

Conseguentemente:

a) al comma 1, capoverso, «art. 5», *comma 2, dopo le parole:* «comma 2-*bis*» *aggiungere le seguenti:* «e dei prestatori di servizio di pagamento abilitati»;

b) al comma 1, capoverso, «art. 5», *comma 4, inserire, in fine, il seguente periodo:* «e le modalità attraverso le quali il prestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni relative al pagamento medesimo»;

c) al comma 4, dopo la parola: «debito» inserire le seguenti parole: «ovvero attraverso carte di pagamento, qualora l'onere posto a loro carico non risulti superiore a quello applicato per le carte di debito».

d) dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in materia informatica ed al fine di garantire omogeneità di offerta ed elevati livelli di sicurezza, le amministrazioni pubbliche devono avvalersi per le attività di incasso e pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'articolo 81, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e delle piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di servizio di pagamento abilitati ai sensi dell'articolo 5 comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."».

15.9

Massimo GARAVAGLIA, CAGNIN

Al comma 1, capoverso «Art. 5», *comma 3, sopprimere il primo periodo.*

15.10

GHIGO

Al comma 1, capoverso «Art. 5. – *(Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche)*» *dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

«3-*bis*. I micro-pagamenti dovuti a titolo di corrispettivo dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 450 della legge n. 296/2007 e dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 7 comma 2 della legge n. 94/2012, per i contratti di acquisto di beni e servizi conclusi tramite gli strumenti elettronici di cui all'articolo 7 comma 2 del decreto-legge n. 52/2012, stipulati nelle forme di cui all'articolo 6 comma 3, sono effettuati mediante strumenti elettronici di pagamento se richiesto delle imprese fomitrici.

3-*ter*. Con decreto ministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicarsi entro il 1 marzo 2013 sono definiti i micro pagamenti in relazione al volume complessivo del contratto e sono adeguate alle finalità di cui al comma 3-*bis*, le norme relative alle procedure di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 450 della legge n. 296/2007. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 7 comma 2 della legge n. 94/2012 provvedono ad adeguare le proprie norme

al fine di consentire il pagamento elettronico per gli acquisti di cui al comma 3-*bis* entro il 1º gennaio 2013».

15.11

Massimo GARAVAGLIA, CAGNIN

Al comma 1, capoverso «Art. 5. – (Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche)» dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. I micro-pagamenti dovuti a titolo di corrispettivo dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 450 della legge n. 296/2007 e dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 7 comma 2 della legge n. 94/2012, per i contratti di acquisto di beni e servizi conclusi tramite gli strumenti elettronici di cui all'articolo 7 comma 2 del decreto-legge n. 52/2012 , stipulati nelle forme di cui all'articolo 6 comma 3, sono effettuati mediante strumenti elettronici di pagamento se richiesto delle imprese fomitrici.

3-*ter*. Con decreto ministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicarsi entro il 1º marzo 2013 sono definiti i micro pagamenti in relazione al volume complessivo del contratto e sono adeguate alle finalità di cui al comma 3-*bis*, le norme relative alle procedure di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 450 della legge n. 296/2007. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 7 comma 2 della legge n. 94/2012 provvedono ad adeguare le proprie norme al fine di consentire il pagamento elettronico per gli acquisti di cui al comma 3-*bis* entro il 1º gennaio 2013».

15.12

SANGALLI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, TOMASELLI, LATORRE, PINOTTI

Al comma 1, capoverso «art. 5 – (Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche) dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. I micro-pagamenti dovuti a titolo di corrispettivo dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 450 della legge n. 296/2007 e dalle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 7 comma 2 della legge n. 94/2012, per i contratti di acquisto di beni e servizi conclusi tramite gli strumenti elettronici di cui all'articolo 7 comma 2 del decreto-legge n. 52/2012, stipulati nelle forme di cui all'articolo 6 comma 3, sono effettuati mediante strumenti elettronici di pagamento se richiesto delle imprese fomitrici.

3-*ter*. Con decreto ministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicarsi entro il 1º marzo 2013 sono definiti i micro pagamenti in relazione al volume complessivo del contratto e sono adeguate alle finalità di cui al comma 3-*bis*, le norme relative alle procedure di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 450 della legge n. 296/2007. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 7 comma 2 della legge n. 94/2012 provvedono ad adeguare le proprie norme al fine di consentire il pagamento elettronico per gli acquisti di cui al comma 3-*bis* entro il 1º gennaio 2013».

15.13

De Sena, Armato, Fioroni, Garraffa, Latorre, Sangalli, Tomaselli

Al comma 1, capoverso, «art. 5», *comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «e le modalità attraverso le quali il prestato re dei servizi di pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni relative al pagamento medesimo».

15.16

Bugnano, Belisario

Al comma 2, dopo le parole: «innovazione tecnologica», *aggiungere le seguenti:* «da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

15.17 (testo 2)

Belisario, Bugnano

Al comma 2, dopo le parole: «è disciplinata», *aggiungere le seguenti:* «anche avvalendosi dell'Agenzia per l'Italia digitale di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,».

15.53
GHIGO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis.* Al comma 5 dell'articolo 35 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, aggiungere in fine il seguente periodo: "La valutazione della conformità del sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzati dal titolare delle chiavi di firma, è effettuata dall'Agenzia per l'Italia digitale in conformità ad apposite linee guida da questa emanate, acquisito il parere obbligatorio dell'Organismo di certificazione della sicurezza informatica"».

15.56
BELISARIO, BUGNANO

Dopo il comma 5, aggiungere, infine, il seguente:

«5-*bis.* All'articolo 21 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-*bis.* È considerata, altresì, scorretta la pratica commerciale che richieda un sovrapprezzo dei costi per il completamento di una transazione elettronica con un fornitore di beni o servizi"».

NUOVI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3533

(al testo del decreto-legge)

Art. 12.

12.0.3 (testo 2)
GHIGO

*Dopo l'***articolo 12,** *aggiungere il seguente:*

«Art.12-*bis*.

(Dirigenza sanitaria del Ministero della salute)

1. Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute affidati al Ministero della salute, anche in considerazione delle nuove competenze allo stesso attribuite in materia di sanità digitale, i dirigenti del Ministero della salute con professionalità sanitaria di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, e coloro successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche, sono collocati, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri, in unico livello, nel ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute. La contrattazione collettiva nazionale successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009, ferma rimanendo l'esclusività del rapporto di lavoro, estende agli stessi, prioritariamente e nei limiti delle risorse disponibili per i rinnovi contrattuali, gli istituti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni per le corrispondenti qualifiche del Servizio sanitario nazionale e recepiti nei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro. Nelle more, ai dirigenti sanitari del Ministero della salute continua a spettare il trattamento giuridico ed economico attualmente in godimento.

2. L'accesso al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute avviene in coerenza con la normativa di accesso prevista per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, con specifiche prove integrative di cultura informatica e statistica sanitaria. Nei limiti delle dotazioni organiche vigenti e ferme restando le riduzioni previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché dall'articolo 2

del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono individuati il contingente dei posti destinati al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero, i principi generali in materia di incarichi conferibili e le modalità di attribuzione degli stessi, con salvaguardia delle posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti collocati nel ruolo di cui al comma 1, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli incarichi corrispondenti alle tipologie previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ed individuati con provvedimento del Ministro della salute, vengono attribuiti in base all'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Nei limiti dei posti destinati al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero, agli incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello non generale corrispondenti agli incarichi di struttura complessa previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, si accede in base ai requisiti previsti per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale previa procedura selettiva interna ai sensi dell'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che tiene conto anche delle specifiche competenze informatiche e di statistica sanitaria necessarie. La procedura di conferimento è attivata in relazione alle posizioni che si rendono disponibili e il differenziale retributivo da corrispondere ai soggetti incaricati grava per la prima volta sulle risorse finanziarie a disposizione del Ministero per assunzioni di personale. I dirigenti sanitari del Ministero della salute che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello non generale corrispondenti agli incarichi di struttura complessa o di direzione di aziende sanitarie o di enti del Servizio sanitario nazionale per almeno 5 anni, anche non continuativi, possono partecipare alle procedure per l'attribuzione di incarichi dirigenziali di livello generale ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che in caso di primo conferimento hanno durata pari a tre anni, nonché partecipare al concorso previsto dall'articolo 28-bis del predetto decreto legislativo. Si applica l'articolo 23, comma 1, ultimo periodo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

4. Nelle more della conclusione della procedura concorsuale bandita ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della legge 3 agosto 2009, n. 102, i rapporti di lavoro a tempo determinato del personale tecnico sanitario assunto presso il Ministero della salute ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera *b)* del decreto legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, sono prorogati sino al 31 dicembre 2013, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato oltre quelli già autorizzati.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

Art. 18.

18.4 (testo 2)
GERMONTANI

Al comma 1, lettera e), il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni. È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, nonché i crediti derivanti da cessione del quinto dello stipendio/salario o dalla delegazione di pagamento, in virtù di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950, possano non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.

Qualora l'accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti preveda una rimessione dei debiti, quest'ultima dovrà concernere in prima istanza i debiti non assistiti da privilegio, pegno o ipoteca, nonché quelli non derivanti da cessione del quinto dello stipendio/salario o dalla delegazione di pagamento, in virtù di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950.

In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto e alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore a un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuare in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'arti-

colo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni."».

Art. 34.

34.287 (testo 3)

CASSON, GIARETTA, NEROZZI, STRADIOTTO, Mariapia GARAVAGLIA, DONAGGIO, Marco FILIPPI, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, DELLA SETA, FERRANTE, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, DE SENA, VITA, SANGALLI, TOMASELLI, DI GIOVAN PAOLO, Vincenzo DE LUCA, MAZZUCONI, MONACO, D'ALIA, MUSSO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 3, comma 19-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, è sostituito dal seguente:

"19-*bis*. Il compendio costituente l'Arsenale di Venezia, in ragione delle caratteristiche storiche, monumentali e ambientali, è trasferito a titolo gratuito in proprietà al comune di Venezia, che ne assicura l'inalienabilità, il recupero, la riqualificazione, l'accessibilità e la valorizzazione. Le porzioni del compendio utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministero della difesa rimangono in uso gratuito al medesimo Ministero per i suoi esclusivi e specifici compiti istituzionali. Le porzioni del compendio utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministero delle infrastrutture e trasporti per le opere di salvaguardia della laguna rimangono nella disponibilità, in uso gratuito, del Ministero delle infrastrutture e trasporti per un periodo di vita utile alle opere di regolazione delle maree, al fine di completare gli interventi previsti dal Piano attuativo per l'insediamento delle attività di realizzazione, gestione e manutenzione del Sistema MOSE sull'area nord dell'Arsenale di Venezia, e quelli comunque necessari alle riferite esigenze, ed assicurare la gestione e manutenzione dell'opera, una volta entrata in esercizio. I relativi canoni di concessione previsti o che saranno richiesti a operatori economici o istituzionali saranno versati direttamente al comune di Venezia. Resta confermato e garantito l'uso gratuito già concesso alla Fondazione "La Biennale di Venezia" e al CNR.

Al fine di garantire gli obiettivi di cui all'Atto di indirizzo della giunta comunale di Venezia n. 3 del 22 gennaio 2010 e del relativo Protocollo d'intesa sottoscritto tra la stessa amministrazione comunale ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti – Magistrato alle Acque di Venezia, nell'ambito delle aree sopra indicate potranno essere individuati, dallo stesso Ministero delle infrastrutture e trasporti d'intesa con il comune di Venezia, fabbricati o parti da destinare a titolo oneroso ad attività non esclusivamente finalizzate alla gestione e manutenzione del Sistema

MOSE, ma a queste collegate, privilegiando in particolare l'utilizzo da parte di Istituzioni di ricerca o Università.

I canoni che saranno richiesti agli operatori economici ed istituzionali resteranno di esclusiva competenza del Comune cui saranno direttamente versati.

L'Arsenale, ferma la funzione delle aree destinate alla manutenzione e alla gestione del Sistema MOSE, è sottoposto agli strumenti urbanistici previsti per la città di Venezia e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Per le finalità del presente comma, l'Agenzia del demanio, d'intesa con il comune di Venezia, con il Ministero della difesa e con il Ministero delle infrastrutture e trasporti, procede, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, alla perimetrazione e delimitazione delle rispettive aree del compendio, in modo da garantirne anche la piena accessibilità, e alla consegna dello stesso al comune di Venezia. Tutte le somme ricavate a qualsiasi titolo per effetto dell'utilizzo del compendio rimangono vincolate al recupero, alla salvaguardia, alla gestione e alla valorizzazione dell'Arsenale.".»

Art. 36.

36.14 (testo 2)
SCARPA BONAZZA BUORA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. È istituito presso l'Ismea un Fondo mutualistico nazionale per la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole. Il Fondo è costituito dai contributi volontari degli agricoltori e può beneficiare di contributi pubblici compatibili con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.

2-*ter*. Il contratto di rete di cui al successivo comma 5 può prevedere, ai fini della stabilizzazione delle relazioni contrattuali tra i contraenti, la costituzione di un Fondo di Mutualità tra gli stessi, per il quale si applicano le medesime regole e agevolazioni previste per il Fondo Patrimoniale di cui al comma 4-*ter* dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 3. Il suddetto Fondo di Mutualità partecipa al Fondo Mutualistico Nazionale per la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole di cui al precedente comma.».

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Martedì 27 novembre 2012

Plenaria

367ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIULIANO

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il senatore CASTRO *(PdL)* anticipa la posizione del suo Gruppo sulla proposta di nomina del professor Varesi a Presidente dell'Isfol, scusandosi di essere costretto a lasciare la seduta per un concomitante impegno istituzionale prima che la Commissione affronti il punto. Al riguardo, precisa che il PdL ritiene doveroso che, nella scelta del Direttore generale dell'Istituto, il Governo realizzi un adeguato bilanciamento istituzionale.

IN SEDE CONSULTIVA

(601-711-1171-1198-B) ***Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente relatore GIULIANO *(PdL)*, illustra una bozza di parere, pubblicata in allegato al resoconto, nella quale ha raccolto le considerazioni avanzate nel corso del dibattito; reputa che la formulazione possega la forza necessaria a consentire la condivisione della Commissione.

Il senatore CASTRO *(PdL)* dichiara il pieno appoggio del suo Gruppo alla bozza di parere testé illustrata.

Il senatore ICHINO *(PD)* osserva che il testo contiene il riferimento alla violazione dell'articolo 35 della Costituzione, cui il suo Gruppo annette importanza dirimente, indipendentemente dall'essere esso a corredo di una osservazione o di una condizione. Dichiara pertanto voto favorevole.

In dissenso, la senatrice GHEDINI *(PD)*, pur apprezzando lo sforzo compiuto dal Presidente relatore, anticipa il proprio voto di astensione, motivato dalla sua preferenza per una formulazione contenente una condizione e un riferimento alla necessaria coerenza con l'impianto della legge n. 92 sul mercato del lavoro.

Anche la senatrice POLI BORTONE *(CN:GS-SI-PID-IB-FI)* dichiara voto di astensione, basato però su motivazioni diametralmente opposte a quelle testé esposte dalla senatrice Ghedini e già illustrate nel corso della precedente seduta.

Nessun altro chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, presente il prescritto numero di senatori, il presidente relatore GIULIANO *(PdL)*, mette quindi ai voti la proposta di parere testé illustrata.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Pietro Antonio Varesi a Presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (Isfol) (n. 162)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame e rinvio)

Il presidente relatore GIULIANO *(PdL)* illustra il *curriculum* del professor Pietro Varesi, particolarmente prestigioso e dettagliato, che ne testimonia pertanto la piena qualificazione a ricoprire l'incarico di Presidente dell'Isfol.

Nessuno chiedendo in intervenire in discussione generale, dispone quindi il rinvio del seguito dell'esame alla prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 601-711-1171-1198-B

La Commissione lavoro, previdenza sociale, esaminato il disegno di legge in titolo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, evidenziando tuttavia rilevanti perplessità sull'articolo 41, comma 11, modificato nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, che sembrerebbe imporre, di fatto, un divieto di erogazione di indennità o compenso ai praticanti durante il primo semestre del tirocinio stesso.

La disposizione, oltre a confliggere con l'articolo 35 della Costituzione, introduce una immotivata quanto ingiusta sperequazione tra il tirocinio effettuato presso l'Avvocatura dello Stato e gli enti pubblici e gli studi legali privati.

Si sollecita pertanto la Commissione di merito a tenere in considerazione quanto sopra ed a rivedere la disposizione in parola.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Martedì 27 novembre 2012

Plenaria

389ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta la trasmissione audiovisiva a circuito interno, e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa all'ordine del giorno.

Avverte, inoltre, che delle procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico, che sarà reso disponibile in tempi brevi.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul percorso nascita e sulla situazione dei punti nascita con riguardo all'individuazione di criticità specifiche circa la tutela della salute della donna e del feto e sulle modalità di esercizio dell'autodeterminazione della donna nella scelta tra parto cesareo o naturale. «NASCERE SICURI»: seguito e conclusione dell'esame. Approvazione del documento conclusivo: *Doc.* XVII, n. 17

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 20 novembre scorso.

Il PRESIDENTE avverte che le relatrici hanno predisposto un nuovo schema di documento conclusivo.

Le relatrici, senatrici BASSOLI *(PD)* e BIANCONI*(PdL)*, confermano le integrazioni allo schema di documento conclusivo, preannunciate nella scorsa seduta.

Non essendovi senatori che chiedono di intervenire per dichiarazioni di voto, previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva il nuovo schema di documento conclusivo, predisposto dalle relatrici e pubblicato in allegato al resoconto della seduta.

Il PRESIDENTE coglie l'occasione per esprimere apprezzamento per la conclusione di un'indagine conoscitiva così rilevante, la quale rappresenta un risultato di cui la Commissione deve sentirsi orgogliosa anche perché completa un quadro di iniziative che fu avviato per rispondere ad alcuni fatti di cronaca. Il lavoro compiuto dalle relatrici, dai senatori e dai consulenti si rivelerà assai prezioso come punto di riferimento in materia, anche per la valenza delle proposte e dei suggerimenti avanzati. In particolare, uno degli elementi di maggiore preoccupazione è rappresentato dall'indice di mortalità materna che appare essere in aumento rispetto al passato, tema che quindi dovrà essere ulteriormente approfondito.

La relatrice, senatrice BASSOLI*(PD)*, suggerisce di elaborare una sintesi dell'ampio lavoro di indagine condotto dalla Commissione, sintesi che, nel contenere le proposte operative, potrà essere più facilmente consultabile da parte di tutti i soggetti interessati.

Il senatore ASTORE *(Misto-ParDem)* rileva che dovrebbe essere presentato un atto di indirizzo per tentare di rendere cogenti le linee guida sul percorso nascita, arricchite dalle conclusioni emerse durante l'indagine conoscitiva.

Il PRESIDENTE, nel dichiararsi d'accordo sulla ipotesi di elaborare una sintesi delle risultanze dell'indagine conoscitiva – la quale potrà essere affidata all'apporto dei consulenti – osserva come questo lavoro potrebbe rappresentare la base per creare un manuale informativo di facile lettura, rivolto a tutti i cittadini.

Per quanto riguarda poi l'istanza sollevata dal senatore Astore, fa presente che si potrebbe predisporre una mozione condivisa da tutte le forze politiche, da presentare in Assemblea, avente il fine di rendere operative le proposte contenute nel documento conclusivo, soprattutto con riferimento ai livelli essenziali di assistenza ed alla osservanza delle linee guida.

IN SEDE REFERENTE

(2935) ***Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria***, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 21 novembre scorso.

I relatori, senatori SACCOMANNO *(PdL)* e COSENTINO *(PD)*, svolgono alcune considerazioni in merito a taluni testi, circolati nei giorni scorsi, che configurano il cosiddetto nuovo perimetro del disegno di legge in titolo, testi che, pur non potendosi considerare di piena appartenenza degli stessi relatori, possono costituire la base di partenza per orientare il lavoro della Commissione, soprattutto in quanto essi vanno incontro ad alcune esigenze avanzate dai commissari durante l'iter del decreto-legge n. 158 del 2012.

Il PRESIDENTE, nel ribadire che qualsiasi ipotesi emendativa dovrà ritenersi riferita al disegno di legge in titolo, concorda sul fatto che eventuali rielaborazioni del provvedimento, frutto del confronto di natura informale registratosi in queste settimane, possono costituire senz'altro un punto di riferimento per il prosieguo dei lavori. In ogni caso, prospetta la possibilità di fissare fin da ora il termine di presentazione degli emendamenti, termine che, stante la complessità del testo e l'esigenza oggettiva di un suo aggiornamento, potrà essere successivamente riaperto.

In merito a quanto configurato dal Presidente, si svolge un dibattito incidentale, nel quale intervengono i senatori BASSOLI *(PD)*, ASTORE *(Misto-ParDem)*, BAIO *(Per il Terzo Polo:ApI-FLI)*, COSENTINO *(PD)* e CALABRÒ *(PdL)*.

La Commissione, infine, conviene con la proposta avanzata dal Presidente, restando così fissato entro le ore 18 di domani, mercoledì 28 novembre 2012, il termine di presentazione degli emendamenti ed ordini del giorno al disegno di legge in titolo, con l'intesa che il suddetto termine potrà essere eventualmente riaperto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA A DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE avverte che è pervenuta documentazione integrativa a quella già consegnata da rappresentanti della Guardia di finanza lo scorso 13 settembre 2012 nel corso della audizione sull'indagine conoscitiva sulle problematiche del prodotto Vidatox-C30, noto anche come Escozul che sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.

DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'INDAGINE CONOSCITIVA SUL PERCORSO NASCITA E SULLA SITUAZIONE DEI PUNTI NASCITA CON RIGUARDO ALL'INDIVIDUAZIONE DI CRITICITÀ SPECIFICHE CIRCA LA TUTELA DELLA SALUTE DELLA DONNA E DEL FETO E SULLE MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'AUTODETERMINAZIONE DELLA DONNA NELLA SCELTA TRA PARTO CESAREO O NATURALE «NASCERE SICURI» (*DOC.* XVII, N. 17)

Sommario

INTRODUZIONE 217
1 Indagine Conoscitiva 'Nascere Sicuri'. Obiettivi e Azioni. 219
1.1 Lavori e svolgimento dell'indagine conoscitiva 220
2 Fenomeno nascita: dallo scenario Internazionale alla realtà Italiana 224
2.1 Il quadro internazionale ... 224
2.2 Il quadro Italiano ... 224
3 Il Parto 227
3.1 Esiti di salute delle donne: Mortalità e Morbosità materna grave ... 227
3.1.1 Mortalità materna e divario tra Regioni 17
3.1.2 Mortalità Materna ed altri indicatori: Età -Taglio Cesareo-Tasso Mortalità Neonatale 229
3.1.3 Morbosità materna e Near Misses ostetrici 230
3.2 Mortalità Infantile e Neonatale ... 233
3.3 Gravidanze a rischio ... 237
3.4 I Punti nascita ... 247
3.5 Case da parto ... 251
3.6 Il Taglio Cesareo ... 252
3.6.1 Epidemiologia del Taglio Cesareo in Europa e Italia 253
3.6.2 Taglio cesareo primario e classificazione di Robson 263
3.6.3 Modalità di Parto ed esiti Perinatali 266
3.6.4 Taglio Cesareo in Italia: analisi critica e azioni correttive 268
4 Aspetti di Neonatologia 273
4.1 Unità Operative neonatologiche/pediatriche: Sicurezza delle nascite ... 274
4.2 Punti nascita e Centri di Terapia Intensiva Neonatale ... 275
4.3 Epoche gestazionali basse: sopravvivenza ... 278
4.4 Prematurità in Italia : Criticità e Azioni (aree di intervento) ... 280
5 Servizio di trasporto assistito materno (STAM) e Servizio di trasporto di emergenza neonatale (STEN) 282
6 Partoanalgesia 284
6.1 La cultura del parto senza dolore ... 284
6.2 Partoanalgesia e Situazione Italiana ... 285
6.3 Requisiti dell' analgesia in corso di parto ... 287

6.4 Partoanalgesia: lavoro di equipe tra team ostetrico e partoriente 288
6.5 Partoanalgesia e Formazione- Informazione 289
6.6 Il modello organizzativo per la parto analgesia 290
7 Percorso Nascita Rete Assistenziale integrata (Assistenza gravidanza -Parto -allattamento) 292
7.1 L'assistenza alla gravidanza e parto in Italia 292
7.2 Informazioni –Libretto Gravidanza - Carta dei Servizi- Linee Guida 293
7.3 Ruolo delle ostetriche nel percorso nascita 294
8 Corsi di accompagnamento alla nascita (CAN) 295
8.1 Aspetti Epidemiologici 295
8.2 CAN: Ruolo attuale verso un riconsiderazione del ruolo 298
9 Percorso Nascita: Trattamenti complementari 300
10 Promozione dell'allattamento al seno 301
10.1 Allattamento al seno: aspetti epidemiologici 301
10.2 Promozione della cultura dell'allattamento: strategie per sostenerlo 302
11 Depressione post-partum 305
11.1 Depressione del Post-partum: Epidemiologia 305
11.2 Depressione Post-partum: prevenzione 306
11.3 Depressione Post Partum –Punti nascita –Rete Territoriale 309
12 Autodeterminazione della donna nella scelta della modalità del parto 100
12.1 Autodeterminazione della scelta del TC 102
12.2 Autodeterminazione della donna e aspetti medico – legali 103
13 Evento Nascita: binomio inscindibile tra Sicurezza e Qualità 106
13.1 La gestione della sicurezza dei punti nascita 106
13.2 La gestione della sicurezza madre- nascituro 106
13.2.1 Linee d'azione Istituzionali 106
13.2.2 Catena di Comando 107
13.2.3 Gestione del rischio clinico. 109
13.2.4 Migliorare la qualità della assistenza nei punti nascita: certificare la qualità. 109
13.2.5 Tempestività di intervento: 'Modello Speed' 111
14 Conclusioni 112
15 Proposte 116

Legenda abbreviazioni

AAROI-EMAC: Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani emergenza area critica

ADBB: Alarm Distress Baby scale

AGENAS: Agenzia per i Servizi Sanitari Nazionali

AOGOI: Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani (

ASL: Azienda Sanitaria Locale

ASSR: Agenzia sanitaria e sociale regionale

C.P.S.R.: Conferenza Permanente Stato-Regioni

CAN: Corsi di accompagnamento alla nascita

CCM: Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie

CeDAP: Certificati di Assistenza al Parto

CIAO: Club Italiano Anestesisti Ostetrici

CID: Coagulazione Intravascolare Disseminata

CNESPS: Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute

CTG: cardiotocografia

CU: Conferenza Unificata

DRG: Diagnosis Related Groups, ovvero Raggruppamenti Omogenei di Diagnosi

EBM: Evidence based medicine, medicina basata sull'evidenza

EPDS: Edimburg Postnatal Depression Scale

EUOL: Emergenza Urgenza OnLine

FER: Frozen Embryo Replacement,

FIVET: Fecondazione in vitro con embryo transfer

FO: Frozen Oocyte

GRC: Gestione del Rischio Clinico

I.O.M.: Institute Of Medicine

ICSI: Iniezione intracitoplasmatica di spermatozoi

ISTAT: Istituto nazionale di statistica

IUGR: Ritardo di crescita intrauterino

IVG: Interruzione Volontaria di Gravidanza

LG: linee guida

MMR: Mortalità materna

O.N.Da: Osservatorio nazionale sulla salute della donna

PMA: Procreazione Medicalmente Assistita

PNE: Programma nazionale valutazione esiti

PNLG: Piano nazionale linee guida

POMI: Progetto Obiettivo Materno Infantile

PSN: Piano Sanitario Nazionale

PTA: Punto Territoriale di Assistenza

SDO: Schede di Dimissione Ospedaliera

SIAARTI: Società italiana di anestesia analgesia rianimazione e terapia intensiva

SNLG: Sistema nazionale linee guida

SSN: Servizio Sanitario Nazionale

STAM: Servizio di trasporto assistito materno

STEN: Servizio di trasporto di emergenza neonatale

TC: taglio cesareo

TIN: Terapia Intensiva Neonatale

UNICEF: United Nations Children's Fund

UOC: Unità Operativa Complessa

UON: Unità Operativa di Neonatologia

UTI: Unità di Terapia Intensiva

UTIN: Unità operative di Terapia Intensiva Neonatale

VLBW, Very low Birth Weight

WHO: World Health Organization

INTRODUZIONE

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha individuato nel miglioramento della qualità della vita della madre e del bambino uno degli obiettivi sanitari prioritari a livello mondiale.

L'OMS rileva, inoltre, che gravidanza, parto e allattamento rappresentano situazioni delicate e particolari nella vita di una donna, ma, solo in rari casi, patologiche.

L'assistenza, sia nell'accompagnamento della gravidanza sia del parto, deve essere modulata nel rispetto della loro natura fisiologica sapendo cogliere e individuare la patologia, per la quale deve essere previsti percorsi dedicati, senza portare a una medicalizzazione indiscriminata e non necessaria di tutte le gravidanze.

I Piani Socio Sanitari che si sono susseguiti negli ultimi anni in Italia e i dati epidemiologici, dimostrano che molto è stato fatto per garantire la centralità della salute della donna e del bambino nel percorso di assistenza e la sicurezza delle prestazioni.

I certificati di assistenza al parto (CeDAP) e le schede di dimissione ospedaliera (SDO) sono le due fonti informative nazionali sull'assistenza alla nascita in Italia. In particolare, i CeDAP costituiscono la più ricca fonte di informazioni di carattere sanitario, epidemiologico e socio-demografico concernente l'evento nascita, mentre la SDO è uno strumento amministrativo di raccolta dell' informazione relativa a ogni paziente dimesso dagli istituti di ricovero pubblici e privati in tutto il territorio nazionale.

L'impossibilità quindi di una lettura 'integrata' di diverse fonti informative a livello individuale limita molto la nostra capacità di sorveglianza di eventi rilevanti nel momento della nascita.

Tuttavia gli indicatori di efficacia clinica deducibili dai rilievi epidemiologici ottenibili da queste fonti, al di là degli episodi e valutazioni spesso imprecise riportate dai media nazionali, rilevano criticità significative che necessitano azioni ampie nel tessuto socio-sanitario del nostro Paese, criticità tra le quali vale la pena di citare da subito: la percentuale critica della prevalenza dei tagli cesarei a macchia di leopardo nelle varie regioni italiane, tuttavia con un significativo gradiente nord-sud; il significativo e non accettabile gradiente nord-sud della mortalità neonatale; l'esistenza di oltre un terzo di punti nascita italiani con meno di 500 parti l'anno; la limitatissima disponibilità di analgesia peridurale in travaglio; la inadeguata e insufficiente attivazione dei corsi di preparazione alla nascita, e altre ancora che sono state analizzate e riportate nel corso delle audizioni.

L'ultimo Rapporto SDO (pubblicato nell'Ottobre 2011) descrive l'attività di ricovero degli istituti di cura, pubblici e privati, svolta nell'anno 2010 nelle Regioni e Province autonome. Le informazioni derivano dalla banca dati delle schede di dimissione ospedaliera e la copertura della rilevazione è pressoché totale (superiore al 99,5 per cento degli istituti pubblici e accreditati).

Il Ministero della salute ha presentato il 7° Rapporto sull'evento nascita in Italia relativo all'anno 2008, riguardante l'analisi dei dati rilevati dal flusso informativo del CeDAP (pubblicato nel Marzo 2011). La

rilevazione, con un totale di 551 punti nascita, presenta una migliore copertura rispetto agli anni precedenti: il 48 per cento di schede in più rispetto al 2002, un numero di parti pari al 96,6 per cento di quelli rilevati con la Scheda di SDO ed un numero di nati vivi pari al 95,8 per cento di quelli registrati presso le anagrafi comunali nello stesso anno.

In Italia la nascita costituisce l'intervento assistenziale più frequente delle strutture sanitarie.

Nel 2008, l'ultimo anno per il quale si dispone della elaborazione delle SDO, il parto vaginale senza complicazioni e il taglio cesareo (TC) senza complicazioni hanno costituito rispettivamente il primo (330.665) e il terzo (199.678) dei primi 10 DRG degli acuti in regime ordinario.

Come ampiamente illustrato nell'introduzione del programma illustrativo dell'indagine conoscitiva "Nascere Sicuri", *i punti nascita rappresentano quei luoghi in cui madre e nascituro dovrebbero godere delle adeguate tutele e cure ed essere dotati di idonee attrezzature per gli interventi ordinari e di emergenza che possono necessitare in occasione del parto. Allo stesso tempo dovrebbe esser garantito personale specializzato e qualificato affinché il parto possa avvenire in sicurezza.*

Lo stesso Piano Sanitario Nazionale 2010-2012, oltre alla Conferenza Stato-Regioni nell'accordo del 16 dicembre 2010, auspica una maggiore sicurezza ed umanizzazione del parto e sollecita un maggior ricorso alla parto analgesia, alla diminuzione dei tagli cesarei, alla promozione e sostegno dell'allattamento al seno oltre che una più efficace organizzazione dei servizi territoriali.
Recenti fatti di cronaca, accaduti in alcuni punti nascita italiani, hanno ingenerato perplessità tali per cui si è ritenuto necessario avviare un attento studio sulla funzionalità ed efficienza dei punti nascita e degli operatori di settore. Tale indagine è stata volutamente conoscitiva, senza valenza di criticità, al fine di risalire alle cause della fenomenologia negativa riscontrata negli ultimi tempi.

La fotografia della situazione italiana dei punti nascita che ne è emersa è più che tranquillizzante e risulta ingiustificabile il fenomeno di "psicosi da parto" che si è recentemente diffusa.

1 Indagine Conoscitiva 'Nascere Sicuri'. Obiettivi e Azioni .

L' indagine conoscitiva ha valutato le modalità di assistenza al parto, i percorsi nascita e di tutela della salute della madre e del bambino, con particolare attenzione anche a: parto-analgesia, corsi di preparazione al parto e percorsi di genitorialità condivisa.

L'obiettivo dell'indagine è stato quello di raccogliere dati e informazioni utili alle istituzioni e finalizzati a fare chiarezza sul Percorso Nascita. Pertanto abbiamo:

- tenuto conto dei lavori delle altre Commissioni parlamentari e acquisito agli atti i documenti prodotti sull'argomento a partire dalla XIV Legislatura e quelli realizzati dal Ministero salute;
- effettuato una mappatura dei punti nascita presenti nel territorio nazionale relazionandoli alle criticità logistiche territoriali;
- preso atto dei sopralluoghi effettuati in alcuni punti nascita e delle audizioni sia di punti nascita ad alto e basso numero di parti, che di quelli presenti in aree disagiate sotto il profilo territoriale;
- ascoltato i responsabili di direzione, amministrativi e sanitari, di alcuni punti nascita con specifica attenzione agli organici di queste strutture, alla adeguatezza delle risorse strutturali, impiantistiche e tecnologiche, alla loro funzionalità secondo i livelli minimi assistenziali;
- quantificato il numero totale di parti effettuati nella struttura e specificatamente distinto tra parti operativi e tagli cesarei per indicazione, per epoca gestazionale e le complicanze ostetriche e neonatali;
- approfondito la catena gerarchica delle decisioni;
- verificato le modalità organizzative dei punti nascita e la rete di coordinamento con quelli di I e II livello per le emergenze e con quali modalità (118, altre realtà locali) incluso i programmi di trasporto dei nascituri "in utero e non";
- verificato le modalità organizzative-gestionali in presenza di gravidanze plurime, in particolare in caso di emergenze sulla madre e di assistenza dei neonati che abbisognano di Terapia Intensiva Neonatale (TIN) (verifica dell'attivazione di reti di collaborazione e di percorsi e procedure h24 con punti di terapia intensiva per la madre e per i neonati);
- indagato, dal punto di vista medico-legale, le motivazioni alla base di una latente medicina 'difensiva' e degli strumenti per poterla combattere;
- sondato sulle modalità di espressione, da parte della donna, della volontà di partorire naturalmente o attraverso parto cesareo;

- verificato l'offerta della parto analgesia nei diversi punti nascita del territorio nazionale.

Azioni

Azione principe è stata quella di promuovere un confronto serio tra le parti politiche al fine di trarne delle conclusioni auspicabilmente condivise per l'adozione di idonee iniziative nelle sedi istituzionali competenti per una tutela forte del fenomeno nascita, obiettivo dell'indagine conoscitiva 'Nascere Sicuri'.

Sulla base degli interventi effettuati in sede di audizione e dei documenti pervenuti sono state:

- valutate le criticità del percorso assistenziale nascita in relazione alla realtà sanitaria territoriale, regionale e del dato oggettivo numerico 'Nascite';
- individuate adeguate iniziative legislative opportune, con priorità di uniformità per i percorsi di emergenza ostetrica-neonatale attraverso la collaborazione con il tavolo della Conferenza Stato-Regioni per renderlo operativo in tempi definiti;
- suggerite iniziative di informazione, attraverso gli Assessorati alle Regioni, per la popolazione, in particolare per le coppie e per le mamme in gravidanze. Questo al fine di portare a conoscenza le modalità di percorsi assistenziali offerti presso le strutture pubbliche della regione e della possibilità della scelta del parto al fine di rasserenare il clima "psicosi da parto".

Riguardo l'eventuale ufficializzazione dell'autodeterminazione della libera scelta della donna sulla modalità del parto, è stato analizzato il percorso.

1.1 Lavori e svolgimento dell'indagine conoscitiva

La proposta di svolgere un'indagine conoscitiva sul percorso nascita e sulla situazione dei punti nascita con riguardo all'individuazione di criticita' specifiche circa la tutela della salute della donna e del feto e sulle modalita' di esercizio dell'autodeterminazione della donna nella scelta tra parto cesareo o naturale "Nascere sicuri" è stata deliberata all'unanimità dalla Commissione igiene e sanità il 21 settembre 2010 ed autorizzata dal Presidente del Senato il 23 settembre 2010.

Quanto alle modalità di svolgimento della suddetta indagine, il presidente Tomassini ha nominato relatrici la senatrice Fiorenza Bassoli (PD) e la senatrice Laura Bianconi (PdL).

Con riferimento alla definizione dei contenuti dell'attività conoscitiva, si è stabilito un programma di massima delle audizioni. In particolare, i lavori dell'indagine, deliberata il 21 settembre 2010, si sono aperti il 22 febbraio 2011 con lo svolgimento di numerose audizioni.

In particolare la Commissione ha ascoltato:

- il professor Gian Carlo Di Renzo, direttore della struttura complessa di clinica ostetrica e ginecologica dell'Università degli Studi di Perugia ed il professor Rinaldo Zanini, direttore del dipartimento materno infantile dell'Azienda ospedaliera "Ospedale provinciale di Lecco" (22 febbraio 2011);

- il dottor Sergio Schettini, direttore U.O.C. di ostetricia e ginecologia dell'Azienda ospedaliera S. Carlo di Potenza (3 marzo 2011);

- il professor Luigi Alio, direttore del Dipartimento materno infantile dell'Ospedale Civico di Palermo ed il professor Giovanni Scambia, direttore del Dipartimento per la tutela della salute della donna e della vita nascente, dirigente medico responsabile di struttura complessa patologia ostetrica e ginecologica (UOC) del Policlinico Universitario "Agostino Gemelli" di Roma (29 marzo 2011);

- il professor Salvatore Dessole, direttore della Clinica Ostetrica e Ginecologica dell'Università degli Studi di Sassari e il professor Carmine Gigli, direttore UOC di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale di Gorizia e presidente della Federazione nazionale medici dirigenti (FESMED) (5 aprile 2011);

- il professor Giuseppe Battagliarin, direttore dell'Unità operativa di ostetricia e ginecologia del Presidio ospedaliero Infermi di Rimini e il professor Aldo Liguori, vice-presidente del World Federation of Acupuncture - Moxibustion Societies nonché coordinatore e docente del Master in Agopuntura dell'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma, accompagnato dal dottor Sergio Bangrazi (12 aprile 2011);

- il professor Giulio Bevilacqua, direttore del Dipartimento scienze ginecologiche, ostetriche e di neonatologia dell'Università degli Studi di Parma e il professor Quirino Di Nisio, segretario dell'Associazione ostetrici ginecologi ospedalieri italiani (AOGOI) della regione Abruzzo, già direttore del Sistema ginecologico della ASL di Pescara (19 maggio 2011);

- il dottor Marcello Bozzi, componente del Comitato centrale della Federazione Nazionale dei collegi degli infermieri (IPASVI) e il professor Paolo Arbarello, direttore del Dipartimento di medicina legale dell'Università La Sapienza di Roma, nonché Presidente della Società italiana di medicina legale (7 giugno 2011);

- la professoressa Miriam Guana e la dottoressa Antonella Cinotti, rispettivamente presidente e vice presidente della Federazione nazionale Collegi Ostetriche (FNCO) (14 giugno 2011);

- il professor Fabio Mosca, direttore Unità Operativa di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale dell'Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena - Fondazione IRCCS, il professor Eugenio Allegra, in rappresentanza della Società italiana di medicina perinatale (SIMP) e professore aggregato di ginecologia e ostetricia dell'Università degli Studi di Tor Vergata di Roma e il professor Paolo Giliberti, presidente della Società Italiana Neonatologia (SIN) (28 giugno 2011);

- in rappresentanza del Ministero della salute, il dottor Giovan Battista Ascone, direttore dell'Ufficio X della Direzione generale della prevenzione sanitaria ed il dottor Silvio Borrello, direttore generale della Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione (28 luglio 2011);

- il professor Giorgio Capogna, coordinatore del Gruppo di studio "Anestesia e analgesia in ostetricia" della Società italiana di anestesia analgesia rianimazione e terapia intensiva (SIAARTI) e la dottoressa Teresa Matarazzo, vice presidente dell'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani emergenza area critica (AAROI-EMAC) (21 settembre 2011);

- la dottoressa Maria Grazia Frigo, responsabile del percorso formativo del Lazio del Club italiano anestesisti ostetrici (CIAO), nonché il professor Massimo Moscarini, presidente dell'Associazione ginecologi universitari italiani (AGUI) accompagnato dal dottor Enzo Ricciardi, presidente dell'Associazione ginecologi in formazione (AGIF) (28 settembre 2011);

- la dottoressa Valentina Condo', dell'Ufficio relazioni istituzionali di Cittadinanzattiva e la dottoressa Sabrina Nardi, coordinatrice dei progetti del Tribunale per i diritti del malato di Cittadinanzattiva (29 novembre 2011);

- il professor Claudio Buccelli, direttore del Dipartimento di medicina pubblica e della sicurezza sociale dell'Università Federico II di Napoli ed il professor Mario Tavani, professore ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi dell'Insubria, nonché direttore dell'Istituto di medicina legale di Varese (12 gennaio 2012);

- la professoressa Luisa Acanfora, docente di scienze tecniche mediche applicate alla Facoltà di medicina e chirurgia, Dipartimento di scienze fisiologiche dell'Università degli studi di Firenze e il professor Marco Marchi, ordinario di statistica sanitaria al Dipartimento di statistica dell'Università degli studi di Firenze (17 gennaio 2012);

- il professor Herbert Valensise, segretario della Società italiana di ginecologia e ostetricia (SIGO) (19 gennaio 2012);

- il dottor Valtere Giovannini, direttore generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Careggi - Firenze, accompagnato dal dottor Giovanni Squarci, addetto stampa della medesima Azienda (25 gennaio 2012) e la dottoressa Alessandra Kustermann, direttore dell'Unità operativa di pronto soccorso ostetrico-ginecologico - Fondazione IRCCS Ca' Granda dell'Ospedale Maggiore Policlinico di Milano (25 gennaio 2012 e 1° marzo 2012);

- il dottor Vito Trojano, presidente dell'Associazione ostetrici ginecologi ospedalieri italiani (AOGOI), accompagnato dalla dottoressa Arianna Alberti, addetto stampa (21 febbraio 2012);

- il dottor Andrea Des Dorides, direttore generale dell'Azienda ospedaliera San Carlo di Potenza, accompagnato dal dottor Sergio Schettini, direttore unità operativa di ostetricia e ginecologia della stessa Azienda e il dottor Diamante Pacchiarini, direttore sanitario dell'Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma (28 febbraio 2012);

- in rappresentanza del Policlinico universitario Agostino Gemelli di Roma, il dottor Andrea Cambieri, direttore sanitario, accompagnato dalla dottoressa Maria Elena D'Alfonso, responsabile sale operatorie e vice direttore, nonché, in rappresentanza dell'Ospedale San Gerardo di Monza, la professoressa Patrizia Vergani, professore associato ostetricia e ginecologia dell'Università Milano-Bicocca, direttore area ostetrica Fondazione Monza Brianza per il Bambino e la sua Mamma (MBBM), accompagnata dal dottor Luca Bresolin, direttore sanitario (20 marzo 2012);

- per l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), il dottor Carlo Alberto Perucci, coordinatore della sezione scientifica del Programma nazionale esiti e il dottor Bruno Rusticali, coordinatore del programma linee-guida; per l'Istituto Superiore di Sanità, la dottoressa Stefania Salmaso, direttore del Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute, la dottoressa Angela Spinelli, direttore del Reparto salute della donna e dell'età evolutiva, la dottoressa Serena Donati, dirigente nello stesso Reparto e la dottoressa Giulia Scaravelli, direttore del Registro nazionale procreazione medico assistita (27 marzo 2012);

- la dottoressa Giulia Di Donato, responsabile del progetto "Un sorriso per le mamme" dell'Osservatorio nazionale sulla salute della donna in collaborazione con l'Azienda ospedaliera Fatebenefratelli e oftalmico di Milano e il professor Lucio Rinaldi, professore aggregato dell'Istituto di psichiatria e psicologia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma (3 aprile 2012, pomeridiana).

A conclusione del complessivo ciclo di audizioni è stato quindi ascoltato il sottosegretario di Stato per la salute Cardinale (10 maggio 2012).

Nel corso delle procedure informative sono stati inoltre raccolti ed acquisiti numerosi documenti e contributi da parte dei soggetti auditi.

La Commissione, nel corso dell'indagine conoscitiva si è avvalsa della collaborazione di una serie di consulenti: il dottor Massimo Agosti, direttore del Dipartimento materno-infantile, direttore U.O. Nido, Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, direttore U.O. Pediatria del Verbano, Azienda Ospedaliera di Varese - Polo universitario, la professoressa Maria Elisabetta Coccia, professore associato di ginecologia e ostetricia presso il Dipartimento di ginecologia, perinatologia e riproduzione umana dell'Università degli Studi di Firenze e il professor Enrico Ferrazzi, professore universitario di I fascia di Ostetricia e Ginecologia, direttore della U.O. di Ostetricia e Ginecologia - V Buzzi - Istituti Clinici di Perfezionamento - "Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione convenzionato con l'Università degli Studi di Milano (Dipartimento Universitario di Scienze Cliniche), direttore del Dipartimento Materno Infantile dell'Ospedale Sacco (Dipartimento Universitario di Scienze Cliniche - Università di Milano), direttore della Clinica Osterica e Ginecologica dell'Ospedale Sacco-Polo Universitario (Istituto di Scienze Biomediche - Università di Milano), responsabile Patologia della Gravidanza, Clinica Ostetrica e Ginecologica DMCO San Paolo.

2 Fenomeno nascita: dallo scenario Internazionale alla realtà Italiana

2.1 Il quadro internazionale

Come emerso in sede di audizioni, il problema del nascere sicuri va affrontato non confondendo l'obiettivo con lo strumento: l'obiettivo e` la nascita sicura; la modalità del parto e la tecnologia sono strumenti successivi a questo obiettivo.

Il fenomeno nascita nel mondo presenta sostanziali differenze per quel che riguarda figure assistenziali coinvolte (ostetriche, medici), numero di letti negli ospedali per abitanti, esiti in termini di mortalità e materna e neonatale. Alcuni Paesi hanno un basso numero di ostetriche perché non hanno (e a volte non possono avere) questo tipo di organizzazione, altri preferiscono che le gravidanze siano seguite da medici.

Se si prende in considerazione il numero di ostetriche che lavorano, nel terzo mondo questo è molto ridotto rispetto all'Italia. Se si utilizza come parametro il numero di medici, il numero di letti negli ospedali per abitanti o le risorse, questa proporzione cambia ulteriormente. Ugualmente la mortalità materna e infantile presenta una sostanziale variabilità nel mondo che appare legata alle condizioni socio-economiche delle diverse aree geografiche.

2.2 Il quadro Italiano

In Italia, secondo i dati desunti dai CeDAP nel 2008, pubblicati nel 2011, sono stati registrati 544.718 parti. I dati relativi alla durata della gestazione sono stati analizzati suddividendo in quattro classi le settimane di gestazione: meno di 32 settimane, tra 32 e 36 settimane che rappresentano i parti pre-termine, la classe 37-42 dei parti a termine e maggiore di 42.
A livello nazionale la percentuale dei parti pre-termine è pari al 6,8 per cento, la componente dei parti fortemente pre-termine è pari all'0,9 per cento mentre il 93 per cento delle nascite avviene tra la 37° e la 42° settimana.
La sanità materno-infantile italiana si pone a livelli di eccellenza in quanto presenta tra le più basse percentuali d'Europa in morbilità e mortalità, ma nel contempo registra difetti organizzativi e strutturali che richiedono un percorso programmatico comune e una razionalizzazione della spesa.

Le criticità del percorso nascita del sistema attuale scaturiscono da un cambiamento sostanziale dell'epidemiologia delle donne in gravidanza in Italia negli ultimi decenni.

Sin dalla fine degli anni '70 si è registrata una progressiva riduzione della propensione a procreare tutte le Regioni italiane. L'innalzamento dell'età media al parto, legata in particolar modo alla tendenza a posticipare l'inizio della vita riproduttiva, hanno determinato una riduzione del numero di nascite e il triste fenomeno

della denatalità che vede l'Italia come fanalino di coda in termini di natalità in Europa.

Dalla Comunicazione della Commissione Europea, del 12 ottobre 2006, dal titolo «Il futuro demografico dell'Europa, trasformare una sfida in un'opportunità» [COM(2006) 571 def., emerge che il numero medio di figli per donna è pari a 1,5 figli nell'Unione Europea, mentre la soglia di rinnovamento delle generazioni è pari a 2,1; la diminuzione della natalità («*baby crash*») ha fatto seguito al *baby-boom* che è stato all'origine del forte contingente di persone di 45-65 anni presente nella popolazione europea (il che pone fra l'altro qualche problema in termini di welfare).

I tassi di fertilità più alti sono registrati in paesi come Svezia e Regno Unito, Italia, Grecia, Spagna e Paesi dell'Europa dell'Est hanno registrato i più bassi indici di fertilità del 2004.

L'Italia è uno dei Paesi europei dove i livelli di fecondità totale, seppur in crescita, risultano tra i più contenuti. Nel 2008 il numero medio di figli per donna è stato pari a 1,42 figli per donna. Tale valore, anche se in lieve aumento rispetto agli anni precedenti (+0,1 punti percentuali rispetto al 2000), risulta, comunque, inferiore al livello di sostituzione che garantirebbe il rinnovamento generazionale .

Infatti, 'per il quinto anno consecutivo', la popolazione diminuisce, con 36 mila unità in meno per il 2011. Il tasso di natalità scende dal 9,3 per mille (2010) al 9,1 per mille (2012).

I dati per il 2008 danno livelli più elevati di fecondità al Nord nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e nel Mezzogiorno in Campania e Sicilia. Le regioni in assoluto meno prolifiche sono invece Sardegna, Molise e Basilicata. In particolare, il valore più alto si registra nella Provincia di Bolzano, nella Provincia di Trento ed in Valle d'Aosta (pari merito 1,6 figli per donna) ed, in generale, nelle regioni del Centro-Nord, mentre il valore minimo si riscontra in Sardegna (1,1 figli per donna).

Relativamente all'età delle madri al parto, si evidenzia, negli ultimi anni, un aumento dei valori, con un'età media alla prima gravidanza che, a livello nazionale, nel 2008, risulta pari a 31,1 anni (+0,7 anni rispetto al 2000). Da sottolineare il comportamento registrato in Sardegna dove l'età media al parto è di oltre 1 anno superiore a quella registrata in Italia nel suo complesso. La regione dove l'età media al parto è, invece, più bassa è la Sicilia (30,3 anni).

L'età media della madre è di 32,4 anni per le italiane mentre scende a 28,9 anni per le cittadine straniere. I valori mediani sono di 32,2 anni per le italiane e 28,2 anni per le straniere. La distribuzione per età della frequenza dei parti risulta diversa nei due gruppi, in particolare nel gruppo delle straniere si osserva una distribuzione più dispersa attorno al valore medio dovuta ad una maggiore frequenza di parti nelle fasce di età giovanili. L'età media al primo figlio è per le donne italiane quasi in tutte le Regioni superiore a 31 anni con variazioni sensibili tra le regioni del nord e quelle del sud. Le donne straniere partoriscono il primo figlio in media a 27 anni (Dati CeDAP 2008, pubblicati nel 2011).

La modesta ripresa, che risulta imputabile sia alla crescita dei livelli di fecondità delle over 30 anni, che all'apporto delle donne straniere, necessita di una attenzione specifica.

Nati da madri straniere

Lo studio dell'andamento nel tempo dei nati con almeno un genitore straniero, sul totale degli iscritti in anagrafe per nascita, risulta di particolare interesse sia per il notevole aumento registrato, che per le problematiche in ambito pediatrico legate alle influenze culturali, religiose e sociali dei genitori. Tali aspetti si ripercuotono, ovviamente, sulle abitudini, sui rischi per la salute e sulla stessa relazione di cura.

Nel 2008, il 16,9 per cento dei parti è relativo a madri di cittadinanza non italiana. Tale fenomeno è più diffuso al centro nord dove il 20 per cento dei parti avviene da madri non italiane; in particolare, in Emilia Romagna, più di un quarto delle nascite è riferito a madri straniere. Le aree geografiche di provenienza più rappresentative, sono quella dell'Africa (27,2 per cento) e dell'Unione Europea (25,6 per cento). Le madri di origine Asiatica e Sud Americana sono rispettivamente il 17,8 per cento ed il 9,1 per cento di quelle non italiane (Dati CeDAP 2008, pubblicati nel 2011).

Nelle province del Mezzogiorno, la quota di nati da madri straniere è decisamente più contenuta rispetto alle province del Centro-Nord. Questa distribuzione sul territorio ricalca, sostanzialmente, la distribuzione della popolazione straniera residente nel nostro Paese.

L'incidenza dei nati da almeno un genitore straniero ricalca la distribuzione territoriale della presenza straniera nel nostro Paese che risulta alquanto diversificata. Le regioni dove tale incidenza è più elevata sono, nel 2008, quelle del Nord ed, in particolare, l'Emilia-Romagna (madre 25,0 per cento; padre 21,7 per cento), il Veneto (madre 24,4 per cento; padre 21,6 per cento) e la Lombardia (madre 23,2 per cento; padre 20,6 per cento). Al contrario, nelle regioni del Mezzogiorno la quota di nati con almeno un genitore straniero risulta non solo inferiore al dato nazionale, ma estremamente contenuta.

La prima comunità, per presenza, corrisponde ai residenti provenienti dalla Romania (20,5 per cento), che generano anche il più alto numero di nati tra gli stranieri (17,2 per cento). Non sempre, però, alla loro maggior presenza corrisponde la più elevata natalità; ad esempio, la comunità ucraina relativamente al numero di nati (1,0 per cento), occupa l'ultima posizione mentre in termini di numerosità dei residenti occupa il quinto posto.

Criticità: Da diversi studi è emerso che, in termini di assistenza in gravidanza e di esiti neonatali, sussistono differenze a seconda della cittadinanza o del Paese di provenienza delle donne.

Azioni: Per adeguare i servizi sanitari specialistici inerenti la sfera riproduttiva alle esigenze delle cittadine straniere, fondamentale è conoscere il numero dei parti di donne con cittadinanza diversa da quella italiana, in modo da garantire loro un tipo di assistenza appropriato.

3 Il Parto

Nel 2008 il numero dei parti vaginali ammonta a 337.856; il 19,5 per cento è relativo a madri straniere. La distribuzione per classi di età e cittadinanza evidenzia che il 71,8 per cento delle madri italiane che ha avuto, nel 2008, un parto vaginale ha più di 30 anni, mentre le madri straniere con più di 30 anni risultano essere solo il 40,9 per cento. Nel 92,03 per cento dei casi la donna ha accanto a sé al momento del parto (sono esclusi i cesarei) il padre del bambino, nel 6,71 per cento un familiare e nell'1,25 per cento un'altra persona di fiducia (Dati CeDAP 2008, pubblicati 2011).

3.1 Esiti di salute delle donne: Mortalità e Morbosità materna grave

Dai dati riportati dall' Istituto Superiore di Sanità (ISS), la mortalità e la morbosità materna gravi correlate al travaglio o al parto sono eventi sempre più rari nei Paesi socialmente avanzati, ma non possono essere definiti come 'un problema del passato'. In Italia, in analogia con altri Paesi industrializzati, in base ai dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) il **rapporto di mortalità materna è diminuito negli anni** passando da 133 per 100.000 nel 1955 a 3 nel periodo 1998-2003 e 1,6 e 2 nel periodo 2006-2007 (Tabella 1).

Anno	Nati vivi	Decessi donne residenti	MMR§
1998	525.249	17	3,2
1999	537.063	12	2,2
2000	542.865	15	2,8
2001	535.188	10	1,9
2002	538.131	15	2,9
2003	543.982	25	4,6
2006	552.253	9	1,6
2007	555.320	11	2,0

Tabella 1: Mortalità materna in Italia: anni 1998-2003 e 2006-2007 Fonte: ISTAT*

**I dati relativi ai decessi per gli anni 2004-2005 non sono disponibili § MMR per 100.000 nati vivi*

Il dato 'in sé' ha il limite della rilevazione attuata mediante le sole schede di morte ed è insito nella definizione di morte materna che comprende sia i decessi in gravidanza che quelli che avvengono entro 42 giorni dall'esito della stessa, con conseguente difficoltà nel risalire ad una eventuale gravidanza avvenuta nelle settimane precedenti al decesso. E' stato osservato, infatti, che in oltre il 50 per cento dei casi, l'informazione relativa allo stato di gravidanza non viene riportata sul certificato di morte.

Il rapporto di mortalità materna italiano rilevato attraverso i certificati di morte ISTAT, pari a 3 morti per 100.000 nati vivi, è, infatti, notevolmente inferiore rispetto a quanto rilevato in altri Paesi socialmente avanzati dotati di specifici sistemi di sorveglianza.

Sempre dagli stessi dati, è stato stimato che circa la metà delle morti materne rilevate potrebbe essere evitata grazie a migliori standard assistenziali.
Nei Paesi socialmente avanzati come l'Italia, la mortalità materna è un evento troppo raro per essere utilizzato come unico indicatore di qualità dell'assistenza sanitaria. Per ogni donna che muore, infatti, un numero decisamente maggiore va incontro a gravi complicanze ostetriche.
Negli ultimi decenni, pertanto, sono state condotte diverse indagini che hanno come obiettivo anche l'identificazione e l'analisi delle cause associate ai casi di morbosità materna grave, ovvero i "*maternal near miss cases*".

3.1.1 Mortalità materna e divario tra Regioni

Confrontando i rapporti di mortalità materna delle singole regioni in studio, è stata osservata **un'importante differenza nelle regioni del Nord rispetto a quelle del Centro e del Sud**. Il rapporto di mortalità materna più basso è stato osservato in Emilia-Romagna (MMR 7,6), quello più alto in Sicilia (MMR 24,1) come descritto in tabella (Tabella 2).

Regioni	Anni	Nati vivi*	Morti materne (≤42 giorni)	MMR grezzo per 100.000 nati vivi	MMR std**
Piemonte	2000-02	106.447	10	9,4	10,2
Emilia					7,6
Romagna	2001-07	262.138	20	7,6	
Toscana	2001-06	181.449	12	6,6	6,4
Lazio	2001-05	249.613	32	12,8	12,2
Sicilia	2004-07	201.645	44	21,8	24,1
Totale	2000-07	1.001.292	118	11,8	11,8

Tabella 2: Mortalità materna entro 42 giorni.

**Fonte: ISTAT - **pop. standard: totale nati vivi – fonte: SDO parto*

3.1.2 Mortalità Materna ed altri indicatori: Età -Taglio Cesareo-Tasso Mortalità Neonatale

Analoga variabilità per area geografica si riscontra anche per altri indicatori di salute riproduttiva quali la proporzione di tagli cesarei e il tasso di mortalità neonatale, che risultano entrambi maggiori al **sud rispetto al nord del Paese.**

Il rapporto specifico per età evidenzia un rischio doppio di mortalità per le **donne oltre i 35 anni** di età in analogia con quanto descritto in letteratura.

Tra le donne sottoposte a TC rispetto a quelle che hanno partorito per via vaginale è stato rilevato un MMR circa 3 volte maggiore. Questo risultato è in linea con quanto descritto nell'ultimo rapporto europeo sulla salute perinatale. Purtroppo i flussi informativi utilizzati nello studio non permettono di risalire alle indicazioni del TC, pertanto non è possibile stimare la reale associazione tra cesareo e mortalità materna. Difatti, a causa delle complicazioni materne che giustificano l'indicazione all'intervento chirurgico, una maggiore mortalità materna è attesa in caso di **TC**.

E' stato anche rilevato un maggiore rapporto di mortalità materna tra le donne con **bassa scolarità** rispetto alle donne con alto livello di istruzione (15,8 vs 8,3; RR=1,9; IC95 per cento 1,1-3,6) che conferma come la disponibilità di dati relativi alle donne in età riproduttiva sia preziosa per migliorare le nostre capacità di comprensione delle diseguaglianze nella salute materna e per sviluppare appropriate politiche e strategie di supporto.

Il sistema di sorveglianza "*Confidential Enquiries into Maternal Death in the United Kingdom*" sottolinea che le cause principali di morti materne sono riconducibili a fattori clinico-assistenziali ed organizzativi fra cui: la mancanza di adeguata comunicazione tra professionisti, l'incapacità di apprezzare la gravità del problema, la diagnosi non corretta, il trattamento subottimale/non appropriato, la mancata revisione da parte di uno specialista esperto, la mancanza di posti letto in terapia intensiva o la sua eccessiva distanza e la mancanza di sangue e derivati.

Criticità: L'assistenza al di sotto dello standard risulta frequentemente associata alla mortalità materna. Importante differenza nelle regioni del Nord rispetto a quelle del Centro e del Sud del Paese.

Azioni: La revisione sistematica delle circostanze e delle patologie che hanno portato all'evento avverso attraverso pratiche di *audit* permanente rappresenta un elemento essenziale per l'assistenza alla maternità e per la sorveglianza della salute perinatale.

Istituzione di un sistema di sorveglianza sul modello delle *confidential enquires* del Regno Unito che permetta di monitorare non solo l'andamento del fenomeno, ma anche i suoi determinanti al fine di migliorare la qualità e la sicurezza dell'assistenza alla gravidanza, parto e puerperio.

3.1.3 Morbosità materna e Near Misses ostetrici

Nei Paesi socialmente avanzati come l'Italia, dove la mortalità materna è un evento troppo raro per essere utilizzato come indicatore di qualità dell'assistenza sanitaria, lo studio della morbosità materna grave, ovvero dei *"near miss cases"*, può fornire informazioni utili non solo per valutare la qualità dell'assistenza ostetrica ma anche per promuovere la prevenzione delle morti materne. Ad oggi disponiamo di varie definizioni di *"near miss"* che esprimono globalmente lo stesso concetto: 'casi in cui le donne sviluppano complicazioni potenzialmente fatali, durante la gravidanza, il parto o entro 42 giorni dal parto, alle quali sopravvivono o per buona sorte o per appropriata assistenza ospedaliera'.

Per rispondere alla necessità di verificare la completezza della rilevazione delle morti materne e per promuovere la raccolta di dati relativi ai *"near miss cases"*, nel nostro Paese, il Ministero della salute, ha finanziato nel 2008 il progetto biennale 'Studio della cause di mortalità e morbosità materna e messa a punto di modelli di sorveglianza della mortalità materna'. Il progetto è stato coordinato dal Reparto Salute della Donna e dell'Età Evolutiva del Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute (CNESPS) dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e ha visto la collaborazione della Provincia Autonoma di Trento e delle regioni Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania e Sicilia nelle quali risiede il 49 per cento delle donne italiane in età fertile.
Tra il 2000 e il 2007, nelle 5 Regioni che hanno preso parte allo studio, sono stati identificati 260 morti materne entro 365 giorni dall'esito di gravidanza.
Il rapporto di mortalità calcolato attraverso il *record-linkage* è pari a 11,8 per 100.000 nati vivi, ed ha messo in luce una sottostima del 63 per cento delle morti materne rilevate attraverso i soli certificati di morte.
Il risultato è in linea con quanto osservato nei Paesi che hanno validato il dato del flusso di mortalità ottenuto attraverso i soli certificati di morte e che hanno rilevato percentuali di sottostima del MMR variabili dal 20 per cento in Francia e Svizzera al 30-40 per cento nei Paesi Bassi, Austria e Regno Unito fino al 60 per cento in Finlandia e al 93 per cento in Massachusetts.
La potenziale sottostima del MMR nei Paesi che non hanno migliorato la rilevazione e la difficoltà nel confrontare dati ottenuti mediante diversi sistemi di monitoraggio potrebbero spiegare per quale motivo nella classifica pubblicata di recente su Lancet, **l'Italia è stata definita, erroneamente, il Paese con il più basso rapporto di mortalità materna al mondo pari a 4 per 100.000 nati vivi.**
In base ai risultati dello studio effettuato dall'ISS, l'Italia presenta un MMR più elevato rispetto alla media dell'Europa occidentale (MMR=7, range 7-8) come pure rispetto ad altri Paesi, quali l'Inghilterra e la Francia che, con analoghi livelli di assistenza sanitaria ma migliori sistemi di rilevazione, in base alla classifica del Lancet presentano, rispettivamente, MMR pari a 8 (range 7-10) e 10 (range 9-12) per 100.000 nati vivi.

Attraverso l'analisi dei ricoveri in terapia intensiva e unità coronarica degli anni 2004-2005, sono stati identificati 1259 "*near miss*" ostetrici con un tasso di morbosità materna uguale a 2,0 per 1000 parti. Il dato è in linea con quanto osservato in altri Paesi socialmente avanzati dove i SMMR, calcolati attraverso i ricoveri in terapia intensiva, variano tra 2 e 4 per 1000 parti. In Europa è stato stimato che gli eventi morbosi gravi correlati alla gravidanza sono compresi tra 9,5 e 16 casi ogni 1000 parti confermando che l'identificazione dei casi attraverso i ricoveri in terapia intensiva è in grado di rilevare circa un terzo del fenomeno complessivo.

La condizione ostetrica associata più di frequente ai 'near miss' è il TC effettuato dal 70 per cento delle donne ricoverate in Unità di Terapia Intensiva (UTI) o Unità di Terapia Intensiva Coronarica (UTIC), come mostrato nella figura 1 (Figura 1).

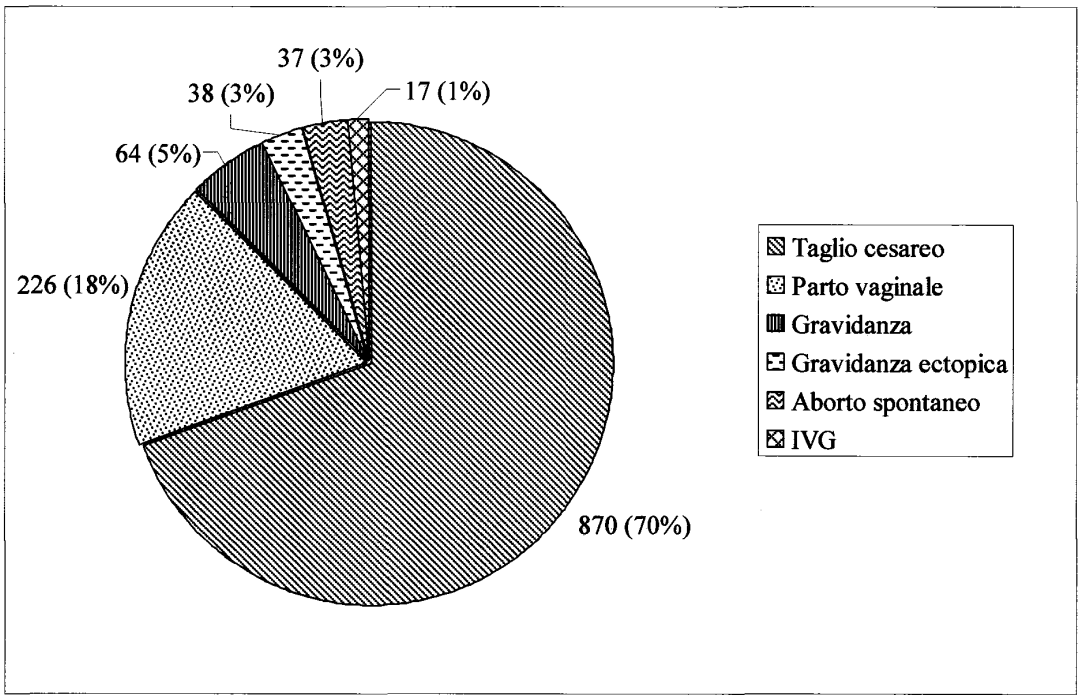

Figura 1: Condizioni ostetriche associate ai 'near miss' con ricovero in UTI/UTIC - Anni 2004-2005

Lo studio dell'ISS ha messo in evidenza un rischio di morbosità grave maggiore nei casi di:

- donne **oltre i 35** anni di età, con un RR pari a 1,6 (IC95 per cento 1,4-1,8); l'incremento di rischio associato alle donne che affrontano la gravidanza in età avanzata rappresenta una nuova sfida per il nostro sistema sanitario;

- donne **straniere** rispetto alle italiane (RR 1,6; IC95 per cento 1,3-1,9);

- donne sottoposte a **TC** con un RR di grave morbosità materna pari a 5 volte quello delle donne che partoriscono spontaneamente in analogia con recenti ricerche condotte in Olanda e in Finlandia.

La figura 2 mostra le cause dei "*near miss*" identificati nello studio. L'emorragia ostetrica e l'ipertensione complicante la gravidanza rappresentano circa i due terzi delle cause di ricovero in terapia intensiva, con una prevalenza, rispettivamente, del 40 per cento e 29 per cento. (Figura 2).

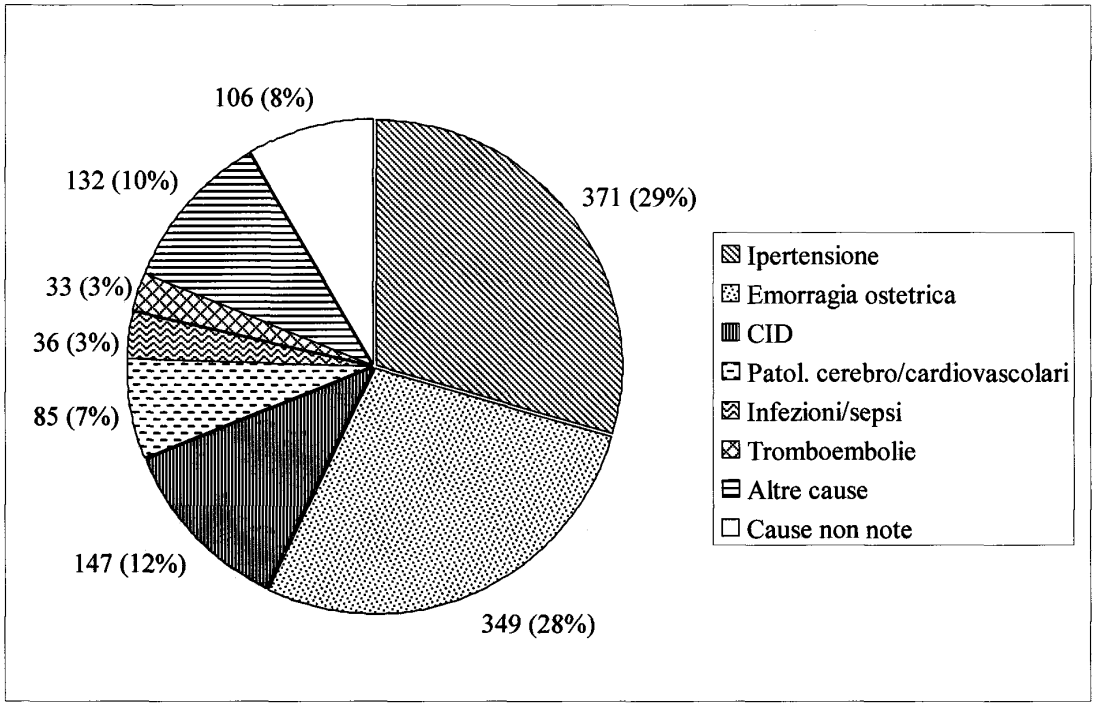

Figura 2: Cause associate ai casi di 'near miss' con ricovero in UTI/UTIC - Anni 2004-2005

Criticità: Forte variabilità in termini di mortalità materna per regione con un minimo di 6,4 in Toscana ed un massimo di 24,1 in Sicilia. Le principali cause sono: emorragie, tromboembolie e disordini ipertensivi. Sono a maggior rischio le donne che hanno subito un TC, quelle oltre i 35 anni di età, quelle di istruzione basso e le immigrate. In Italia, come nei Paesi socialmente avanzati, la mortalità materna è un evento estremamente raro per cui sono necessari molti anni per poter individuare un numero di casi sufficienti a fornire informazioni affidabili.

Azioni: Gli eventi morbosi materni gravi (*near miss cases*) rappresentano un interessante indicatore di qualità dell'assistenza sanitaria ostetrica.

3.2 Mortalità Infantile e Neonatale

Come emerge da quanto riportato dall'ISS, i **tassi di mortalità neonatale** (morti entro il primo mese di vita per 1.000 nati vivi) **e infantile** (morti entro il primo anno di vita per 1.000 nati vivi) sono **indicatori molto importanti per il monitoraggio della salute del bambino, della salute della madre e della qualità dell'assistenza fornita**. Sono molti i fattori biologici, sociali, culturali ed economici associati al rischio di mortalità infantile e neonatale, su cui pesa notevolmente la qualità complessiva del *welfare* socio-assistenziale. Infatti, oltre i fattori biologici più rilevanti che comprendono l'età materna, l'ordine di nascita, l'intervallo tra i parti successivi, il numero delle nascite, la presentazione fetale al momento del parto e la storia ostetrica della madre, questi indicatori risentono anche della qualità dell'assistenza alla gravidanza e dell'evoluzione tecnologica nell'assistenza al parto.

Nel corso degli anni, in Italia, abbiamo registrato grandi miglioramenti: **l'indicatore di mortalità infantile è probabilmente quello più diminuito nel nostro Paese** ed ha contribuito enormemente all'aumento della speranza di vita (Figura 3).

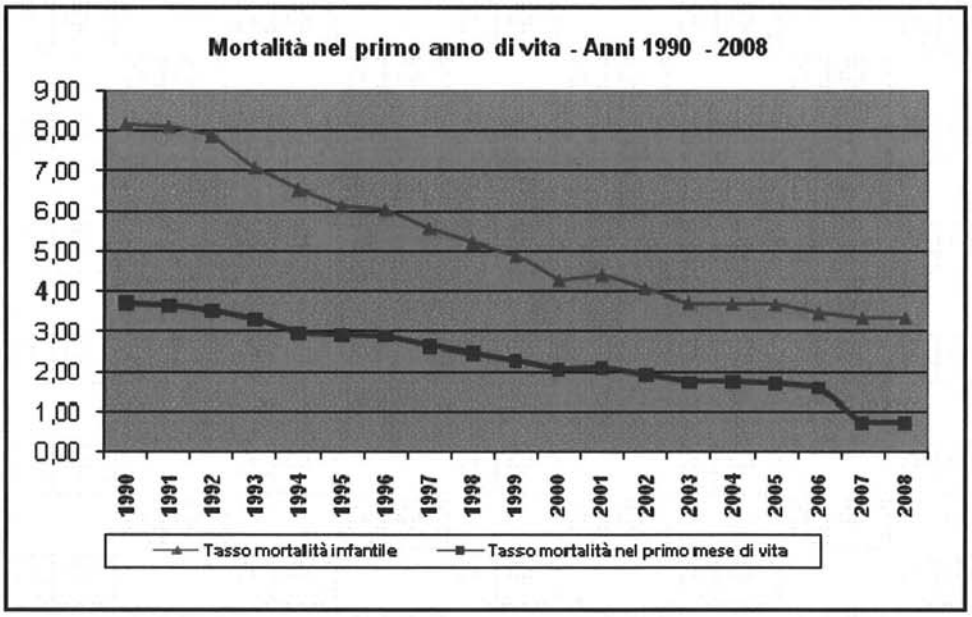

Figura 3: Mortalità nel primo anno di vita (anni 1990-2008). Fonte: ISTAT – ISS

In Italia la mortalità infantile negli anni 2006-2007-2008 risulta essere rispettivamente del 3.6, 3.5 e del 3.6 per 1000 nati vivi, il che ci ha collocato all'undicesimo posto di una graduatoria che inizia con Hong Kong e termina con gli Stati Uniti.

Siamo preceduti in Europa da Svezia, Finlandia, Norvegia, Grecia,Repubblica Ceca, Portogallo, Spagna, ma siamo davanti a Francia, Austria,Olanda, Germania, Svizzera. Gli Stati Uniti lamentano una mortalità infantile nell'ordine del 6.7 per 1000 nati vivi, più del doppio di quella italiana (Figura 4).

Country	No. of Births in 2008	IMR		
		2008	2007	2006
Hong Kong	78 822	1.8	1.8	1.8
Sweden	109 301	2.5	2.5	2.8
Japan	1 091 156	2.6	2.6	2.6
Finland	59 530	2.6	2.7	2.8
Norway	60 497	2.7	3.1	3.2
Greece	118 302	2.7	3.5	3.7
Czech Republic	119 570	2.8	3.1	3.3
Portugal	104 594	3.3	3.4	3.3
Korea	465 892	3.4	3.5	3.8
Spain	519 050	3.6[a]	3.5	3.5
Italy	576 659	3.6[a]	3.5	3.6
France	796 044	—	3.6	3.6
Austria	77 752	3.7	3.7	3.6
Israel	156 923	3.8	3.9	4.0
Netherlands	184 634	3.8	4.1	4.4
Germany	682 514	—	3.9	3.8
Switzerland	76 691	4.0	3.9	4.4
Denmark	65 038	4.0	4.0	3.9
Belgium	120 663[b]	—	4.0	4.0
Australia	296 621	4.1	4.2	4.7
Croatia	43 753	4.5	5.6	5.2
Cuba	122 569	4.7	5.3	5.3
United Kingdom	772 245[b]	—	4.8	5.0
New Zealand	64 343	5.0	4.9	5.1
Canada	367 864[b]	—	5.1[c]	5.0
Hungary	99 149	5.6	5.9	5.7
Poland	414 499	—	6.0	6.0
Malaysia	470 900[a]	6.4[a]	6.3[a]	6.2
United States	4 251 095[a]	6.6[a,d]	6.8	6.7

Figura 4: Mortalità infantile nel mondo. Da Pediatrics 2011, Annual Summary of Vital Statistics

Un risultato, largamente accettabile, soprattutto se si considera il *trend* di riduzione osservato negli ultimi anni, che ha visto la mortalità infantile ridursi da poco più di 8.0 nel 1990 a 3.34 per 1000 nati vivi nel 2008 (Dati ISTAT, CeDAP 2008 pubblicato nel 2011).

Come sottolineato in sede di audizione, anche per quanto riguarda i bambini sotto il chilo e mezzo, l'Italia, ha dati di mortalità` migliori rispetto alla media internazionale.

Allo stesso tempo, nel contesto dell'Italia, il dato presenta differenze a macchia di leopardo dove il Nord (con a capo la Lombardia) va meglio del Centro e il Centro va molto meglio del Sud; pertanto, dobbiamo pensare a **interventi mirati in queste Regioni che portino a recuperare rispetto alle Regioni del Nord.**

Analizzando l'andamento del tasso di mortalità infantile per regione di residenza per l'intero periodo 2005-2008, si osserva come siano prevalentemente le regioni del Sud e delle Isole, fatta eccezione per la Sardegna

e per il Molise che nel primo biennio riportavano un valore più basso rispetto al dato nazionale, ad assumere i livelli di mortalità più elevati, mentre quelle del Centro-Nord si attestano su valori più contenuti (Figura 5).

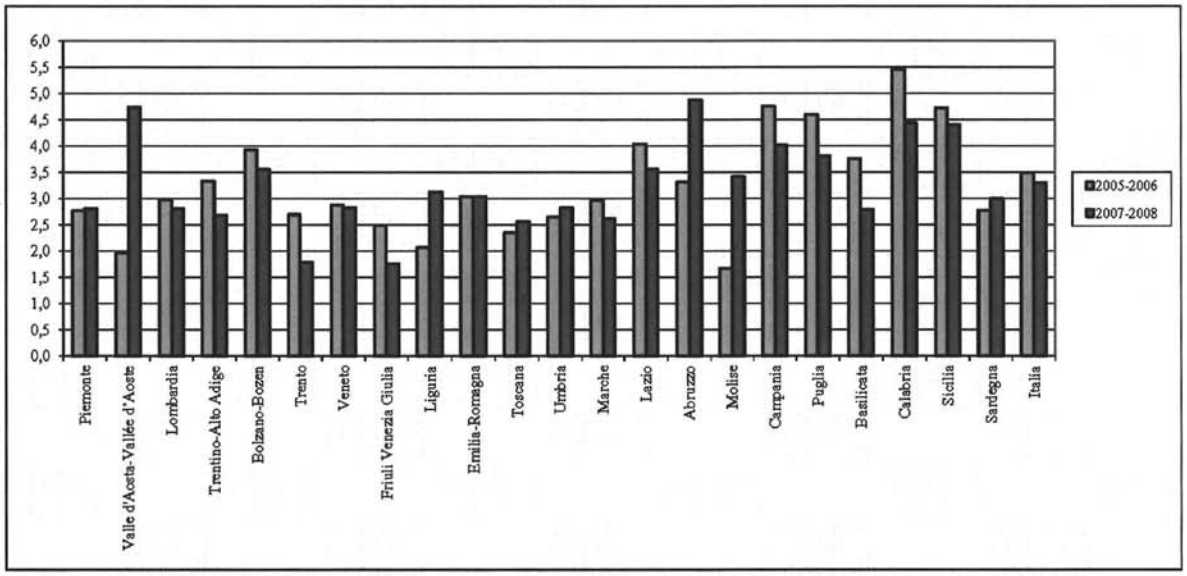

Figura 5: Tasso di mortalità (per 1.000 nati vivi) infantile per regione - Anni 2005-2006, 2007-2008. Fonte dei dati: Istat. Indagine su decessi e cause di morte - Movimento e calcolo della popolazione residente - Anni 2005-2008.

Quindi, malgrado sia rilevabile un miglioramento della mortalità infantile nel suo complesso, con valori del tasso inferiori a quelli di diversi Paesi europei, permangono ancora importanti differenze territoriali.

Il livello del tasso di mortalità neonatale è diminuito nel periodo 2005-2008, passando da 2,6 a 2,4 decessi per 1.000 nati vivi. L'andamento della mortalità neonatale,pertanto, assume caratteristiche analoghe a quelle della mortalità infantile (Figura 6).

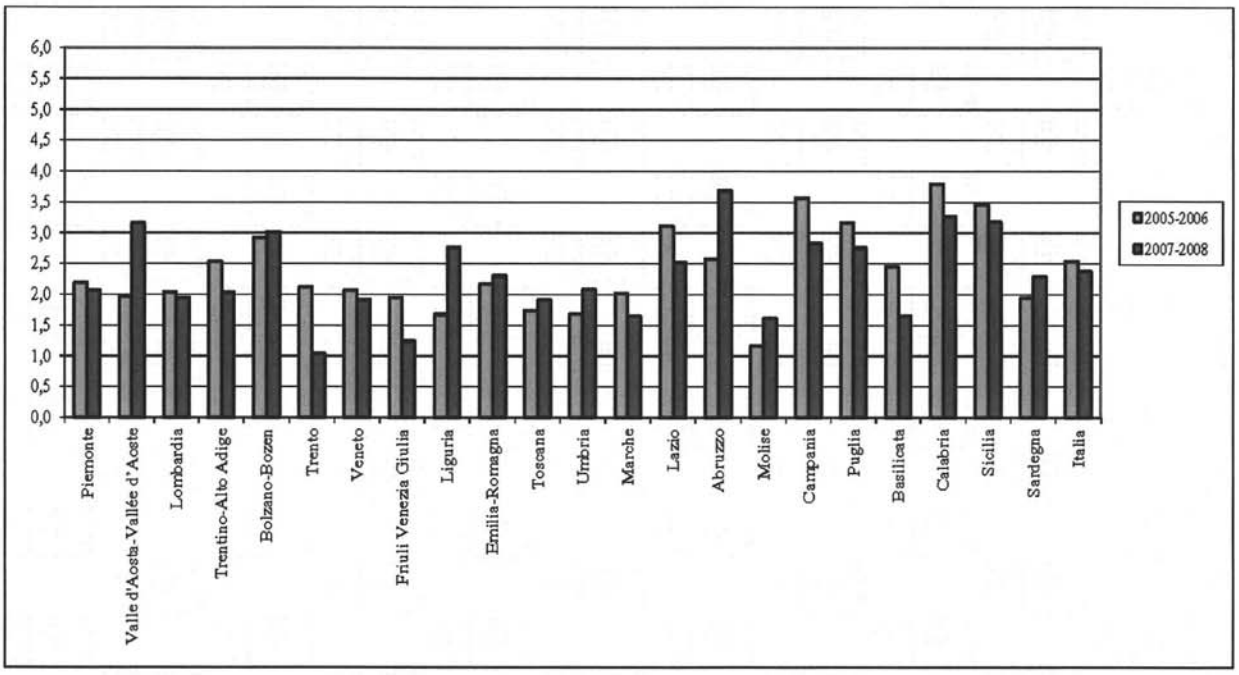

Figura 6: Tasso di mortalità (per 1.000 nati vivi) neonatale per regione - Anni 2005-2006, 2007-2008. Fonte dei dati: Istat. Indagine su decessi e cause di morte - Movimento e calcolo della popolazione residente - Anni 2005-2008.

Nonostante i tassi di mortalità infantile e neonatale siano in continua riduzione, permangono significative disparità a svantaggio delle regioni meridionali.

Emerge , inoltre, che comunque gran parte della mortalità infantile e` costituita dalla mortalità nel primo mese di vita, che poi è associata all'assistenza che le donne ricevono durante la gravidanza e il parto.

Comunque l'Italia globalmente con i suoi tassi di mortalità infantile e neonatale si pone in un contesto di eccellenza rispetto agli altri Paesi.

Complessivamente, il tasso di mortalità infantile rappresenta la misura dello stato di salute di una intera popolazione, sul quale influiscono, oltre la qualità delle cure materno – infantili, le condizioni socioeconomiche, ambientali e culturali.

La mortalità neonatale, che potrebbe essere considerata un indicatore globale della salute materna, degli stili di vita in epoca prenatale ed ovviamente dell'assistenza al parto ed in epoca neonatale, conferma il trend positivo dei valori passati da 3.8 nel 1990 a **1.71** per 1000 nati vivi nel 2005 (Dati ISTAT). I sistemi di monitoraggio degli esiti clinici (Network Neonatale Italiano) della Società Italiana di Neonatologia documentano, inoltre, un analogo *trend* positivo anche per i neonati di peso molto basso alla nascita.

Criticità: Malgrado sia rilevabile un miglioramento della mortalità infantile/neonatale nel suo complesso, con valori del tasso inferiori a quelli di diversi Paesi europei, permangono ancora importanti differenze territoriali.

Le differenze regionali esistenti in Italia, meritano la massima attenzione. Il problema si presenta complesso e comprende sia aspetti di tipo organizzativo (mancanza di una rete assistenziale di sorveglianza della gravidanza, frammentazione dei Centri nascita, mancata individuazione di Centri perinatali di riferimento su base territoriale), che carenze in termini di organico medico/infermieristico.

Azioni: Elaborazione e proposizione di modelli organizzativi sempre più rispondenti alla realtà del Paese, volte ad una maggiore omogeneizzazione dell'assistenza offerta, associando a questo impegno quello della continua attenzione agli aspetti culturali, coinvolgendo in essi i diversi profili professionali interessati.

Interventi mirati nelle Regioni del Sud che portino a recuperare rispetto alle Regioni del Nord.

3.3 Gravidanze a rischio

L'incremento delle gravidanze a rischio è un aspetto che assume particolare rilievo nel nostro Paese. Diversi fattori hanno contribuito a tale incremento:

- diffondersi delle tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA);
- aumento delle gravidanze multiple, legato alle tecniche di PMA;
- aumento delle nascite con prematurità;
- aumento dell'età della donna al primo figlio;
- condizioni di patologia preesistente a carico della gravida, tali per cui in passato le donne non riuscivano comunque a portare avanti una gravidanza.

Come sottolineato in sede di audizione, con l'aumento delle gravidanze a rischio abbiamo assistito anche ad un aumento dei bambini nati sotto le 28 settimane (1,4 per cento lo scorso anno) o sotto la 34ma settimana (4,9 per cento).

Gravidanze da Procreazione Medicalmente Assistita

In relazione alle gravidanze da PMA, secondo i dati del Registro PMA relativi ai cicli 2010, **l'applicazione delle tecniche PMA appare in costante crescita**, infatti si è passati dall'analisi di 33.203 cicli del 2005, a

quella di 52.661 cicli del 2010 (+58,6 per cento rispetto al 2005). Nel 2005 i prelievi ovocitari erano pari a 29.345 e le gravidanze ottenute a 6.235, nel 2010, invece, si sono raggiunti 47.449 prelievi ovocitari (+61,7 per cento) e 10.984 gravidanze ottenute da tecniche a fresco (+76,2 per cento) (Figura 7).

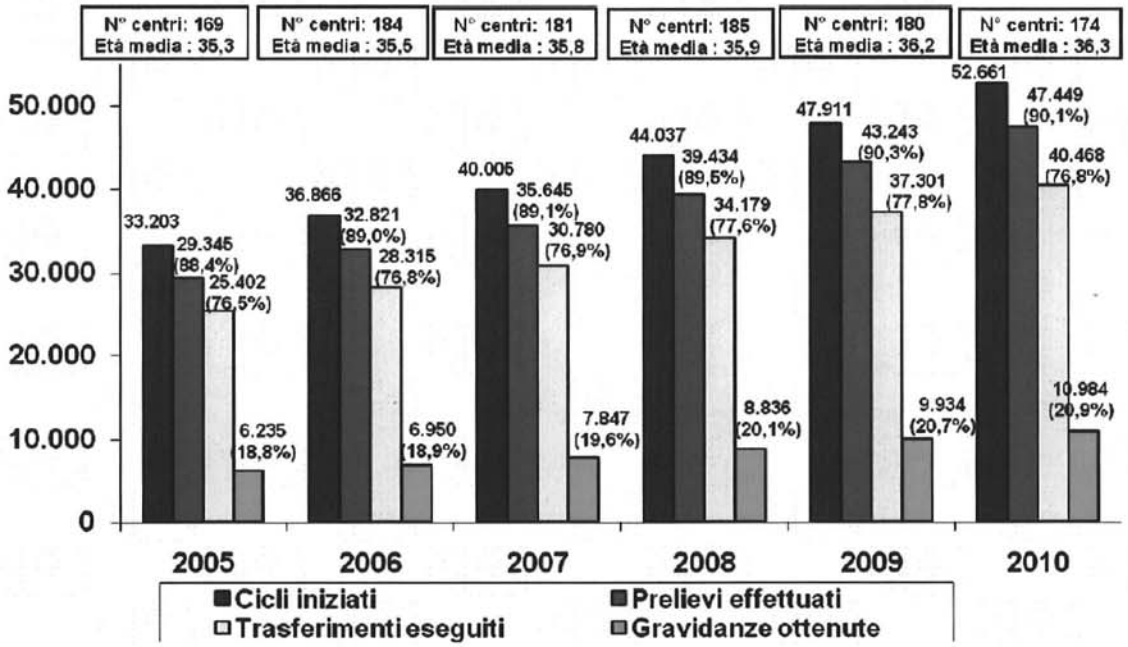

Figura 7: Cicli iniziati, prelievi effettuati, trasferimenti eseguiti e gravidanze ottenute, su tecniche a fresco di II e III livello (FIVET e ICSI) negli anni 2005-2010, (le percentuali sono calcolate sul totale dei cicli iniziati). Registro Nazionale PMA.

Da quanto mostrato in sede di audizioni da parte dell'ISS, il Registro Nazionale attivo dal 2005, comprende dati relativi a: gravidanze multiple, abortività, parti multipli, malformazioni, nati morti, morti neonatali.

In generale, dai dati del Registro PMA, sul totale delle gravidanze ottenute da tecniche di secondo e terzo livello applicate nell'anno 2010, sia a fresco che da scongelamento, delle 11.964 gravidanze, ottenute, 2.623 hanno presentato più di una camera gestazionale, pari al 21,9 per cento. In particolare le gravidanze gemellari hanno rappresentato il 19,7 per cento del totale delle gravidanze**, esattamente lo stesso valore del 2009**. Le gravidanze trigemine sono state 254, cioè il 2,1 per cento del totale, mentre nel 2009 risultavano il 2,5 per cento e nel 2008 il 3,3 per cento. Questo dato conferma quindi un **decremento della quota di gravidanze trigemine**. Infine 8 gravidanze, cioè lo 0,1 per cento, presentano 4 o più camere gestazionali, confermando il dato emerso nella rilevazione del 2009 (Tabella 3).

Tipo di Gravidanze	% FIVET	% ICSI	% FER	% FO	% Totale
Gravidanze singole	75,4	78,0	81,4	89,9	78,1
Gravidanze gemellari	22,5	19,8	17,2	9,3	19,7
Gravidanze trigemine	2,0	2,2	1,4	0,9	2,1
Gravidanze quadruple	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1
Totale	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**

Tabella 3: Distribuzione del genere delle gravidanze (singole, gemellari, trigemine o quadruple) ottenute da tecniche applicate nell'anno 2010 secondo la tecnica utilizzata

Nell'anno 2010 il numero di gravidanze di cui è stato possibile monitorare l'evoluzione è stato pari a 10.744. Il numero di gravidanze monitorate che giunge al parto è risultato pari a 8.163 e ha rappresentato il 76,0 per cento delle gravidanze di cui si conosce l'esito. Nella Tabella 4 è riportata la distribuzione dei parti secondo il genere e la tecnica con cui è stata ottenuta la gravidanza. I parti bigemini risultano 1.626, cioè il 19,9 per cento del totale dei parti, quelli trigemini 145, quindi l'1,8 per cento. Si è verificato un solo parto quadruplo che corrisponde allo 0,01 per cento del totale dei parti (Tabella 4).

Tipo di parto	FIVET		ICSI		FER		FO		Totale	
	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%
Parti singoli	974	77,0	4.862	77,9	356	82,0	199	90,0	6.391	78,3
Parti Multipli	291	23,0	1.381	22,1	78	18,0	22	10,0	1.772	21,7
Parti gemellari	*272*	*21,5*	*1.259*	*20,2*	*75*	*17,3*	*20*	*9,0*	*1.626*	*19,9*
Parti trigemini	*18*	*1,4*	*122*	*2,0*	*3*	*0,7*	*2*	*0,9*	*145*	*1,8*
Parti quadrupli	*1*	*0,1*	*0*	*0,0*	*0*	*0,0*	*0*	*0,0*	*1*	*0,01*
Totale	**1.265**	**100,0**	**6.243**	**100,0**	**434**	**100,0**	**221**	**100,0**	**8.163**	**100,0**

Tabella 4: Numero di parti ottenuti nell'anno 2010, secondo la tecnica utilizza e secondo il genere di parto.

Nella Tabella 5 è rappresentato il numero di nati vivi, dei nati vivi con malformazioni, dei nati vivi sottopeso, cioè con peso inferiore a 2.500 grammi, dei nati pretermine, ovvero nati prima della 37° settimana di gestazione, e dei nati vivi e morti entro le prime quattro settimane di vita (28 giorni).

I bambini nati vivi con malformazioni sono stati 63 e rappresentano lo 0,6 per cento dei nati vivi. Nel 2009 i nati vivi con malformazioni ammontavano a 92 e rappresentavano l'1,1 per cento dei nati vivi. I bambini nati con peso inferiore a 2.500 grammi, sono stati 2.490 e hanno rappresentato il 24,8 per cento del totale dei nati vivi; quelli nati da parti pretermine sono stati 2.458 e rappresentano una quota del 24,5 per cento dei nati vivi. Ambedue questi dati sono in flessione rispetto al 2009, l' anno nel quale percentuali di nati sottopeso e di nati pretermine sono stati rispettivamente pari a 28,4 per cento e 27,0 per cento.

Le morti neonatali sono state 42, pari allo 0,42 per cento della totalità dei nati vivi, ed anche questo dato appare in riduzione, visto che nella precedente rilevazione si riportavano 51 morti neonatali, pari allo 0,6 per cento (Tabella 5)

N° nati vivi	N° nati vivi malformati		Nati vivi sottopeso (inferiore a 2.500 grammi)		Nati vivi pretermine (prima della 37° settimana gestazionale)		Morti neonatali (nati vivi e morti entro il 28° giorno di vita)	
	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%
10.036	63	0,6	2.490	24,8	2.458	24,5	42	0,42

Tabella 5: Numero di nati vivi, nati vivi malformati, nati vivi sottopeso, nati vivi pretermine e morti neonatali nell'anno 2010, in rapporto ai nati vivi totali

Confronto tra dati CeDAP e dati registro PMA (anno 2008)

In relazione al fenomeno nascita, in sede di audizione è stato presentato un confronto tra dati CeDAP del 2008 e dati registro PMA del 2008. Tra le due raccolte dati sono emerse alcune discrepanze:

1. La raccolta dati del registro nazionale della PMA, è una raccolta esaustiva, in quanto vengono rilevate tutte le gravidanze ottenute con l'applicazione delle varie tecniche di PMA dai vari centri che operano nel territorio nazionale. Ma gli esiti delle gravidanze registrano una certa perdita di informazioni, che nell'anno 2008 era pari al 12,6 per cento del totale delle gravidanze ottenute (Figura 8). Dal grafico è evidente come questa perdita di informazione sull'esito di tali gravidanze sia proporzionalmente sempre piu` bassa nel corso degli anni. Dall'anno 2005 al 2010 (l'ultimo anno di rilevazione dati) il registro siamo passato dal 40 per cento di perdita di informazione sugli esiti delle gravidanze al 10,2 per cento;

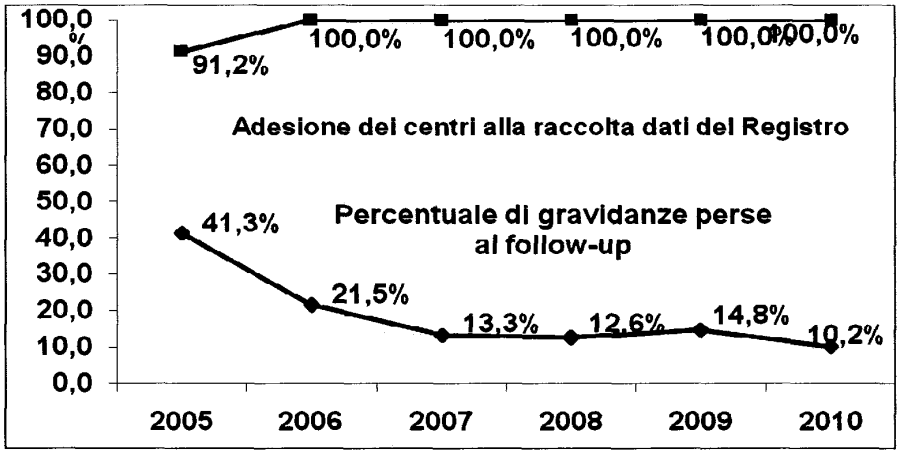

Figura 8: Adesione dei centri alla raccolta dati del Registro Nazionale della PMA e percentuale di gravidanze perse al follow-up.

2. nel rapporto CeDAP, tra i trattamenti di PMA sono inclusi anche i trattamenti 'solo farmacologici', i quali non sono inclusi nei dati del Registro Nazionale della PMA.
   Mentre per la descrizione dell'evento nascita i dati del CeDAP rappresentano uno strumento indispensabile per poter monitorare la qualità dell'assistenza fornita, per quanto concerne la PMA i dati CeDAP, riassunti di seguito, hanno solo un valore descrittivo delle informazioni raccolte. Inoltre nel Cedap vengono inseriti anche i protocolli di sola stimolazione farmacologica, e quindi tecniche che in alcune parti del mondo non vengono considerate tecniche di riproduzione assistita o di PMA. Per cui vi e` una disparita` tra i dati delle schede Cedap relativi ai parti da PMA e quelli rilevati dal registro nell'anno 2008.

Il registro nazionale della PMA raccoglie dati su 8.319 parti, mentre dall'analisi dei CeDAP si ottengono informazioni su 5.553 parti ottenuti da tecniche di PMA. Complessivamente, dai dati del Registro possiamo quindi affermare che l'1,5 per cento dei parti avvenuti in Italia deriva da gravidanze ottenute da tecniche di fecondazione assistita e l'1,9 per cento dei bambini nati vivi nel Paese è da ricondurre a questi parti.

Nei dati CeDAP 2008, il **18,9 per cento dei parti da PMA risulta essere un parto plurimo**, mentre per i dati del **Registro questa quota è del 20,7 per cento**. Nell'ultima rilevazione, tra l'altro, quella riferita all'attività del 2010, si è registrata, per la prima volta una **diminuzione dei parti multipli, probabilmente dovuta alla diversa applicazione delle tecniche di PMA.**

Il dato CeDAP 2008 sulla popolazione generale, riferito ai parti multipli, in cui sono peraltro inclusi i parti da gravidanze ottenute da tecniche di PMA, è dell'1,4 per cento.

La distribuzione dei parti, secondo l'età della madre è un dato che il Registro Nazionale della PMA, ha iniziato a raccogliere solo dal 2009. Confrontando le due raccolte dati, si evidenzia come la popolazione di donne che per ottenere la gravidanza **è ricorsa alla fecondazione assistita, sia in età più avanzata** (Figura 9).

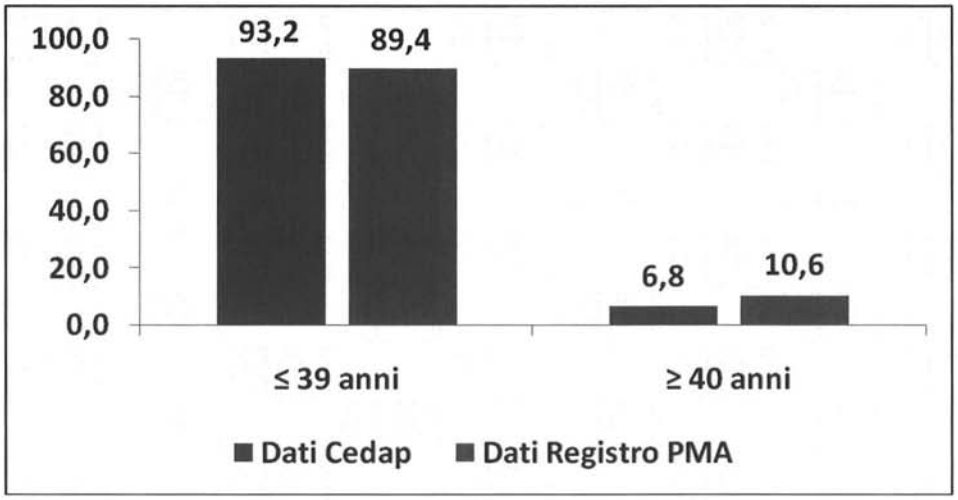

Figura 9: Distribuzione per età dei parti (Dati CeDAP 2008 sulla popolazione generale, dati 2009 registro PMA).

La quota di nati vivi che alla nascita presentano **malformazioni** nella popolazione generale è sovrapponibile a quella dei nati da gravidanze ottenute grazie all'applicazione delle tecniche di PMA (**0,8 per cento** nei nati della popolazione generale **contro 0,9 per cento dei nati da PMA**). Lo stesso discorso può essere ripetuto parlando di bambini nati morti (0,28 per cento nei nati della popolazione generale contro 0,24 per cento dei nati da PMA).

Confrontando i dati CeDAP 2008, con quelli del Registro Nazionale della PMA dello stesso anno, si osserva che per i nati pretermine o sottopeso, esiste una quota decisamente più elevata tra i nati da gravidanze ottenute con tecniche di fecondazione assistita, fenomeno direttamente riconducibile alla più elevata incidenza di parti multipli presenti in questa popolazione rispetto alla popolazione generale (6,8 per cento dei parti della popolazione generale contro 14,9 per cento dei parti da PMA per i parti pretermine e 7,0 per cento dei nati della popolazione generale contro 26,8 per cento per i nati sottopeso da parti ottenuti con tecniche PMA).

A livello internazionale, è possibile operare confronti per alcuni indicatori. Un primo confronto può essere operato per la **percentuale di esiti negativi di gravidanza, in cui sono inclusi gli aborti spontanei e terapeutici, le morti intrauterine e le gravidanze ectopiche, rapportate al totale delle gravidanze monitorate**. Nei dati del Registro europeo, la cui ultima pubblicazione è riferita al 2007, questo valore è riportato esclusivamente per le tecniche di secondo e terzo livello, escludendo quindi la tecnica di inseminazione semplice ed è pari al **16,9 per cento,** mentre dai dati del Registro Nazionale della PMA del 2007 questo valore risulta pari al **24,8 per cento.** Per il registro Francese, tale valore è pari al 22,2 per cento, in Inghilterra al **10,6 per cento** e in Germania **28,5 per cento.**

Un altro confronto che è possibile operare è quello relativo alla percentuale di **parti multipli** sul totale dei parti escludendo anche in questo caso la tecnica di inseminazione semplice. Per il Registro Europeo questo indicatore nel 2007 è pari al **20,7 per cento.** Dai dati 2007 del Registro Nazionale della PMA la percentuale di parti multipli risulta pari invece al **23,0 per cento**. In Francia questa percentuale era del 18,1 per cento, in Inghilterra del 23,4 per cento e in Germania del 20,6 per cento.

Emerge pertanto che, **mentre il dato relativo alle malformazioni e ai nati morti appare sovrapponibile a quello della popolazione generale, è evidente l'effetto delle tecniche di PMA sull'aumento del rischio di parti multipli, nati pretermine o sottopeso. Questi due ultimi aspetti, peraltro sono correlati alle gravidanze multiple e alla multiparità.**

Gravidanze gemellari e fenomeno dei neonati di basso peso alla nascita

Il fenomeno dei neonati di basso peso alla nascita è strettamente legato alla gemellarità o comunque alle gravidanze multiple.

Come presentato dall' Agenzia per i Servizi Sanitari Nazionali (AGENAS), le gravidanze gemellari rappresentano l'1-2 per cento di tutte le gravidanze. Per due terzi sono dizigotiche e per un terzo monozigotiche. Tutti i gemelli dizigoti ed un terzo dei monozigoti sono bicoriali. Perciò, poco più del 20 per cento di tutte le gravidanze gemellari è monocoriale.

Il numero di parti plurimi nel 2010 (dati SDO) è stato pari a 7.334, e ha rappresentato l'1,34 per cento del totale dei parti, in leggera flessione rispetto al 2008 (7673). Non si registrano differenze regionali significative: il range di variazione va dallo 0,7 per cento della Valle D'Aosta all'1,62 per cento della Campania (Tabella 6).

La gravidanza gemellare e` legata ad una serie di fattori, uno dei quali è l'età. La frequenza dei parti plurimi risulta più elevata fra le madri con più di 30 anni. Dai dati SDO 2010 risulta che la frequenza di parti plurimi e` di 4.770 su circa 7.300 nella fascia di età compresa tra i 30 e i 39 anni, 65 nelle donne più giovani di 20 anni, 1.734 nella fascia 20-29 anni, 765 dopo i 40 anni.

Come già descritto, la percentuale di parti plurimi risente considerevolmente delle gravidanze insorte da PMA.

La gravidanza gemellare, come noto,si associa ad un aumento dei rischi quali:

- Rischi materni: diabete gestazionale, preclampsia, ipertensione gestazionale, emorragie intrapartum;
- I rischi fetali: Aborto spontaneo, Sindrome di trasfusione feto-fetale, Ritardo di crescita intrauterino (IUGR), Parto prematuro.

Regioni	n. parti plurimi 2010	n. parti plurimi 2008	% parti plurimi 2010	% parti plurimi 2008
Piemonte	470	448	1,29%	1,20%
Valle d'Aosta	8	17	0,70%	1,40%
Lombardia	1.266	1.463	1,33%	1,50%
P.A. Bolzano	52	97	0,96%	1,80%
P.A.Trento	57	80	1,25%	1,60%
Veneto	665	695	1,47%	1,50%
Friuli V. Giulia	151	144	1,53%	1,40%
Liguria	159	209	1,40%	1,80%
Emilia Romagna	491	642	1,20%	1,60%
Toscana	474	432	1,47%	1,30%
Umbria	109	74	1,31%	0,90%
Marche	162	220	1,16%	1,50%
Lazio	821	837	1,54%	1,50%
Abruzzo	117	169	1,09%	1,60%
Molise	31	41	1,37%	1,80%
Campania	945	878	1,62%	1,50%
Puglia	401	365	1,07%	1,00%
Basilicata	57	49	1,29%	1,20%
Calabria	179	137	1,04%	1,30%
Sicilia	592	536	1,25%	1,30%
Sardegna	127	140	0,99%	1,10%
ITALIA SDO 2010	**7.334**	**7.673**	**1,34%**	**1,40%**

Tabella 6: Il numero di parti plurimi nel 2008-2010 (dati SDO) per le diverse Regioni.

Dai dati AGENAS, il ritardo di crescita intrauterino è molto comune nella gravidanza gemellare e presenta un'incidenza variabile dal 25 al 33 per cento.

Il parto pretermine e l'IUGR costituiscono i maggiori rischi per lo sviluppo di deficit neurologici (neurodevelopmental disorders) con sequele a lungo termine nell'infanzia e durante la vita adulta.

La prematurità, soprattutto al di sotto delle 22 settimane e al di sotto delle 37 settimane, riguarda quasi 1.000 parti all'anno.

Il parto gemellare (circa 1 su 80 gravidanze) è a rischio di eventi avversi a carico soprattutto del secondo gemello. I gemelli monocoriali presentano spesso una prognosi peggiore rispetto ai gemelli bicoriali, con una morbilità e mortalità perinatale da 3 a 5 volte più elevata.

Nelle gemellari, anche nelle bicoriali biamniotiche, dalla tabella 7 si evince che su 7.334 gravidanze gemellari, 6.555 esitano in parti cesarei; in sostanza l'89 per cento (Tabella 7).

Regioni	Presentazione anomala	Parto vaginale	Taglio cesareo
Piemonte	93	85	385
Valle d'Aosta			8
Lombardia	173	177	1089
P.A. Bolzano	14	17	35
P.A.Trento	14	5	52
Veneto	39	53	612
Friuli V. Giulia	4	23	128
Liguria	8	16	143
Emilia Romagna	40	64	427
Toscana	46	75	399
Umbria	4	11	98
Marche	3	14	148
Lazio	75	44	777
Abruzzo	1	6	111
Molise		3	28
Campania	35	66	879
Puglia	14	35	366
Basilicata	1	5	52
Calabria	2	20	159
Sicilia	41	49	543
Sardegna	10	11	116
ITALIA dati SDO 2010	**617 = 9%**	**779**	**6555= 89 %**

Tabella 7: Modalità parto nelle gravidanze bicoriali biamniotiche dati SDO 2010

Nella pratica corrente, in Italia, e` usuale il ricorso al taglio cesareo. Nelle gemellari, anche nelle bicoriali/ biamniotiche, dalla tabella si evince che su 7.334 gravidanze gemellari, 6.555 esitano in parti cesarei; in sostanza l'89 per cento.

Facendo riferimento alle indicazioni sulla modalità del parto nelle gravidanze gemellari del Sistema nazionale linee guida (SNLG):

- Nelle gravidanze gemellari bicoriali/biamniotiche a termine con **presentazione cefalica per entrambi i gemelli**, in assenza di fattori di rischio, si raccomanda il parto per via vaginale in quanto non è dimostrata l'efficacia del taglio cesareo nel ridurre la mortalità e la morbosità neonatali. IV B
- Nelle gravidanze gemellari bicoriali/biamniotiche in cui **uno dei due gemelli non ha presentazione cefalica** non sono disponibili prove conclusive a sostegno dell'efficacia del taglio cesareo nel ridurre la morbosità e mortalità neonatale. IVC
- Nelle gravidanze gemellari **bicoriali/biamniotiche** in cui uno dei due gemelli non ha presentazione cefalica l'assistenza al parto per via vaginale deve essere offerta in una struttura ospedaliera che possa garantire una **expertise ostetrico-ginecologica e neonatologica appropriata**. BPC

- Nelle gravidanze gemellari **bicoriali/biamniotiche** senza fattori di rischio, in caso sussistano indicazioni al taglio cesareo programmato, l'intervento non deve essere effettuato prima di 38+0 settimane, per evitare eventi avversi neonatali. IVB
- Nelle gravidanze **monocoriali biamniotiche non complicate** si raccomanda l'espletamento del parto a 36-37+0 settimane di gestazione. IVB
- Nelle gravidanze **monocoriali monoamniotiche non complicate** si raccomanda l'espletamento del parto mediante taglio cesareo a 32 settimane di gestazione. VB

Aumentando invece i fattori di rischio per le gravidanze monocoriali biamniotiche, si raccomanda l'espletamento del parto a 36-37+0 settimane di gestazione.
Nelle gravidanze monocoriali monoamniotiche, poiché esiste un'elevata serie di complicanze legate al cordone, alla trasfusione feto-fetale che possono essere causa di mortalità neonatale o in utero, si raccomanda un anticipo dell'espletamento del parto mediante taglio cesareo a 32 settimane di gestazione.

Criticità: L'inappropriatezza della gestione della modalità del parto nelle gravidanze gemellari emerge in maniera palese dai numeri presentati.
Azioni:Maggior adesione alle linee guida del Sistema nazionale e gestione ostetrica presso ambulatori dedicati nei punti nascita di secondo livello e/o nelle strutture di Medicina Materno Fetale ad Alta intensità di Cura.

La Prematurità in Italia
Secondo quanto riferito dagli auditi in tema di prematurità, in Italia, nel 2008 sono nati 576.659 bambini. Tenendo conto che circa l'8-10 per cento nasce prima delle 37ª settimana, questo dato corrisponde, in termini assoluti, alla nascita di circa 50.000 neonati.
Inoltre, circa lo 0.8-0.9 per cento, pari a 5.500 neonati, nasce con un peso inferiore a 1.500 grammi, soglia al di sotto della quale si parla di neonati altamente prematuri (VLBW, *Very low Birth Weight*), mentre circa il 7 per cento di tutti i nati pesa meno di 2.500 grammi.
Nella Figura 10 emerge la distribuzione in percentuale di neonati di basso peso alla nascita, inferiore a 2.500 gr, in Europa.

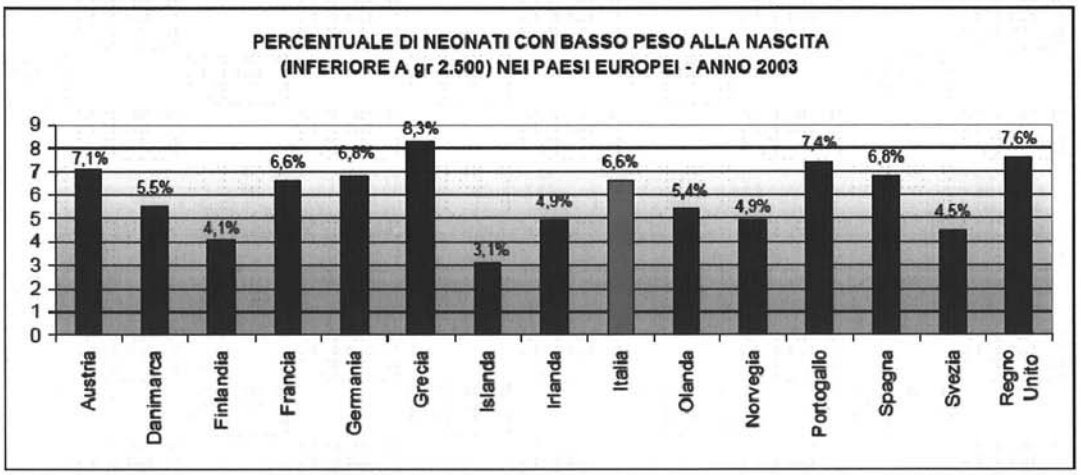

Fonte dei dati e note
OECD - Health at Glance 2005
Ministero della Salute - Sistema Informativo Sanitario

Figura 10: Percentuale di neonati con basso peso alla nascita, inferiore a 2500 gr nei paesi europei, anno 2003

3.4 I Punti nascita

Le informazioni maggiormente dettagliate sull'assistenza in gravidanza sono quelle raccolte al momento della nascita e desunte dai CedAP, per i quali la rilevazione nazionale più recente risale al 2008. Il CedAP 2008 registra le informazioni di 544.718 parti e 552.725 nati in 551 punti nascita, pari al 96.6 per cento dei nati rilevati con la SDO e al 95.8 per cento dei nati vivi registrati presso le anagrafi comunali nello stesso anno.

Secondo quanto emerso dalle audizioni, ogni anno nascono in Italia circa 600.000 bambini. Il fenomeno della gravidanza però e` più ampio perché a questo numero vanno associate le donne che iniziano una gravidanza e la interrompono, che sono altre 115.000.

Il 67,0 per cento dei parti si svolge in strutture dove avvengono almeno 1.000 parti annui. Tali strutture, in numero di 210, rappresentano il 37,3 per cento dei punti nascita totali. Il 9,11 per cento dei parti ha luogo invece in strutture che accolgono meno di 500 parti annui

Il recente accordo tra Stato e Regioni ha stabilito la razionalizzazione/riduzione progressiva dei punti nascita con un numero di parti inferiore a 1000 l'anno (accordo della Conferenza Unificata Stato-Regioni atto num. 137/CU del 16 Dicembre 2010).

L'elemento caratterizzante dei macro indicatori (numero parti per punto nascita, tagli cesarei, esiti neonatali), rispetto ai benchmark di riferimento, è la profonda variabilità in particolare tra: nord-sud del Paese, intra-Regione, grandi/ piccoli punti nascita, strutture pubbliche/ private/ accreditate.

Nella tabella 8 è illustrata la distribuzione regionale dei punti nascita secondo la numerosità di parti effettuati e la tipologia di rapporto con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) relativo all'anno 2008 (Fonte Ministero della Salute) (Tabella 8).

In particolare, 268 (48 per cento) punti nascita sono collocati nelle 8 Regioni del Sud. Sui 158 punti nascita con meno di 500 parti/anno, 112 (70,9 per cento) sono distribuiti nel Sud Italia. **Al contrario dei 30 punti nascita con più di 2500 parti, solo 3 sono collocati al Sud, 23 nelle Regioni del Centro-Nord, 4 nella Regione Lazio.** Tra i 559 punti nascita, 96 (17,2 per cento) risultano privati accreditati ed in particolare ben 39 (40,6 per cento) presentano una numerosità di parti/anno al di sotto dei 500. Prendendo in considerazione la distribuzione Nord/Sud, appare che 30 strutture private accreditate con meno di 500 parti, pari al il 77 per cento, è situato al Sud (Tabella 8, Figura 11).

Regione	Classe di parti												Totale complessivo	
	0-499		500-799		800-999		1000-1199		1200-2499		2500+			
	Totale	di cui Priv. Accr.	Totale	di cui Priv. Accr.	Totale	di cui Priv. Accr.	Totale	di cui Priv. Accr.	Totale	di cui Priv. Accr.	Totale	di cui Priv. Accr.	Totale	di cui Priv. Accr.
Piemonte			3		2		7		10		2		24	0
Valle d'Aosta									1				1	0
Lombardia	8	2	20	3	8	1	8	1	24	1	7		75	8
Prov. Auton. Bolzano	3		2				1		1				7	0
Prov. Auton. Trento	4				2				1				7	0
Veneto			2		3		5		11		5		26	0
Friuli Venezia Giulia	1		4		2	1	2		2				11	1
Liguria	4		6				2		3				15	0
Emilia Romagna	3	2	2		1		3		7		7		23	2
Toscana	6	1	4		4				12		2		28	1
Umbria	3		3				1		3				10	0
Marche	4	2	5		6		1		2				18	2
Lazio	10	2	14	4	5		2		11	3	4		46	9
Abruzzo	4		6	1	1		2		2				15	1
Molise	3		1		1								5	0
Campania	22	7	18	12	11	6	5	3	15	6	1		72	33
Puglia	12	7	11	1	4	1	5		9	1	1		42	10
Basilicata	4		1						2				7	0
Calabria	15	6	7	2	2	1	2		3				29	9
Sicilia	38	8	18	5	6	2	4	1	8		1		75	16
Sardegna	14	2	4	2	1				4				23	4
Italia	158	39	131	30	59	11	50	5	131	11	30	0	559	96

Fonte: Ministero della Salute - Sistema Informativo Sanitario - Scheda di dimissione ospedaliera (SDO)

Tabella 8: Distribuzione regionale dei punti nascita secondo la numerosità dei parti effettuati e la tipologia di rapporto con il SSN, anno 2008.

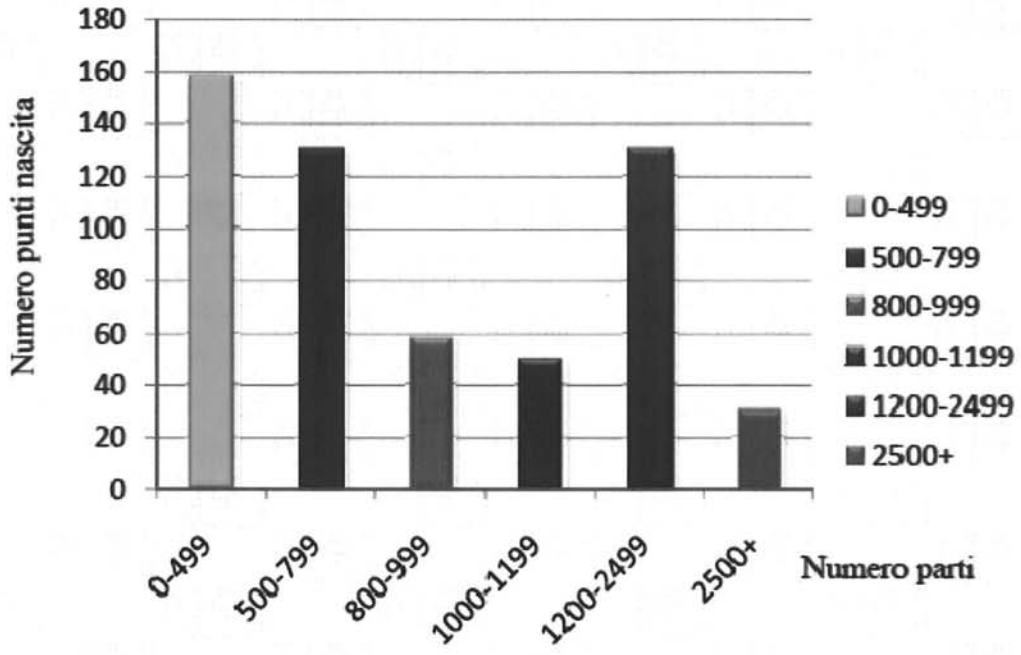

Figura 11: Numero dei punti nascita secondo la numerosità di parti in Italia

Dai dati Conferenza Unificata Stato-Regioni atto n.137, i punti nascita con un numero di parti inferiori a 500, privi di una copertura di guardia medico-ostetrica, anestesiologica e medico-pediatrica attiva h24, rappresentano ancora una quota intorno al 30 per cento del totale e sono presenti, in particolar modo, nell'Italia centrale e meridionale. In tali strutture il numero di parti è esiguo (la media è inferiore ai 300 parti/anno) e rappresenta meno del 10 per cento dei parti totali.

In sede di audizioni, l'AGENAS ha presentato dati più recenti riguardo la distribuzione per numerosità dei parti nei punti nascita in Italia. Nel 2009 vi erano 230 maternità con meno di 500 parti (97 punti nascita con meno di 100 parti). Nel 2010 si verifica un cambiamento sostanzialmente irrilevante perché si passa da 230 a 260 maternità. Il lieve aumento e` stato determinato da uno spostamento dai livelli bassissimi, cioè al di sotto dei 100 parti ai livelli intermedi (Figura 12).

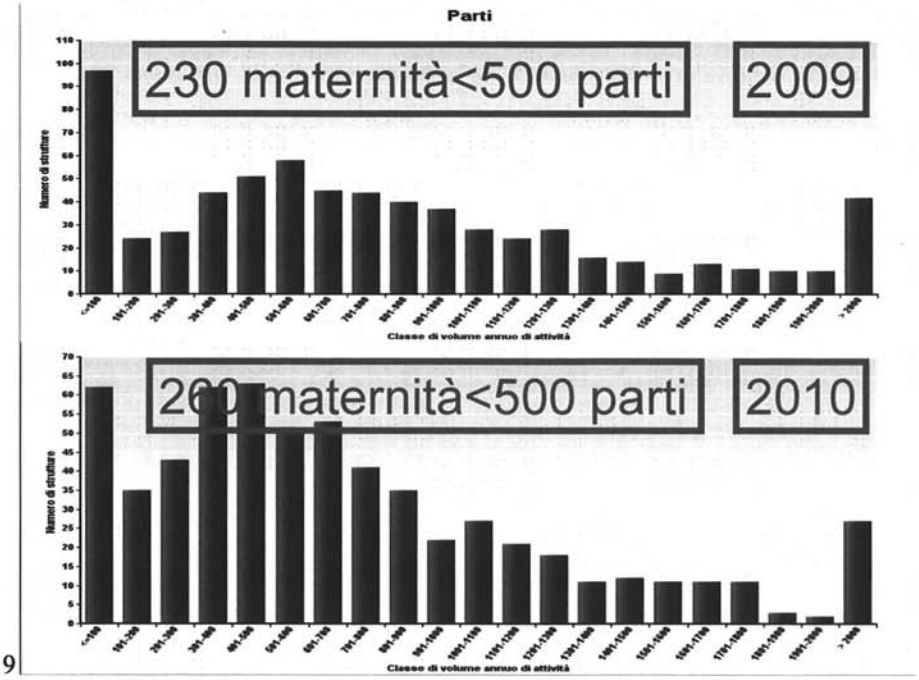

9

Figura 12: Numero di strutture per classe di volume annuo di attività (2009-2010)

Elemento di rilievo e strettamente legato ai punti nascita, è il dato relativo alle Unità Operativa di Neonatologia (UON) e alle Unità operative di Terapia Intensiva Neonatale (UTIN) come desumibile nella tabella 9 (Tabella 9). Dai dati CeDAP 2008, le Unità Operative di Neonatologia sono presenti in 206 (36.7 per cento) punti nascita di cui 141 svolgono più di 1.000 parti annui. Le UTIN sono presentii in 130 (23.1 per cento) dei 562 punti nascita. Dei 170 punti nascita sotto i 500 nati, solo l'11,76 per cento è dotato di una UTIN (4.7 per cento) o di una UON (7.1 per cento). Le UTIN sono maggiormente distribuite nei punti nascita al di sopra dei 1000 parti/anno (n. 105, pari a 80.7 per cento). Al di sopra dei 2500 parti/anno l'88,2 per cento dei punti nascita dispone di una UTIN.

Tabella 9: Unità Operative di UTIN e di UON, fonte CeDAP 2008.

Numero di parti per punto nascita	Presenza dell'unità di neonatologia		Presenza dell'unità di terapia intensiva neonatale		Totale Punti Nascita	Totale Parti		Numero medio di parti per punto nascita
	v.a.	%	v.a.	%		v.a.	%	
0-499	12	7,1	8	4,7	170	49.603	9,1	292
500-799	28	23,1	7	5,8	121	76.044	14,0	628
800-999	25	41,0	10	16,4	61	55.592	10,2	911
1000-2499	115	65,3	75	42,6	176	251.875	46,3	1.431
2500 e più	26	76,5	30	88,2	34	111.288	20,4	3.273
Totale	**206**	**36,7**	**130**	**23,1**	**562**	**544.402**	**100,0**	**969**

La tabella 10 illustra la prevalente distribuzione della terapia intensiva neonatale nelle strutture pubbliche (n. 125, pari a 96.1 per cento) (Tabella 10).

	Pubblici				Privati accreditati				Privati non accreditati			
	Punti nascita		*Parti*		*Punti nascita*		*Parti*		*Punti nascita*		*Parti*	
Classi di parti	*V.A.*	*%*	*V.A.*	*%*	*V.A.*	*%*	*V.A.*	*%*	*V.A.*	*%*	*V.A.*	*%*
0-499	8	6,5	2.119	5,8								
500-799	4	4,5	2.777	4,9	3	9,7	2.046	10,8				
800-999	10	19,6	9.193	19,8								
1000-2499	73	45,1	111.740	48,3	2	14,3	3.591	17,6				
2500 e più	30	88,2	98.573	88,6								
Totale	**125**	**27,2**	**224.402**	**46,5**	**5**	**5,7**	**5.637**	**9,5**				

Tabella 10: Presenza di terapia intensiva neonatale *per classe di parti e per tipologia di struttura pubblica o privata accreditata. fonte CeDAP 2008.*

Criticità: Se osserviamo la distribuzione per Regioni, la Sicilia, la Campania, la Calabria e la Puglia, presentano la maggior parte dei centri nascita con un numero di nati per anno inferiore ai 500. Le stesse Regioni hanno un maggiore indice di mortalità neonatale rispetto al soddisfacente valore medio e ai valori più bassi delle altre Regioni.

Erogare prestazioni di così alta sensibilità (parto) in punti nascita che non riescono a garantire attività assistenziale adeguata espone a maggiori rischi nel percorso 'Nascere sicuri'.

3.5 Case da parto

Negli ultimi anni si è innalzata da parte delle donne-coppie la richiesta di poter vivere la nascita di un figlio nel modo più naturale possibile, nella riservatezza, nel comfort, nella serenità e, al tempo stesso, nel massimo della sicurezza.

Nel processo di revisione del percorso nascita è fondamentale partire dal presupposto che i dati della letteratura riportano che, al momento del travaglio/parto, un 5 per cento di rischio non è preventivabile in precedenza e rimane incomprimibile. Ciò depone a favore della assoluta necessità di assicurare la tempestiva gestione delle possibili situazioni critiche che si possono verificare per la madre e il bambino. La gestione delle emergenze/urgenze appare pertanto una questione strategica e cruciale in ogni livello di cura ed in ciascun punto nascita devono essere assicurati i requisiti necessari a partire dalla competenza degli operatori che deve essere monitorata ed aggiornata. Per le gravidanze con assenza di fattori di rischio e ad evoluzione fisiologica, il sostegno e la promozione degli eventi naturali e sociali legati al parto e al puerperio mirano a favorire l'attaccamento precoce madre–bambino e lo sviluppo della genitorialità.

In questi ultimi anni alcune aziende hanno creato,come alternativa al parto a domicilio, spazi ad hoc diversi da quelli ospedalieri, gestiti completamente da "ostetriche", con requisiti di *privacy*, comfort, più raffigurativi di una dimensione familiare, denominati **Casa di Maternità o case da parto**.

Le Case di Maternità possono essere all'interno di una struttura ospedaliera o poste sul territorio ad immediata contiguità con una struttura sanitaria. Ad oggi non disponiamo del numero reale delle case da parto in Italia.

In sede di audizioni è stata riportata l'esperienza della Regione Toscana con la "Margherita" . Quella struttura appare così organizzata: sono previsti incontri aperti alle donne e ai loro partner, finalizzati a spiegare le caratteristiche delle Casa Parto, i criteri d'accesso,il travaglio e il parto, la gestione del neonato fisiologico. Il un primo appuntamento viene preso attorno alla 36° settimana di gestazione presso l'ambulatorio del Centro nascita. Durante questo primo incontro,solitamente sono presenti sia l'ostetrica che il medico, che compileranno la cartella, controlleranno gli esami e le ecografie, e confermeranno l'evoluzione della gravidanza fisiologica. Dopo la 36° settimana, sono previsti ulteriori incontri con l'ostetrica a cadenza settimanale, per valutare sempre gli stessi parametri e confermare, quindi, il decorso fisiologico della gestazione-puerperio. La donna viene ricoverata in Casa Parto solo a travaglio attivo (con contrazioni valide e una dilatazione del collo uterino di 2-3 cm), seguita esclusivamente dalle ostetriche. Nel puerperio è previsto un calendario di visite domiciliari e/o presso la struttura per il controllo. Le donne che hanno partorito senza nessun trauma perineale o genitale sono state il 46,2 per cento, l'episiotomia è stata necessaria per l' 1,3 per cento delle donne 19,0 per cento è stato trasferito a causa dell'insorgenza di fattori di rischio (es. alterazioni CTG, ipertensione) o distocia: il tasso di TC è stato di 4,9 per cento.

Criticità:

Non conoscenza del numero,della distribuzione territoriale delle case da parto in Italia e delle loro attività, criticità assistenziali e complicanze.

Azioni: raccogliere attraverso gli assessorati, informazioni su come stanno funzionando in termini di numeri e complicanze allo scopo anche di una distribuzione razionale sul territorio nazionale, in relazione alle richieste

I risultati suggeriscono che un Centro Nascita a gestione ostetrica collocato all'interno di un ospedale ad alta intensità di cure con una gestione integrata del *team*, rappresenta un modello sufficientemente sicuro e soddisfacente per gravidanze e parti a basso rischio, con nessuna evidenza di rischi aggiuntivi se comparato con altri *setting* dedicati al parto.

3.6 Il Taglio Cesareo

La percentuale dei tagli cesarei è un indicatore di qualità delle cure prestate nell'ambito della salute materno-infantile; l'interrogativo che occorre porsi è se il tasso dei cesarei sia **congruo** e soprattutto **appropriato**.

Nell'Aprile 2009 vi fu una mozione al Senato dove si riportava *"i senatori invitano Governo e Regioni a sostenere un appropriato ricorso al parto cesareo ... e ad introdurre e sviluppare strumenti di audit e feedback, efficaci ed adattabili alle diverse realtà regionali, importanti per controllare alcune delle cause dell'elevato ricorso al taglio cesareo.*

3.6.1 Epidemiologia del Taglio Cesareo in Europa e Italia

L'eccessivo ricorso al TC ha portato l'Italia ad occupare il primo posto tra i Paesi europei, superando i valori europei riportati nel rapporto Euro-Peristat sulla salute materno-infantile del dicembre 2008. L'Italia detiene la percentuale più elevata pari al 38,4 per cento, seguita dal Portogallo con il 33 per cento, mentre tutti gli altri Paesi presentano percentuali inferiori al 30 per cento che scendono al 15 per cento in Olanda e al 14 per cento in Slovenia (Figura 13).

Figura 13: Percentuale di TC in Europa, da European Perinatal Health Report, Dicembre 2008

In Italia si è passati dall'11,2 per cento del 1980 al 37,8 per cento del 2008 con una presenza di valori più bassi nell'Italia settentrionale e più alti nell'Italia centrale, meridionale; con variazioni anche all'interno della stessa area geografica *Dati CeDAP 2008, pubblicati nel 2011).* Si rileva inoltre una spiccata variabilità su base interregionale, con valori tendenzialmente più bassi al Nord e più alti al Sud (Figura 14).

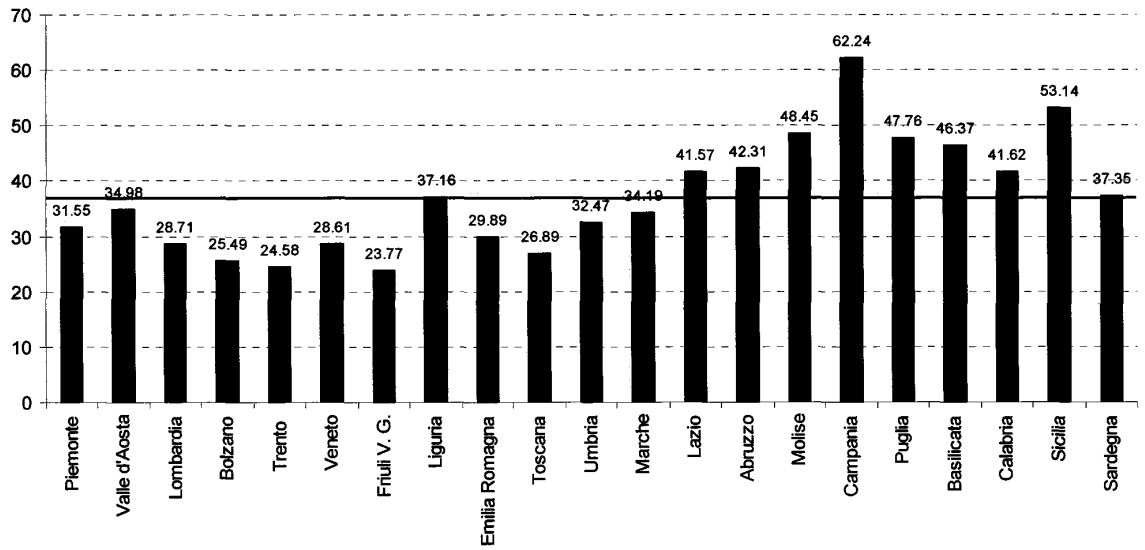

Figura 14: Proporzione di TC per regione, anno 2009, Fonte SDO 2009, Ministero della Salute.

L'analisi relativa ai professionisti sanitari presenti al momento del parto non esclude i parti cesarei. Oltre all'ostetrica (97,05 per cento) al momento del parto sono presenti: nel 91,12 per cento dei casi l'ostetrico-ginecologo, nel 45,90 per cento l'anestesista e nel 69,28 per cento il pediatra/neonatologo (CeDAP 2008, pubblicati nel 2011).

Il **parto cesareo è più frequente nelle donne con cittadinanza italiana rispetto** alle donne straniere, nel 28,4 per cento dei parti di madri straniere si ricorre al taglio cesareo mentre si registra una percentuale del 39,8 per cento nei parti di madri italiane.

Prendendo in esame i parti vaginali dopo un precedente taglio cesareo, si registra nel 2008, a livello nazionale una percentuale pari al 10,3 per cento; tale fenomeno si verifica quasi esclusivamente nei punti nascita pubblici dove circa l'11,5 per cento dei parti con precedente cesareo avviene in modo spontaneo contro il 5,4 per cento nelle case di cura private accreditate e il 6,8 per cento delle case di cura private non accreditate.

Da ciò si evince che in Italia vi è un ricorso eccessivo all'espletamento del parto per via chirurgica.

Dai dati del Registro Nazionale PMA del 2010, è emerso che nelle gravidanze da PMA del 2009, il ricorso al taglio cesareo è superiore rispetto alla media nazionale, verificandosi nel 58,8 per cento dei parti.

Come riportato dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni atto num. 137/CU del 16 Dicembre 2010,

- i dati disponibili confermano che, per quanto riguarda il TC in generale, l' utilità non è basata su evidenze scientifiche e non è sostenuta da un reale aumento delle condizioni di rischio. Il loro utilizzo è spesso totalmente indipendente dalle caratteristiche socio-demografiche delle donne e dalle loro condizioni cliniche ed è invece associato principalmente alla disponibilità delle strutture coinvolte e alla loro organizzazione;

-in Italia, nel 2008, sono stati effettuati circa 220.000 interventi di TC, con un costo umano ed economico non trascurabile: il rischio di morte materna è infatti di 3-5 volte superiore rispetto al parto vaginale e la morbosità puerperale è 10-15 volte superiore.

Taglio Cesareo-Punti Nascita- Regioni

Dai dati dell'indagine conoscitiva, emerge che il numero di tagli cesarei è significativamente più alto nei punti nascita con meno di 800 parti. All'interno di questo gradiente decrescente in funzione del numero dei parti per punto nascita, si osserva un secondo gradiente che vede una maggior prevalenza di tagli cesarei nelle strutture accreditate e private. La tabella seguente evidenzia questa criticità: al di sotto dei 500 parti le strutture private accreditate raggiungono il 65 per cento di parti con TC; allo stesso tempo, nei punti nascita pubblici,al di sopra dei 1000 nati, la percentuale di Cesarei rimane stabile, compresa tra il 32,4 e 33,1 per cento (Tabella 11).

Classe di parti	% Parti con Taglio Cesareo			
	Pubblica	*Privata accreditata*	*Privata non accreditata*	**Totale**
0 - 499	43,6	65,5	71,8	**50,1**
500 - 799	37,4	63,5	83,7	**43,8**
800 - 999	35,3	57,5		37,7
1000 - 2499	32,4	58,8		34,9
2500 +	33,1			33,1
Totale	**34,3**	**61,4**	**75,3**	**37,4**

Tabella 11: Percentuale di parti cesarei secondo la tipologia e la dimensione dei punti nascita, fonte Conferenza Permanente Stato-Regioni (C.P.S.R.) 2010, CeDAP 2007. La fonte CeDAP presenta, per il 2007 una copertura del 93 per cento delle schede SDO. Ciò spiega differenze nei valori assoluti e percentuali nel confronto tra i due sistemi di rilevazione.

E' emerso inoltre che in alcune regioni il parto con taglio cesareo è maggiormente valorizzato.

Uno strumento per vedere quali sono le unità operative che medicalizzano il parto rispetto a quelle che non lo medicalizzano e` quello di osservare l'ora del parto. Un altro elemento e` che la concentrazione di parti in alcune ore della giornata implica che in quelle ore il rischio, legato al carico di lavoro di ogni singolo operatore, aumenta per la donna e per il bambino.

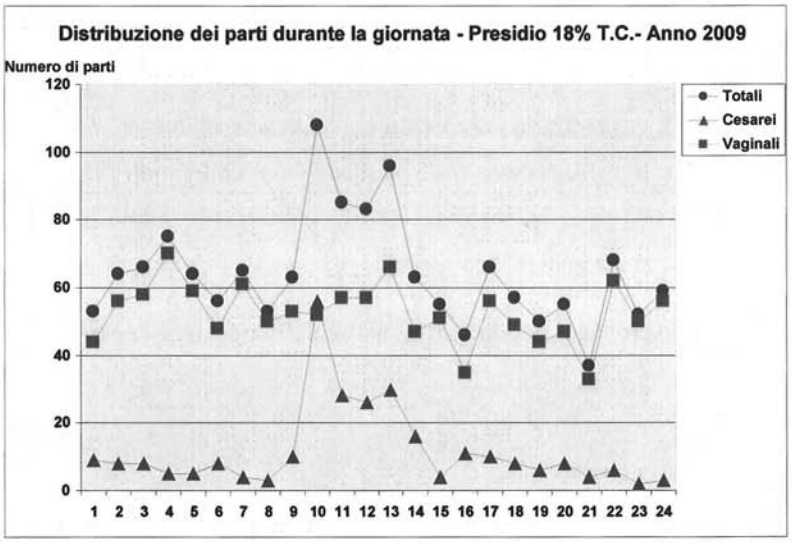

Figura 15:Distribuzione dei parti durante la giornata- Presidio 18 per cento TC, anno 2009.

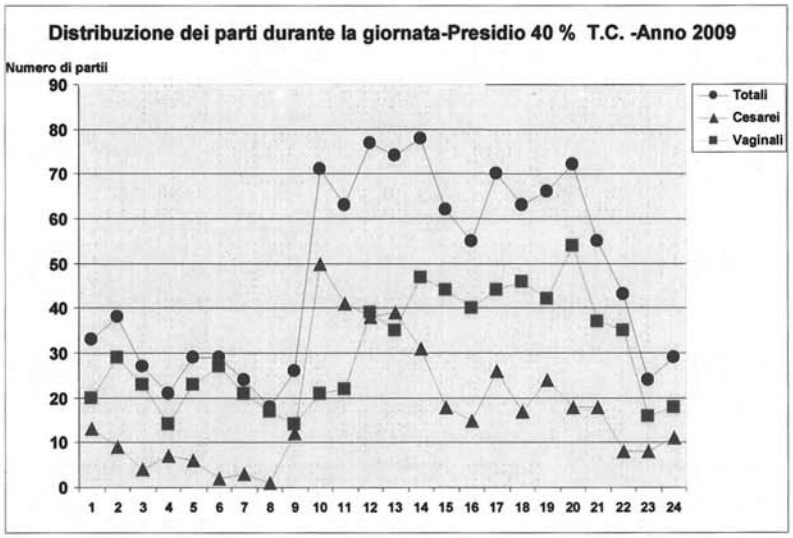

Figura 16:Distribuzione dei parti durante la giornata- Presidio 40 per cento TC, anno 2009.

Il grafico mette a confronto il numero di parti in relazione all'ora di nascita, su un periodo di un anno, fra una struttura che fa il 40 per cento di parti con taglio cesareo ed un'unità operativa che fa circa il 18 per cento di

parti con taglio cesareo. La riga di colore rosso rappresenta il numero di parti per ora che e` la somma dei tagli cesarei e dei parti vaginali.

Si può osservare che dove il tasso di cesarei e` basso, i parti avvengono grosso modo in maniera abbastanza costante nell'arco delle 24 ore. C'e` un picco di tagli cesarei circa a metà mattina, che induce poi un aumento dei parti totali considerando che i dati si riferiscono ad un centro che fa circa 2.500 parti ed e` collegato ad una terapia intensiva neonatale e quindi concentra gravidanze a rischio (Figura 15).

Nel grafico che si riferisce all'andamento di una struttura più piccola, non collegata ad una terapia intensiva neonatale, che fa circa 1.000 parti all'anno, si può osservare che i parti sono tutti concentrati nella seconda parte del pomeriggio o da mezzogiorno in poi, per esigenze organizzative (Figura 16). Questo fenomeno è particolarmente frequente nei punti nascita con meno di 500 parti/anno.

Emerge da ciò che trattasi non soltanto di un problema natura medica ma anche di tipo organizzativo.

Gradiente Nord-Sud- Strutture: Pubblico- privato

La percentuale di cesarei nelle ripartizioni geografiche presenta livelli decisamente più elevati in alcune regioni del Centro e, soprattutto, del Sud e Isole; inoltre sono presenti ampie differenze tra regioni e variabilità ampie tra strutture simili di una stessa regione (Gradiente Nord-Sud) (Figura 17).

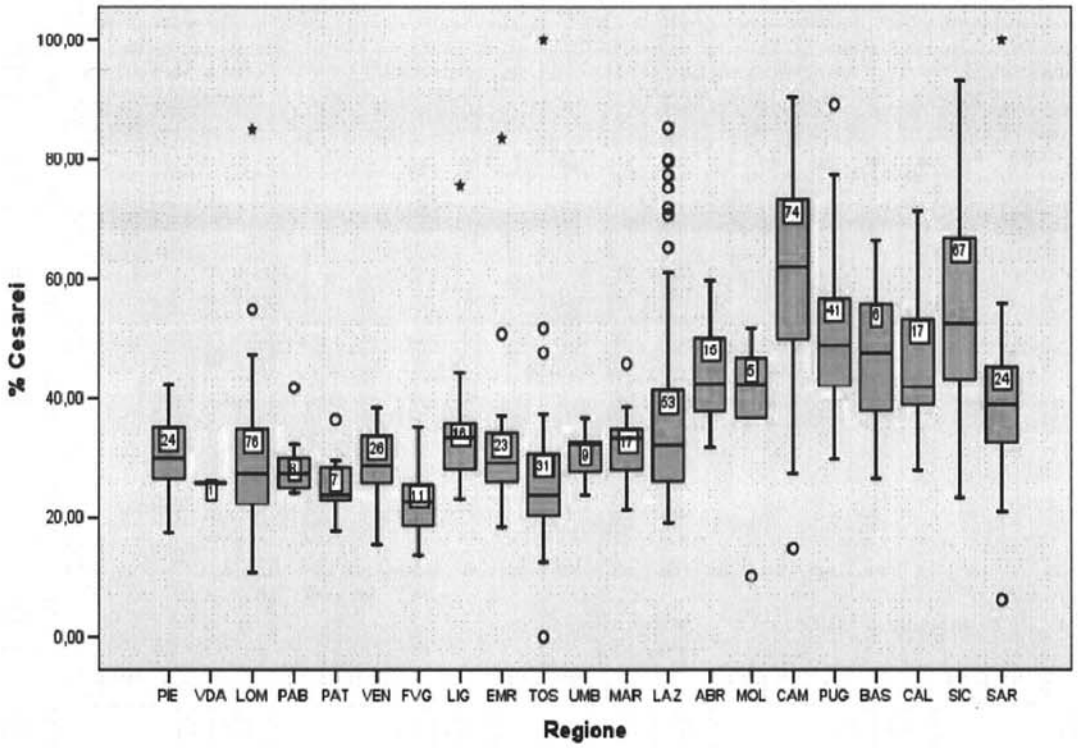

Figura 17: Percentuale di cesarei per Punto Nascita. Analisi della variabilità nelle Regioni. Anno 2008. Fonte C.P.S.R.2010. Per ogni Regione sono inoltre riportati il valore minimo, il valore corrispondente al primo quartile, il valore mediano, il valore corrispondente al terzo quartile e il valore massimo assunto dall'indicatore calcolato per ciascun punto nascita della Regione.

Si registrano, inoltre, anche marcate differenze intraregionali tra punti nascita di diversa tipologia amministrativa e volume di attività (Gradiente Nord- Sud -pubblico-privato). Questo fenomeno è associato al più generale gradiente Sud-Nord. In Lombardia, Piemonte e Veneto la percentuale dei parti chirurgici in strutture private accreditate è del 35 per cento, mentre in Campania e Lazio è del 60 per cento con punte del 74 per cento in Campania; infatti nei **punti nascita con basso numero di parti e privati del Centro-Sud**, le percentuali di taglio cesareo risultano nettamente superiori alla media nazionale nelle strutture private accreditate (60,5 per cento) e non accreditate (75 per cento) rispetto a quelle pubbliche (34,8 per cento).

A livello intraregionale, prendendo ad esempio l'Emilia Romagna, che ha un tasso di TC all'epoca di questo studio (2008) del 30,5 per cento, considerando diverse maternità con elevata attività ostetrica e le aziende ospedaliere universitarie nelle varie Province, si vede che l'incidenza dei tagli cesarei varia (Figura 18).

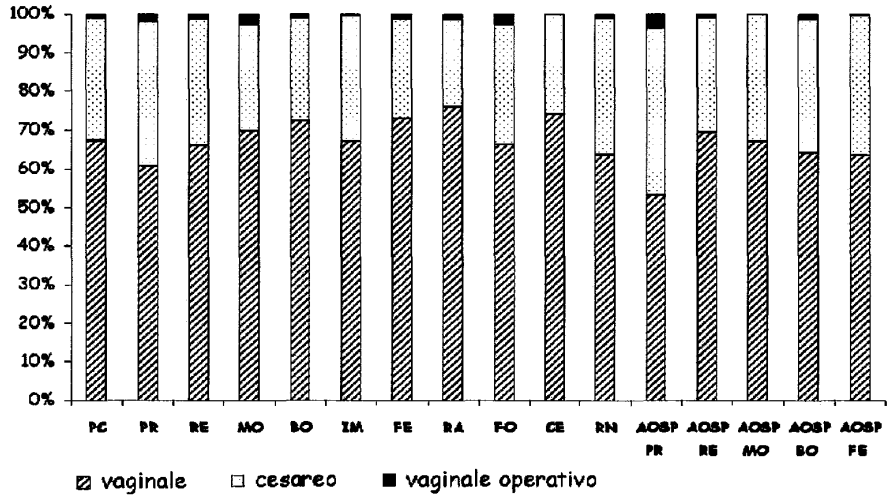

Figura 18: Modalità del parto Emilia-Romagna (Parto Spontaneo 68.0 per cento; Parto Operativo 1.4 per cento; TC 30.5 per cento).

Tale variabilità è ancora più evidente se si prendono realtà regionali di punti nascita di strutture private accreditate del Sud.

La probabilità di una donna di andare incontro ad un TC e addirittura TC di elezione può raggiungere il 79 per cento. Questa caratteristica permette di avanzare l'ipotesi che le differenze osservate siano attribuibili, oltre che alla normale variabilità clinica, anche a comportamenti assistenziali diversi (Tabella 12).

	Vaginale		TC elezione		TC travaglio		Altro		Totale	
Punto nascita	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	% col
P.O. S. M. Grazie	168	43,9	130	33,9	80	20,9	5	1,3	383	7,8
P. O. Cav Apicella	143	47,7	85	28,3	69	23,0	3	1,0	300	6,1
Cl. La Madonnina	180	33,9	226	42,6	125	23,5	0	0,0	531	10,7
Cl. Villa dei Fiori	351	28,9	370	30,5	490	40,3	4	0,3	1215	24,6
Cl. N. S. Lourdes	324	25,5	884	69,4	62	4,9	3	0,2	1273	25,8
Cl. Trusso	107	15,6	541	79,0	37	5,4	0	0,0	685	13,9
Cl. Santa Lucia	210	38,0	247	44,7	87	15,7	9	1,6	553	11,2
ASL Napoli 4	1483	31,1	2483	52,1	950	19,9	24	0,5	4940	100,0

Tabella 12: Modalità di parto in diversi punti nascita.

L'esperienza di Rimini, si pone come uno dei punti nascita con un profilo di corretto approccio al percorso nascita;infatti riporta una percentuale attuale dei tagli cesarei pari al 22,7 per cento, con il 5 per cento di parti operativi (Figura 19).

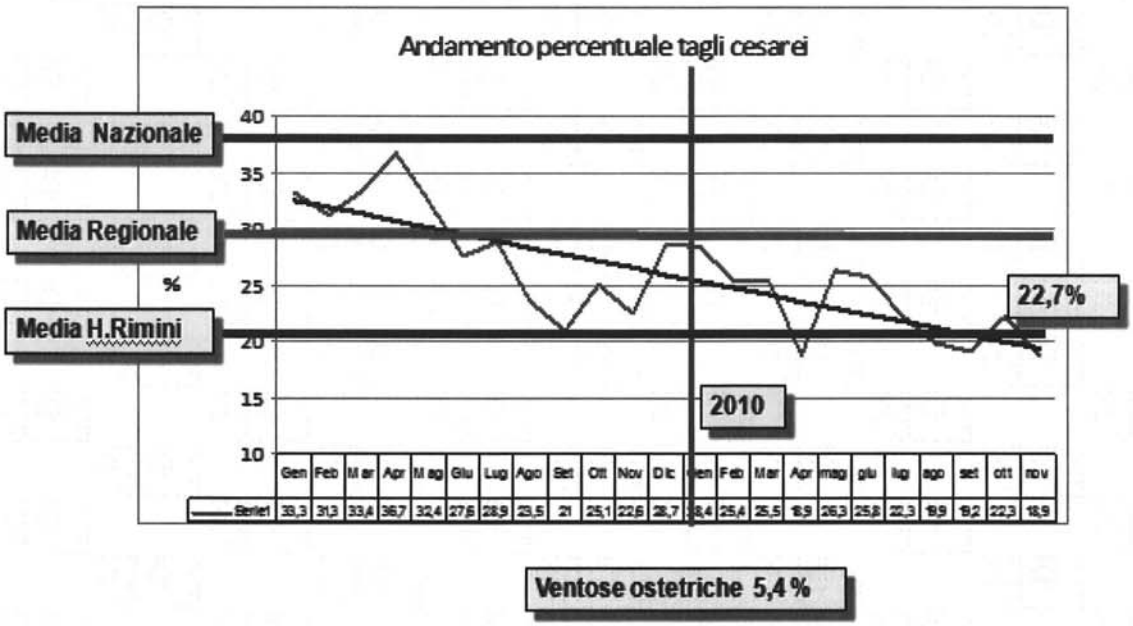

Figura 19: Percentuale Tagli Cesarei AUSL Rimini.

Non vi sono dati a favore della tesi che il più diffuso ricorso al taglio cesareo sia associato a miglioramenti significativi degli esiti perinatali negli ultimi anni. I dati disponibili sottolineano il contrario: in particolare la mortalità neonatale è più alta nelle regioni meridionali-insulari dove è più elevata la percentuale dei cesarei (Tabella 13).

	Anno 2008						
Regione	**Tasso fecondità totale**	**Tasso natalità**	**Tasso mortalità infantile**	**Tasso mortalità neonatale <1 giorno**	**Tasso mortalità neonatale 1-6gg**	**Tasso mortalità neonatale 1-29gg**	**Tasso mortalità neonatale 1 mese e oltre**
Piemonte	1,39	9,0	2,88	0,66	0,89	0,56	0,77
Valle d'Aosta	1,57	10,2	6,22	1,55	0,00	3,11	1,55
Lombardia	1,50	10,2	2,71	0,74	0,54	0,67	0,76
Trentino Alto Adige	1,60	10,7	2,59	0,65	0,37	0,74	0,83
Bolzano	1,61	11,0	0,00	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Trento	1,59	10,5	0,00	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Veneto	1,47	10,0	2,82	0,94	0,40	0,56	0,92
Friuli V.G.	1,37	8,6	2,15	0,29	0,68	0,29	0,88
Liguria	1,32	7,7	2,78	1,15	0,82	0,57	0,25
Emilia Romagna	1,48	9,7	3,41	0,99	0,68	0,73	1,02
Toscana	1,39	9,1	2,59	0,55	0,61	0,64	0,79
Umbria	1,41	9,3	2,97	0,99	0,99	0,37	0,62
Marche	1,41	9,4	2,55	0,55	0,62	0,34	1,03
Lazio	1,42	10,1	3,62	0,99	0,85	0,92	0,86
Abruzzo	1,29	8,8	5,16	1,20	1,63	1,20	1,12
Molise	1,17	7,8	4,02	0,40	0,80	0,40	2,41
Campania	1,44	10,5	3,94	0,96	0,99	0,88	1,11
Puglia	1,32	9,4	3,72	1,09	0,88	0,82	0,93
Basilicata	1,21	8,3	5,30	0,82	1,22	1,22	2,04
Calabria	1,26	9,0	4,05	1,13	1,30	0,73	0,90
Sicilia	1,43	9,9	4,51	1,28	1,10	0,83	1,30
Sardegna	1,11	8,1	2,99	0,90	0,82	0,52	0,75
ITALIA	**1,42**	**9,6**	**3,34**	**0,90**	**0,79**	**0,72**	**0,93**

Tabella 13: Alcuni indicatori di demografici. Tasso di fecondità, natalità, mortalità neonatale nelle Regioni. Anno 2008. Fonte ISTAT, dati CeDAP 2008 pubblicati nel 2011.

Dalla realtà siciliana, inoltre è emerso che, a causa **di cesarei precedenti,** aumenta il rischio di placente previe, accrete, percrete, o di anomalie placentari, che necessitano di una gestione presso centri di terzo livello e che si associano ad un aumentato rischio di mortalità materna (sino al 10 per cento).

Taglio cesareo primario, tassi grezzi e tassi aggiustati

Nell'ambito del Programma nazionale valutazione esiti (PNE), vi e` un indicatore che rappresenta la **proporzione di parti con taglio cesareo in donne senza precedenti cesarei**. In questo ambito, oltre a stimare i tassi grezzi, vengono analizzati anche i tassi aggiustati. Emergono le grandi maternità, come la

Fondazione per il bambino di Monza, l'Ospedale civile di Vimercate o l'Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, che lavorano sotto il 10 per cento di tagli cesarei primari.
Inoltre, si rileva, che in alcune aree del Paese, come Cuneo, Bergamo, Como, Lecco, Treviso fino ad arrivare a Prato, vi e` una proporzione di tagli cesarei primari molto bassa, sicuramente inferiore al 20 per cento.
E' importante rilevare i tassi aggiustati perché vi sono ospedali che possono concentrare donne di età più avanzata e con maggiori fattori indicativi per il cesareo. Ad esempio, il dato grezzo del Policlinico Gemelli di Roma e` pari al 35 per cento, ma se si effettua un confronto a parità di gravità il tasso scende al 27 per cento;
L'alta percentuale di tagli cesarei di alcuni punti nascita come ad esempio Sassari (46,71 per cento) può essere riconducibile al fatto che i punti nascita del Centro e Nord-Sardegna inviano i casi ad altissimo rischio (gravi patologie ostetriche) che richiedono spesso l'espletamento del parto per TC, nonché le pazienti con pregressi tagli cesarei e altre patologie. Pertanto questi centri si pongono come Hub e di conseguenza con una più alta percentuale di TC.

Un ulteriore indicatore nella valutazione dei **tassi di TC,** è rappresentato dalla **presentazione anomala** del feto che e` fortemente associata al parto con TC. In particolare, la presentazione podalica non trasformata, ha una indicazione elettiva al taglio cesareo. Il PNE sta monitorizzando i tagli cesarei nelle diverse regioni per verificare quanto possa incidere il fenomeno del "*gaming*" cioè al fatto di giocare sulle diagnosi di presentazione anomala del feto. Verificato la distribuzione delle presentazioni anomale del feto nel nostro Paese,in quasi tutta l'Italia i casi di presentazione anomala del feto sono tra il 2 e il 4 per cento, fatta eccezione per alcune realtà campane che hanno tassi di presentazioni anomale del feto sino al 21 per cento (Figura 20).

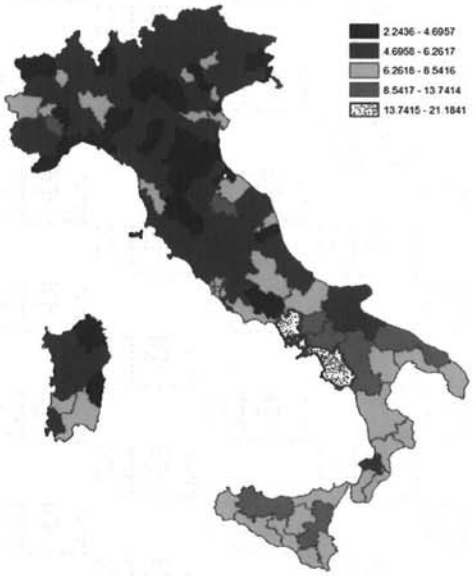

Figura 20: Proporzione di anomalie di posizione (%) sul totale dei parti ASL di residenza, Italia 2010.

Tra il 2007 ed il 2008, la Regione Campania aveva adottato atti per contenere i parti con TC e, tra l'altro, prevedeva la remunerazione solo per i cesarei giustificati da una diagnosi di presentazioni anomale.
Usando criteri che non aggiustano il TC per tassi grezzi, eliminando le diagnosi artefatte, la Campania non registra alcuna riduzione di parti cesarei tra il 2008 e il 2010.

3.6.2 Taglio cesareo primario e classificazione di Robson

Dai dati emersi in audizione, andando ad esaminare la percentuale di TC primario, si evince che vi sono alcune zone d'Italia in cui la percentuale di parti con TC in donne che non hanno avuto precedenti tagli cesarei arriva quasi al 50 per cento. I livelli più alti si osservano al Sud.
Questo dato, emerso in corso di audizioni, non trova nelle attuali statistiche raccolte dall'ISTAT e CeDAP, la possibilità di essere indagato e cioè non riusciamo ad avere le spiegazioni che giustifichino il ricorso a questo tipo di intervento. E' stata presentata una valutazione particolarmente interessante che ha utilizzato la **classificazione di Robson dei Tagli Cesarei**. Questa classificazione identifica dieci classi diverse che possono avere caratteristiche mutuamente esclusive e totalmente inclusive di tutti i dati. Alcune classi, come la I e la II, sono definite da caratteristiche anamnestico-cliniche tali da giustificare l'ipotesi di una discreta omogeneità fra un punto nascita e l'altro; pertanto l'utilizzo di questa classificazione *è* scevra dalle indicazioni che il più delle volte falsificano la possibilità di indagare le reali cause per cui un intervento e` stato effettuato (Tabella 14).

CLASSE	
I	Nullipare, Grav. singola, pres. Cefalica, > = 37 sett. Travaglio spontaneo
II	Nullipare, Grav. Singola , pres. Cefalica, >= 37 sett. Travaglio indotto o TC prima del travaglio
III	Multipare (esc.preg. TC) Grav. Singola, pres. Cefalica, > = 37 sett. Travaglio spontaneo
IV	Multipare (esc. preg. TC) grav. Singola, pres. Cefalica, > = 37 sett. Travaglio indotto o TC prima del travaglio
V	Pregresso TC, Grav. Singole in pres. Cefalica, >= 37 sett. Preg. TC indotte
VI	Nullipare Presentazione podalica. Indipendentemente dall'età Gest
VII	Pluripare Presentazione podalica. Indipendentemente dall'età Gest
VIII	Grav. Multiple anche con preg. TC
IX	Posizioni anomale anche con preg. TC
X	Tutte la grav. Singole, cefaliche, inclusi i preg. TC Età Gest. < 36 sett.

Tabella 14: La classificazione di Robson dei Tagli Cesarei. Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology Vol. 15, No. 1, pp. 179-194, 2001.

E' stata presa ad esempio la prima classe di Robson, che è quella che dovrebbe avere la minore incidenza di tagli cesarei, in quanto costituita da donne che si presentano dopo una gravidanza normale, a termine di gravidanza, con feto singolo, con travaglio iniziato spontaneamente. Sono state analizzate due realtà regionali e sono emersi dati contrastanti e rilevanti.

Punto nascita	Percentuale popolazione	Frequenza cesarei
2	34,4%	12,7%
3	33,2%	5,0%
4	29,1%	9,4%
5	15,7%	27,5%
6	30,6%	11,6%
9	23,9%	3,8%
11	30,5%	11,2%
12	25,4%	17,1%
13	39,9%	7,5%
17	31,3%	17,8%
18	31,7%	4,9%

Tabella 15: Emilia-Romagna Classe 1 di Robson . Ospedali con 150-799 parti/anno.

In particolare considerando i vari punti nascita dell'Emilia Romagna, e in particolare gli ospedali con al massimo 800 parti, il numero di tagli cesarei varia dal 3,8 per cento al 27,5 per cento, cioè in alcuni ospedali una donna che arriva in condizioni perfettamente normali viene cesarizzata in un caso su tre. Mentre in punti nascita più grandi (tra gli 800 e 2.000 parti), l'incidenza e` già cresciuta tra l'8,2 e 18,1 per cento e ma non si hanno punte critiche, come negli ospedali più piccoli, e oltre 2000 incidenza è più bassa 3,2-17,9 per cento). Come mostrato nelle figure la stessa tipologia di donna ha la possibilità di andare incontro ad un cesareo con percentuali sensibilmente diverse a seconda se si rivolge a punti nascita <800 parti o sopra > 800 parti (Tabella 15, 16, 17).

Punto nascita	Percentuale popolazione	Frequenza cesarei
1	34,8%	10,2%
7	23,8%	18,1%
8	31,2%	8,9%
10	31,4%	9,5%
14	34,7%	16,1%
16	28,3%	12,7%
19	35,3%	10,4%
20	39,7%	10,4%
21	35,8%	13,6%
22	29,7%	8,6%
29	32,5%	8,2%

Tabella 16: Emilia-Romagna Classe 1 di Robson. Ospedali con 800-1999 parti/anno

Punto nascita	Percentuale popolazione	Frequenza cesarei
15	31,8%	3,2%
23	30,2%	1,7%
24	28,4%	9,1%
25	27,8%	15,6%
26	29,5%	7,3%
27	25,9%	12,0%
28	31,3%	17,9%

Tabella 17: Emilia-Romagna Classe 1 di Robson.Ospedali con >/= 2000 parti/anno.

Ancora più rilevante è il confronto tra l'ASL di Bari e l'Emilia Romagna facendo riferimento alle prime due classi di Robson, che dovrebbero essere a più basso rischio di ricorso a cesareo. L'Emilia Romagna mantiene una percentuale sensibilmente più bassa (Figura 21).

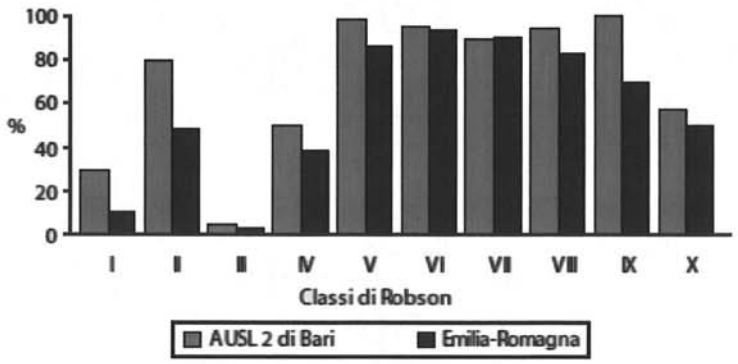

Figura 21: Confronto tra l'ASL di Bari e l'Emilia Romagna, classi di Robson I-II.

Il riscontro di due punti nascita che presentano, nella medesima classe, una percentuale di popolazione sovrapponibile, ma differenti tassi di taglio cesareo, fa formulare l'ipotesi che la **differenza osservata sia attribuibile, oltre che alla normale variabilità` clinica, a comportamenti assistenziali diversi.** Questo sta a significare che nel *management* di questo tipo di gestante c è qualcosa di differente e che modificare questi aspetti potrebbe far raggiungere l'obiettivo della riduzione dei tagli cesarei primari.

3.6.3 Modalità di Parto ed esiti Perinatali

I dati in possesso mostrano che l'ipotesi epidemiologica per cui l'alto numero di cesarei possa migliorare gli esiti neonatali è del tutto falsificata dai rilievi statistici nel nostro Paese.

Infatti, sul versante degli esiti favorevoli non vi è differenza correlabile al tasso di nascite chirurgiche addominali per quanto riguarda i buoni valori di APGAR alla nascita (>7) che è sempre infatti superiore al 99,04 per cento dei nati in tutte le regioni. Le criticità severe si osservano invece in poco meno di un neonato su 100.

Queste criticità marginali, <1,0 per cento tuttavia concorrono a determinare una mortalità neonatale (1°-29° giorno post parto) la cui prevalenza è proprio inversamente proporzionale al tasso dei parti chirurgici (**più parti chirurgici più morti**) e al numero dei parti per punto nascita (**meno parti per punto nascita più morti**).

Infatti se nel nostro Paese la mortalità neonatale nel 2008 era del 1,71 per 1000 nati (fonte Società Italiana di Neonatologia) vi è un significativo gradiente Sud vs. Nord che è riportato nella tabella 18 (Tabella 18).

Regione	Tasso mortalità neonatale 1-29gg	Tasso mortalità neonatale 1 mese e oltre
Piemonte	1,23	0,73
Lombardia	1,24	0,99
Veneto	1,36	0,91
Campania	1,81	1,30
Calabria	2,01	1,45
Sicilia	2,11	1,17

Tabella 18: Tasso di mortalità neonatale (fonte C.P.S.R. 2010)

Questi dati sono ancora più drammatici se si pensa alla morbilità che si aggiunge alla mortalità come conseguenza delle cure inappropriate. Occorre inoltre considerare che il parto chirurgico addominale grava sulle future gravidanze con un fardello di complicanze (modeste per la singola paziente se è vero che complessivamente il Rischio Relativo di complicanze maggiori al secondo parto chirurgico è circa di 2,1), ma estremamente rilevanti per il Sistema Sanitario in termini di carico assistenziale dovuto alle successive gravidanze.

Inoltre, un intervento di TC inappropriato appare correlarsi ad una serie di rischi per la mamma, ma anche per il neonato. Infatti, come emerso in sede di audizione, un bambino che nasce a 37 settimane con TC corre un rischio di avere una patologia respiratoria, che lo porta ad essere ricoverato in terapia intensiva neonatale, quattro volte maggiore rispetto al caso in cui nascesse per vie naturali (Figura 22).

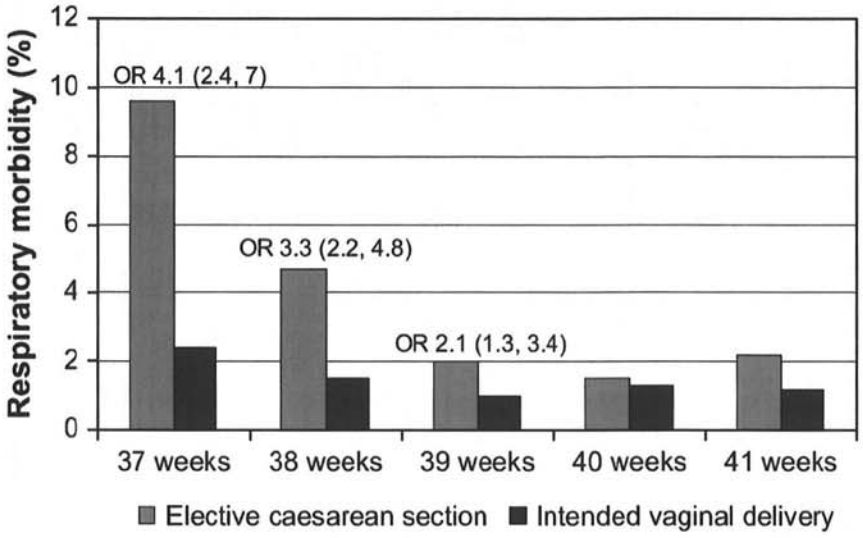

Figura 22: TC elettivo: impatto sul rischio respiratorio neonatale (Ramachandrappa A, ClinPerinatol 2008)

Di qui la assoluta necessità di dare al nostro Paese modifiche strutturali che consentano di ridurre il divario dell'offerta di salute Nord Sud.

3.6.4 Taglio Cesareo in Italia: analisi critica e azioni correttive

Analisi Critica: Posto che la percentuale dei TC e` un indicatore di qualità delle cure prestate nell'ambito della salute materno-infantile, l'interrogativo che occorre porsi e` se il tasso dei cesarei sia **congruo** e soprattutto **appropriato**. E' importante non tanto descrivere la percentuale totale di TC definendola troppo alta o troppo bassa ma piuttosto cercare di valutare la loro appropriatezza.

Emergono i seguenti punti:

1. **Indicazioni cliniche e non al TC**. Dai dati della Conferenza Unificata Stato-Regioni, emerge che, accanto alle classiche indicazioni cliniche, assolute e/o relative, materne e/o fetali, coesistono, con sempre maggior frequenza e con un ruolo importante, indicazioni non cliniche o meglio non mediche, alcune delle quali riconducibili a carenze strutturali, tecnologiche ed organizzativo-funzionali, quali organizzazione della sala parto, preparazione del personale, disponibilità dell'équipe ostetrica completa, del neonatologo e dell'anestesista h24, unitamente a convenienza del medico, medicina difensiva, incentivi finanziari.

2. **Criticità Punti Nascita<500 parti** Dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni è sottolineato che nei punti nascita con numero di parti inferiori a 500, privi di medico di guardia h24 e deputate all'assistenza del parto in condizioni di fisiologia, dove sarebbe ragionevole attendersi una minore prevalenza di patologie, si eseguono più cesarei (50 per cento), mentre nelle unità operative più grandi e di livello superiore dove c'è concentrazione elevata di patologia, il tasso di cesarei è molte volte inferiore, sebbene la variabilità sia ampia;

3. **Variabilità Regionale e Intraregionale** al TC. Dai dati riportati in corso di audizioni, si conferma quanto emerso dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni e si evince come il ricorso al TC in Italia non sembra rispondere peculiarmente a scelte di tipo sanitario. In Italia, le modalità del parto presentano una grandissima variabilità e la percentuale di tagli cesarei mostra ampie differenze (da circa il 15 sino al 60 per cento o più) per area geografica e tra punti nascita all'interno delle stesse aree geografiche; infatti la percentuale dei cesarei è più alta nelle Regioni del Sud (Campania e Sicilia), nei punti nascita più piccoli, con meno di 500 nati/anno, ed in particolare in quelli privati e accreditati mentre tanto più il punto nascita è grande,tanto più è bassa la percentuale dei tagli cesarei. L'ampia variabilità in percentuale di Tagli Cesarei osservata fra aree geografiche e fra punti nascita all'interno delle stesse aree geografiche, indica l'esistenza di incertezza clinica e la presenza di determinanti non medici del ricorso all'intervento;

4. **«cesareo ante, cesareo necesse est» e complicanze.** Il progressivo aumento dell'incidenza TC è verosimilmente correlato ad un aumento delle complicanze materne a breve e a lungo termine, senza dimostrabili benefici per la madre o per il neonato. In particolare dobbiamo tener in considerazione anche il pregresso rate di tagli cesarei. Questo significa che, secondo la vecchia regola, «cesareo ante, cesareo necesse est» e` purtroppo molto attiva; la classe medica difficilmente – soprattutto ad autotutela – spinge per il cosiddetto parto di prova. Questo aspetto si associata ad un aumento di secondi TC ed incremento di patologie quali placente accrete e ipercrete che espongono a seri rischi la donna e il bambino se non gestiti in strutture adeguate.

5. **speculazione DRG.** Vi sono regioni in cui il DRG relativo al parto con TC ha una maggiore remunerazione rispetto a quello del parto vaginale, motivo per cui si può ipotizzare un utilizzo dell'intervento in modo inappropriato. Sappiamo che nella regione Sicilia l'assessore alla sanità ha emanato recentemente una circolare dove le due modalità di parto cesareo e vaginale hanno lo stesso tariffario. La speculazione sui DRG è stata più evidente in passato e, verosimilmente, a livello di case di cura private e convenzionate; la differenza tra parto cesareo e parto vaginale corrisponde a circa un migliaio di euro. E chiaro che, questo aspetto, riguarda in parte anche gli ospedali pubblici, però e` più appannaggio di quelli privati. L'Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani

(AOGOI) si è espressa favorevolmente all'unificazione dei DRG del TC e del parto spontaneo, le cui difficoltà sono uguali;

6. **Implicazioni economiche e TC.** Le implicazioni economiche dell'aumento dei TC hanno indotto la maggioranza degli amministratori delle Aziende Sanitarie Locali ad includere la riduzione del numero dei TC fra gli obiettivi principali da raggiungere per i reparti ostetrici

Azioni correttive: Il parto, se fosse solo un evento biologico, dovrebbe essere uguale in tutte le Regioni italiane, invece, da quanto delineato, emerge che la percentuale dei cesarei è più alta rispetto a quanto ci si possa aspettare. C'e` un'evidente differenza nel tasso dei cesarei che non ha motivi scientifici. Questi sono elementi di politica sanitaria che ci devono portare a compiere delle scelte, anche perché il cesareo inappropriato e` correlato ad una serie di rischi per la mamma, ma anche per il neonato.

La riduzione dei tagli cesarei passa attraverso un approccio multifattoriale:

1. **Identificare l'appropriatezza dell'indicazione al TC**

Dai dati dell'indagine è emerso che necessitiamo di precisazioni che giustifichino il ricorso a questo tipo di intervento. Nelle attuali statistiche raccolte dall'ISTAT e CeDAP non c'è la possibilità di indagare questo aspetto.

Alcuni aspetti di rilievo rientrano in questa tematica di appropriatezza dell'indicazione al TC che si riassumono in:

1. **Corretta evidenziazione dei dati** forniti relativi al parto, che arrivano dalle varie maternità per quanto riguarda soprattutto l'incidenza dei tagli cesarei o dei parti spontanei per cui occorre:

- disporre di informazioni più accurate e tempestive circa tutti gli aspetti del parto: non solo è importante il numero di TC effettuati, ma anche se sono stati effettuati sulla donna giusta al momento giusto;
- adottare sistemi di classificazione dei TC grazie ai quali il ricorso all'intervento possa essere descritto in maniera riproducibile e analitica.

2. **Raggiungere l'appropriatezza o meno del TC.** Così facendo il tasso di TC non dovrebbe più essere considerato troppo elevato o, eventualmente, troppo basso ma **appropriato** o meno perché avremmo a disposizione un informazione che lo spieghi e lo giustifichi. La metodologia che tiene conto della applicazione della classificazione di Robson, permette il confronto tra dati e consentirebbe di raccogliere elementi che possono avere caratteristiche mutualmente esclusive e totalmente inclusive di tutti i dati per poi valutare in maniera più omogenea un punto nascita e l'altro. Questa classificazione ha pertanto la finalità di descrivere la presenza, la dimensione e la variabilità nel ricorso al TC in sottopopolazioni di donne che hanno partorito. Con tale classificazione disponiamo di un numero definito e riproducibile di classi di popolazioni confrontabili tra aree e punti nascita diversi e nello stesso punto nascita, ma in diversi periodi di tempo. In tal modo si potranno andare a ricercare le cause per cui in alcuni punti nascita si effettuano tanti cesarei rispetto all'ospedale vicino che ne fa meno. L'utilizzo routinario della classificazione di Robson può diventare un utile

strumento per trasformare i dati e le informazioni grezze in informazioni utili ai processi di audit e di miglioramento dell'assistenza e per identificare il livello consono di tagli cesarei per ogni unità ostetrica. Se due punti nascita presentano, nella medesima classe, una percentuale di popolazione sovrapponibile, ma differenti tassi di TC, allora si può formulare l'ipotesi che la differenza osservata sia attribuibile, oltre che alla normale variabilità clinica, a comportamenti assistenziali diversi.

3. **Razionalizzazione-riduzione dei punti nascita.**

La razionalizzazione/riduzione progressiva dei punti nascita rappresenta l'obiettivo da perseguire al fine di realizzare centri hub di dimensioni al di sopra dei 1000 nati. Questo processo, associato allo skill esperenziali contribuirebbe a ridurre il fenomeno del TC inappropriato nella prima gravidanza che peraltro condiziona la riproduzione della donna per tutta la sua vita.

I punti nascita sotto i 500 parti rischiano di essere estremamente pericolosi: si fanno troppi TC in pazienti definite normali, che non avrebbero alcuna ragione per ricorrervi.

Occorre cercare di aumentare il fattore di sicurezza, e ridurre il rischio di complicanze alla base di fatti di cronaca screditanti. Affrontare il problema dell'eventuale accorpamento dei punti nascita. E stato proposto che la chiusura di punti nascita non tenga conto solo del dato numerico ma anche di altri criteri. Un criterio razionale proposto è di creare delle linee guida su quello che viene chiamato ***pronto soccorso ostetrico-sala parto e dei minimi requisiti*** *per garantire la sicurezza e* al di sotto di questi requisiti chiudere il punto nascita. La giustificazione di tipo sociale o geografico di un punto nascita diventa una giustificazione di sicurezza rispetto ai requisiti minimi che possono essere stabiliti da una commissione istituita ad hoc. Questa modalità può essere considerata la via per dare più sicurezza anche in quei luoghi dove possono accadere eventi perché non c'e` il medico, oppure perché vi sono problematiche relative al non adeguamento a certi requisiti.

4. **Riduzione delle indicazioni futili.**

5. **Promozione di interventi di sanità pubblica finalizzati a:**

   a. Identificare le gerarchie professionali all'interno della sala parto;
   b. recupero dell'appropriatezza della pratica clinica con una informazione più capillare e corretta dal punto di vista didattico, per garantire una partecipazione attiva alle scelte che spesso siamo costretti a prendere in sala parto per motivi legati a emergenze ostetriche;
   c. coprire l'eventuale difetto della relativa didattica o la mancanza di quelle che un tempo erano considerate le vecchie scuole di tradizione ostetrica o ginecologica, effetto facilitatore il più frequente ricorso al TC;
   d. Agire sul fenomeno della medicina difensiva. L'aumentata incidenza del contenzioso a cui abbiamo assistito nel corso degli anni e la reale difficoltà ad ottenere coperture assicurative per la figura del ginecologo, sono un reale fenomeno a cui assistiamo associato al vuoto legislativo sulla responsabilità professionale. Di conseguenza favoriamo una sorta di cautela dal punto di vista medico-legale che porta all'anomala interpretazione di considerare il taglio cesareo meno rischioso di un parto spontaneo.

6. **Informare** maggiormente le donne per quanto riguarda la gravidanza, i rischi e i pericoli delle modalità del parto;

7. **Proporre il parto per via vaginale in donne precesarizzate**. L'abuso del TC ci ha portato ad un aumento di incidenza dei secondi tagli cesarei. Una donna precesarizzata, se bene informata e ben selezionata, ha il 65 per cento di possibilità di partorire per via vaginale. Utili a tal fine il counselling mirato e incontri con medici del territorio;

8. **Ricorrere al rivolgimento per manovre esterne o Moxa terapia in caso di presentazione podalica.** Alcune esperienze nazionali hanno portato a ridurre la percentuale dei tagli cesarei dal 4-4,5 per cento a meno del 2 per cento (Esperienza Rimini).

Taglio Cesareo e Azioni Correttive Istituzionali: Le strategie per il miglioramento

Come espresso dall'intervento dell'ISS il problema rappresentato dall'eccesso in Italia di tagli cesarei e di altre procedure di cui non si dispone di prove di efficacia non può essere affrontato isolatamente, ma all'interno di un tentativo più vasto di riqualificazione e umanizzazione dell'assistenza alla gravidanza e al parto. Per tale ragione, accanto a misure precipuamente rivolte al contenimento dei cesarei, nel piano del Ministero della salute '*Linee di indirizzo per la promozione e il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo*' sono previsti interventi di ri-programmazione dell'offerta e di de-medicalizzazione dell'assistenza al percorso nascita.

Le diverse istituzioni coinvolte a livello centrale, regionale e locale sono il Ministero della Salute, l'ISS, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, la Conferenza Stato-Regioni, le Regioni/Agenzie sanitarie regionali, le Aziende sanitarie territoriali e ospedaliere. Il Ministero ha ritenuto utile istituire un Comitato interistituzionale denominato 'Comitato Nazionale Percorso Nascita' cui affidare il coordinamento e il monitoraggio delle attività.

Il programma del Ministero della salute con i provvedimenti di politica sanitaria include:

1. Promuovere misure volte a sviluppare modelli di ri-organizzazione dei servizi per arrivare ad una maggiore appropriatezza nell'assistenza al percorso nascita e, conseguentemente, a una riduzione della proporzione di TC;
2. promuovere, sul versante organizzativo, la ridefinizione di criteri per la razionalizzazione dell'assistenza alla nascita e l'ottimizzazione dell'offerta;
3. effettuare la sperimentazione di modelli assistenziali integrati ospedale-territorio e differenziati per la gravidanza fisiologica e la gravidanza a rischio o patologica;
4. individuare strategie di incentivazione per le Regioni che hanno tassi di TC particolarmente contenuti, o comunque tendenti alla riduzione, attraverso meccanismi di incentivazione/disincentivazione economica, funzionali alle scelte di priorità. Viene inoltre prevista la rimodulazione della tariffa per i DRG di TC.

Inoltre nel programma:

1. sono sostenute azioni volte alla promozione culturale, promuovendo attivamente la diffusione nella pratica assistenziale corrente di raccomandazioni su comportamenti clinici di comprovata efficacia e appropriatezza;
2. sono state previste e prodotte linee guida sulla gravidanza fisiologica e sul taglio cesareo nell'ambito del Sistema Nazionale Linee Guida con un piano di implementazione

Il piano implementativo dovrà, infine, tradursi in azioni concrete da intraprendere a livello delle singole Aziende sanitarie territoriali e ospedaliere, soprattutto nelle strutture *outliers*, Per realizzare un'implementazione mirata delle raccomandazioni su particolari aree critiche, occorrerà la stesura di specifici protocolli e lo sviluppo di percorsi clinici integrati. I programmi implementativi locali prevedono attività di formazione/aggiornamento degli operatori sui percorsi, mediante *meeting* educazionali, nonché audit periodici di verifica tra pari delle criticità dei percorsi stessi.

4 Aspetti di Neonatologia

I nati totali registrati nel 2008 dalle anagrafi comunali sono stati 576.659, quelli rilevati attraverso il CeDAP risultano essere 552.725 (il 95,8 per cento del totale dei nati). Dalla fonte CeDAP si ha un tasso di natimortalità di 2,79 nati morti ogni 1.000 nati.

La distribuzione dei nati per classi di peso alla nascita è pressoché invariata rispetto a quella registrata nell'anno precedente. Pesi inferiori ai 1500 grammi si osservano nell'1 per cento dei nati, il 6 per cento ha un peso compreso tra 1500 e 2499 grammi, l'87,4 per cento ha un peso tra 2500 e 3999 ed il 5,6 per cento supera i 4000 grammi di peso alla nascita; per il 2008 i nati a termine con peso inferiore ai 2500 grammi rappresentano circa il 3,8 per cento dei casi.

Non considerando i valori errati o non indicati, il 99,3 per cento dei nati ha riportato, a livello nazionale, un punteggio Apgar da 7 a 10 e solo lo 0,7 per cento dei neonati è risultato gravemente o moderatamente depresso.

L'analisi del punteggio Apgar in relazione al peso alla nascita, evidenzia che sono soprattutto i neonati con un peso inferiore ai 1500 grammi a far registrare un punteggio Apgar più sfavorevole.

La codifica della causa che ha determinato la natimortalità sembra essere molto difficoltosa anche perché quasi sempre il referto dell'esame autoptico viene reso noto dopo i 10 giorni previsti per la compilazione del CeDAP.

Nel 2008 solo per il 46,7 per cento dei 1.543 bambini nati morti è stata indicata la causa che ha determinato il decesso, nel 53,3 per cento dei casi il motivo della morte è stato indicato e nel 25,6 per cento dei casi, invece, indicata una causa errata o incompatibile per sesso e/o età.

Nel 2008, attraverso il CeDAP, sono state segnalati 4.517 casi di malformazioni riscontrabili al momento della nascita o nei primi 10 giorni di vita, ma solo nel 53 per cento dei casi è stato indicato il tipo di malformazione.

4.1 Unità Operative neonatologiche/pediatriche: Sicurezza delle nascite

La Conferenza Stato-Regioni, con l'Accordo del 16 dicembre 2010, ha approvato il documento concernente le 'Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo' che prevede, tra le linee d'azione, la razionalizzazione della rete dei punti nascita, l'abbinamento per coerenza e pari complessità di attività delle Unità Operative ostetrico-ginecologiche con le Unità Operative neonatologiche/pediatriche e l'attivazione o completamento e messa a regime del Sistema di Trasporto Assistito Materno (STAM) e Neonatale di Emergenza (STEN).
Dall'indagine conoscitiva è emerso che nel nostro Paese, la rete dei punti nascita risulta molto variegata.

Le Unità funzionali neonatologiche/pediatriche, in base alle indicazioni del DM del 24 aprile 2000 'Progetto Obiettivo Materno Infantile' (POMI), risultano essere strutturate in tre livelli di assistenza (fisiologico, patologico, intensivo) e sono, attualmente, in fase di ridefinizione. Infatti, il recente piano di riordino del percorso nascita prevede l'abbinamento delle Unità Operative ostetrico-ginecologiche con le Unità Operative neonatologiche/pediatriche aventi pari complessità di attività, portando a due i precedenti tre livelli assistenziali.

L' organizzazione dei punti nascita va perciò articolata su due livelli:

le strutture di 'primo livello' della nuova rete dovranno dare una risposta adeguata ai parti 'normali', mentre gli Ospedali di 'secondo livello' gestiranno quelli difficili o che potrebbero complicarsi. Il tutto con una dotazione di personale e mezzi tecnologici che assicuri omogeneità negli standard di sicurezza.

In tal modo, saranno le Unità Operative neonatologiche di II livello (Terapie Intensive Neonatali, TIN), e non più quelle di III livello, ad assistere i neonati fisiologici e patologici inclusi quelli bisognosi di terapia intensiva.

Nel rispetto delle singole realtà culturali ed organizzative (diversità e specifica esperienza rappresentano un patrimonio che va utilizzato come risorsa perché arricchisce la cultura dell'intero sistema assistenziale) i reparti di TIN dovranno trovare elementi coerenti che unificano alcuni comportamenti ed approcci organizzativi. In particolare emerge per quanto riguarda la sicurezza e le politiche di riduzione degli errori, tematiche di grande rilievo in un reparto di emergenza-urgenza, quale è la TIN.

I nuovi standard qualitativi prevedono la presenza di reparti di TIN (con relative altre discipline specialistiche) in numero e con intensità di cura più elevata con almeno 50 neonati/anno di peso alla nascita <1.500 gr con un volume complessivo del territorio di appartenenza, e perciò di afferenza, di almeno 5.000 nati/anno. Considerando il fabbisogno di posto letto di terapia intensiva neonatale, che è di 1/750 nati, è possibile razionalizzare su scala territoriale il fabbisogno TIN specifico per ogni area territoriale.

Nel nostro Paese, nel 2008, delle 125 TIN presenti nei 551 punti nascita rilevati, soltanto 100 si trovano in punti nascita con un volume di parti l'anno >1.000. Le restanti 25 TIN si trovano in strutture che effettuano meno di 1.000 parti annui, con il ragionevole rischio che una parte di neonati gravi possa ricevere un'assistenza non adeguata al bisogno e con un impiego di tecnologie e professionalità inappropriate.

Le regioni che presentano delle TIN in punti nascita con meno di 800 parti annui sono la Sicilia, la Liguria, la Campania, la Toscana, il Lazio e l'Abruzzo, mentre le regioni che presentano delle UOTIN in punti nascita con parti annui tra 800-999 sono il Veneto, il Lazio e tutte le regioni meridionali ad eccezione di Basilicata e Sardegna.

Non è necessario un punto nascita con almeno 1.000 parti/anno per giustificare una TIN, bensì un bacino di utenza di almeno 5.000 parti/anno (la letteratura internazionale indica un bacino di utenza fra i 7.000 ed i 12.000 parti/anno).

Sia per il I che per il II livello è fondamentale, oltre alla succitata coerenza ostetrico-neonatologica, che ogni centro dichiari il proprio volume di attività e di risultati clinici, così da promuovere il confronto e il miglioramento continuo.

Per quanto concerne lo STEN, malgrado il POMI ed i successivi Piani Sanitari abbiano indicato lo STEN tra le priorità da istituire, attualmente solo 12 tra Regioni e Province Autonome sono fornite di trasporto attivo su tutto il territorio. Delle restanti regioni, 4 hanno una copertura parziale o inadeguata (Piemonte, Emilia-Romagna, Sicilia e Sardegna) e 5 non hanno attivato alcun tipo di trasporto (Abruzzo, Molise, Umbria, Basilicata e Calabria).
Alcune di queste regioni hanno tassi di mortalità neonatale più elevati rispetto al valore nazionale. Si rimarca l'assoluta necessità che lo STEN sia presente su tutto il territorio nazionale, in coerenza e appropriatezza con lo STAM.

4.2 Punti nascita e Centri di Terapia Intensiva Neonatale

Nel grafico viene rappresentato il rapporto fra punti nascita e centri di terapia intensiva neonatale, rete che sta dietro al punto nascita e garantisce l'intervento in caso di emergenza. Emerge uno squilibrio tra Nord, Centro e Sud e verosimilmente questo sarebbe ancora più grave se si potesse verificare il numero dei letti operativi, in quanto è emerso che definire una struttura «centro di terapia intensiva neonatale» non significa regolamentare gli aspetti strutturali, ma deve garantire un assistenza e pertanto essere operativa, reale e concreta (Figura 23);

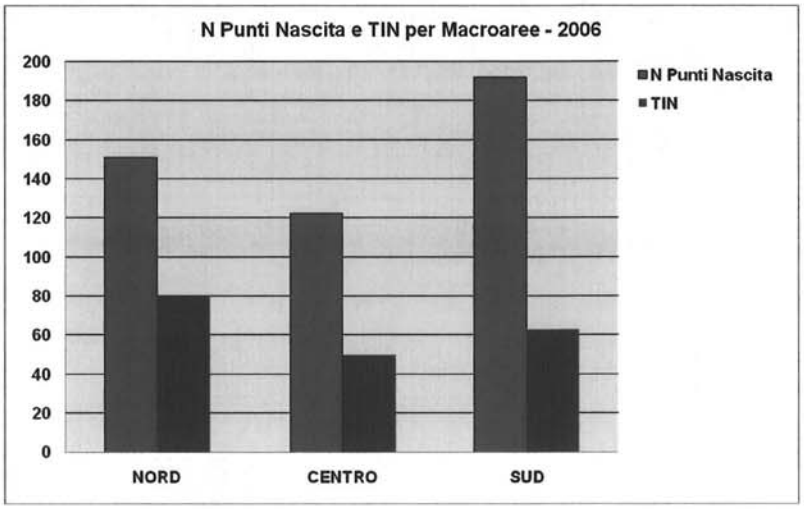

Figura 23: Punti Nascita e TIN per macroaree (2006).

Inoltre compare uno squilibrio anche per quanto concerne la copertura di macroaree territoriali, sempre con una situazione deficitaria del Sud (Figura 24).

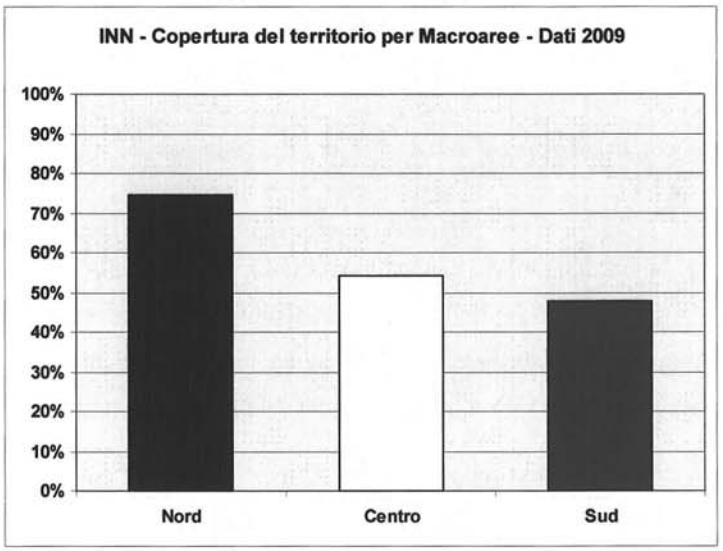

Figura 24: Copertura del territorio per macroaree.

Dai dati del *network* neonatale italiano, tratto da circa 70 unità di terapia intensiva neonatale nel nostro Paese, si vede che c'e` un gradiente di mortalità nei bambini di basso peso, che va dal Nord al Sud. La riga azzurra nel grafico, rappresenta la media nazionale, e la riga superiore viola invece e` la media di questo data base mondiale che coinvolge circa 45.000 neonati sotto il chilo e mezzo all'anno. Dalla figura si evince che

le parti più efficienti del nostro Paese stanno abbondantemente sotto questa media, mentre le parti meno efficienti hanno bisogno di lavorare ancora (Figura 25).

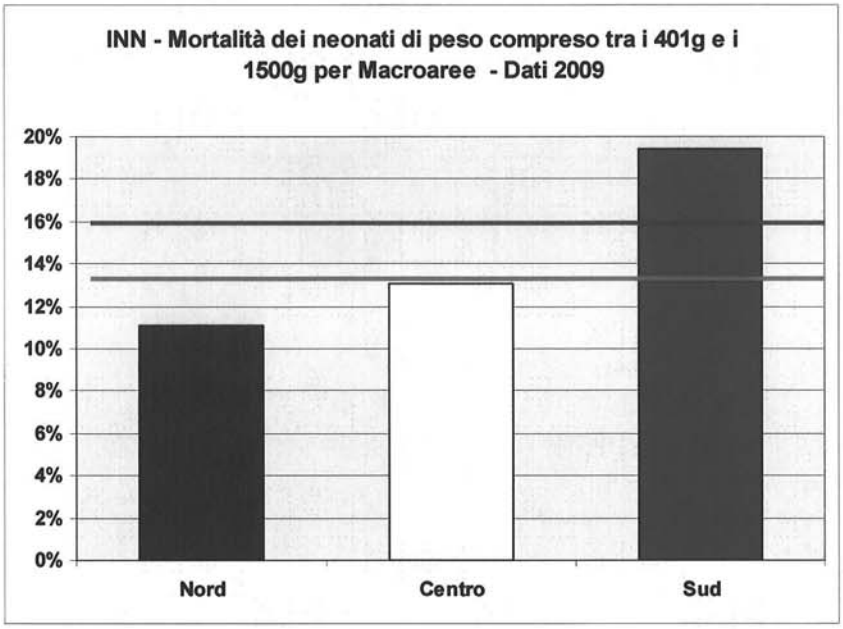

Figura 25: Mortalità dei neonati di peso corporeo tra i 401 gr e i 1500 gr per macroaree. Dati 2009.

Come già osservato riguardo la mortalità infantile nel mondo, l'Italia si classifica in una ottima posizione; il Paese da studiare, però, è il Portogallo, che risulta migliore. Il Portogallo non si distingue per applicare tecnologie particolarmente aggressive o avanzate: quel Paese ha diminuito gli incidenti dovuti a ridotta esperienza e a tecnologia assolutamente obsoleta, come frequentemente si trova nei punti nascita più piccoli.

Nel corso delle audizioni, è emerso che occorre pensare ad una metamorfosi dei punti nascita più piccoli al fine di evitare un meccanismo di eutanasia e di apoptosi (Morte programmata). Nel complesso, la mortalità nel Paese non e` drammatica, però la situazione cambia facendo delle analisi Regione per Regione. il sistema nel suo complesso funziona e non deve essere scardinato, ma ha bisogno di essere messo a punto e migliorato.

Ad oggi non si riesce a realizzare l'assistenza «*one to one*», che viene molto esaltata, perché non ci sono risorse.

4.3 Epoche gestazionali basse: sopravvivenza

Nelle audizioni è stato sottolineato che per assistere un bambino ai limiti della sopravvivenza, ad esempio un bambino di 24 settimane, servono organizzazione, cultura, conoscenze, formazione, attrezzature e un contesto che non e` possibile replicare in 600 punti nascita.

E' emerso inoltre che occorre perseguire una politica di centralizzazione delle nascite per far in modo che le gravidanze a rischio vengano seguite in posti che siano in grado di garantire un'adeguata assistenza, perché i primi due o tre minuti di vita di questi bambini sono quelli che determinano la prognosi a distanza.

La sopravvivenza ad età` gestazionali basse è buona: a 25 settimane sopravvive il 75 per cento dei bambini (Figura 26).

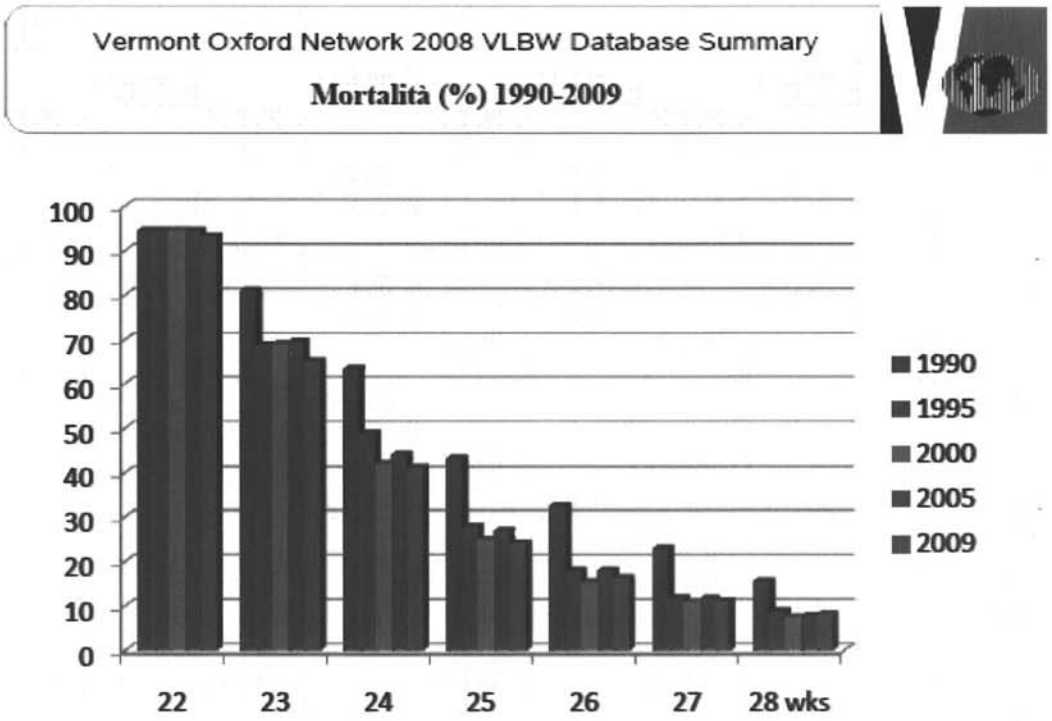

Figura 26: Mortalità (%) 1990-2009 in relazione all'epoca gestazionale.

Sotto il chilo e mezzo, la metà di questi bambini ha complicanze acute durante la degenza e sono richiesti reparti capaci di curare bene tali complicanze.

Inoltre, sotto i 750 grammi il 40 per cento di questi neonati hanno necessità chirurgiche pertanto,occorre una sede che disponga di chirurgia pediatrica ed è necessario monitorare l'*outcome* di questi neonati dal punto di vista motorio, cognitivo e comportamentale (Figura 27).

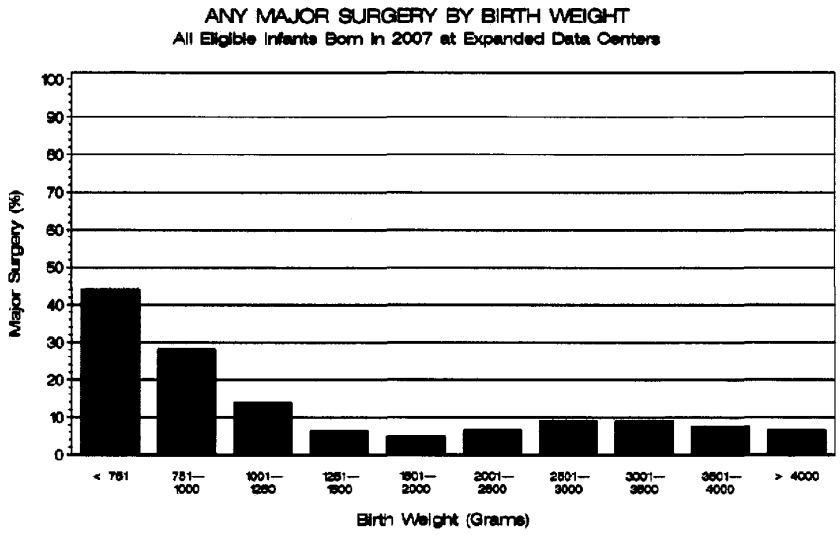

Figura 27: Richiesta di chirurgia maggiore in relazione al peso alla nascita.

Il dato interessante che va nell'ottica di un miglioramento globale: se osserviamo l'andamento degli handicap a distanza tra il 2003 e il 2007, si evince una forte discesa (Figura 28).

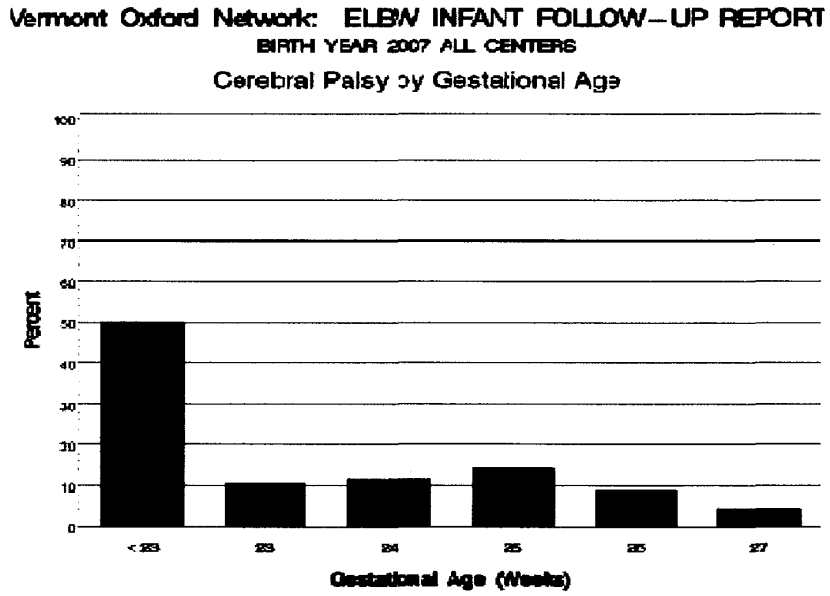

Figura 28: Paralisi cerebrale infantile in relazione all'epoca gestazionale.

Si assiste non solo al miglioramento della capacità di far sopravvivere questi neonati – ormai siamo arrivati al *plafond* – ma emerge che sta migliorando la capacità di farli vivere meglio.

4.4 Prematurità in Italia : Criticità e Azioni (aree di intervento)

Criticità:

- **Le Unità di assistenza neonatale non sono distribuite in modo opportuno rispetto ai punti nascita e al numero dei parti;**
- **Incompleto adeguamento delle Unità Operative Pediatriche / neonatologhe di I Livello e le Unità Operative di II Livello agli standard operativi – di sicurezza – tecnologici stabiliti dall'Atto n 137 della CU;**
- **Non completa attivazione del regime di trasporto neonatale d'urgenza STEN.**

Azioni:

E' confermata l'importanza di rendere operativo l'Accordo Stato-Regioni, cioè stabilire un primo e un secondo livello di cure, avere un'equivalenza tra il livello ostetrico e quello neonatologico e dotare davvero i centri ostetrici e neonatali dei requisiti organizzativi previsti.

A sostegno dell'idea di concentrare i punti nascita che gestiscono il neonato critico in pochi grandi centri e ben attrezzati, si sottolinea che i migliori dati sulla sopravvivenza si hanno nei grandi centri piuttosto che nei piccoli.

In particolare come sottoscritto nell'Atto n.137 della CU:

Adeguarsi alle misure di politica sanitaria e di accreditamento con :

- razionalizzazione/riduzione progressiva dei punti nascita con numero di parti inferiore a 1000/anno, prevedendo l'abbinamento per pari complessità di attività delle U.U.O.O. ostetrico-ginecologiche con quelle neonatologiche/pediatriche, riconducendo a due i precedenti tre livelli assistenziali;
- attivazione, completamento e messa a regime del sistema di STAM e STEN;
- adozione, laddove già non previsto dalle normative regionali in materia, di procedure di autorizzazione ed accreditamento istituzionale delle strutture sulla base dei criteri di individuazione dei requisiti relativi ai differenti livelli di assistenza ostetrica e neonatale, compreso la definizione delle risorse umane sulla base dei carichi di lavoro, per le varie figure professionali coinvolte nel processo assistenziale.

Emerge che al fine di migliorare la qualità *hic et nunc*, non si puo` attendere che si realizzi la riorganizzazione dell'assistenza e sono stati proposte in corso di audizioni, aree di intervento da migliorare:

1. **l'assistenza in sala parto,**in particolare si è sottolineata la necessità di migliorare l'assistenza in sala parto (le sale parto devono essere dotate non solo di attrezzature ma anche di medici e infermieri formati). Occorre lavorare nell'ottica della continuità all'interno del punto nascita: per usare un paragone anatomico, il perineo non deve diventare una barriera tra il mondo ostetrico e il mondo neonatologico e pediatrico, ma deve diventare uno strumento di passaggio e quindi bisogna fare in

modo che nel punto nascita le equipe lavorino in maniera il più possibile coordinata (la prima raccomandazione che fa il *Royal College of Obstetricians and Gynaecologists*);

2. **l' organizzazione ostetrico-neonatologica,** compreso la distribuzione dei parti, la definizione dei livelli di cura e la creazione di una rete assistenziale connessa;
3. **gli aspetti strutturali delle TIN** (*open modular plans o i private neonatal care room*), obiettivo è di migliorare gli aspetti strutturali delle terapie intensive. In Italia spesso non sono ancora adeguate mentre occorre, come ormai stanno facendo in America, creare terapie intensive basate sulla *single room* e non sull'*open space*, per dare ai genitori la possibilita` di stare insieme al loro bambino, per rispettare la loro *privacy*;
4. **l' assistenza infermieristica, l'infermiere pediatrico,** questi neonati vivono se ci sono bravi infermieri; occorre tutelare il corso di laurea di infermiere pediatrico che rappresenta un valore estremamente importante;
5. l' **informatizzazione delle TIN**, le terapie intensive vanno implementate dal punto di vista tecnologico ed informatizzate. E' auspicabile si possa utilizzare un substrato documentale che e` la cartella unica;
6. **il trasporto neonatale d'emergenza, è** inoltre necessario un trasporto neonatale d'emergenza adeguato, che non tutte le Regioni garantiscono
7. **il *followup* del neonato patologico**;
8. **la formazione, l' aggiornamento e la ricerca**;
9. **continuità assistenziale** Si sottolinea la necessità di codificare nell'ordinamento nazionale, l'esigenza che questi neonati che sopravvivono, siano seguiti da servizi di *follow up* strutturati in cui vengano stabiliti gli intervalli e le tecniche con cui sono accuditi questi bambini, che non devono esser abbandonati a sé stessi una volta dimessi dai nostri reparti.

Per quanto concerne la formazione e l'esperienza è stato proposta di garantire per i punti nascita più piccoli il mantenimento delle esperienze attraverso la rotazione del personale.

E' stata proposta la possibilità che un mese all'anno, a rotazione, un'equipe – ostetriche, medici e neonatologi – si rechi a lavorare in punti nascita più grandi per mantenere le abilità. Questo progetto non deve esser considerato un meccanismo di eutanasia dei piccoli ospedali – e neanche di apoptosi– bensì una necessaria metamorfosi: in caso contrario, saranno gli stessi utenti che non andranno più in quegli ospedali, accettando però il rischio legato a un percorso eccessivamente lungo.

Questi obiettivi sarebbero facilmente raggiungibili, in quanto, pur rappresentando un cambiamento culturale importante, non hanno costi improponibili e verosimilmente potrebbero essere strumenti importanti di miglioramento.

Un sistema di monitoraggio sarebbe uno strumento ancora più credibile, costruendo in maniera sistematica ed organizzata un'alleanza forte con le società scientifiche e con il mondo dei decisori, passando attraverso i meccanismi di misura e certificazione, che sono quelli che, consentono di passare dal desiderio e dall'intenzione, alla realizzazione concreta di qualcosa che poi sia effettivamente misurabile e monitorizzabile.

5 Servizio di trasporto assistito materno (STAM) e Servizio di trasporto di emergenza neonatale (STEN)

Dai dati desunti in corso di audizioni è emerso che per quanto concerne lo STEN, malgrado il **POMI** ed i successivi Piani Sanitari abbiano indicato lo STEN tra le priorità da istituire, attualmente solo 12 tra Regioni e Province Autonome (Lazio, Liguria, Campania, Lombardia, Marche, Friuli V.G., Trentino A.A., Veneto, Val d'Aosta,Puglia,Toscana) sono fornite di trasporto attivo su tutto il territorio. Delle restanti regioni, 4 hanno una copertura parziale o inadeguata (Piemonte, Emilia-Romagna, Sicilia e Sardegna) e 5 non hanno attivato alcun tipo di trasporto (Abruzzo, Molise, Umbria, Basilicata e Calabria).
Alcune di queste regioni hanno, peraltro, tassi di mortalità neonatale più elevati rispetto al valore nazionale.

Il recente atto CPSR 2010 dispone di Misure di politica sanitaria e di accreditamento tra cui l'attivazione, completamento e messa a regime del sistema di STAM e STEN; viene ribadito che la possibilità di punti nascita con numerosità inferiore e comunque non al disotto dei 500 parti/anno potrà essere prevista solo sulla base di motivate valutazioni legate alla specificità dei bisogni reali delle varie aree geografiche interessate con rilevanti difficoltà di attivazione dello STAM.
Stabilisce i ruoli e gli standard operativi dei punti nascita

- di primo livello:

a) Garantire l'integrazione funzionale con lo STAM del territorio di competenza integrandosi con il servizio urgenza/emergenza territoriale;

b) Provvedere al trasferimento della gravida laddove si verifichino condizioni o patologie materne e/ o fetali che richiedano in situazioni di non emergenza l'invio ad unità di secondo livello;

c) Garantire il trasferimento a struttura di secondo livello delle gravide per le quali si preveda che il nascituro abbisogni di terapie intensive.

- di secondo livello:

a) garantire il coordinamento STAM in accordo con la programmazione regionale;

b) garantire integrazione nel sistema STEN ed eventuale coordinamento;

La suddivisione prevista dalla riorganizzazione sanitaria in Ospedali di primo e secondo livello in rapporto non solo al numero di parti, ma alla possibilità di assistere parti in cui vi sia la necessità di una degenza neonatale in centri di terapia intensiva, porta ad una razionalizzazione della organizzazione sanitaria del territorio che, sulla base della corretta attivazione dello STAM e dello STEN, consenta a tutti i cittadini di avere un adeguato livello di assistenza indipendentemente dalla loro sede di residenza.

Le situazioni di grande prematurità, le condizioni patologiche fetali gravi richiedono che all'interno delle strutture considerate di 2° livello vengano identificate Unità Operative per le quali la intensità di cure richiesta, la specializzazione e l'esperienza del personale medico (ginecologo, neonatologo) e ostetrico

dedicato sia tale da consentire una ottimizzazione dei percorsi e dei risultati in termini di morbilità e mortalità materna e neonatale.

Questa esigenza nasce non solo per la necessita di un parallelismo tra livelli di assistenza neonatale e livelli di assistenza materno-fetale, ma anche per le particolari necessità di cura che le suddette condizioni patologiche richiedono.

Si rimarca l'assoluta necessità che lo STEN sia presente su tutto il territorio nazionale, in coerenza e appropriatezza con lo STAM e che singole realtà regionali sviluppino una rete STEN e STAM coerente sul territorio e verso il territorio

Alcuni punti nascita dispongono dei sistemi in rete Emergenza Urgenza OnLine (EUOL) che e` un sistema di emergenza-urgenza, che permette di conoscere immediatamente i posti liberi nei reparti di terapia intensiva neonatale, ed una rete dedicata, sempre su web, che mette in collegamento lo spoke con l'hub per quanto riguarda i protocolli di cura e di trasferimento, oltre che per la sicurezza del trasferimento e per le informazioni ai pazienti.

Emerge che le reti *hub and spoke* non sono passate di attualità. Purtroppo esse non dialogano molto tra di loro: costituiscono un passo in avanti per tutta la sanità rispetto ad un sistema più accentratore, basato su una rigida organizzazione di unità operative. E` dunque importante creare un sistema che consenta di avere un'unita` grande di riferimento e vari centri periferici: bisogna, però, creare un dialogo vero.

6 Partoanalgesia

6.1 La cultura del parto senza dolore

Dalla documentazione fornita dagli auditi è emerso che Il **Comitato Nazionale di Bioetica** nel documento del 30 marzo 2001, avente per titolo 'La terapia del dolore: orientamenti bioetici', afferma che 'Il dolore del parto ha caratteristiche del tutto peculiari perché si verifica in un organismo sano, ha una sua durata, dopo di che ritorna il benessere e sopravviene la gratificazione della nascita. ....Per molte donne comunque il dolore del parto è un grosso scoglio da superare, un passaggio che assorbe molte energie limitando le possibilità di una partecipazione più concentrata e serena all'evento, partecipazione che costituisce l'optimum da realizzare per le vie più varie. L'analgesia (come peraltro ogni preparazione al parto), per realizzare al meglio questo fine, dovrebbe però far parte di un programma di assistenza alla gravidanza che si propone una visione globale del nascere e non porsi come un evento isolato, "scarsamente informato", che viene proposto in sala parto'.
Con questa visione più ampia il ricorrere alla sedazione del dolore del parto non si porrebbe come alternativa al parto naturale, ma come mezzo che la medicina offre per compiere una libera scelta e per realizzare, con la sedazione del dolore, un maggior grado di consapevolezza e di partecipazione all'evento.
La realizzazione di tale progetto richiede una mobilitazione su vari piani. Quello che attualmente si fa è lasciato alla buona volontà delle strutture; non esiste infatti, per questo tipo di assistenza alcun incentivo di natura economica né per le aziende ospedaliere né per gli anestesisti. I servizi come numero di personale coprono le attività essenziali, laddove sarebbe necessario per realizzare una analgesia 24 ore su 24 un servizio di Anestesia Ostetrica a tempo pieno. Il diritto della partoriente di scegliere una anestesia efficace dovrebbe essere incluso tra quelli garantiti a titolo gratuito nei livelli essenziali di assistenza'.

Già nel 1992 *l'American College of Obstetricians and Gynecologists* affermava 'La richiesta materna è una giustificazione sufficiente per la riduzione del dolore nel travaglio. Non esistono altre circostanze in cui sia considerato accettabile per una persona sperimentare un dolore severo, se suscettibile di intervento sicuro, sotto controllo medico'.

E' stato sottolineato che nella società moderna è cambiata la **percezione del dolore,** i tempi sono maturi per promuovere la cultura del parto senza dolore attraverso gli strumenti tecnici che la moderna medicina mette a disposizione, e segnatamente l'analgesia epidurale.
La legge n. 38 del 2010 'Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore' obbliga tutte le aziende a fare in modo che il dolore sia valutato, monitorato e trattato.
Le procedure di controllo del dolore nel corso del travaglio e del parto si dimostrano efficaci per attenuare la risposta biologica al dolore, dannosa per l'intero organismo specie se già alterato nei suoi equilibri.

Sebbene il controllo del dolore del travaglio possa venire ancora considerato come qualcosa di 'non necessario', l'analgesia in realtà si è dimostrata apportare sicuri **benefici sia alla madre che al nascituro.** Il dolore del parto, di per sé, può assumere effetti negativi quando sia molto intenso e/o molto prolungato. Esistono inoltre, situazioni abbastanza precise che possono essere considerate delle vere e proprie indicazioni all'analgesia durante il travaglio.

6.2 Partoanalgesia e Situazione Italiana

Dati dell'ISS. Per quanto riguarda l'esperienza Italiana, emerge che nei CeDAP e nelle SDO non viene rilevata l'informazione relativa al ricorso di anestesia al parto. Le informazioni riportate fanno riferimento a **2 indagini coordinate dall'ISS** e condotte, con le stesse modalità, una nel 2008-09 e una nel 2010-11 in 25 ASL di 11 Regioni Italiane che hanno deciso di applicare la metodologia del Progetto Obiettivo Materno Infantile. Le regioni partecipanti non sono rappresentative a livello nazionale ma ogni campione è stato selezionato in modo tale da essere rappresentativo del proprio territorio. Il campione complessivo è costituito da 7293 donne che avevano partorito, di cui 6942 hanno accettato di partecipare all'indagine (95,2 per cento del campione) e sono state intervistate al momento della dimissione e a 3, 6 e 12 mesi dal parto. *Dall'analisi è emerso che, sul totale dei parti per via vaginale, il 14,6 per cento è stato assistito con l'ausilio dell' anestesia epidurale e lo 0,5 per cento con anestesia spinale.*

Inoltre confrontando alcuni esiti per tipo di parto ed anestesia, è risultato che:

- le donne che hanno riferito di aver provato un *dolore classificabile come terribile/atroce* a distanza di 24 ore dal parto erano il 9,1 per cento in caso di parto vaginale senza anestesia, 14,8 per cento in parto vaginale con anestesia epidurale e 21,4 per cento di quelle che avevano subito un TC; tali differenze non dipendono dall'età della donna, dal titolo di studio e dalla parità;
- le donne che hanno riferito di essere state *molto soddisfatte per l'esperienza del parto* sono state il 55,4 per cento di quelle che hanno partorito per via vaginale senza anestesia, il 51,3 per cento di quelle con parto vaginale e anestesia epidurale e il 35,5 per cento di quelle con TC;
- anche per *l'attaccamento al seno entro le prime 2 ore* dal parto (fattore predittivo del buon inizio e del proseguimento dell'allattamento al seno) si sono osservate delle differenze: 76,4 per cento nel parto vaginale senza anestesia, 51,5 per cento nel vaginale con anestesia epidurale e 37,0 per cento nel TC;
- *l'allattamento* al seno completo alla dimissione dal reparto è risultato pari a 77,2 per cento dei casi di parto vaginale senza anestesia, 52,9 per cento dei vaginali con anestesia epidurale e 55,8 per cento di quelli con TC.

Dati dell'Associazionismo. A seguito delle audizioni dei rappresentanti delle Società Scientifiche quali Club Italiano Anestesisti Ostetrici (CIAO), Società italiana di anestesia analgesia rianimazione e terapia intensiva (SIAARTI), Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani emergenza area critica (AAROI-

EMAC), è emerso che nel nostro Paese, l'accesso a tale tecnica è ancora ridotta, tant'è vero che, anche nelle zone dove la sanità è a buon livello, non tutte le strutture ospedaliere hanno la possibilità di fornire il parto senza dolore.
La resistenza al diffondersi dell'analgesia in travaglio nel nostro Paese, è da attribuire a diversi fattori, primi tra tutti quelli di ordine **culturale** che vedono, in un paese cattolico, il parto strettamente legato ad un concetto di sofferenza biblica. Accanto a questo va segnalata la scarsa **informazione** che c'è intorno a questa tecnica e, in molte realtà, la **carenza di personale** che impedisce la presenza, assolutamente necessaria, di un anestesista dedicato 24 ore su 24.

Come riferito dalla Responsabile formazione CIAO, se ci confrontiamo con i Paesi industrializzati, circa la metà delle donne negli Stati Uniti ed in Francia fanno ricorso a questa tecnica ,anche nella cattolicissima Spagna l'analgesia viene utilizzata nel 60 per cento dei parti.
L'Italia appare uno dei fanalini di coda: noi siamo in testa alle classifiche per il numero dei tagli cesarei (38,4 per cento), ma siamo in coda alle classifiche nell'offerta di analgesia in travaglio di parto. In Italia la percentuale è ancora estremamente bassa. Secondo i dati AOGOI, oggi la richiesta di partoanalgesia si aggira in Italia intorno al 25,6 per cento per quanto concerne gli ospedali fino a 1.000 parti l'anno; una richiesta che arriva anche al 78 per cento negli ospedali di riferimento, quelli con oltre 1.500 parti l'anno. Parallelamente, la percentuale media di reale effettuazione di parto-analgesia va dal 9,7 per cento nelle piccole strutture fino al 34,6 per cento per i punti nascita maggiori.

In alcune Regioni emerge una differenza tra il dato regionale e quello di alcuni Punti Nascita; ad esempio nel presidio ospedaliero di Rimini il 30 per cento delle gravide partorisce usufruendo della metodica della partoanalgesia, rispetto alla percentuale del 13 per cento della regione dell'Emilia Romagna. Nella Clinica Mangiagalli, Milano, viene offerta al 31,4 per cento su tutti i parti con una richiesta che ormai ha raggiunto circa il 45 per cento.

Emerge che si assiste ad una forte spinta dell'utenza, probabilmente attribuibile alla maggiore informazione su questo problema e alla maggiore conoscenza delle tecniche per il parto indolore. Le istituzioni coinvolte in ambito sanitario come anche i Piani Sanitari Nazionali, sono risultati sensibili a questa esigenza delle donne di scegliere di vivere l'esperienza parto nella sua completezza, scevra da dolore e hanno obiettivi di potenziamento della Partoanalgesia.

Appare che l'analgesia epidurale sia passata dall'essere opzione terapeutica in determinate circostanze, quali travagli lunghi e particolarmente dolorosi, presentazione occipito-posteriore, contrattilità uterina non coordinata, ipertensione, anticipazione dell'anestesia in travagli a rischio di TC, condizioni psicologiche particolari, travaglio indotto, **ad una libera scelta** della donna, che vuole vivere il momento probabilmente più importante della sua vita con piena partecipazione e coinvolgimento, in piena serenità.

6.3 Requisiti dell' analgesia in corso di parto

E' stato mostrato come la moderna anestesiologia offre alla donna la possibilità di controllare il proprio dolore durante il travaglio ed il parto mediante l'analgesia loco regionale, consentendo allo stesso tempo un parto spontaneo e fisiologico.

I requisiti cui deve rispondere l'analgesia in corso di parto sono:

- *efficacia* (le contrazioni uterine vengono percepite ma in modo non doloroso);
- *sicurezza materno-fetale* (richiedere bassissimi dosaggi di farmaci);
- *modulabilità e flessibilità* (possibilità cioè di adeguarsi non solo alle diverse fasi del travaglio, caratterizzate ciascuna da un dolore con connotazioni peculiari, ma di adeguarsi alla donna stessa, alle sue caratteristiche e alle sue aspettative, che le permetta di ottenere un'analgesia ottimale e pienamente soddisfacente);
- *rispetto* (nei confronti della fisiologia del parto, che riduca quel senso di medicalizzazione dell'evento parto legato indissolubilmente al ricovero in ospedale senza influenzare negativamente la dinamica del travaglio e del parto, né l'outcome neonatale).

L'utilizzo della partoanalgesia si associa a benefici materni e fetali.

Tra i benefici materni vengono segnalati: eccellente controllo del dolore, riduzione del consumo di ossigeno, riduzione dell'iperventilazione, riduzione dell'increzione di catecolamine e di ormoni dello stress, miglioramento del circolo placentare, riduzione dell'ansia, madri più rilassate e cooperanti.

Tra i benefici fetali si sottolineano: riflessi da quelli materni, migliorata circolazione placentare come risultato della vasodilatazione, ridotta acidosi metabolica, ridotto consumo di ossigeno, miglioramento dell'ossigenazione pre-nascita.

Attualmente **l'analgesia con le tecniche perimidollari** è l'unica che rispetta tali criteri con il più basso rapporto rischio/beneficio.

Le **controindicazioni assolute** comprendono: alterazioni della coagulazione proemorragiche; terapia con anticoagulanti orali in corso; sepsi in corso. Le **controindicazioni relative**: terapia con eparine a basso peso molecolare ove non esista la possibilità di rispettare i tempi previsti dai protocolli, internazionali per ciò che attiene alle anestesie loco regionali, terapia antiaggregante piastrinica ove non esista la possibilità di rispettare i tempi previsti dai protocolli internazionali, per ciò che attiene alle anestesie loco regionali: patologie di ordine anatomico e/o fisiologico in relazione al singolo caso da analizzare volta per volta sulla base dell'anamnesi e dello stato fisico della gravida.

L'epidurale nel travaglio è stata associata a vari eventi avversi legati alla dinamica del parto, al suo espletamento e/o all'*outcome* neonatale ma le informazioni disponibili al riguardo sono spesso inconclusive.

Sono stati mostrati studi sull'impatto della partoanalgesia in ospedali ove prima tale tecnica non era eseguita non hanno dimostrato alcuna variazione significativa del tasso di TC o di parti operativi. Gli studi retrospettivi hanno un'intrinseca difficoltà di dimostrare una relazione causa-effetto tra intervento ed *outcome*, e nel caso specifico tra epidurale e TC. Gli studi prospettici randomizzati in doppio cieco, rappresentano il "*gold standard*" per stabilire una causa effetto tra epidurale e incidenza di TC, sono difficili da realizzare anche perché data l'ottima qualità analgesica che questa tecnica è in grado di fornire, non è eticamente corretto fare rinunciare ad essa ad un gruppo di controllo. Vi è quindi, di base, una difficoltà nella selezione della letteratura da analizzare anche perché sono numerose le variabili associate in gioco. L'analisi della letteratura arriva a conclusioni in parte sovrapponibili e in parte diverse: non si può ancora definire con certezza se l'analgesia peridurale aumenti o meno l'incidenza di parti strumentali.

Dato importante per la morbilità materna e neonatale ad essi associabile, non vi è variazione di *outcome*.

Le complicanze sono accettabili in termini non soltanto medici, etici, ma anche fisici, sono rarissime e, comunque, benigne, transitorie e reversibili e rendono la tecnica competitiva in assoluto sopra ogni altra tecnica.

6.4 Partoanalgesia: lavoro di equipe tra team ostetrico e partoriente

La realizzazione del progetto di Partoanalgesia richiede una mobilitazione di figure professionali su vari piani e la creazione del team di analgesia-anestesia ostetrica e la collaborazione stretta tra il team di sala parto e partoriente.

Come emerso dalle audizioni, quello che attualmente si fa è lasciato alla buona volontà delle strutture nelle sue varie componenti: non esiste infatti, per questo tipo di assistenza alcun incentivo di natura economica né per le Aziende ospedaliere né per gli Anestesisti. I servizi come numero di personale coprono le attività essenziali, laddove sarebbe necessario per realizzare un'analgesia **24 ore su 24** un servizio di Anestesia Ostetrica a tempo pieno.

E' stato proposto che *il diritto della partoriente di scegliere un'anestesia efficace dovrebbe essere incluso tra quelli garantiti a titolo gratuito nei 'livelli essenziali di assistenza'.*

L'anestesia ostetrica non è particolarmente popolare tra gli anestesisti per il carico di stress, chiamate notturne e rischi che ad essa sono legati; inoltre l'anestesista ostetrico fa parte, di un team e il suo lavoro richiede un'integrazione tra figure diverse. Tale specialità impone di comunicare con 'partorienti', cioè speciali pazienti che sono in uno stato emotivo molto particolare.

Si sottolinea che l'anestesista ostetrico è chiamato ad un **lavoro di gruppo multidisciplinare** perché un servizio di anestesia ostetrica deve provvedere ad una vasta gamma di servizi e non deve essere semplicemente un 'servizio epidurali' dove l'anestesista venga visto come un *dispenser* di punture sulla schiena.

Gli **anestesisti** italiani sono a pieno titolo coinvolti all'interno dei punti nascita.
La loro presenza può contribuire a umanizzare la nascita e a renderla più sicura attraverso:
- le tecniche di analgesia e di parto senza dolore nel parto spontaneo;
- le tecniche di anestesia loco-regionale e di analgesia postoperatoria che mettono in grado anche la donna che partorisce con un taglio cesareo di vivere pienamente e coscientemente, spesso con il proprio partner, la nascita del proprio figlio, consentendo il primo contatto madre-figlio ed un allattamento materno precoce;
- l'introduzione di un'ulteriore expertise professionale accanto a quella del ginecologo e del neonatologo nei casi di patologia materna, fetale o neonatale (SIAARTI).

All'interno del processo è fondamentale una buona comunicazione, nella fiducia e nel rispetto delle specifiche competenze, con un linguaggio comune che si avvale **di protocolli e linee guida.**

6.5 Partoanalgesia e Formazione- Informazione

L'anestesista ostetrico ha, all'interno del team perinatale, compiti tecnici, di formazione e di informazione. Per quanto riguarda i compiti di formazione, questi si rivolgono alle figure che fanno parte del team, ma anche a *specialisti in formazione o in aggiornamento* che provengono da altri ospedali o in seno alla scuole di specialità. In relazione all'expertise dei neospecialisti in anestesia nell'ambito del percorso formativo della scuola, esiste un sistema di risposte che devono essere date in sede di formazione professionale.

Appare evidente che il medico specializzando, se si trova in una struttura aziendale, ospedaliera o universitaria, in cui l'analgesia del parto viene effettuata, ha piu` possibilita` di apprendere questa tecnica.

I compiti di formazione comprendono:

- formazione permanente del personale infermieristico ed ostetrico del dipartimento sulle problematiche relative all'anestesia, alla rianimazione ed al pronto intervento delle emergenze nell'ambito dipartimentale;
- scambio ed aggiornamento interdisciplinare con i colleghi del dipartimento (ostetrici e neonatologi);
- formazione ed aggiornamento della propria equipe;
- attività didattica rivolta a specialisti in formazione o in aggiornamento provenienti da altri ospedali.

Per quanto riguarda infine i compiti di informazione, questi comprendono:

- la partecipazione ai corsi di preparazione al parto
- la promozione dell'informazione sulle tematiche dell'analgesia e dell'anestesia
- consenso informato in ostetricia.

Ma il punto forse più importante è quello che riguarda il **consenso informato.** L'articolo 31 del Codice Deontologia Medica (1998) dice che: "Il medico non deve intraprendere attività diagnostica o terapeutica senza il consenso del paziente validamente informato".

Il consenso informato delle partorienti viene, nella maggioranza dei casi, raccolto durante la valutazione anestesiologica che viene sostenuta intorno alla 32a settimana di gestazione ed è, nella quasi totalità dei casi, scritto. In altre realtà ospedaliere viene raccolto intorno alla 36-37a settimana di gestazione.

Alle gestanti, per una scelta libera, consapevole e responsabile, devono essere fornite informazioni adeguate e complete sulle metodiche di analgesia e sulle tecniche di supporto, farmacologico e non, per il controllo del dolore. Tali informazioni devono comprendere le relative indicazioni, i possibili benefici per la madre e per il feto, le controindicazioni, nonché le eventuali complicanze. Deve essere altresì fatto presente che il ricorso ad una analgesia farmacologia può modificare l'andamento temporale della curva di dilatazione/discesa della testa fetale, rispetto a quello di riferimento attuale (curva di Friedman/Zhang) senza comunque alterare la dinamica del parto.

6.6 Il modello organizzativo per la parto analgesia

Secondo le Società Scientifiche per quanto riguarda gli aspetti organizzativi laddove il numero di parti è superiore a 2.000, l'anestesista deve essere in sala parto non semplicemente per seguire il parto in analgesia, ma anche per integrarsi con le figure professionali ivi presenti. La presenza dell'anestesista in sala parto, infatti, può essere un valore aggiunto anche nel momento più critico della decisione del parto con taglio cesareo in urgenza perché, essendo già in situ il catetere, in peridurale, la tempistica si riduce di netto. *Secondo alcuni auditi l'anestesista dovrebbe essere comunque presente in un punto nascita dove avvengono 1.000 parti all'anno.*

*La possibilità di usufruire dell'analgesia del parto dovrebbe essere offerta **24 ore 24**. Il diritto di chi vuole o deve partorire al mattino, infatti, è lo stesso di chi partorisce durante la notte.*

La SIAARTI è consapevole dei vincoli finanziari che sottendono la realizzazione di questo diritto, la società condivide le preoccupazioni istituzionali sulla funzionalità e sulla efficienza dei punti nascita e ritiene che l'istituzione di un servizio di anestesia e di analgesia in ostetricia possa contribuire efficacemente a migliorare la sicurezza.

Come riportato dal direttore generale Azienda Sanitaria del Centro che ha in essere un organizzazione **h24** di partoanalgesia, l'investimento, se letto in termini di economia sanitaria classica, è inefficiente dal punto di vista del ritorno economico. Tuttavia il ritorno diviene vantaggioso se letto in termini di tutela della salute che siamo in grado di garantire ai bambini, alle mamme e, più in generale, ai cittadini.

*Inoltre, la SIAARTI propone che venga attribuito un **DRG specifico** a questo tipo di attività medica.*

Nel contesto delle audizioni è stato presentato un modello organizzativo che prevede che il responsabile della procedura clinica anestesiologica, per quanto riguarda le competenze specifiche e per tutta la durata della stessa, sia lo specialista in Anestesia e Rianimazione.

Il responsabile della procedura clinica ostetrico-ginecologica per tutta la durata del travaglio e del parto è in relazione alle proprie competenze il Ginecologo e l'Ostetrica. Questi possono avvalersi, ove lo si reputi necessario, della collaborazione di personale infermieristico specificatamente istruito nel monitoraggio della partoriente, comunque definito nell'ambito di procedure e protocolli specifici, elaborati secondo EBM, codificati, condivisi e validati. All'atto della richiesta di analgesia questa deve essere sempre validata dal parere favorevole del Ginecologo Ostetrico e dell'Anestesista.

I *Requisiti che deve soddisfare un servizio di anestesia per l'analgesia nel parto spontaneo sono di tipo organizzativo, strutturale e di personale (Modello organizzativo prodotto nell'ambito del Programma Nazionale Linee Guida-PNLG, dall'ASSR e ISS)*.

L'organizzazione prevede:servizio attivo tutti i giorni;- anestesista presente in sede 24/24 ore; risposta sollecita alla richiesta di analgesia della donna.

La struttura deve includere: standard di sicurezza della sala parto/travaglio sovrapponibili a quelli della sala operatoria; immediata disponibilità della sala operatoria in caso di necessità.

Tra il personale richiesto: anestesista esperto in campo ostetrico, ostetrica per l'assistenza al travaglio e al parto; ginecologo per la valutazione del travaglio, del parto e di eventuali emergenze ostetriche; neonatologo eventualmente disponibile al momento del parto.

Criticità:

- l'opportunità di un parto senza dolore è ancora fortemente negata in Italia.

- una maggiore diffusione della possibilità di effettuare partoanalgesia potrebbe apportare numerosi benefici materno-fetali, oltre che contribuire a ridurre la percentuale di parti con TC;

- l'istituzione di tali servizi di analgesia ostetrica sicuramente contribuirebbe ad innalzare i livelli di sicurezza, non solo del parto fisiologico e del parto a rischio, ma anche del parto con taglio cesareo e dell'emergenza.

Azioni:

- la necessità di anestesisti dedicati, che fanno guardia per l'ostetricia, e pertanto la necessità di risorse e di scelte strategiche di politica amministrativa locale;

- offrire la parto analgesia per l'intero arco della giornata;

Per realizzarlo occorre la presenza h24 di una equipe multidisciplinare che comprenda un Anestesista –Rianimatore o per lo meno la guardia attiva o la pronta disponibilità nelle 24 ore di un Anestesista – Rianimatore specificatamente formato nel settore ostetrico secondo i principi della EBM e della buona pratica clinica e con alto livello di esperienza.

7 Percorso Nascita Rete Assistenziale integrata (Assistenza gravidanza -Parto - allattamento)

7.1 L'assistenza alla gravidanza e parto in Italia

Dalle fonti informative correnti e da studi condotti in questi anni dall'ISS e dall'ISTAT, si evidenzia un frequente ricorso a procedure diagnostiche in gravidanza non supportate da evidenze scientifiche e una complessiva medicalizzazione dell'assistenza al percorso nascita di cui l'eccesso di TC rappresenta la manifestazione più evidente.

Ciò, oltre a compromettere l'appropriatezza clinica, causa un *aumento ingiustificato dei costi* e, non ultimo per importanza, promuove un effetto di dipendenza e di perdita di controllo nei processi decisionali da parte delle donne.

Il dato CeDAP 2008, pubblicato nel 2011, rivela che, a livello nazionale, l' 88,4 per cento dei parti è avvenuto negli Istituti di cura pubblici, l'11,4 per cento nelle case di cura e solo 0,5 per cento altrove. Naturalmente, nelle Regioni in cui è rilevante la presenza di strutture private accreditate rispetto alle pubbliche le percentuali sono sostanzialmente diverse.

Tuttavia, la proporzione di nascite assistite nelle diverse tipologie di strutture presenta ampia variabilità con una netta prevalenza del privato accreditato nel sud (42,6 per cento in Campania) rispetto al nord del Paese (0 per cento in Piemonte, Valle D'Aosta, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Umbria, Molise e Basilicata).

Dagli interventi durante l'indagine, è stato sottolineato come alcune Regioni tra cui Emilia, Toscana, Sicilia, Basilicata hanno recentemente deliberato obiettivi nell'ambito del percorso nascita che predispongono un percorso razionale dalla diagnostica ecografica ad un razionalizzazione delle metodiche invasive, una ridefinizione del ruolo dell'ostetrica integrandola con altre figure nel ruolo dell'assistenza nel percorso nascita.

7.2 Informazioni –Libretto Gravidanza - Carta dei Servizi- Linee Guida

Si sottolinea che il percorso nascita dovrebbe rispettare in ogni fase il principio di completezza, chiarezza, trasparenza dell'informazione tenendo conto anche del fenomeno della globalizzazione e del territorio.
Dalle audizioni e dalla documentazione rilasciata dai soggetti auditi emerge che la maggior parte dei punti nascita è dotato di libretti informativi riguardo il percorso nascita realizzati in maniera spontanea . Per lo più vengono riportate informazioni sui servizi e sulle modalità assistenziali e sui corsi di Accompagnamento Nascita. Alcuni sono dotati di siti aziendali dedicati. In alcune Regioni dove è presente un 'Percorso Nascita' condiviso nel tempo tra Assessorati e gruppi di lavoro esistono sia libretti gravidanza che dati informativi sui punti nascita delle diverse aree metropolitane e Aziendali Sanitarie. Altre Regioni (Basilicata) al fine di promuovere in tutto il territorio regionale la diffusione delle più aggiornate acquisizioni scientifiche, hanno previsto un Comitato/ gruppi di lavoro dedicati che elaborano:

- linee guida evidence-based ed aggiornate per la pratica clinica, rivolte ai professionisti della salute;
- stesura di sintesi divulgativa delle linee guida rivolta alle donne;
- diffusione di linee guida attraverso canali istituzionali e di comunicazione scientifica

La Regione mette a disposizione degli operatori e dei servizi questi strumenti, assicurando una capillare diffusione anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici.

Alcune Regioni hanno promosso la realizzazione 'libretto della gestante' organizzato con rubriche tematiche e che accompagna la donna durante tutto il periodo fino alla nascita del bambino. Nel libretto sono presenti informazioni sulla gravidanza (che cosa è la gravidanza, le gravidanze fisiologiche e quelle a rischio, l'incontro con il ginecologo, cosa è necessario fare e cosa non fare, la minaccia di aborto, l'alimentazione, lo sport, il lavoro, i consultori, la rete dei punti nascita, ecc.), sul parto (la preparazione, il parto naturale e il parto complicato o prematuro, il ruolo della struttura ospedaliera, ecc.), sulla nascita (il primo contatto con la madre, il latte materno e l'allattamento al seno, i primi giorni di vita, l'assistenza in ospedale, il ritorno a casa, ecc.), sulla vita a casa (il pianto, quando e come allattare, il latte materno e artificiale, il sonno, le vaccinazioni, ecc.) e saranno già indicate (e laddove possibile con l'indicazione della data di prenotazione) tutte le scadenze previste per l'effettuazione degli esami di routine a cui verrà poi associato il relativo referto.

Altre realtà Regionali, come la Toscana, hanno realizzato il 'libretto del protocollo regionale per la gravidanza' che rappresenta esclusivamente un 'libretto di richieste mediche'. E' un percorso 'dedicato' alla gravidanza con libretto autogestito dalla gestante ed esami diagnostici codificati in tipologie ed epoche gestazionali e 3 ecografie; il tutto completamente coperto da SSN. Le 3 ecografie (la prima entro la 11-13 sett. gestazionale, la seconda 19-22 sett, la terza 30-34 sett. gest.) e il test di screening si prenotano al ritiro del 'libretto gravidanza' che abitualmente viene ritirato con il test di gravidanza positivo presso un distretto sanitario. E'inoltre previsto la richiesta relativa per la cardiotocografia dopo la 40ma settimana gestazionale.

Non è stato possibile raccogliere l'informazione riguardo la disponibilità di **Carta dei Servizi** che nell'ottica di **'cittadino sceglie libero e informato'** rappresenta il corretto modo di trasmettere informazioni.

Criticità.

Informazioni sul percorso nascita non complete di elementi relativi a operatività dei servizi, modalità assistenziali e riguardo la rete sanitaria ospedaliera-territoriale e sociale del post- parto.

Azioni.

I piani Sanitari di riorganizzazione dei Punti Nascita come anche il recente atto della CU 137 sottolineano l'importanza di sviluppare nell'ambito delle Aziende sanitarie in cui è attivo un punto nascita, una Carta dei Servizi specifica per il percorso nascita basata su principi di qualità, sicurezza e appropriatezza

Un ulteriore strumento attualmente disponibile è rappresentato dalle **Linee Guida** quali 'la **Gravidanza fisiologica'** (2011), cioè gli strumenti stabiliti e realizzati al punto 4 del CPSR 2010, sviluppo di LG SNLG-ISS, e sul **'Taglio Cesareo'.**

7.3 Ruolo delle ostetriche nel percorso nascita

Nell'ambito dell'assistenza al parto l'OMS consiglia l'assistenza "*one to one*", nel rapporto un'ostetrica-una partoriente, come migliore assistenza nella fase attiva del travaglio; dall'indagine emerge che alcune realtà regionali stanno dotando le ostetriche di una maggiore autonomia, inoltre le ostetriche gestiscono i corsi di accompagnamento al parto in molte realtà italiane.

I corsi di accompagnamento alla nascita, dove è rilevante il ruolo delle ostetriche, rappresentano una *condicio sine qua non* per un primo *splitting* delle intenzioni della donna verso un parto assolutamente naturale. E ` per questo che in alcune realtà regionali è stato attivato un ambulatorio per seguire la gravidanza fisiologica, gestito solamente da personale ostetrico, al fine di de medicalizzare quanto più possibile un

evento naturale, tenendo naturalmente in considerazione i campanelli d'allarme, fino ad arrivare agli ambulatori per la gestione di gravidanze a rischio. Anche in Sicilia sono stati attivati punti di assistenza al percorso della gravidanza fisiologica gestiti dalle ostetriche, mentre i medici sono più dedicati agli ambulatori delle gravidanze a rischio.

In Emilia Romagna recentemente sono stati deliberati obiettivi nell'ambito del percorso nascita che ridefiniscono il ruolo dell'ostetrica integrandola con altre figure nel ruolo dell'assistenza nel percorso nascita.

8 Corsi di accompagnamento alla nascita (CAN)

8.1 Aspetti Epidemiologici

Dai dati presentati dal Ministero della salute, è emerso che sono state condotte varie indagini da parte dell'ISTAT e dall'ISS negli anni 1996 - 2002, sulla percentuale delle donne che partecipano a corsi di preparazione al parto. Un ultimo dato proviene dal progetto 'Percorso nascita', realizzato nel 2009 nelle strutture sanitarie grazie ai fondi del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM) e coordinato dall'ISS.

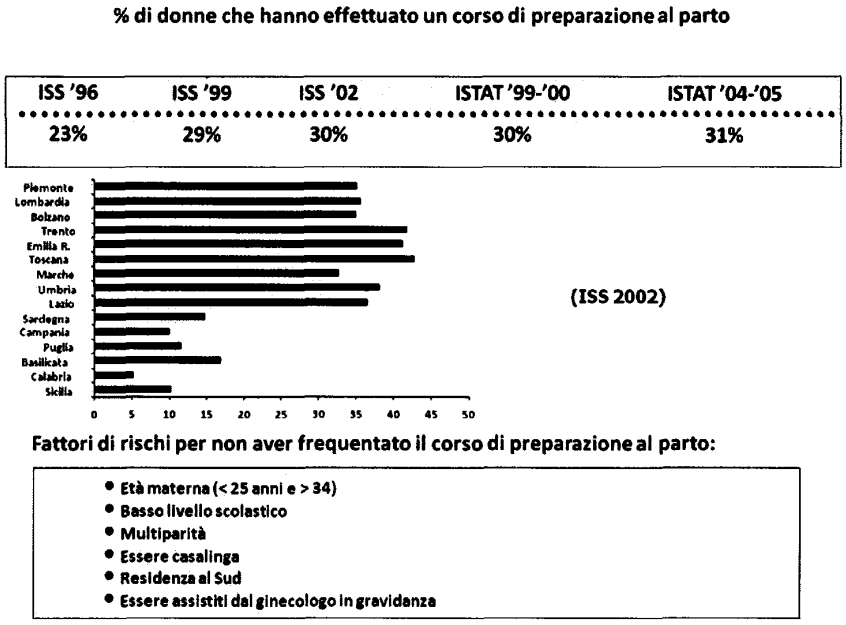

Figura 29:Percentuale di donne che hanno effettuato un corso di preparazione al parto negli anni, nelle Regioni. Fattori di rischio per non aver frequentato il corso di preparazione al parto.

I dati del Ministero salute riportati nella documentazione agli atti della Commissione mostrano un lieve incremento; posto che nell'ultima rilevazione è aumentato di qualche punto percentuale, il dato riportato è pari al 31 per cento relativo alla media nazionale, il quale presenta però grandi differenze fra Nord, Centro e Sud del Paese (Figura 29). Si registrano, infatti, mediamente un 40 per cento di partecipazione ai corsi di accompagnamento alla nascita al Nord, percentuale che va lentamente a decrescere nel Centro, per ridursi notevolmente poi al Sud, con una media che si aggira intorno al 10 per cento.

La tabella 19 mostra i dati relativi ad uno studio effettuato su 3524 donne intervistate su scala nazionale da cui ne emerge la percentuale che segue i CAN e la sede (Tabella 19).

Corsi di accompagnamento alla nascita (%)	
No	52.5
Si gravidanza precedente	12.3
Si gravidanza attuale	35.3

Corsi gravidanza attuale	
Sede	%
Ospedale	20.4
Consultorio Familiare	73.1
Privato	6.5

Tabella 19:Studio su donne che seguono i CAN.

Nella figura 30 sono rappresentati i dati relativi alla percentuale dei consultori per singola regione che effettuano CAN (Figura 30).

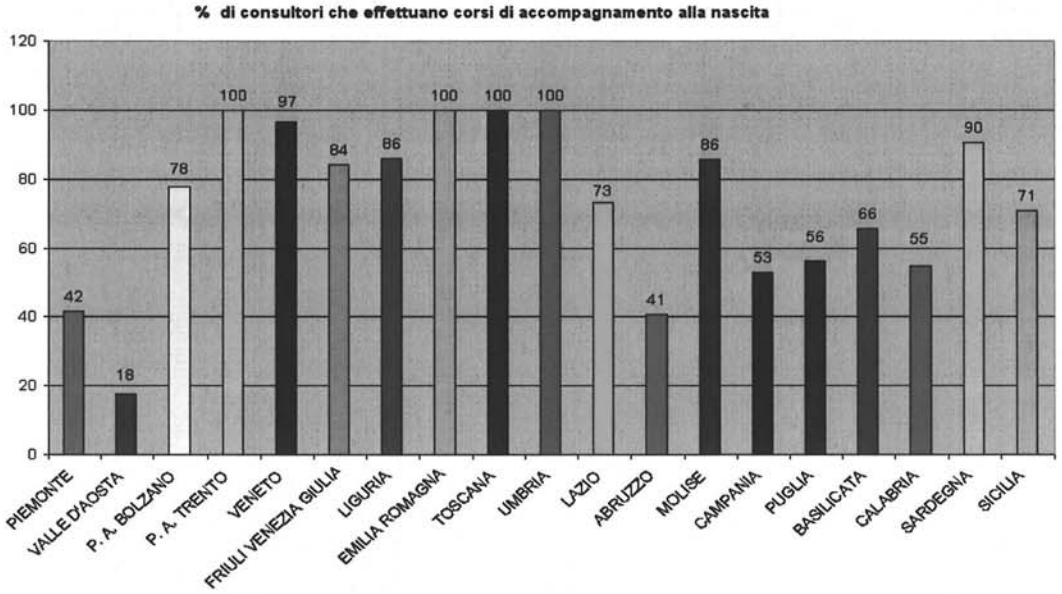

Figura 30. Percentuale dei consultori per singola regione che effettuano CAN.

Le fasce di età sono più o meno equamente rappresentate, anche se comunque prevale la fascia 30-34 anni, che comprende l'età media della donna alla nascita del primo figlio (32 anni circa). Presentano maggiore partecipazione le donne con un'istruzione media superiore, le occupate, le coniugate e, in proporzione, le italiane rispetto alle straniere, nonché le primipare rispetto alla pluripare. La maggioranza delle straniere si è rivolta a una struttura pubblica (consultorio familiare) mentre le italiane prediligono le strutture private. Nella tabella 20 sono mostrate le caratteristiche socio-demografiche.

Caratteristiche socio demografiche

Età		***Stato civile***	
<30	30.9	coniugata	76.2
30-34	38.0	nubile	21.4
>34	31.1	Separata/divorz	2.4
Istruzione		***Cittadinanza***	
<=med inf	29.6	straniera	12.3
>=med sup	70.4	italiana	87.7
Occupazione		***Parità***	
non occ	30.8	primipara	53.7
occ	69.2	pluripara	46.3

Tabella 20: Caratteristiche socio-demografiche delle donne che seguono i CAN.

8.2 CAN: Ruolo attuale verso un riconsiderazione del ruolo

Con l'intesa siglata del 16 dicembre 2010, è stato sottolineato l'appropriatezza e la sicurezza all'interno del percorso nascita, finalizzata anche alla riduzione del numero dei parti cesarei: uno dei 10 punti in cui si articolano le linee di indirizzo è rappresentato proprio dal fatto che il consultorio dovrebbe essere l'unico punto di accesso per la gravidanza, in modo da ottenere già a quel livello una selezione tra quella che può essere considerata una gravidanza a basso rischio ostetrico, che può essere dunque seguita e presa in carico a livello territoriale, da una gravidanza invece ad alto rischio, che dovrebbe essere subito dirottata a livello di ambulatorio specialistico in ambito ospedaliero.

La presa in carico dovrebbe cominciare dall'inizio, cioè dalla fase preconcezionale, per concludersi solo dopo il parto, con la riassunzione in carico della donna, affinché la stessa possa essere seguita nel puerperio ed avere il sostegno necessario per l'allattamento al seno.

Proprio sulla base della rilevazione compiuta dall'ISS, risulta che, se nel 2007 i **consultori** erano complessivamente 2.097, questi si sono **ridotti poi nel 2009 a 1.911.**

Dall'indagine si evince che i corsi di preparazione al parto hanno assunto una nuova denominazione presso le strutture sanitarie: **'Corsi di accompagnamento alla nascita ed alla genitorialità (CAN)'.** Non si tratta di una semplice variazione semantica: questa nuova definizione sottende, infatti, importanti valori etico/filosofici contemplati anche nel nuovo Codice Deontologico dell'ostetrica/o, *ovvero garantire la continuità delle cure in tutto il percorso nascita, presa in carico sotto il profilo clinico-assistenziale, sostegno psico-emozionale e sociale alla coppia genitoriale, centralità della donna/coppia/famiglia – approccio olistico, tutela dei processi fisiologici, valorizzazione e sostegno delle competenze materne/genitoriali e della autodeterminazione della donna nelle scelte responsabili, in particolare in merito alle modalità di gestione della gravidanza e del parto.*

La figura 31 mostra la rappresentazione del potenziale ruolo che i Consultori andranno a sviluppare, potenziare nell'ambito del percorso nascita (Figura 31).

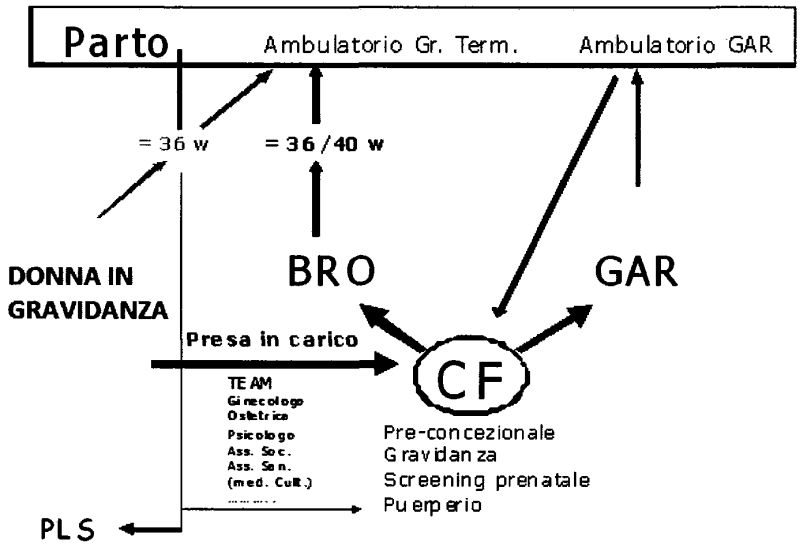

Figura 31: Ruolo potenziale dei Consultori nell'ambito del percorso nascita.

Le evidenze scientifiche dimostrano che la partecipazione al CAN comporta un effetto favorevole sulla salute materno-fetale e neonatale; infatti le donne si presentano in sala parto già in fase attiva (ovvero hanno maggior consapevolezza dei fenomeni fisiologici connessi al processo biologico del parto), vi è una riduzione del taglio cesareo su richiesta materna ed un minor utilizzo dell'analgesia farmacologica. I CAN, soprattutto se combinati a incontri post natali, si sono dimostrati efficaci nell'incrementare i tassi di inizio dell'allattamento al seno e nel prolungare la durata dell'allattamento al seno esclusivo . Attraverso i CAN **le ostetriche garantiscono la continuità delle cure,** svolgono un **importante ruolo educativo** e di counselor, e di tutela della fisiologia del percorso nascita, contrastando attraverso il loro intervento competente la medicalizzazione dell'assistenza, quale obiettivo di salute pubblica indicato nei recenti dispositivi ministeriali. La presa in carico dovrebbe cominciare dall'inizio, cioè dalla fase preconcezionale, per concludersi solo dopo il parto, con la riassunzione in carico della donna, affinché la stessa possa essere seguita nel puerperio ed avere il sostegno necessario per l'allattamento al seno.

Questo crea il **substrato anche per favorire la capacità di autodeterminazione nella donna** e nella coppia, nell'ottica di una scelta responsabile e condivisa circa le cure erogate. I CAN accrescono la capacità delle donne di partecipare alle decisioni da prendere al momento del parto. A fronte di quanto evidenziato emerge che è fondamentale incrementare l'offerta attiva dei CAN, in particolare alle donne del centro, del sud Italia e delle isole.

L'assistenza in gravidanza è fornita per la stragrande maggioranza (quasi l'82 per cento) dal ginecologo, mentre la percentuale relativa all'assistenza fornita dal consultorio familiare è del 15 per cento, estremamente ridotta è la quota delle gravide assistite dall'ostetrica.

Le ostetriche dei consultori familiari in particolare sono le figure competenti e maggiormente presenti sul territorio garanti di un'offerta attiva dei CAN; è auspicabile quindi un incremento di tale risorsa professionale, impiegandola anche nella sorveglianza della gravidanza fisiologica, che attualmente risulta gestita dall'ostetrica solo nel 3 per cento delle gestanti, in particolare in donne straniere. Questo inappropriato utilizzo delle ostetriche nella presa in carico "della gravidanza fisiologica" è anche dovuto alla mancata dotazione del 'ricettario rosa' per la prescrizione gratuita degli esami previsti. E' auspicabile che questo gap possa essere colmato tempestivamente, visto che tale procedura, strumento di controllo delle prestazioni gratuite, è stata indicata nel Piano Sanitario Nazionale 2010-2013.

Emerge che alcune realtà regionali hanno attivato punti di assistenza al percorso della gravidanza fisiologica gestiti dalle ostetriche, mentre i medici saranno dedicati poi all'ambulatorio delle gravidanze a rischio.

Frequentare un corso di preparazione al parto magari con il partner in un progetto di 'genitorialità condivisa' e di ottimizzazione del percorso nascita assume grande rilievo. Tale percorso di preparazione al parto potrà essere seguito anche presso il Punto Territoriale di Assistenza (PTA) o il consultorio più vicino. In tal caso la gravida disporrà di una **cartella, unica per tutta la regione e assolutamente condivisa e leggibile da tutti gli operatori regionali.** Verrà, quindi,invitata a termine di gravidanza dall'operatore del PTA o consultoriale a recarsi presso il presidio ospedaliero più vicino .

Azioni

- **Maggior impiego delle ostetriche nella sorveglianza della gravidanza fisiologica**
- **Creazione di una cartella informatizzata, unica per tutta la regione e assolutamente condivisa e leggibile da tutti gli operatori regionali che segue la donna e che contenga anche i dati ISTAT e CeDAP**
- **Rivalutazione del ruolo dell'ostetrica e delle figure professionali (ginecologo-pediatra-psicologo) nel post parto come accompagnamento presa in carico della puerpera e del bambino**

9 Percorso Nascita: Trattamenti complementari

L'OMS nel novembre del 2008, ha poste le premesse che hanno poi condotto alla emanazione di una risoluzione nella quale si sollecitano gli Stati membri a prendere in considerazione l'adozione e l'implementazione del contenuto della 'Dichiarazione di Pechino' sulla medicina tradizionale, e a rispettare,

preservare e diffondere la conoscenza della medicina tradizionale ed, inoltre, a prendere in considerazione in modo appropriato l'inclusione della medicina tradizionale nei sistemi sanitari nazionali.
E' stato segnalato durante le audizioni, che l'agopuntura dimostra la sua efficacia nel lenire il dolore del travaglio, nel ridurre la durata del travaglio, nel trattare le condizioni di debolezza delle contrazioni uterine e anche, laddove si ricorra all'episiotomia e alle suture, permette di non usare farmaci, ponendosi come semplice mezzo analgesico.
Esistono realtà regionali (Toscana) con servizi pubblici di medicina cinese.
Ulteriori campi di impiego dell'agopuntura includono la sindrome premestruale, la nausea in gravidanza, il dolore lombare e pelvico in gravidanza.
Il trattamento MOXA (che e` una stimolazione con il calore dei punti impiegati in agopuntura) può risultare efficace sul rivolgimento fetale e, specificatamente, anche sul dolore in travaglio.

10 Promozione dell'allattamento al seno

Come illustrato in sede di audizione, il Ministero della salute ha messo in atto una serie di misure per la promozione dell'allattamento al seno. Si tratta infatti di una priorità a livello internazionale, considerata come elemento qualificante dalla stessa OMS e dall'UNICEF (*United Nations Children's Fund*) come fonte di effetti naturalmente positivi, non solo per quanto riguarda la madre ed il bambino, ma anche per l'intera collettività. E' noto, infatti, che una corretta alimentazione, quale è quella che il latte materno assicura, produce effetti senz'altro positivi anche durante la successiva fase di crescita del bambino e nell'età` adulta.

L'OMS stima che se tutti i bambini fossero allattati esclusivamente al seno nei primi sei mesi di vita, ci sarebbero circa 1,5 milioni di bambini salvati, e questo e` un dato davvero importante.

10.1 Allattamento al seno: aspetti epidemiologici

Se guardiamo alla situazione italiana, in base ai dati statistici raccolti dall'ISTAT, risulta che: nel 1999-2000 le donne che hanno allattato al seno sono state l'81,1 per cento, dato che si mantiene costante anche nel periodo 2004-2005. Per quanto riguarda invece la durata media del periodo di allattamento, si va da 6,2 mesi nel 1999-2000, per arrivare a 7,3 mesi nel 2004- 2005. Si tratta di dati ISTAT che lasciano però alcuni dubbi, dal momento che non sono il risultato di rilevazioni svolte a livello medico, ma registrati nel corso di colloqui orali con le madri.

Se andiamo poi a vedere la tendenza, da questo punto di vista emergono delle nette differenze tra Nord, Centro e Sud.

Dai dati disponibili risulta che, al momento delle dimissioni, circa l'86,1 per cento delle mamme del Nord-Est allatta, contro il 74,2 per cento che si registra invece nelle Isole; nei primi sei mesi di età, inoltre, questa percentuale tende a scendere dal 73,8 per cento nel Nord-Est, al 53 per cento – che si riduce poi ulteriormente al 26 per cento – nelle Isole.

Tra le Azioni promosse ad oggi dal Ministero della salute vi sono:

- Emanazione delle 'Linee di indirizzo sulla promozione, protezione e sostegno dell'allattamento al seno' (Accordo tra Governo, Regioni e P.A. del 20 Dicembre 2007);
- Istituzione del Comitato Nazionale Multisettoriale per l'allattamento materno (DM 15 aprile 2008, DM 25 febbraio 2009).

Su tale base, l'allattamento al seno costituisce un diritto fondamentale dei bambini, pertanto le madri devono essere sostenute in ogni luogo e in ogni tempo, per favorire questa pratica. Bisogna incentivare la possibilità delle madri di allattare anche nei luoghi di lavoro; spesso, infatti, si assiste ad un prolungamento dell'assenza dai luoghi di lavoro per poter assistere i bambini, laddove se in tale contesto fossero create le condizioni ideali di sostegno alle madri, verosimilmente le madri continuerebbero ad allattare.

Nell'ambito del Comitato multisettoriale per l'allattamento al seno sono rappresentati diversi Ministeri, Società scientifiche di pediatria e neonatologia e l'Associazione delle professionalità sanitarie. Gli obiettivi che si propone, in linea con l'accordo intervenuto in Conferenza Stato-Regioni, mirano alla realizzazione di una rete nazionale di promozione, protezione e sostegno dell'allattamento.

Emerge l'importanza di verificare nel tempo il proseguimento dell'allattamento, E' stato previsto di monitorare la situazione a tre, cinque e undici mesi di età del bambino, tappe coincidenti con i calendari vaccinali con il supporto dei pediatri di famiglia e delle strutture sanitarie locali.

10.2 Promozione della cultura dell'allattamento: strategie per sostenerlo

Altro aspetto importante e` promuovere la cultura dell'allattamento, attraverso corsi di formazione a tutti i livelli e per tutti gli operatori sanitari, anche e soprattutto nelle scuole di ogni ordine e grado.

Come emerge dai dati in possesso, la promozione dell'allattamento al seno ed il sostegno alla madre rientrano tra le competenze e doveri deontologici dell'ostetrica. E' apparso che ancora oggi, negli ospedali, il personale dedicato fornisce alle donne informazioni contrastanti sull'allattamento materno e questo genera in loro confusione, ansia,. È ormai condiviso a livello internazionale che l'allattamento al seno comporta dei vantaggi per la salute di madre e bambino. Tutti i bambini dovrebbero essere esclusivamente allattati al seno per i primi sei mesi di vita, come indicato da OMS/UNICEF che la considera una misura di salute pubblica.

Emerge la necessità di sviluppare e potenziare iniziative volte a promuovere e sostenere l'allattamento al seno. Esse sono contenute in programmi sviluppati in maniera congiunta da WHO e UNICEF e riguardano sia le pratiche di assistenza alla donna e al neonato in ospedale (*Baby-Friendly Hospital Initiative*) ovvero i 10 passi per essere riconosciuti 'Ospedale amico del bambino'. Si tratta di realtà ancora poco diffuse sul territorio nazionale. Tra le diverse realtà sanitarie deputate a sviluppare la promozione dell'allattamento al seno **sono coinvolti** anche i **consultori.**

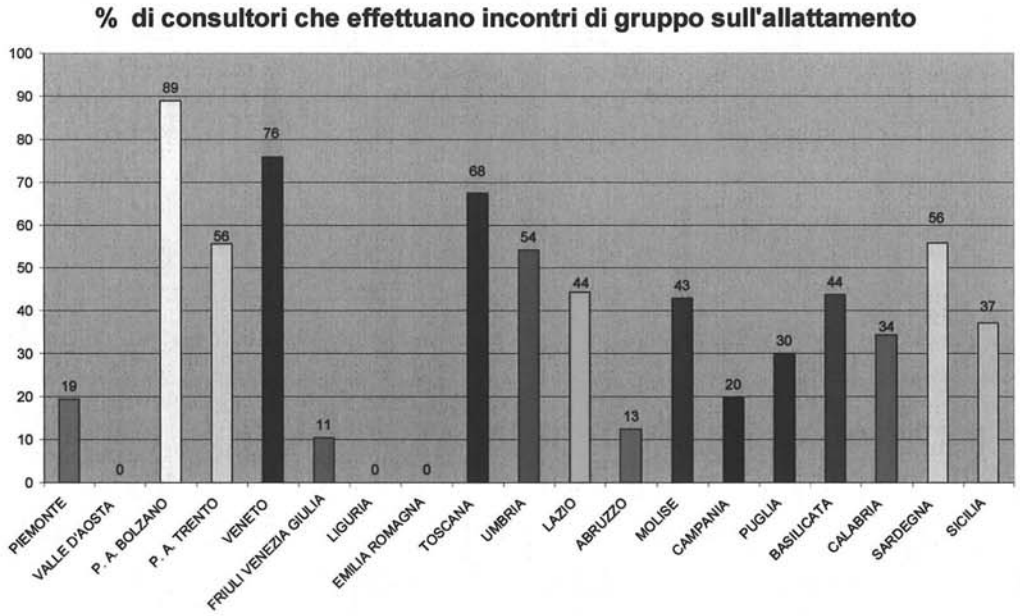

Figura 32: Consultori (%) che effettuano incontri di gruppo sull'allattamento.

Nella figura 32 è presentata la fotografia relativamente ad attività dei consultori riguardo l'allattamento (Figura 32).

La promozione dell'allattamento al seno ed il sostegno alla madre rientrano tra le competenze e doveri deontologici dell'ostetrica. Da sempre le ostetriche si prendono cura delle madri e dei loro bambini.
Diversi sono gli interventi da realizzarsi in gravidanza, durante il parto e nel *post-partum* e che facilitano, sostengono questa importante competenza materna e ne prolungano la pratica.
Tra questi :

- contatto precoce 'pelle-a-pelle' subito dopo il parto;
- linea guida per migliorare la '*care*' del neonato e della madre;

- *Roomimg-in* che oltre che facilitare l'allattamento al seno, rafforza il legame madre-figlio ed incrementa la fiducia materna nelle proprie capacità di potere poi accudire da sola il bambino una volta a casa;
- il precoce attaccamento al seno (immediatamente dopo il parto) promuove le espressioni delle innate capacità naturali di madre e bambino di 'ritrovarsi';
- allattare il bambino 'a richiesta', sostenere la donna nelle modalità di attacco al capezzolo, evitare l'uso di tettarelle artificiali, biberon e ciucci, soprattutto nei primi mesi di vita, non dare al bambino altri liquidi diversi dal latte materno.

Oggi, interagiscono due realtà diverse, quella ospedaliera e quella territoriale. Con gli atti, le normative e gli accordi dell'ultimo decennio, si sta cercando di mettere in connessione il territorio con l'ospedale, creando così una rete, per fare in modo che ci siano una reale presa in carico e una continuità assistenziale della persona. Il CAN rappresenta uno strumento molto importante, perché agisce direttamente sull'empowerment della donna e sulla possibilità di partecipare a scelte assistenziali, piuttosto che subirle come un'attività direttiva dell'operatore sanitario.

Un'ipotesi proposta è quella di un corso di accompagnamento alla nascita misto e quindi consultoriale ed ospedaliero. La donna, in questo modo passerebbe attraverso il territorio, per poi giungere all'ospedale. Il corso potrebbe essere svolto da personale del consultorio così come da quello dell'ospedale, e gli ultimi incontri dovrebbero avere luogo proprio in ospedale, per arrivare a conoscere già l'ambiente dove avrà luogo il travaglio e il parto.

Criticità: I dati mostrano la misurata dimensione dell'allattamento al seno in Italia e la precoce sospensione legata a numerosi fattori legati alla donna e non.

Azioni: Necessario dialogo Punto Nascita – Territorio.

11 Depressione post-partum

Il quadro clinico della depressione *post-partum* classicamente comprende umore disforico, disturbi del sonno, disturbi dell'appetito, disturbi psicomotori, affaticabilità, presenza di senso di colpa, pensieri suicidi. La sua durata varia da alcuni mesi fino a due anni (nelle forme gravi). Tuttavia, nel complesso, l'intensità e la gravità dei disturbi dell'umore durante la gravidanza e nel puerperio si presentano come un *continuum* che va dalle forme più lievi come il *Maternity Blues*, fino alle forme gravi come la psicosi puerperale.

11.1 Depressione del Post-partum: Epidemiologia

Il *Maternity Blues* riguarda il 50-84 per cento delle donne dopo il parto, è un **disturbo dell'emotività** transitorio, più frequente nella prima settimana del post-parto, caratterizzato prevalentemente da pianto, labilità dell'umore. Più grave, la **psicosi puerperale**, che colpisce l'1-2 per cento delle donne con deliri, allucinazioni e riduzione della funzionalità della donna a livello globale.

Da quanto rilevato in sede di audizione le psicopatologie del *post-partum* possano avere conseguenze non solo sulla salute mentale della donna ma anche sulla relazione madre-bambino e sullo strutturarsi della mente del bambino. Poiché il bambino costruisce la sua mente nelle prime fasi di vita attraverso l'interrelazione con la madre, la madre che non è in grado di fornire un'attenzione specifica, essendo assorbita da situazioni di tensione personale, costruisce una relazione con il bambino disregolata che si riflette sullo sviluppo futuro del bambino.

Il **suicidio e l'infanticidio**, in effetti, sono eventi rari tuttavia comunque rappresentano una sconfitta della medicina, inoltre, gli studi sull'intero periodo perinatale sottolineano un forte legame tra depressione durante la gravidanza (in particolar modo nel primo trimestre) e la depressione *post-partum*. Sostanzialmente i dati disponibili concordano su una prevalenza del 10-15 per cento nei paesi ad alto reddito ed una prevalenza del 19,8 per cento nei paesi a basso e medio-basso reddito.

In Italia oltre 90.000 donne (il 16 per cento delle donne in gravidanza) soffrono di **disturbi depressivi** e di ansia nel periodo perinatale (dalla gravidanza fino a 12 mesi dopo il parto).

I dati illustrati in sede di audizione anche di nostre grandi realtà di punti nascita, confermano tale prevalenza. Un recente studio indica una incidenza di depressione in gravidanza del 2,2 per cento e nel puerperio del 6,8 per cento.

Emerge che solo il 49 per cento delle donne in gravidanza che presentano sintomi depressivi richiede un intervento medico. Fino al 50 per cento dei casi di depressione nel *post-partum* restano sconosciuti. I sintomi

sono frequentemente sottovalutati e trascurati sia dalle pazienti che dai clinici. Spesso alla dimissione ospedaliera dopo il parto , la prima visita di controllo avviene dopo 40 giorni.

Secondo quanto illustrato dal responsabile del progetto 'Un sorriso per mamme' dell'Osservatorio nazionale sulla salute della donna queste condizioni dipendono dall'intrecciarsi di molteplici fattori: fattori ormonali, in particolare di tipo sessuale e tiroideo e fattori legati ai livelli dei neurotrasmettitori; fattori immunologici (cortisolo, interleuchine); fattori fisici (ad esempio, la stanchezza indotta dai ritmi imposti dal bambino e la fatica del *post partum*); fattori psicologici (ad esempio, una personalità caratterizzata dalla bassa autostima o tendente al perfezionismo); fattori sociali (come la giovane età, l'inesperienza e la scarsità di aiuto e sostegno); fattori cognitivi, come il nutrire aspettative irrealistiche sull'essere madre o sul bambino.

La diagnosi permette di riconoscere, in base ai sintomi, le forme di depressione e di stabilire la tipologia di percorso da realizzare. Attraverso il riconoscimento dei fattori di rischio viene stabilito il primo colloquio psichiatrico e deciso che tipo di intervento realizzare (psicoterapico o farmacologico), si cerca di capire la necessità di attivare anche interventi familiari, incontri con il partner, visite domiciliari, fino ad arrivare al ricovero.

11.2 Depressione Post-partum: prevenzione

La prevenzione si basa su: un approccio integrato e multidisciplinare sia alla crisi adolescenziale (precursore identitario dei processi della maternità) che alla gravidanza, al parto ed al puerperio.

Esistono varie tipologie di prevenzione:

- una prevenzione primaria, che riguarda la messa in atto di interventi volti alla riduzione del rischio prima che compaia il disturbo stesso;

- prevenzione secondaria, che si applica ad un target selezionato, ovvero alle donne in gravidanza e nel post partum;

- prevenzione terziaria, che si applica sulle donne con psicopatologia conclamata. Lo scopo è ridurre la gravità e le conseguenze della condizione clinica sul funzionamento globale della donna.

L'obiettivo è quello di operare in una psichiatria di *liaison* in collaborazione con il personale, non di sola delega allo psichiatra, come operatore, o allo psicologo come colui che interviene. Infatti, le madri e i genitori hanno a che fare con l'ospedale e con figure che quotidianamente, molto più degli psichiatri e degli psicologi, entrano in contatto con le difficoltà di queste donne e di questi genitori nella relazione con i bambini.

Tra i progetti in corso presso l'ospedale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, interessante appare il Progetto GperiG, chiamato anche 'Un nido per i gemelli', che si propone di lavorare preventivamente sulle coppie in attesa di gemelli, durante tutto il periodo della gravidanza e che prevede incontri di discussione d'equipe. Spesso gli incontri sono poi continuati nel tempo per un gruppo di gemelli anche nel loro ambiente familiare. Ciò consente di effettuare un monitoraggio a più breve scadenza della situazione della madre e quindi del bambino. Nell'ambito di tali visite, i pediatri, somministrano alle madri e ai padri l'EPDS (*Edimburg Postnatal Depression Scale*). Si tratta di una scala di valutazione, di un *self-report*, attraverso cui viene fornita ai pediatri un'indicazione abbastanza attendibile dello stato depressivo in cui si trovano la madre e il padre.

Negli ultimi due anni, **su 1.122 madri e 499 padri, mediante la scala dell'EPDS, è stata riscontrata una positività alla depressione del 26 per cento nelle madri e del 30 per cento nei padri. Detta positività, rivalutata poi clinicamente, scende complessivamente al 12 per cento.**

Un altro strumento utile è l'ADBB (*Alarm Distress Baby scale*). Si tratta di una scala di valutazione, e non di un *self-report*, che può essere posta in essere anche da infermieri o personale addestrato, in base alla quale si osserva il tipo di interazione del bambino con la madre e gli atteggiamenti assunti dal bambino stesso. Ciò consente di valutare la presenza o meno di precursori che possano indicare una disregolazione della relazione del bambino con la mamma. Attraverso questa scala è stato rilevato che il 70 per cento dei bambini positivi alla ADBB ha madri con depressione post partum.

Nella tabella 21 sono illustrati fattori di rischio e fattori protettivi per la depressione post-partum (Tabella 21). E' chiaro come laddove esistono situazioni di maggiore stabilità e protezione vi una minore probabilità dell'espressività del quadro psicopatologico.

Progetto 'un sorriso per le mamme'. Il 18 novembre 2010 è approvata in Senato una mozione sul tema della depressione che impegna il Governo a migliorare l'accessibilità alle cure, a sensibilizzare la popolazione sulla depressione come patologia curabile, a creare una rete tra medici di medicina generale e specialisti e, soprattutto, a istituire dei centri regionali di riferimento per la cura della depressione in gravidanza e nel post partum, riconosciuti dal Ministero della salute.

L'Osservatorio nazionale sulla salute della donna (O.N.Da), , ha deciso di realizzare il progetto 'Un Sorriso per la Mamme', che è stato lanciato a dicembre 2010. Il progetto ha tre aree di attività principali: istituzionale, di comunicazione e territoriale.

Il 16 marzo 2012, in occasione del 3° Incontro istituzionale sulla salute riproduttiva tra O.N.Da e Organizzazione mondiale della sanità è stato richiesto il supporto del gruppo di parlamentari presenti per la creazione di un **tavolo tecnico al fine di realizzare Linee guida nazionali** dedicate agli operatori da

veicolare nei Centri preposti alla cura della depressione perinatale, che purtroppo in Italia non sono ancora presenti.

Fattori di rischio	*Fattori protettivi*
Circostanze sociali ed economiche Difficoltà finanziarie Giovane età Appartenere ad una minoranza etnica o religiosa	**Più anni di educazione**
Relazioni familiari e sociali Supporto sociale insufficiente	**Avere un lavoro sicuro**
Salute riproduttiva e generale	**Avere un partner impiegato**
Aspetti riproduttivi avversi Gravidanza non voluta Nullipara o primipara (con una nascita recente) Aborto spontaneo o indotto in passato Precedente natimortalità Problemi medici coincidenti Ospedalizzazione prenatale Parto cesareo	**Essere membri di una maggioranza etnica**
Qualità della relazione con il partner	**Cure post-partum tradizionali da parte di una persona di fiducia**
Storia di problemi mentali	
Caratteristiche dell'infante	

Tabella 21: fattori di rischio e fattori protettivi per la depressione post-partum

Per quanto concerne l'area di attività di comunicazione, l'obiettivo della campagna è quello di **stimolare sia la classe medica che l'opinione pubblica** a confrontarsi e ad essere più consapevoli della grande **vulnerabilità psichica di ogni futura mamma**, aiutando la donna ad uscire dallo stato di solitudine in questo delicato momento della vita. E' stato infatti creato un sito *ad hoc* dove le mamme possono porre domande agli esperti di riferimento e sono stati realizzati uno spot e una campagna stampa per sensibilizzare le donne.

In relazione all'attività territoriale, O.N.Da, attraverso la mozione che è stata approvata, ha individuato sei centri promotori del Progetto, a cui si stanno affiancando altre strutture preposte all'assistenza e alla cura delle donne in gravidanza e nel post partum. Sono stati definiti, insieme ai sei responsabili dei dipartimenti di Neuroscienze dei centri promotori, dei criteri specifici per aderire al network dei Centri di eccellenza. L'obiettivo è **creare una rete territoriale** di riferimento per tutte le donne affette da questa patologia. I primi sei centri promotori sono localizzati omogeneamente in tutto il territorio nazionale: a Milano, Torino, Pisa, Ancona, Napoli e Catania. Ad oggi si sono aggiunti altri 12 centri dislocati in diverse Regioni italiane.

I figlicidi sono diminuiti da 14 nel 2009 a 7 nel 2011. Tale trend potrebbe essere seguito non solo al Progetto 'Un sorriso per mamme' ma anche grazie ad una maggiore attenzione da parte di tutti gli stakeholder su questo tema.

11.3 Depressione Post Partum –Punti nascita –Rete Territoriale

Alcuni punti nascita hanno segnalato, in sede di audizione, di disporre di uno psichiatra e di uno psicologo, oltre ad ambulatori appositi dove, qualora ginecologi o ostetriche identificassero fattori di rischio per lo sviluppo di una depressione post partum, vengono inviate le donne durante la gravidanza ed eventualmente in puerperio.

La regione Emilia Romagna ha definito tra gli 11 obiettivi del percorso nascita, quello di migliorare l'assistenza ai disturbi emozionali della donna in gravidanza nel primo anno di vita del bambino con interventi di prevenzione e terapeutici che completino l'assistenza al percorso nascita (Obiettivo num. 5). Esiste, ed è definito, un percorso per il sostegno della donna affetta da Depressione Post Parto in collaborazione con le strutture territoriali che segnalano i casi prima del parto e li riprendono in cura dopo la dimissione.

Certamente i corsi di preparazione al parto rappresentano un passaggio importante per individuare le donne a rischio. Secondo questa prospettiva, il luogo migliore per seguire la gravidanza non sarebbe l'ospedale, dove il ginecologo di turno è sempre diverso, ma i consultori familiari dove almeno è garantita una certa continuità di assistenza da parte degli operatori e quindi esiste una maggiore possibilità di identificare i fattori di rischio.

Azioni:

- **accessibilità omogenea alle cure.** Sarebbe auspicabile, a livello di assistenza sul territorio un'accessibilità omogenea alle cure. Per questo motivo sarebbe utile istituire un tavolo tecnico istituzionale volto a creare delle linee guida dedicate agli specialisti per la diagnosi e cura della depressione post-partum;
- **lavorare sulla genitorialità.** Dagli uditi è stata sottolineata l'importanza del lavoro sulla genitorialità, e la necessità di costruire precocemente quei precursori che sono protettivi della nascita non solo del bambino, ma anche di due genitori. Infatti con la nascita non nasce solo un bambino; nasce anche una coppia di genitori, che deve costruirsi una propria esperienza nella vita.

12 Autodeterminazione della donna nella scelta della modalità del parto

Al di là delle motivazioni sociali, individuali, economiche, si è affacciata in Italia, anche se meno prepotentemente di quanto avviene negli Stati Uniti e negli altri Paesi, l'autodeterminazione della donna nella scelta della modalità del parto; ciò significa che la donna ha preso coscienza della sua potenziale libera scelta riguardo tutti quegli aspetti che sono legati all'evento 'Nascita'.

In seno agli interventi dell'indagine conoscitiva, è emersa la forza con cui la donna vuole portare avanti la sua idea personale di come affrontare questo momento, con scelte che addirittura non sono esclusivamente legate al taglio cesareo, bensì affrontano globalmente tutto il Percorso Nascita; infatti la donna in molte realtà sceglie:

- da chi (ostetrica/ginecologo) e dove (consultori / studio medico/ ospedale) essere seguita in gravidanza,
- a chi rivolgersi per il Corso di Accompagnamento Nascita (Ostetrica consultoriale/ struttura Ospedaliera) coinvolgendo o meno il partner,
- dove partorire (Casa da Parto – Ospedale 1°- e 2° Livello, strutture private accreditate),
- decide il rapporto fiduciario di chi la seguirà al momento del Parto quali:
  - il medico, maggiormente al Sud, prediligendo il maggior rischio di TC ma in sicurezza,
  - il Team di turno di sala parto (l'ostetrica con supervisione del medico nella maggior parte dei punti nascita pubblici h 24 dove è l'ostetrica che gestisce il parto fisiologico e il medico di turno supervisiona),
  - esclusivamente l'ostetrica come nelle case da parto accluse ad un punto nascita,
- la presenza o meno del partner al momento del parto,
- la modalità di come affrontare il travaglio e la fase del parto in base alla sua spontanea sensazione (accovacciata, sulla sedia da parto, in vasca , con Liana) o in base ad aspetti culturali –religiosi in un contesto di globalizzazione,
- di scegliere di 'Non sentire Dolore' con parto analgesia ed individuando le strutture dove lo offrono,
- scegliere di non affrontare il parto e preferire il TC (seguendo un percorso ad hoc),
- scegliere di partorire con un parto vaginale dopo un pregresso TC,
- il *roaming* –allattamento.

E' stata sottolineata l'importanza e soprattutto l'evidenza di adeguare il percorso nascita interessando le figure, nelle scale gerarchiche coinvolte, a prevedere una modalità 'istituzionalizzata' e cercare di soddisfare questa Libera Scelta della Donna.

E' emerso che trattasi di un percorso che va costruito e che trova uno spazio per una 'alleanza' tra Utenti, Professionisti e Istituzioni (pubbliche e private) che significa anche processo di costruzione di standard e strumenti di controllo comuni, all'interno di un sistema che garantisca la 'Sicurezza', che tengono conto di: dignità e rispetto, condivisione delle Informazioni, partecipazione, collaborazione.
Nelle realtà regionali che, ad oggi, sono in grado di garantire i diversi percorsi citati, si può osservare che la donna si informa e sceglie e magari si sposta non solo di ospedale ma anche di città (realtà degli ospedali che garantiscono il parto in acqua o la parto analgesia); da questo è presumibile che il non offrire, o comunque non iniziare questo percorso, precluderebbe la potenziale nascita in quell'ospedale da più utenti e perdita di numero / nati.

Criticità:

- **Medicalizzazione dell'evento nascita;**
- **Limitato numero** di punti nascita che soddisfano le diverse esigenze del percorso nascita dal punto di vista della richiesta della gravida (dal corso di accompagnamento alla modalità non medicalizzata del parto tenendo conto anche degli aspetti culturali e religiosi).

Azioni:

- **La libera scelta va** costruita passando attraverso le scuole, l'empowerment dei corsi pre-parto e la demedicalizzazione della gravidanza;
- **Umanizzazione e Demedicalizzazione** dell'evento nascita con la possibilità della gravida di sentirsi libera di far ciò che vuole, in piena autonomia,e senza eccessiva medicalizzazione (CTG, visite continue,etc…), ma allo stesso tempo sentirsi al centro dell'attenzione degli operatori (ostetrico/a, anestesista, ginecologo etc…);
- **Mantenere un rapporto fiduciario** durante travaglio e dopo il parto tra team degli operatori coinvolti fornendo una risposta chiara ad ogni domanda o ad ogni curiosità legata al suo percorso di travaglio;
- Aver vicino il partner per tutta la durata del travaglio e per il parto **(genitorialità condivisa);**
- **sistema di monitoraggio** che consentirebbe nel tempo di passare dal desiderio e dall'intenzione, alla realizzazione concreta di qualcosa che poi sia effettivamente misurabile e monitorizzabile.

12.1 Autodeterminazione della scelta del TC

Relativamente all'autodeterminazione della scelta del TC, ad oggi è stato ampiamente rimarcato anche da Direttori di UOC di Ginecologia e Ostetricia che non si può negare. E' un *trend* che riguarda una quota non bassa di donne, di un certo ceto sociale, che oggi preferiscono automaticamente il cesareo e che vengono assecondate perché non si ha alternativa.

Dalle Linee Guida del Cesareo dell'SNLG emerge che le ricerche bibliografiche hanno consentito di individuare studi che analizzano le ragioni della richiesta materna di TC in assenza di indicazioni cliniche e il comportamento dei professionisti sanitari in relazione a tale richiesta. Integrano questa analisi alcuni lavori in cui gli autori, valutando gli aspetti etici del fenomeno, elaborano indicazioni di comportamento per i sanitari.
Sono pochi gli studi sperimentali che valutano l'efficacia di interventi volti a supportare la scelta della modalità di parto. Il fenomeno della richiesta materna di TC, senza motivazione medica o ostetrica, è un argomento molto dibattuto.
Non abbiamo dati nazionali ma solo alcune esperienze riportate in audizione, tra cui quella del Direttore di UOC di Potenza, da cui emerge che i parti cesarei su richiesta materna costituiscono l'1,4 per cento del totale. E'stato ampiamente sottolineato che per quanto l'autodeterminazione della donna possa rappresentare il momento culmine di questa scelta, il parto cesareo e` un intervento chirurgico non esente da rischi. E' dimostrato, infatti, che la morbilità è maggiore e, di conseguenza, in quel contesto effettuano un appropriato *counselling* ostetrico, a cui segue un counselling di secondo livello psicologico o psichiatrico e il bilancio di queste valutazioni fa propendere a favore della richiesta della paziente.

Altro aspetto è il momento in cui può essere espressa questa volontà e si è sottolineato che sebbene il concetto di libera scelta della donna va sostenuto e difeso, è necessario costruirlo nel tempo. Non si può immaginare che la libera scelta venga esercitata nell'ultima mezz'ora prima del parto.

Criticità:

- **Non conoscenza su scala nazionale del fenomeno TC su richiesta materna**
- **Non conoscenza delle modalità attuali del percorso di soddisfazione di tale richiesta**

Azioni:

- **Necessità di individuare un percorso istituzionalizzato su TC su richiesta materna: dal chi raccoglie e soddisfa la richiesta – come e con quale strumento di consenso e quando in relazione all'epoca gestazionale e alla situazione o meno di emergenza**

Le LG del SNLG sul Taglio Cesareo a riguardo del TC su scelta materna danno le seguenti raccomandazioni :

1. La richiesta materna, in assenza di motivazioni cliniche, non rappresenta un'indicazione al TC. I professionisti sanitari devono esplicitare i potenziali benefici e danni del taglio cesareo rispetto al parto vaginale, discutere approfonditamente con la donna le motivazioni di tale richiesta e documentare l'intero percorso decisionale nella cartella clinica. [BPC]
2. Qualora il motivo della richiesta di TC da parte della donna sia riconducibile primariamente alla paura del parto, si raccomanda di offrire, già durante la gravidanza, interventi informativi e di supporto standardizzati e validati (come l'assistenza one-to-one e l'offerta di parto-analgesia anche non farmacologica), in grado di rassicurare la gestante e sostenerla nel processo decisionale. [IA]
3. In assenza di un'appropriata indicazione clinica, il medico ha il diritto di rifiutare una richiesta di TC programmato. In ogni caso, alla donna deve essere garantita l'opportunità di accedere a un secondo parere. [BPC]

12.2 Autodeterminazione della donna e aspetti medico – legali

Tra le audizioni è stato affrontato anche l'aspetto medico legale riguardo il tema delle modalità di esercizio dell'auto-determinazione della donna nella scelta tra parto cesareo o naturale e gli altri aspetti legati all'evento nascita; Viene sottolineato che sarebbe più corretto parlare di modalità di esercizio dell' auto-determinazione della donna nella scelta (concertata) della tipologia del parto e dell' assistenza al parto.

Emerge l'importanza di assicurarsi che tutta l'assistenza sia deontologicamente e giuridicamente documentata nel modo migliore; inoltre è rilevante disporre di strumenti, come i moduli di consenso informato, all'altezza della situazione.

L'argomento è decisamente diversificato, a seconda che si tratti di:

- donne sempre seguite durante la gravidanza dagli specialisti del Punto Nascita: in questi casi solitamente si pongono soltanto problemi di natura organizzativa sanitaria e assistenziale per la concertazione delle scelte assistenziali in generale e in punto di qualificazione dei percorsi di informazione per l' acquisizione del consenso;

- donne sempre seguite dagli specialisti del Punto Nascita, ma dopo il 1° trimestre di gravidanza: in questi casi è tuttavia più impegnativo il problema della corretta informazione della donna sulla necessità di accertamenti per la diagnosi di malattie/malformazioni fetali e sugli effettivi diritti della donna in punto di IVG;

- donne mai seguite durante la gravidanza da alcun specialista: in questi casi si ripropongono gli stessi problemi, ma spesso resi particolarmente importanti dall'epoca avanzata di gravidanza o dal riconoscimento di un'urgenza clinica; tra i problemi abbiamo quelli relativi alla concertazione, all'informazione, alla possibilità di accordi e i diritti della donna in materia di autodeterminazione necessariamente vengono compressi;

- donne che non riescono a produrre certificazioni sanitarie attendibili relative all'andamento della gravidanza al momento del parto: in questi casi si presentano nella pratica clinica problemi particolarmente importanti, non solo clinici, ma condizionati anche dall'epoca di gravidanza, Tali aspetti talora impongono necessariamente limitazioni del diritto della donna all'auto-determinazione;

- donne seguite durante la gravidanza da specialisti diversi da quelli del Punto Nascita: in questi casi, deontologicamente e giuridicamente, si impone il coinvolgimento diretto dei medici che hanno in precedenza seguito la donna; inoltre è necessario l'approntamento di un'adeguata documentazione comprovante l'avvenuta consultazione e i motivi che giustificano scelte operative diverse da quelle già prospettate alla donna;

- donne libere di stato per le quali l'informazione tempestiva sui loro diritti all'assistenza e ai sussidi da parte delle istituzioni nel dopo parto è deontologicamente ed eticamente di massima rilevanza; il personale sanitario non è quasi mai in grado di dare tale informazione in modo competente ed efficace;

- donne che hanno concepito secondo pratiche di fecondazione medicalmente assistita che necessitano di un'assistenza personale specialistica e psicologica diversificata e personalizzata e di un'informazione qualificata da parte di psicologi e assistenti sociali esperti in materia;

- donne che non intendono essere nominate negli atti amministrativi e nelle certificazioni di legge per le quali si rendono necessari un'attenta valutazione dei motivi della decisione, una documentazione del loro stato di salute mentale e delle loro condizioni economico-sociali, una loro segnalazione ai servizi sociali e all' autorità giudiziaria nel sospetto di reato, ed altri accorgimenti specifici mirati al riconoscimento di casi sospetti di affittanza d'utero;

- donne che si presentano al Punto Nascita versando in stato di emergenza ostetrica: qualsiasi richiesta delle quali non può che essere subordinata agli interventi assistenziali a salvaguardia della loro salute e di quella del feto, anche se l'emergenza e l'urgenza clinica ostetrica non comportano necessariamente l'omissione dell' informazione e l'acquisizione del consenso;

- donne che non si esprimono nella lingua italiana alle quali deve essere assicurata la presenza di un traduttore/mediatore di fiducia dell'Ente;

- donne che appartengono a etnie e a società e comunità religiose che impongono loro e alla loro famiglia regole comportamentali particolari in occasione del parto. Queste richieste, una volta compresa la loro legittimità, devono essere rispettate sino a quando non comportano un aumento qualsiasi del rischio per la salute della donna e del feto. La pretesa di essere visitate del tutto vestite alla presenza del marito, dell'Imam o di altre persone, a seconda della regola riconosciuta dall'etnia di appartenenza. Tale richiesta, ad esempio, e` incompatibile con l'assistenza perché comporta rischi operativi per la sala parto, dal momento che, a volte, non e` possibile destinare una sala a una singola partoriente. Il parto in piedi o su una stuoia consacrata o alla presenza di gente che nulla ha a che fare con la famiglia, in contrasto quindi con le disposizioni normative vigenti nel nostro Paese che impediscono agli estranei di essere presenti nelle strutture operative ospedaliere senza un valido motivo. Queste difficoltà devono essere comprese e possibilmente risolte.

Come emerso in audizione tre sono i parametri da prendere in considerazione:

1. la **capacità** decisionale della donna;
2. **l'effettiva** sussistenza dell'indicazione al cesareo;
3. la **fase del parto**, ossia la vicinanza al momento del parto, in cui viene a prospettarsi questa richiesta.

Vengono riportate alcune possibilità:

- Quando non ricorrono le indicazioni per il cesareo, ma la donna lo chiede ugualmente.In base al terzo parametro, se ci troviamo in una fase in cui non c'e` un'urgenza indifferibile, allora, non prospettandosi il pericolo di un immediato nocumento per la donna, può tranquillamente prevalere il criterio della dignità professionale del medico e del perseguimento degli obiettivi più consoni alla tutela della salute della donna, il cesareo può essere rifiutato.

- Se ci troviamo in una situazione di urgenza, tanto più se indifferibile, la potestà del medico non può spingersi fino a costringere la donna, quando non vi siano pericoli per il feto, Per quanto riguarda il secondo parametro, la donna che rifiuti il cesareo di fronte a una indicazione medica precisa, pone in discussione l'altro aspetto, che e` quello della doverosità di tutela del prodotto del concepimento che porta nel grembo. In quel caso si dovrà procedere a un bilanciamento di interessi. Sicuramente, il diritto alla salute della donna, esercitabile attraverso il suo diritto all'autodeterminazione, non può prevaricare il diritto alla vita del nascituro.

A prescindere, sono importanti la promozione della continuità assistenziale e della integrazione con l'assistenza territoriale (altro punto essenziale per poter prevenire un ricorso al TC inappropriato) e la

promozione del ruolo dei vari professionisti nel percorso nascita, sia del ginecologo che dell'ostetrica, anche tramite l'individuazione dei percorsi per l'assistenza alla gravidanza a rischio e per quella fisiologica.

13 Evento Nascita: binomio inscindibile tra Sicurezza e Qualità

A seguito degli interventi degli auditi, dell'Associazionismo e delle Società Scientifiche intervenute è emerso che il servizio che si offre al cittadino in Sanità deve garantire sicurezza- qualità e professionalità. Ancor più in un "Percorso nascita" è indispensabile raggiungere questo obiettivo .

13.1 La gestione della sicurezza dei punti nascita

La 'Teoria della Soglia del Volume Clinico' (*Clinical Volume Threshold*) è in grado di spiegare perché i punti nascita al di sotto dei 500 parti non sono in Sicurezza.

Il dato CeDAP che evidenzia come non vi siano differenza regionali sulla percentuale di nascite di neonati in buona salute necessita un'attenta riflessione (valore medio 99,30 per cento - range 99,06 in Toscana e 99,56 in Valle d'Aosta).

Il fatto che 99 neonati su cento nascano in buona salute in tutte le regioni, fa emergere **l'evidenza incontrovertibile che le criticità severe si osservano in 1 parto su 100**. Sembrerebbe intuitivo ipotizzare che un ginecologo, l'ostetrica e il pediatra di una equipe di 9 medici che opera in una sala parto di 500 parti ha probabilmente occasione di incontrare tali criticità meno di una volta all'anno, e che quindi non sia in grado di accumulare una sufficiente esperienza professionale per affrontare in sicurezza i processi decisionali necessari.

Il problema se la teoria del '*clinical volume threshold*' apparentemente tautologica sia epidemiologicamente vera è stata affrontata da studi *ad hoc*.

13.2 La gestione della sicurezza madre- nascituro

Come emerso nel percorso delle audizioni 'Nascere Sicuri' la gestione della sicurezza in ambito Materno – Infantile appare molto articolata e prevede una catena di azioni, tutte allo stesso modo rilevanti, tra cui:

13.2.1 Linee d'azione Istituzionali

come riportato nell'atto CU n 137 /2010 dove tra i 10 punti abbiamo:

a. Misure di politica sanitaria e di accreditamento con la razionalizzazione/riduzione progressiva dei punti nascita con numero di parti inferiore a 1000/anno, e requisiti;
b. attivazione, completamento e messa a regime dello STAM e STEN;

c. Sviluppo di linee guida sulla gravidanza fisiologica e sul TC da parte del SNLG-ISS e loro implementazione;
d. Elaborazione, diffusione ed implementazione di raccomandazioni e strumenti per la sicurezza del percorso nascita;
e. Formazione degli operatori (formazione continua -audit- verifica);

13.2.2 Catena di Comando

A garanzia della sicurezza in sala parto non si può prescindere di identificare con coerenza la catena di comando all'interno del punto nascita; in particolare il modello di strutture di punto nascita non può prescindere dalla visione di un modello gestionale clinico. E' rilevante che vi sia negli ultimi anni un sensibile aumento dei contenziosi per lesioni personali o omicidi colposi ascritti al personale sanitario tra cui spiccano gli ostetrici-ginecologi . Questi fatti possono influenzare atteggiamenti difensivi dei sanitari a scelte terapeutiche del medico che non siano solo nell'interesse del paziente, ma anche volte a salvaguardare la propria reputazione.

In sede istituzionale sono stati proposti disegni di legge a disciplinare la responsabilità medica professionale per danni occorsi in strutture sanitarie ospedaliere, diversificandola da quella di altre figure professionali. In questo ambito sono emersi aspetti salienti quali il riportare la responsabilità civile a carico della struttura sanitaria o altri relativi al percorso per il contenimento del rischio clinico, quali la realizzazione delle unità di rischio clinico all'interno delle strutture sanitarie, o di tutela quali la obbligatorietà delle assicurazioni o di fondi di garanzia, da parte delle strutture sanitarie e/ o delle Regioni ed altre peculiarità.

Allo stesso tempo, da quanto è emerso in sede di audizioni, è indubbio che la non chiarezza della catena gerarchia decisionale all'interno di Unità ad alto rischio, quali ad esempio i punti nascita, espone e amplifica il rischio potenziale.

E' stato sottolineato come la perdita di tale gerarchia è riconducibile a:

- carenza di *leadership*, che non e` soltanto una carenza di gerarchia, ma e` la carenza di un leader in grado di motivare, di guidare e, al momento opportuno, anche di sanzionare i componenti dell'equipe;

- al fatto che sia ormai impossibile per un singolo clinico esprimere eccellenza sia in area ostetrica che in area chirurgico ginecologica.

- rapporto tra ginecologo e ostetrica nell'assistenza al parto, in particolare dove non è chiara definizione tra la fine della competenza dell'una e inizia di quella dell'altro;

- rilevanza/perdita dell'esistenza del rapporto fiduciario medico/paziente. Recentemente, è stata ampiamente rivalutato e riproposto la figura delle ostetriche.

Le azioni correttive prevedono, di fronte a complicanze, l'indispensabilità di ripristinare l'ordine gerarchico allo scopo di far rispettare una legge oggettiva, ossia le linee guida di comportamento acclarate o utilizzate E' emersa la rilevanza di identificare chiaramente la Catena decisionale delle responsabilità all'interno dei punti nascita, in sala parto, tra le diverse figure professionali coinvolte nel parto: Medico – Ostetrica - Neonatologo

Occorre la coerenza della catena di comando del punto nascita tra:

- apicale;
- medici e comparto dedicati al punto nascita e alla medicina materno-fetale;
- sala parto, patologie e puerperio, ambulatori di secondo livello, livello ospedaliero come Unità operativa complessa o dipartimentale.

E' emerso che la mortalità materna o gli eventi gravi risultano frequentemente associati all'assistenza al di sotto dello standard (*sub-standard care*) e alla mancanza di un'adeguata comunicazione tra i componenti d'equipe. Talora si tratta di situazioni in cui era evidente che il circolo medico-paziente non era virtuoso, e in esso l'assenza di gerarchia ha creato i problemi più grossi.
Il problema della gerarchia, riguarda l'equiparazione del lavoro di tutti all'interno dell'ospedale. La situazione attuale mostra un dirigente, il primario, e una serie di altri dirigenti tutti uguali. In passato avevamo il primario, l'aiuto e gli assistenti che, a catena, si davano una mano a seconda della loro esperienza. Oggi il lavoro dell'ultimo assunto e il lavoro di un aiuto anziano sono equiparati.

Allo stesso tempo è stato sottolineato che, in relazione al fatto che abbiamo assistito negli ultimi trenta anni ad avanzamenti clinico scientifici della medicina materno fetale, della ginecologia, della oncologia ginecologica, è ormai quasi impossibile per un singolo clinico esprimere eccellenza sia in area ostetrica che in area chirurgico ginecologica. A seconda della realtà storica del punto nascita e dei suoi apicali,oltre al profilo strutturale e tecnologico, alcune U.O.C. appaiono maggiormente formate ed eccellenze nell'ambito del Materno-Infantile rispetto ad altre. E' stato proposto il modello dipartimentale Ostetrico e Ginecologico e la configurazione di Unita di Medicina Materno Fetale ad Alta Intensità di Cure.

In sala parto occorre garantire la coerenza della catena gerarchica di comando.

A tale proposito è stata più volte ribadita l'importanza del disegno di legge, ampiamente condiviso, in materia di responsabilità civile dei medici, su cui la Commissione ha ampiamente lavorato e che contribuirebbe ad apportare soluzioni rispetto a un fenomeno, quale quello del contenzioso medico-legale, che incide sempre più negativamente sull'attività di assistenza da parte del medico.

13.2.3 Gestione del rischio clinico.

In questi ultimi anni sulla scia del rapporto *dell'Institute of Medicine 'To err is human'*, che riportava dati impressionanti sulle morti di pazienti, sono state istituite Commissioni per l'attuazione delle iniziative di gestione del rischio clinico con un referente e il gruppo di lavoro aziendale.
Il compito è quello di segnalare ogni evento avverso o disfunzione organizzativa indicato dagli operatori sanitari; l'evento, accuratamente valutato, può diventare oggetto di un'approfondita revisione tra pari (mediante l'audit clinico GRC); a seguire, vi può essere la stesura di un alert report mediante il quale si informano (tramite l'intranet aziendale o altri mezzi di comunicazione) tutti gli operatori sanitari interessati alle soluzioni individuate; altro compito è l'implementazione delle linee guida nel Dipartimento Materno Infantile redatte e condivise con procedura aziendale per la gestione dei documenti relativi ai processi assistenziali trasversali.
L'obiettivo di un sistema di segnalazione volontaria e revisione degli eventi avversi è creare un costante livello di attenzione e di vigilanza sugli incidenti, facendo comunicare tra loro gli operatori sanitari.

13.2.4 Migliorare la qualità della assistenza nei punti nascita: certificare la qualità.

In sede di audizioni è stato ampiamente rimarcato che, nel nostro Paese, la medicina sta vivendo un momento di particolare criticità: da un lato ha raggiunto capacità assistenziali mai sfiorate in precedenza, dall'altro, si trova al centro dell'attenzione sia per i costi in continua crescita, sia per alcuni aspetti qualitativi non sempre in linea e coerenti con le ingenti risorse richieste, ritenute inferiori dalle elevate aspettative degli Utenti.

In tutti i Paesi industrializzati è presente questo ambiguo scenario: una medicina che offre prestazioni inimmaginabili sino ad alcuni anni fa, che, al contempo, è in grave sofferenza di credibilità presso le Istituzioni e gli Utenti, proprio perché da un lato ha generato attese frequentemente più elevate delle reali possibilità e, dall'altro, perché ha indotto procedure molto complesse, costose e facilmente causa di errore.

Alcune recenti vicende accadute nel nostro Paese presso alcuni punti nascita, ampiamente evidenziate anche dai media internazionali, pongono, in modo traumatico, anche nel settore materno infantile, il problema della qualità e della sicurezza. Si innesca così una spirale negativa che collega il valore basso percepito da parte degli Utenti con le risorse assegnate al nostro settore.

Per cercare di uscire da questo meccanismo di bassa qualità percepita, ridotte risorse e ulteriore peggioramento della qualità delle prestazioni offerte, ci si potrebbe avvalere di quanto suggerito dall'I.O.M. (*Institute Of Medicine*) che propone come possibile strumento per rilanciare 'l'immagine' di una medicina oppressa tra costi, aspettative ed errori, una rinnovata sistemica attenzione alla qualità ed alla sicurezza dei pazienti.

L'IOM , in sede di audizione, ha proposto per dare sbocchi operativi, una ben precisa definizione di qualità, ovvero:

'La capacità dei servizi sanitari, dedicati all'individuo o alla popolazione, di aumentare la probabilità di esiti desiderati di salute e di diminuire la probabilità di esiti indesiderati alla luce delle attuali conoscenze e delle risorse disponibili' da declinarsi in sei dimensioni:

- *Sicurezza,*
- *Efficacia,*
- *Efficienza,*
- *Equità,*
- *Centralità dei pazienti e delle loro famiglie,*
- *Tempestività di intervento.*

Facendo una valutazione dei Punti Nascita, emerge che l'offerta dei servizi sia estremamente eterogenea sul piano organizzativo, per le diverse dimensioni, per le modalità operative di assistenza al parto, per la straordinaria variabilità di ricorso al TC, per le diverse prevalenze di complicanze materno/neonatali, per le diverse modalità di accesso ai servizi, per le diverse sensibilità nei confronti della centralità degli Utenti e delle loro famiglie, per le diverse realtà strutturali, di dotazione strumentali e di operatori professionali assegnati.

Si passa infatti da realtà di assoluto valore europeo, a situazioni che rappresentano un vero rischio per gli utenti e per gli stessi operatori professionali, questa realtà è anche facilitata dalle diverse normative vigenti nelle Regioni che rendono più complesso uniformare i livelli e gli standard assistenziali.

Siamo di fronte ad una realtà operativa che, indipendentemente dalle capacità dei singoli professionisti, è in grado di influenzare in modo significativo la qualità delle prestazioni offerte, l'opinione degli Utenti, dei media e delle forze sociali e politiche.

La concreta applicazione delle 6 dimensioni della qualità proposte da IOM potrebbe dare un importante contributo verso un miglioramento della nostra azione assistenziale.

Le Società, Collegi ed Ordini professionali che convergono nei processi assistenziali del Punto Nascita hanno realizzato un manuale di certificazione con standard operativi ed elementi misurabili, secondo modalità internazionalmente riconosciute e validato da ampia esperienza.

Il manuale di certificazione, con i suoi elementi misurabili validati dalla letteratura, rappresenta la chiave di volta fornendo una qualità reale e concreta che arriva uniformemente agli Utenti, dando al contempo sicurezza ai diversi professionisti che lavorano quotidianamente nei Punti Nascita.

Certificazione dei Punti Nascita

E' *in fieri* un progetto di certificazione dei Punti Nascita che vede numerose Società Scientifiche quali: SIN, SIMM, SIGO, SIP, SIMP, CIAO, IPASVI, FNCO, O.N.D.A., VIVERE, CITTADINANZATTIVA che hanno costituito un gruppo multidisciplinare.

Il gruppo multidisciplinare ha adottato la metodologia che prevede :

- L'individuazione di un gruppo di standard condiviso dai professionisti,
- La predisposizione del manuale con la esplicitazione degli standard, degli elementi misurabili e delle modalità di valutazione,
- La diffusione degli standard e la formazione sugli stessi,
- La verifica della compliance tra standard e comportamenti attraverso una autovalutazione sistematica,
- La verifica con visita 'on site' della compliance e comportamento riscontrato.

Questo percorso è finalizzato ad una certificazione di 'Qualità' dei Punti Nascita.

Viene riferito che le stesse Società Scientifiche dovrebbero assumere come avviene in altre parti del mondo, dovrebbero 'certificare' che i Punti Nascita sono coerenti con il contenuto del manuale e che, tramite la valutazione degli elementi misurabili, questa coerenza è reale e non meramente teorica e sulla carta.

13.2.5 Tempestività di intervento: 'Modello Speed'

L'area Materno –Infantile appare una realtà in cui la tempistica ha grande rilevanza. I primi minuti di vita di un bambino, le emorragie post partum, sono situazioni che richiedono tempestività di gestione ed intervento. Anche qui gestire in sicurezza significa che il percorso Materno –Infantile abbia previsto la gestione delle gravi emergenze non solo in protocolli ma anche con attivazione rete STAM-STEN.

Durante le audizioni è stato proposto un interessante **modello '*Speed*'** (velocità): si tratta del collegamento in rete di maternità più piccole con un punto di riferimento di terzo livello che garantisca il trasferimento rapido di una donna che ha caratteristiche di 'alto rischio di mortalità'. Il sistema presuppone un canale preferenziale 'veloce' di aiuto con posti di rianimazione – nell'ospedale di terzo livello – che permetta che qualunque donna che versi in una situazione di questo tipo, venga automaticamente e velocemente trasferita nell'ospedale di terzo livello (che deve ovviamente trovarsi a una certa distanza). La maternità centrale funge da riferimento per la rianimazione e le cure salvavita per le gestanti. E' noto che gli ospedali di terzo livello hanno un bacino di popolazione che è in genere compreso tra il mezzo milione e il milione di abitanti.

L'atto del trasferimento deve essere associato a meccanismi di passaggio di notizie molto semplici (relative, ad esempio, alla necessità di trasfusioni di sangue), tutto ciò che serve in modo che la sala operatoria e gli

operatori siano già pronti all'arrivo della paziente. Il sistema speed, all'estero funziona molto bene e ha dimostrato di consentire la drastica diminuzione della mortalità materna.

14 Conclusioni

L'indagine Nascere Sicuri viene deliberata dalla Commissione Igiene e sanità del Senato nell'ottobre del 2010 sull'onda di gravi fatti di cronaca accaduti in alcuni punti nascita italiani che avevano ingenerato perplessità e preoccupazione nell'opinione pubblica e nell'ambiente sanitario.

Per queste ragioni si era ritenuto necessario avviare un attento studio sulle funzionalità ed efficienze dei punti nascita e degli operatori del settore.

Tale indagine è stata volutamente conoscitiva al fine di risalire alle cause della fenomenologia negativa riscontrata negli ultimi tempi.

Sono stati auditi oltre alle Istituzioni, numerose Società Scientifiche, sia quelle rappresentative del mondo ginecologico, della neonatologia, ma anche quelle legate ad altre figure professionali coinvolte nell'evento nascita;infatti sono intervenuti ostetriche, anestesisti,infermieri dedicati alle TIN e non è mancato il mondo dell'associazionismo. Sono state ascoltate figure dirigenziali (Direttori Generali,Sanitari,Amministrativi di Aziende molto grandi,come quelli delle realtà più disagiate,ai numerosi direttori UOC sia ginecologi che neonatologi di grandi punti nascita e di quelli più piccoli).

Dalle loro rappresentazioni sono scaturiti interessanti e costruttive discussioni dove volutamente è stato tenuto conto di aspetti strettamente imperniati sulla centralità della mamma – bambino/a che sono un tutt'uno nel periodo gestazionale al momento del parto e post-parto,all'allattamento,sino all'affiancamento del bambino/a al pediatra. E' mancata la possibilità di un reale approfondimento del ruolo del padre durante la gravidanza,parto e puerperio,come fattore di benessere per la madre e il neonato e per favorire lo sviluppo della genitorialità.

L'Italia è uno dei Paesi europei dove i livelli di fecondità totale risultano tra i più bassi.

Nel 2008 il numero medio di figli per donna era pari a 1,42: valore che, anche se in lieve aumento risulta comunque inferiore al livello di sostituzione che garantirebbe il rinnovo generazionale. Infatti per il quinto anno consecutivo, nel 2011, la popolazione diminuisce di 36.000 unità e il tasso di natalità scende dal 9,3 del 2010 al 9,1 nel 2012.

L'evoluzione delle strategie riproduttive in Europa ci dimostra che fino agli anni Ottanta la relazione fra occupazione femminile e numero di figli era rigidamente negativa,la fecondità era più alta nei Paesi dove le donne non erano presenti nel mercato del lavoro. Ma a partire dagli anni Ottanta la relazione ha incominciato a rovesciarsi; oggi sono i Paesi a maggiore occupazione femminile ad avere anche un maggiore numero di figli (Svezia e Regno Unito) mentre Italia, Grecia e Spagna hanno i più bassi indici di fertilità. Nel nostro Paese i livelli più elevati di fecondità sono al Nord dove le donne sono maggiormente

occupate,ma ci sono anche più servizi per la cura di bambini e anziani.

Al nord il tasso di fertilità più alto è in parte frutto dell'apporto dato dalla presenza di immigrati in una percentuale maggiore che al sud. Nel 2008 circa il 16,9 per cento dei parti in Italia è relativo a madri di cittadinanza non italiana: al nord questa percentuale sale al 20 per cento con punte del 25 per cento in Emilia Romagna,del 24,4 per cento in Veneto e del 23,2 per cento in Lombardia. Da qui il valore dell'attenzione alle nascite di bambini nati da genitori stranieri e alle loro madri. Da diversi studi è emerso come in termini d'assistenza in gravidanza e di esiti neonatali, sussistano differenze a secondo del Paese di provenienza e delle loro condizioni di vita in Italia.

Per questo è indispensabile ampliare la conoscenza degli operatori sanitari e dei medici riguardo malattie endemiche delle zone di provenienza che possono influire sullo stato di salute della madre e del bambino. Alcune regioni come la Toscana hanno iniziato questo percorso; sarebbe necessario istituire una Commissione di studio nazionale che sia in grado di studiare la diffusione e la presenza di queste malattie dei Paesi di provenienza fra le donne straniere in gravidanza, per definire forme di profilassi e cura in caso di gravidanza. L'umanizzazione del parto passa anche attraverso la conoscenza del valore e del significato della nascita e del parto presso le popolazioni straniere che ormai sono una parte della cittadinanza del nostro Paese.

In Italia in analogia con gli altri Paesi europei in base ai dati ISTAT la mortalità materna è passata dal 133 per centomila del 1955 al 2 per centomila del periodo 2006/2007. Nonostante questo importante risultato è stata osservata la differenza del dato tra le regioni del nord e quelle del sud del nostro Paese.

Analoga variabilità per area geografica si osserva per altri indicatori di salute riproduttiva quali la proporzione dei tagli cesarei e il tasso di mortalità neonatale e infantile che risultano maggiori al sud rispetto al nord. Inoltre il rapporto specifico per età evidenzia un rischio doppio di mortalità per le donne oltre i 35 anni e tra le donne sottoposte al taglio cesareo; per quest'ultime il rischio di mortalità è tre volte maggiore di quelle che si sottopongono al parto vaginale. Esiste una correlazione anche tra il livello di scolarità e la mortalità materna che risulta maggiore dove il livello è più basso.

Per rispondere alla necessità di verificare la completezza della rilevazione delle morti materne e di promuovere la raccolta di dati relativi ai "*near miss cases*" il Ministro della salute nel 2008 ha promosso un progetto biennale di studio delle cause di mortalità e morbosità materna e messa a punto di modelli di sorveglianza della mortalità materna. Il progetto è stato coordinato dal Reparto Salute della Donna e dell'Età Evolutiva del Centro Nazionale di Epidemiologia Sorveglianza e Promozione Salute dell'ISS e ha visto la collaborazione della Provincia Autonoma di Trento e delle regioni: Piemonte,Emilia Romagna,Toscana,Lazio,Campania e Sicilia. Il rapporto di mortalità calcolato attraverso questo sistema ha messo in evidenza una sottostima delle morti materne rilevato attraverso i soli certificati di morte.

L'istituzione di un sistema di sorveglianza sul modello delle *Confidential Enquires* del Regno Unito permetterebbe di monitorare non solo l'andamento del fenomeno ma anche i suoi determinanti al fine di migliorare la qualità e la sicurezza dell'assistenza alla gravidanza al parto e al puerperio.

Come emerge dai dati forniti dall'ISS i tassi di mortalità neonatale (morti entro il primo mese di vita per mille nati vivi) e infantile (morti nel primo anno di vita per mille nati vivi) sono indicatori molto importanti per la qualità del Servizio sanitario nazionale e per la salute della madre.

In Italia la mortalità infantile nel 2008 risulta del 3,6 per mille nati vivi: siamo all'11° posto di una graduatoria dei Paesi sviluppati, che inizia con Hong Kong e termina con gli Stati Uniti. Nel contesto Italia, le differenze fra Nord e Sud sono notevoli poiché vanno dal 2,7 per mille del Piemonte al 5,5 per mille della Calabria. Il tasso di mortalità neonatale è diminuito nel periodo che va dal 2005 al 2008, passando da 2,6 al 2,4 decessi per mille nati vivi, con un andamento regionale molto diverso ad esempio tra l'1,2 per mille della provincia di Trento e Bolzano al 3,6 dell'Abruzzo.

Le differenze regionali esistenti vanno quindi debitamente individuate in rapporto alla mancanza di una rete assistenziale di sorveglianza della gravidanza (vedi riduzione su tutto il territorio dei Consultori familiari), la frammentazione dei Centri nascita,mancata individuazione dei Centri perinatali di riferimento su base territoriale, carenze in termini di organici,medici e infermieri. Esistono realtà a macchia di leopardo con punti nascita di eccellenza, con Unità d'Ostetricia e Neonatologia all'avanguardia,dove bambini nati a 25 settimane di gestazione sopravvivono al 75 per cento e dove si lavora per migliorare la loro qualità di vita.

Accanto a queste realtà coesistono situazioni di criticità, ad esempio i 158 punti nascita con meno di cinquecento parti all'anno,in numero maggiore al sud e nelle strutture private accreditate. E' necessaria una elaborazione e proposizione di modelli organizzativi sempre più rispondenti alla realtà del Paese,volti a una maggiore omogeneizzazione dell'assistenza offerta,basata su punti nascita che per volume d'attività siano in grado di fornire in modo efficace ed efficiente la presenza 24 ore su 24 delle specialità necessarie alla sicurezza della nascita (ginecologo, anestesista, pediatra)associando questo impegno a quello della continua attenzione agli aspetti culturali,coinvolgendo in essi i diversi profili professionali interessati. Di conseguenza occorre una progressiva chiusura e trasferimento delle attività dei punti nascita inferiori a 500 parti presso strutture geograficamente compatibili,salvo specifiche e documentate esigenze di tutela della salute in aree geografiche particolari.

Durante le audizioni è stato peraltro proposto un interessante modello '*Speed*' (velocità): si tratta del collegamento in rete di maternità più piccole con un punto di riferimento di terzo livello che garantisca il trasferimento rapido di una donna che ha caratteristiche di 'alto rischio di mortalità'. Il sistema presuppone un canale preferenziale 'veloce' di aiuto con posti di rianimazione – nell'ospedale di terzo livello – che permetta che qualunque donna che versi in una situazione di questo tipo, venga automaticamente e velocemente trasferita nell'ospedale di terzo livello (che deve ovviamente trovarsi a una certa distanza). La maternità centrale funge da riferimento per la rianimazione e le cure salvavita per le gestanti. E' noto che gli ospedali di terzo livello hanno un bacino di popolazione che è in genere compreso tra il mezzo milione e il milione di abitanti.

Con riferimento poi al parto senza dolore, la resistenza al diffondersi dell'analgesia in travaglio nel nostro Paese, è da attribuire a diversi fattori, primi tra tutti quelli di ordine culturale che vedono, in un Paese

cattolico, il parto strettamente legato ad un concetto di sofferenza biblica. Accanto a questo va segnalata la scarsa informazione che c'è intorno a questa tecnica e, in molte realtà, la carenza di personale che impedisce la presenza, assolutamente necessaria, di un anestesista dedicato 24 ore su 24.

L'utilizzo della partoanalgesia si associa a benefici materni e fetali.
Tra i benefici materni vengono segnalati: eccellente controllo del dolore, riduzione del consumo di ossigeno, riduzione dell'iperventilazione, riduzione dell'increzione di catecolamine e di ormoni dello stress, miglioramento del circolo placentare, riduzione dell'ansia, madri più rilassate e cooperanti.
Tra i benefici fetali si sottolineano: riflessi da quelli materni, migliorata circolazione placentare come risultato della vasodilatazione, ridotta acidosi metabolica, ridotto consumo di ossigeno, miglioramento dell'ossigenazione pre-nascita.
Un campanello d'allarme è, inoltre, quello relativo all'alta percentuale dei Tagli Cesarei che ci vede primato europeo con un 38.4 per cento (dato relativo al 2008). In questo caso la fotografia mostra nuovamente un gradiente Nord- SUD con regioni virtuose ed altre meno , una variabilità interregionale con la Campania al 62.2 per cento e il Friuli Venezia Giulia al 23.7 per cento; è talora significativa anche la differenza intra regionale; nuovamente, dati CeDAP 2007, le strutture sanitarie al di sotto dei 500 parti hanno una percentuale pari al 50 per cento e, all'interno di queste, le strutture sanitarie private raggiungono rispettivamente il 65.5 (private accreditate) e il 71.8 per cento (private non accreditate).

E' palese che il modello di cura deve diventare più efficace ed efficiente per tentare di far fronte agli aspetti legati alla gravidanza e al parto, avendo come obiettivo primario la sicurezza , la qualità, la professionalità e cercando di abbattere i rischi presumibili. Occorre un investimento di risorse da parte delle Regioni per garantire che le strutture siano adeguate sotto il profilo di risorse strutturali e umane e si profili la razionalizzazione dei piccoli punti nascita.
Non si può prescindere, però, ed è emerso in corso di audizioni ed è stato fonte di fatti di cronaca, che nei punti nascita e, ancor più in sala parto, risulta indispensabile la chiarezza della catena di comando decisionale tra i diversi attori coinvolti.
La nostra società vede, sempre più, la donna consapevole del proprio essere e del proprio corpo e, così, anche in ambito procreatico decide se affrontare la gravidanza o ricorrere all'IVG, sceglie, o meno, le strutture sanitarie che le offrono di partorire senza dolore; inoltre è emerso che, un certo numero, che in alcune realtà raggiunge l'1.4 per cento, fa richiesta di partorire con taglio cesareo. Nell'ambito dell'indagine è' stato affrontato il tema della modalità di esercizio dell'autodeterminazione della donna nella scelta tra parto cesareo e naturale. Sono stati valutati anche gli aspetti medico legali e le raccomandazioni delle LG ISS.

In questa ampia indagine conoscitiva sono stati estesamente trattati e messi in rilievo all'interno di ogni sezione, i punti di criticità e le potenziali azioni correttive. Per quanto riguarda i temi trattati su :

- La coesione territoriale nella rete di assistenza alla nascita nel nostro Paese : emerge una "non omogeneità" sia del percorso diagnostico durante la gravidanza, del sistema di emergenza-urgenza (in particolare: il trasporto materno e neonatale) e della rete dei punti nascita;
- qualità, sicurezza ed appropriatezza dell'assistenza alla donna e al nascituro: occorre migliorare sia per quanto concerne l'assistenza socio-sanitaria durante la gravidanza, ripotenziando il ruolo dei consultori e delle ostetriche, ridurre sensibilmente la percentuale di tagli cesarei impropri, garantire una maggiore diffusione delle pratiche di parto analgesia con LEA e DRG dedicato;
- riguardo l'assistenza al neonato e l'obiettivo garantista di migliorare la qualità, la sicurezza e appropriatezza, occorre affrontare la razionalizzazione delle unità operative pediatriche neonatologiche e delle terapie intensive neonatali, garantire la "presa in carico" della mamma gravida, specie nelle gravidanze a rischio, e/o del neonato, nei punti nascita di secondo livello (e sarebbe auspicabile la progressiva diffusione di Unità di MMFCA), dove può esser garantita una corretta assistenza sotto il profilo professionale da parte delle *èquipe* medico-infermieristiche); inoltre emerge l'indispensabilità di recuperare una continuità assistenziale con il territorio ed in particolare con il pediatra.

In conclusione il percorso di assistenza e cura nel "Nascere Sicuri" deve essere tutelato garantendo una centralità alla mamma-bimbo ed il prima possibile reso di qualità,omogeneo, sicuro, appropriato a livello di tutto il nostro territorio nazionale.

15 Proposte

La rilevanza del miglioramento della qualità della vita della madre e del bambino rappresenta uno degli obiettivi sanitari prioritari a livello mondiale individuati dall'OMS; la centralità della salute della donna e del bambino e la tutela dell'"evento nascita" sono obiettivi di politica sanitaria rilevanti ancor più in un Paese ad alta denatalità come l'Italia.

Nel decreto legislativo n. 502/1992, nel decreto 29 novembre 2001'Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza', nei piani sanitari nazionali, incluso quello del 2006-2008 (in particolare al punto 5.1), nel patto per la Salute 2010-1012 e nei recenti 10 punti programmatici dell'atto n.137/CU dell'accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010, già si indirizzavano le azioni del SSN nei confronti della tutela della maternità e promozione dell'appropriatezza del percorso nascita.

Alla luce di quanto emerso dall'indagine conoscitiva 'Nascere Sicuri', occorrono provvedimenti forti e inderogabili al fine di :

- **realizzare un percorso nascita omogeneo sul territorio nazionale;**
- **migliorare la qualità, la sicurezza ed appropriatezza dell'assistenza alla donna e al nascituro;**

è , pertanto, urgente che vengano recepite e applicate, da parte delle Regioni, le *'Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del TC.*

Le azioni da attuare ai fini degli obiettivi proposti dall'indagine " Nascere Sicuri" necessitano, infatti, di solleciti interventi sanitari a livello regionale e territoriale volti a mettere in atto strategie di modelli di assistenza che garantiscano equità e sicurezza. Allo stesso tempo la corretta programmazione consente di garantire che la *governance* del " Percorso Nascita" sia quantomeno delineata in termini economici, al fine di assicurare che regioni, soggette a piani di rientro, non rimangano penalizzate e possano individuare un percorso che preveda un miglioramento della *performance*.

A seguito di quanto detto e emerso dall'Indagine 'Nascere Sicuri', al fine di garantire una sollecita risposta alle criticità, proponiamo che vengano promossi e attuati i seguenti punti:

1. **Cartella clinica informatizzata "Mamma –Bimbo"**

La cartella clinica informatizzata mamma-bimbo rappresenterebbe una **Cartella Unica Mamma-Bimbo (CUMB)** dove oltre agli aspetti peculiari delle cartelle cliniche, siano presenti anche gli indicatori CeDAP, SDO. Ciò consentirebbe altresì agli organismi di controllo di poter dialogare superando le barriere territoriali locali –regionali. Si raggiungerebbe così un obiettivo 'illuminato' di valutazione- monitoraggio-andamento del nostro Sistema Sanitario all'interno del Percorso Nascita.

I vantaggi della applicazione della cartella unica sono molteplici:

- monitoraggio di tutto l'evento nascita "mamma-bimbo" migliorando la qualità dell'assistenza in termini di trasparenza sia durante le delicate fasi del travaglio – parto-post parto, che in caso di emergenze/ urgenze STAM-STEN;
- elaborazione di statistiche facilmente ottenibili in seno all'ospedale o alla regione;
- miglioramento dell'efficienza e qualità dell'aspetto amministrativo con riduzione di errori di compilazione che sono alla base della non rimborsabilità da parte della Regione;
- semplificazione e automatismo nella procedura di compilazione della scheda CeDAP e della SDO mediante inserimento degli indicatori codificati;
- inserimento di indicatori sensibili che potrebbero in futuro consentire valutazioni epidemiologiche di rilievo.

2. **Libretto della gravidanza**

Un libretto dove vengono raccolte le indagini di minima di laboratorio e strumentali da effettuare nel corso della gravidanza, coperte dal SSN. E' un insieme di prestazioni definite e ben cadenzate da effettuarsi nell'arco dei nove mesi di gestazione. Andranno incluse le 3 ecografie ostetriche e i test di *screening*.

Verificato che:

- esistono numerose differenze territoriali Nord-Sud e intra-regionali;

- la globalizzazione si è associata ad un aumento delle nascite da parte di immigrati;
- la necessità di contenere la spesa sanitaria anche nei costi di esami di laboratorio e diagnostici (spesso prescritti senza osservare criteri basati su EBM con difformità territoriali evidenti);
- la finalità garantista delle istituzioni attraverso gli atti in essere di assicurare, attraverso i LEA, la tutela della maternità e la promozione dell'appropriatezza del percorso nascita a tutte le donne senza discriminazioni né territoriali, né di nazionalità.

L'applicazione del libretto gravidanza consentirebbe:

- alla donna gravida di avere la stessa "Facies" da Nord a Sud con la stessa tutela di minima nel percorso diagnostico;
- alle donne immigrate di essere accompagnate, favorendo il superamento delle barriere culturali;
- l'identificazione precoce di patologie legate o meno alla gravidanza.

Questo libretto –ricettario che la donna potrà ritirare presso il punto sanitario, sarà esente da *ticket* per le prestazioni indicate. Le singole prescrizioni su fogli staccabili potranno essere firmati dal medico di medicina generale o da specialista ostetrico-ginecologo dipendente dal SSN. Promotore del libretto potrebbe essere individuato il Ministero della salute che ha recentemente pubblicato in seno al punto 4 dell'accordo Stato Regioni le LG della gravidanza fisiologica grazie al prezioso contributo dagli organismi del SNLG-ISS.

3. Introduzione di Questionario Anamnestico Multilingue di Emergenza Percorso Nascita

In considerazione dell'evidenza dell'incremento delle nascite da parte di donne di etnie diverse, appare indispensabile realizzare un questionario multilingue dedicato al 'Percorso Nascita'.

In tal modo viene abbattuta la barriera linguistica nelle situazioni di emergenza, in assenza di un mediatore culturale. Costituisce una modalità con cui operatore sanitario e donna gravida riescono in tempi brevi ad avere informazioni.

Il questionario multilingue si pone come uno strumento agile attraverso il quale si relazionano donna-sanitario, poco costoso e si può allargare anche in piccole realtà sanitarie (presidi ospedalieri, consultori, MMG, guardia medica) dove non è possibile garantire h 24 un mediatore culturale.

4. **Carta dei servizi per il PERCORSO NASCITA e LG Gravidanza Fisiologica**

Nell'ottica che un cittadino debba essere messo nelle condizioni di poter scegliere 'libero e informato', anche nel percorso nascita appare rilevante la realizzazione di una carta dei servizi dedicata.

Già le Linee di indirizzo dell'Accordo Stato-Regioni sottolineano la necessità di sviluppare, nell'ambito delle Aziende sanitarie in cui è attivo un punto nascita, una **Carta dei servizi per il percorso nascita**, in cui, in conformità ai principi di qualità, sicurezza e appropriatezza, siano contenute indicazioni riguardanti:

- informazioni generali sulla operatività dei servizi;

• informazioni relative alle modalità assistenziali dell'intero percorso nascita;
• informazioni sulle modalità per favorire l'umanizzazione del percorso nascita;
• informazioni sulla rete sanitaria ospedaliera-territoriale e sociale per il rientro a domicilio della madre e del neonato atta a favorire le dimissioni protette, il sostegno dell'allattamento al seno ed il supporto psicologico.

Inoltre, è opportuno che vengano distribuite alle gestanti le **Linee Guida 'SNLG-ISS'**, su 'la Gravidanza fisiologica', che presentano raccomandazioni valide basate sull'EBM. Tali LG includono informazioni che possono aiutare in una scelta consapevole sull'intero percorso, compreso i *test di screening*, i corsi di accompagnamento alla nascita, la promozione dell'allattamento al seno, gli stili di vita in gravidanza relativi a fumo e alcool.

5. Riduzione dei parti con TC impropri

La riduzione dei TC impropri necessita di una politica sanitaria che intervenga a più livelli. A livello di **prevenzione**, attraverso l'informazione corretta data alla gestante, dalla carta dei servizi alle LG dedicate, ad un promozione dei CAN che aiutano alla consapevolezza dell'evento nascita (*empowerment*).
Sotto il profilo **istituzionale**, attraverso l'applicazione delle LG SNLG-ISS per il TC, inserimento di indicatori *ad hoc* per l'identificazione dell'appropriatezza del TC (classificazione Robson), rimodulazione con valorizzazione nel rimborso DRG CESAREO alla pari del parto vaginale su tutto il territorio nazionale, razionalizzazione dei punti nascita, promozione di un ri-orientamento complessivo del sistema con l'implementazione di iniziative di educazione e di protocolli clinico-organizzativi a livello locale.
Riguardo l'aspetto **organizzativo-gestionale** occorre garantire, all'interno delle sale parto, la gerarchia decisionale tra le diverse figure professionali (medico- ostetrica- neonatologo-anestesista), rivalorizzare il ruolo dell'ostetrica e promuovere la parto-analgesia (con LEA e DRG dedicato)

6. Messa a regime del sistema della rete di STAM e STEN.

Come emerso durante le audizioni, l'attivazione o completamento e messa a regime non è ancora a pieno regime. E' indispensabile che la rete STAM & STEN sia presente su tutto il territorio nazionale, in coerenza a quanto contemplato con i Piani Sanitari (integrandosi con il servizio urgenza/emergenza territoriale). La salute della donna e del nascituro debbono essere tutelati in qualsiasi parte del territorio essa viva, garantendo così alla giovane coppia di affrontare sereni e protetti l'evento nascita; questo contribuirebbe a 'rendere fertile' i territori disagiati che inevitabilmente negli anni hanno visto ridursi le presenze.
E'prioritario che gli organismi competenti dagli Assessorati –Aziende Sanitarie - in stretta sintonia con i comuni nelle aree oro geografiche disagiate (non raggiungibili sistematicamente da trasporti rapidi ed eliporti) creino tavoli di lavoro coordinati per garantire una rete ben coordinata di assistenza sia durante il percorso

gravidanza-emergenza/urgenza- nel post parto.

7. Organizzazione dei punti nascita e TIN

Come emerso dall'indagine conoscitiva, la quota di almeno 1.000 nascite/anno è lo standard a cui tendere; i punti nascita con numerosità inferiore, ma non al di sotto di 500 parti annui, possono essere previsti solo sulla base di motivate valutazioni legate alla specificità dei bisogni reali delle aree geografiche interessate con rilevanti difficoltà di attivazione dello STAM.

La misurazione delle percentuali di casi con punteggio di Apgar alla nascita inferiore a 7, derivabile dal CeDAP, evidenzia come questo evento occorra in tutto il territorio nazionale mediamente in un caso su 100 nascite.

L'organizzazione dei punti nascita va articolata su due livelli: quelli di 'primo livello' dovranno dare una risposta adeguata ai parti 'normali', il 'secondo livello' gestirà quelli a rischio.

In tal modo, saranno le Unità Operative neonatologiche di II livello (TIN), e non più quelle di III livello, ad assistere i neonati fisiologici e patologici inclusi quelli bisognosi di terapia intensiva.

I nuovi standard qualitativi dovrebbero prevedere la presenza di reparti di TIN in sedi in cui nascono almeno 50 neonati/anno di peso alla nascita <1.500 gr con un volume complessivo del territorio di appartenenza di almeno 5.000 nati/anno. Conoscendo il fabbisogno di posto letto di terapia intensiva neonatale, che è di 1/750 nati, è possibile razionalizzare su scala territoriale il fabbisogno TIN specifico per ogni area territoriale.

Un modello di rete sui due livelli, a cui associare i nodi con coerenze tra Medicine Materno Fetali ad alta intensità di cure e TIN, deve vedere una spinta verso l'alto dei volumi clinici dei punti nascita. In questo modo si possono rendere compatibili, professionalità integrate e formate, risorse strutturali e rapporto organico dei nodi della rete e del territorio.

Il "Nascere Sicuri" in Italia necessita di una visione olistica urgente di gestione del Piano sanitario nazionale su "Percorso Nascita" per garantire modelli assistenziali garantistici di omogeneità–sicurezza–equità-efficienza .

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedì 27 novembre 2012

Plenaria

391ª Seduta

Presidenza del Presidente
D'ALÌ

La seduta inizia alle ore 15,15.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (n. COM (2012) 595 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Riprende l'esame dell'atto comunitario in titolo, sospeso nella seduta del 20 novembre scorso.

Il presidente D'ALÌ *(PdL),* relatore, apre la discussione facendo presente che il legislatore comunitario, con il provvedimento in esame, impone il limite del 5 per cento alla quantità di biocarburanti di prima generazione che può essere conteggiata ai fini del raggiungimento del 10 per cento nel 2020, nel settore dei trasporti. In tale settore, il passaggio ai carburanti alternativi necessita di innovazioni tecnologiche che presuppongono un quadro stabile di regole certe in considerazione degli investimenti sostenuti dai soggetti privati. Attraverso il consolidamento dell'impiego dei biocarburanti di prima generazione, si potrebbe quindi mettere il settore in condizione di recuperare risorse da investire in nuove tecnologie. Giudica, inoltre, condivisibile il principio che introduce l'obbligo di *reporting* delle emissioni stimate risultanti da modifiche degli *stock* di carbonio associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni, sulla base delle migliori conoscenze scientifiche disponibili, purché la nuova proposta si fondi su studi scientifici che non possono limitarsi

allo studio IFPRI *(International Food policy Research Institute)*, il quale presenta lacune rispetto all'uso ed alla disponibilità del suolo.

Il senatore FERRANTE *(PD)* ritiene che le limitazioni imposte dalla legislazione europea con riferimento alla quantità di biocarburanti di prima generazione siano giustificate dalla finalità di incentivare biocarburanti più evoluti con una maggiore capacità energetica a parità di risorse impiegate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (n. COM (2012) 628 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Riprende l'esame dell'atto comunitario in titolo, sospeso nella seduta del 14 novembre scorso.

Poiché non vi sono altri interventi, il presidente D'ALÌ dichiara conclusa la discussione ed invita il Relatore, senatore Di Giovan Paolo, a redigere una proposta di risoluzione che riprenda i contenuti del dibattito.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLA NOMINA DEL PROFESSOR ZICHICHI AD ASSESSORE AI BENI CULTURALI DELLA REGIONE SICILIANA

Il senatore FLUTTERO *(PdL)* esprime soddisfazione per la nomina del professor Antonino Zichichi ad assessore ai beni culturali della Regione Siciliana sottolineando l'indipendenza del suo pensiero scientifico quale riferimento metodologico per un approccio laico ai temi ambientali di particolare delicatezza.

Il senatore DELLA SETA *(PD)* si associa all'espressione di compiacimento del senatore Fluttero per la scelta effettuata dal presidente Crocetta, sottolineando che tra le deleghe conferite al professor Zichichi non rientra quella all'ambiente.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente D'ALÌ avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 28 novembre 2012, già prevista per le ore 8,45, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 15,40.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani

Martedì 27 novembre 2012

Plenaria
138ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCENARO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il ministro dell'Interno, Anna Maria Cancellieri.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MARCENARO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione radiofonica, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione del Ministro dell'Interno

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 21 novembre scorso.

Il presidente MARCENARO, in apertura di seduta, nel ringraziare il Ministro dell'Interno per la sua disponibilità a partecipare ai lavori della

seduta odierna, ricorda l'impegno della Commissione in materia di immigrazione, sottolineando come sul tema specifico in titolo lo scorso 31 ottobre sia intervenuto in audizione il Capo della Protezione civile.

Il Ministro dell'Interno, ricorda come l'emergenza Nord Africa sia venuta in essere in ragione del forte aumento dell'immigrazione dai paesi del Maghreb, in particolare la Tunisia, successivo al fenomeno chiamato primavera araba. Il 12 febbraio 2011 il governo ha deciso di dichiarare lo stato di emergenza con un provvedimento rinnovato successivamente il 6 ottobre 2011 e il 15 maggio 2012, quello, appunto, che scadrà il 31 dicembre di quest'anno. In base al provvedimento di emergenza è stato riconosciuto un permesso di soggiorno provvisorio agli immigrati giunti in Italia prima del 5 aprile 2011. Si trattava prevalentemente di cittadini tunisini, come si è detto, in fuga dal loro paese. Per quanto riguarda le persone giunte in Italia successivamente alla data di aprile 2011, esse vanno ricollegate agli eventi bellici occorsi in Libia, pur non essendo, come si sa, propriamente libici, in quanto si è trattato di persone provenienti da paesi del Corno d'Africa o dell'Africa subsahariana, che si trovavano in Libia per motivi di lavoro. Ad essi il nostro paese ha accordato una misura straordinaria di protezione internazionale provvisoria, fatte salve le necessarie verifiche individuali secondo le procedure di legge. Negli ultimi mesi il flusso migratorio verso l'Italia si è fortemente ridimensionato, anche se come è noto non è cessato: nelle ultime due settimane si è registrato lo sbarco di circa mille persone. Nel sottolineare come il nostro paese sia fortemente impegnato nelle operazioni di soccorso, che svolge regolarmente anche in acque internazionali, va ricordato che, con riferimento alle persone giunte in Italia in relazione ai fatti legati alla primavera araba, sono in corso contatti con le autorità tunisine per definirne la posizione, sia convertendo il permesso di soggiorno umanitario in ordinario sia provvedendo al rimpatrio assistito e volontario secondo le disposizioni di legge. Per quanto riguarda invece gli altri immigrati, per essi si sta procedendo alla verifica dei requisiti necessari per le misure di protezione internazionale secondo le disposizioni internazionali e le norme di legge, e ciò dopo aver ampiamente provveduto alla loro accoglienza – si parla di alcune decine di migliaia di persone, al netto di una inevitabile dispersione legata a persone entrate in clandestinità. Le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale hanno lavorato con estremo impegno; la loro capacità operativa è stata accresciuta attraverso la creazione di sezioni aggiuntive specifiche la cui attività, tuttavia, cesserà il 31 dicembre prossimo, il che richiederà un intervento strutturale per rendere maggiormente flessibile questo strumento, intervento che dovrà vedere un coinvolgimento positivo del parlamento, posto che peraltro l'Unione europea ha aperto una procedura di infrazione contro il nostro paese per la lentezza delle procedure. Le Commissioni in questi mesi hanno accolto circa il quaranta per cento delle domande e, tuttavia, i ricorrenti hanno la possibilità di presentare ricorso contro decisioni negative attendendo in Italia la decisione definitiva. Ciò nondimeno,

preme sottolinearlo, il tasso di delittuosità presente nel paese, ad opera degli extracomunitari non è aumentato, anzi, registra dal 2009 ad oggi un decremento. Rispetto all'emergenza è stata approntata in questi mesi una *exit strategy* che passa attraverso un tavolo di coordinamento tra il governo e gli enti locali, istituito a settembre, cui è stato affiancato un tavolo di coordinamento regionale. Entrambi opereranno anche attraverso gli SPRAR che si sono rivelati molto efficaci e che andranno ulteriormente incrementati in termini di qualità e di numero. Ora, anche insieme al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, andranno adottate misure in favore dei minori non accompagnati, anche attraverso la creazione di un'apposita banca dati, utilizzando un apposito fondo con il quale si provvede alla copertura dei costi sostenuti dagli Enti locali, nonché misure tali da favorire l'inserimento socio-lavorativo degli immigrati, attraverso l'uso a questo scopo dei fondi europei esistenti. Un ultimo punto da ricordare è il lavoro, da concludere sperabilmente entro questa legislatura, per l'adozione del regolamento di attuazione delle norme di recepimento della cosiddetta direttiva europea procedure.

Intervengono quindi i senatori DI GIOVAN PAOLO *(PD)*, PERDUCA *(PD)*, LIVI BACCI *(PD)*, LADU *(PdL)* e il presidente MARCENARO per fare osservazioni e rivolgere domande.

A tutti risponde il Ministro dell'Interno.

Il presidente MARCENARO nel chiudere la seduta ringrazia la personalità audita e i senatori per la partecipazione al dibattito.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 27 novembre 2012

Plenaria
120ª Seduta

Presidenza del Presidente
ZAVOLI

La seduta inizia alle ore 14,10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Intervengono per la RAI la presidente, dottoressa Anna Maria Tarantola, e il direttore generale, dottor Luigi Gubitosi, accompagnati dal dottor Andrea Sassano, dal dottor Marco Simeon, dal dottor Lorenzo Ottolenghi, dal dottor Fabrizio Casinelli, dal dottor Stefano Luppi, dal dottor Maurizio Rastrello e dalla dottoressa Costanza Esclapon.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che dell'audizione sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del presidente e del direttore generale della RAI
(Svolgimento e rinvio)

Il PRESIDENTE, introducendo l'audizione odierna, rappresenta la delicatezza del momento, alla vigilia di una campagna elettorale che già si annuncia complessa e che richiederà il massimo impegno della società

concessionaria nella garanzia del pluralismo e del rispetto delle regole. Ciò dovrà adeguatamente coinvolgere tutte le trasmissioni di informazione, in una attività che ovviamente, come affermato anche dallo stesso Presidente del Consiglio, deve vedere la Commissione di vigilanza presente nel suo ruolo di tutela del pluralismo. L'invito alla RAI è perciò non solo nel senso di evitare ogni rischio di rappresentare in modo non equilibrato i diversi esponenti politici, siano o meno presenti nelle istituzioni nazionali o europee o di ignorare le forze politiche più piccole, ma di fare anche riferimento, laddove siano possibili ricadute politico-elettorali, ai regolamenti emanati da ultimo da questa Commissione, nonchè alla prassi creatasi nel tempo sulla materia.

L'Azienda non può sottovalutare i caratteri nuovi che assumeranno le prossime consultazioni elettorali, peraltro di fondamentale importanza per il futuro del Paese, e ciò richiede un'attenzione ulteriore rispetto al passato; il rispetto del pluralismo richiede il massimo rigore nella sua applicazione, alla pari delle regole che saranno emanate dopo l'indizione dei comizi elettorali per disciplinare la comunicazione politica vera e propria.

Conclude richiamando gli indirizzi approvati dalla Commissione di vigilanza l'11 marzo 2003, che vanno letti, così come le stesse norme di legge in materia, alla luce delle indicazioni date dalla giurisprudenza costituzionale, in particolare, nella sentenza n. 155 del 2002.

Preliminarmente, la presidente *TARANTOLA* ipotizza di poter meglio fornire risposte alle domande via via che saranno poste, mentre preannuncia la necessità per la futura campagna elettorale di ricevere regole chiare e molto precise da parte della Commissione.

In relazione alle modalità di svolgimento dell'audizione all'ordine del giorno, i deputati DE ANGELIS *(PdL)*, LANDOLFI *(PdL)* e VILLARI *(Misto)* si pronunciano a favore di una preliminare relazione da parte degli ospiti, cui possano far seguito le domande, che potrebbero a quel punto avere un preciso ambito di svolgimento. I senatori MORRI *(PD)* e PARDI *(IdV)*, concordando con il PRESIDENTE, propongono invece che le risposte siano date di volta in volta alle domande poste. Il deputato BELTRANDI *(PD)* avanza altresì da subito la proposta di prevedere il seguito dell'audizione, dato il tempo limitato a disposizione, mentre il deputato RAO *(UdCpTP)* ritiene possibile ascoltare già le risposte riguardanti gli interrogativi causati dalle recenti notizie di stampa; il senatore PITTONI *(LNP)* sollecita infine l'inizio dei quesiti.

Resta quindi inteso che le risposte saranno date di volta in volta alle varie domande.

Il deputato BELTRANDI *(PD)*, considerando quanto già avvenuto circa il dibattito per le primarie del centrosinistra, chiede se siano previsti nei prossimi giorni dei confronti in prima serata e in clima di *par condicio*. Ritenendo poi che autonomia e indipendenza non siano ad oggi real-

mente constatabili nell'attività della RAI, evidenzia come i radicali, il loro *leader* e i temi da loro portati avanti, come la questione carceraria e la raccolta di firme per il *referendum*, siano di fatto inesistenti nel servizio pubblico. Chiede poi, in tema di raccolta pubblicitaria, quali siano le decisioni riguardanti la gestione della Sipra.

Il dottor *GUBITOSI,* ricordando come già domani sia previsto un confronto in prima serata per il ballottaggio per le primarie del centrosinistra, sottolinea come le regole per la prossima campagna elettorale debbano venire dalla Commissione. In ogni caso, la RAI sta lavorando per garantire l'equilibrio e la massima obiettività. Si riserva poi di fornire l'elenco dei programmi dedicati ai temi delle carceri e al *referendum* sostenuto dai radicali. Per la Sipra si sta invece provvedendo ad una nuova organizzazione.

In relazione alle segnalazioni ricevute dall'Osservatorio sulla trasparenza delle attività di servizio pubblico della RAI, il senatore PITTONI *(LNP)* chiede se sia previsto un confronto con i rappresentanti del mondo delle filiere e delle manifatture italiane cui la società concessionaria dovrebbe assicurare maggiore visibilità.

Il dottor *GUBITOSI* conferma come tale incontro sia già previsto.

Il deputato CARRA *(UdCpTP)* chiede se è possibile conoscere i criteri che presidieranno alle nomine, soprattutto circa l'eventuale ricorso a risorse esterne. Immaginando poi che si voglia procedere ad una ristrutturazione piuttosto che a continui tagli degli investimenti, chiede come si pensi di abbattere i costi. Infine, domanda se si ritenga di riprendere una politica di presenza europea.

La presidente *TARANTOLA* precisa che sulle nomine si seguiranno i criteri delle competenze e della professionalità, nel rispetto delle esigenze aziendali. Nell'intento poi di rilanciare il prestigio internazionale della RAI, si ricercheranno i rapporti per favorire gli accordi commerciali che garantiscano la presenza della società concessionaria nei contesti internazionali.

Il dottor *GUBITOSI* comunica che il prossimo 12 dicembre sarà portato all'esame del consiglio di amministrazione il *budget* che, in relazione alla perdite significative che si devono al momento registrare, punta a concentrare gli interventi di contenimento sugli sprechi e sugli appalti esterni piuttosto che sul prodotto.

Considerando come sia stata molto importante l'inversione di rotta sulle sedi estere, il senatore MORRI *(PD)* chiede se sia ipotizzabile che nell'ambito delle prossime nomine si dia spazio almeno a una donna. Chiede altresì se sia realisticamente ipotizzabile che in un solo anno si

possa conseguire un pareggio di bilancio, anche in relazione alle altalenanti versioni sull'argomento fornite dai vertici RAI che si sono succeduti nel tempo. Occorre poi avere un bilancio e una segnalazione dei problemi esistenti per il digitale terrestre, in relazione alle persistenti difficoltà di ricezione segnalate in alcune aree del Paese.

Il dottor *GUBITOSI* ricorda come l'accordo con l'ICE per l'utilizzo di sedi congiunte sia in fase di conclusione, nell'auspicio che la RAI possa recitare un ruolo centrale sul fronte internazionale. Sul bilancio si dimostrano veritiere le dichiarazioni iniziali della presente gestione, mentre si deve immaginare un ulteriore calo degli introiti pubblicitari. È invece difficilmente ipotizzabile ad oggi un pareggio di bilancio, anche se si lavora su un assetto che lo renda possibile. Gli attuali vertici hanno poi una forte sensibilità sul tema della valorizzazione delle donne, mentre le problematiche riguardanti il digitale terrestre, su cui si fornirà una relazione, sono decisamente all'attenzione dell'azienda.

Rappresentando obiezioni circa le ipotesi di affidamenti esterni e le modalità di attuazione del pluralismo, il senatore BUTTI *(PdL)* chiede di conoscere i criteri che sovraintenderanno alle nomine. Sottolineando poi l'esagerata presenza in video e in radio del Presidente del Consiglio, avanza preoccupazioni circa il rischio di aggiramento del ruolo del Parlamento in tema di poteri del presidente della RAI attraverso le modifiche che si stanno apportando al regolamento dell'azienda, soprattutto per quel che riguarda il consiglio di amministrazione.

Secondo la presidente *TARANTOLA* la revisione del regolamento nasce dalle esigenze del nuovo contesto di diritto societario e al fine di favorire una maggiore organizzazione del consiglio di amministrazione. Il nuovo testo, ancora in corso di miglioramento, punta a modificare, ad esempio, le modalità di acquisizione delle informazioni, non il diritto dei consiglieri, che rimane pieno, così come a disciplinare i casi di riservatezza secondo fattispecie già riscontrate in altre regolamentazioni similari.

Circa il ricorso a professionalità esterne, il dottor *GUBITOSI*, considerando l'impossibilità di una totale autoreferenzialità di qualunque organismo, precisa come questo sia comunque di scarsa entità, sottolineando anzi la ricchezza professionale esistente nell'azienda. Evidenzia poi la quantità di programmi di approfondimento esistenti in RAI.

Il PRESIDENTE, in relazione alla segnalazione dei deputati circa i concomitanti impegni parlamentari, ritiene necessario un rinvio del seguito dell'audizione.

Il deputato DE ANGELIS *(PdL)* lamenta come la modalità di svolgimento dell'audizione prescelta abbia causato un cattivo impiego del tempo a disposizione.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta e, acquisito l'avviso dei parlamentari e degli auditi, ne ipotizza lo svolgimento nella giornata del 6 dicembre prossimo, alle ore 13.45, riservandosi di procedere alla relativa convocazione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

Sottocommissione permanente per l'Accesso

33ª Seduta

Presidenza del Presidente
BIANCHI

Interviene per RAI Parlamento il dottor Roberto Amen.

La seduta inizia alle ore 13,45.

(La Sottocommissione approva il verbale della seduta precedente).

Parere sul regolamento per l'accesso radiofonico e televisivo del Comitato regionale della Campania approvato il 13 maggio 2010

In relazione alla necessità di visionare meglio la documentazione, il PRESIDENTE propone di rinviare l'esame del parere ad altra seduta.

La Sottocommissione approva all'unanimità.

Esame di domande per l'Accesso

Il PRESIDENTE avverte che l'elenco delle domande di cui si propone l'accoglimento è già stato distribuito. Illustra brevemente la delibera con l'elenco delle domande accolte e propone di dare mandato alla RAI di redigere una proposta di calendario delle relative trasmissioni, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del Regolamento per l'Accesso al servizio pubblico

televisivo, per un periodo compreso tra il 12 e il 21 dicembre 2012, e radiofonico, per un periodo compreso tra il 10 e il 14 dicembre 2012.

La Sottocommissione approva all'unanimità.

L'elenco delle domande accolte viene inviato alla RAI per la predisposizione dei relativi calendari.

La seduta, sospesa alle ore 13,50, è ripresa alle ore 13,55.

Approvazione delle proposte di calendario dei programmi dell'Accesso per il mezzo televisivo e radiofonico

Il PRESIDENTE comunica che da parte della RAI sono pervenute le proposte di calendario riguardanti le domande accolte.

Poiché non si fanno osservazioni, la Sottocommissione approva all'unanimità i calendari predisposti dalla RAI per l'accesso alla trasmissione «SPAZIO LIBERO» per il mezzo televisivo, per un periodo compreso tra il 12 e il 21 dicembre 2012, e radiofonico, per un periodo compreso tra il 10 e il 14 dicembre 2012.

La seduta termina alle ore 14.

ALLEGATO

DELIBERA APPROVATA DALLA SOTTOCOMMISSIONE IN MATERIA DI RICHIESTE DI ACCESSO

(Testo approvato nella seduta del 27 novembre 2012)

La Sottocommissione permanente per l'Accesso, organo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

visti gli articoli 1, 4 e 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

visto il Regolamento per l'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico

vista la propria delibera, approvata il 10 dicembre 1997, di disciplina generale delle trasmissioni, nonché le proprie delibere in materia di programmazione e trasmissione dei programmi televisivi dedicati all'accesso;

vista, in materia di Accesso con il mezzo del Televideo, la delibera approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999;

vista la delibera in materia di individuazione della rete di trasmissione dei programmi dell'Accesso approvata dalla Sottocommissione nella seduta del 17 novembre 2009;

visto l'Atto di indirizzo in materia di linee guida per la presentazione e l'esame delle domande per l'Accesso approvato dalla Sottocommissione nella seduta del 20 gennaio 2010;

sentiti, nella seduta di oggi, i rappresentanti della RAI,

dispone:

nei confronti della RAI, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

1. La RAI provvede ad organizzare i calendari dell'Accesso televisivo, per un periodo compreso tra il 12 e il 21 dicembre 2012, e radiofonico, per un periodo compreso tra il 10 e il 14 dicembre 2012, predisposti ai sensi delle delibere citate in premessa, con le domande di cui al punto 5 della presente delibera, o con le domande già accolte ed eventualmente rimaste accantonate dalla precedente programmazione, applicando i seguenti criteri:

sono rispettate, per quanto prevedibili, le esigenze dell'attualità;

in subordine, è data la precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per essere oggetto di programmazione dell'Accesso;

in ulteriore subordine, è data la precedenza ai temi che non sono stati o non stanno per essere oggetto di programmazione ad altro titolo;

nella calendarizzazione dei programmi dell'Accesso si avrà particolare cura ad alternare le tematiche affrontate dai richiedenti, al fine di rendere evidente il carattere divulgativo e di apertura alle varie istanze dell'accesso al servizio radiotelevisivo pubblico.

2. Continuano a trovare applicazione i punti 3, 4, 5 e 6 della delibera approvata dalla Sottocommissione il 10 novembre 1999 per quanto concerne il mezzo del Televideo, il cui testo è il seguente:

«3. La RAI individua le modalità di ulteriore divulgazione e promozione della facoltà di accedere al servizio pubblico televisivo con il mezzo del Televideo, in particolare attraverso i riferimenti specifici, o spot trasmessi nell'ambito dei programmi dell'Accesso televisivo e radiofonico.

4. Il Presidente della Sottocommissione può invitare alcuni degli organismi che hanno presentato domande di Accesso televisivo, già accolte dalla Sottocommissione e non ancora trasmesse, a prendere parte anche alle trasmissioni su Televideo in riferimento a tali domande. In tali casi, il Presidente esamina senza ulteriori formalità i testi proposti dagli organismi che accolgono l'invito, e ne dispone la trasmissione. L'invito può essere rivolto esclusivamente ad organismi che presentano profili di interesse per i settori dell'associazionismo e del volontariato, e privilegia le domande che, sulla base del calendario televisivo, potrebbero non essere trasmesse in tempi brevi.

5. Il punto 8 della delibera temporanea per l'Accesso al Televideo, approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999, si interpreta nel senso che, nei periodi di qualsiasi durata in cui non sono disponibili nuovi testi per alimentare la rubrica, sarà trasmesso il materiale già andato in onda, con la dicitura «replica«. L'ordine di trasmissione delle repliche è quello delle trasmissioni originarie, e può essere modificato, qualora il testo da ritrasmettere non risponda alle esigenze dell'attualità e non sia possibile apportarvi idonee variazioni.

6. La programmazione con il mezzo del Televideo prevede, di regola, che ogni settimana sia trasmesso il testo relativo ad un solo soggetto accedente. Conseguentemente, il numero di sottopagine rolling che compongono la pagina dedicata all'Accesso può risultare inferiore a quello minimo previsto dall'art. 3 della delibera temporanea per l'Accesso al Televideo approvata dalla Commissione plenaria il 29 aprile 1999»;

3. La RAI, fino a nuova deliberazione della Sottocommissione, non potrà procedere all'inserimento nei calendari relativi ai periodi successivi delle domande che non abbiano trovato collocazione, sulla base dei criteri di cui al comma 1, nei calendari relativi al periodo di cui al punto 1.

4. La RAI può di regola, nel rispetto dei criteri di cui al punto 1, procedere a scambi, consensualmente convenuti dai soggetti interessati, dei turni stabiliti nei calendari già comunicati alla Sottocommissione. Alla RAI è altresì riservato, in costante confronto con la Sottocommissione,

il necessario margine di autonomia quanto alla valutazione della realizzabilità tecnica e dei tempi di realizzazione dei programmi.

5. Le domande ammesse direttamente alla programmazione televisiva e radiofonica sono le seguenti:

TELEVISIVE

Prot.	Richiedente	Titolo
6569	Associazione Vita Universale	Il Natale: chi e cosa si usa festeggiare? Fra tradizione e cristianesimo originario, qual è l'insegnamento portato da Gesù di Nazareth?
6808	Associazione sportiva dilettantistica «Torre Angela»	Paese che vai giochi che trovi
6824	Associazione per la Riforma dell'Assistenza Psichiatrica	Malattia mentale: famigliari disperati
6817	Sindacato Libero Scrittori Italiani	Corrado Alvaro poeta nel Novecento italiano
6820	Associazione ONLUS «IL CENTRO DEL SORRISO»	L'estetica musicale: evoluzione dell'idea di bellezza nell'arte
6821	Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau	I diritti umani delle persone colpite dalla lebbra
6826	Associazione culturale Luccautori	Premio «Racconti nella rete». Incontro con i vincitori del premio letterario giunto alla dodicesima edizione
6823	Associazione Intercultura	Quando le culture si incontrano

RADIOFONICHE

Prot.	Richiedente	Titolo
6809	Associazione sportiva dilettantistica «Torre Angela»	Paese che vai giochi che trovi
6822	Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau	I diritti umani delle persone colpite dalla lebbra

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedì 27 novembre 2012

XI Comitato

Regime degli atti

Riunione n. 31

Orario: dalle ore 10,45 alle ore 10,55

Plenaria

118ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
Luigi DE SENA

Intervengono il procuratore della Repubblica di Milano, dottor Edmondo Bruti Liberati e il procuratore aggiunto della Direzione distrettuale antimafia di Milano, dottoressa Ilda Boccassini, accompagnati dalla dottoressa Alessandra Dolci, sostituto procuratore della Direzione distrettuale antimafia di Milano.

La seduta inizia alle ore 21.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Su proposta del Presidente, la Commissione procede all'esame del secondo punto all'ordine del giorno.

Esame di proposte del Comitato regime degli atti

Il senatore LAURO riferisce sulle proposte di declassificazione a regime libero di atti e documenti acquisiti nel corso dell'inchiesta, su cui il Comitato Regime degli atti, nel corso di varie riunioni, ha convenuto all'unanimità.

Precisato che per ogni documento è stato acquisito il parere favorevole dell'autorità emittente, fa rilevare che gli atti e i documenti in esame possono essere raggruppati in quattro gruppi: resoconti di Comitati e della Commissione Antimafia, documenti inerenti l'inchiesta sul periodo delle stragi, resoconto di una seduta richiesto dall'autorità giudiziaria, documenti e resoconti concernenti missioni.

Per quanto riguarda il primo gruppo, si tratta dei resoconti di Comitati, si tratta dei resoconti del IV Comitato *(Mafie e sviluppo economico del Mezzogiorno)*, del X Comitato *(Cultura della legalità, scuola, università e informazione)*, del I Comitato *(Mafie nazionali nelle regioni diverse da quelle di tradizionale insediamento)*, del II Comitato *(Mafie e sistema economico legale; racket e usura),* del III Comitato *(Inquinamento delle mafie nel settore degli appalti e delle opere pubbliche);* rinvia all'elenco in distribuzione e pubblicato in allegato per la puntuale elencazione delle sedute dei Comitati.

Ricorda che tutti i resoconti citati sono sottoposti al regime di riservatezza per regola interna della Commissione e che se ne propone la declassificazione a regime libero al fine di consentirne l'utilizzazione.

Si propone inoltre la declassificazione della parte segreta del resoconto stenografico della Commissione Antimafia del 29 settembre 2009 recante audizione del Presidente dell'ANAS, dottor Pietro Ciucci.

Per quanto riguarda il secondo gruppo, esso concerne documenti riservati inerenti l'inchiesta sul periodo delle stragi.

Si tratta in particolare di un documento dell'XI Legislatura, 2227.0, riservato,: nota del 10.11.1993 del Presidente Violante di richiesta di una relazione indirizzata al ministro della giustizia Conso e nota del 15.12.1993 a firma del ministro Conso con relativo allegato appunto del Capo del DAP Capriotti del 6.12.1993.

Vi sono poi alcuni documenti dell'attuale legislatura acquisiti dall'autorità giudiziaria: documenti 547/0-3, riservati, acquisiti presso la procura di Firenze contenenti il verbale di sommarie informazioni rese da Nicola Cristella in data 13 maggio 2003 e copie delle agende del col. Mario Mori relative agli anni 1992-1993; i documenti 593/0-5, riservati, trasmessi dalla procura di Palermo contenenti i verbali di sommarie informazioni rese da Edoardo Fazzioli in data 14.12.2010, da Andrea Calabria il 22.12.2010 e dal senatore Roberto Castelli il 19.04.2011.

Altri documenti acquisiti nell'attuale legislatura provengono dal Ministero dell'Interno. In particolare il documento 486/2, riservato, conte-

nente gli atti delle riunioni del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica da giugno 1992 a dicembre 1993, limitatamente alle seguenti parti: da pag. 1 a pag. 6; pag. 7 con omissis; pag. 8 con omissis; da pag. 9 a pag. 17 (riunione del 3 giugno 1992); da pag. 78 a pag. 186 (riunioni del 24 luglio 1992 e 6 agosto 1992); da pag. 199 a pag. 405 (riunioni del 15 maggio 1993 e 3 giugno 1993); da pag. 429 a pag. 504; pag. 505 con omissis; pag. 506 con omissis; da pag. 507 a pag. 537 (riunioni del 10 agosto 1993, 26 ottobre 1993 e 16 dicembre 1993).

L'elenco comprende il documento 486/3, riservato, contenente gli atti delle riunioni del Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata del 28 maggio 1992 e del 29 maggio 1992 limitatamente alle pagine da 1 a 10 e da 45 fino alla fine.

Sono poi inclusi i documenti acquisiti nell'attuale legislatura dal Consiglio superiore della magistratura. Si tratta in particolare del doc. 626/1, riservato, contenente il fascicolo personale del dottor Francesco Di Maggio, limitatamente alle pagine 28-30, 47-50, 68-74; del doc. 626/3, contenente il fascicolo personale del dottor Adalberto Capriotti, limitatamente alle pagine da 2 a 20.

I documenti che si propongono per la declassifica acquisiti dal Ministero della Giustizia sono:i documenti 682/0-4 e Doc. 526/2, riservati e documento 563/0-1, riservato.

Precisa per tutti i documenti dianzi citati che si tratta di documenti attualmente sottoposti al regime di riservatezza per i quali il Comitato ha acquisito il consenso alla rimozione del regime di riservatezza da parte delle rispettive autorità.

È poi pervenuta (terzo gruppo) una richiesta dal tribunale di Cosenza di acquisizione delle dichiarazioni rese dall'allora sostituto procuratore nazionale dottor Emilio Ledonne nella seduta del 4 dicembre 2007 (XV legislatura). Acquisito il consenso della Direzione Nazionale Antimafia, propone la declassificazione a libero della parte segreta della seduta del 4 dicembre 2007 limitatamente alle parti recanti interventi del dottor Ledonne.

Il quarto gruppo concerne documenti trasmessi in occasione della missione svolta dalla Commissione a Genova il 20 e 21 ottobre 2011 e i resoconti della missione a Bologna del 12 e 13 novembre 2012. Per quanto riguarda i documenti della missione a Genova si tratta delle relazioni delle prefetture di Genova, La Spezia, Imperia, Savona (documenti 625.1-3 della XVI legislatura). Per tali documenti le prefetture hanno espresso consenso alla declassificazione da regime riservato a regime libero ad eccezione di numerose parti sulle quali le prefetture citate hanno chiesto di mantenere la classifica di regime «riservato».

Rinvia all'elenco in distribuzione, recante l'indicazione puntuale di tutte le parti che rimangono riservate.

I resoconti della missione a Bologna si riferiscono invece alle audizioni del prefetto di Bologna, della procura di Bologna, dei prefetti di Modena, Ferrara e Reggio Emilia, del Presidente della regione Emilia-Romagna. Si tratta di resoconti sottoposti al regime automatico di riservatezza per regola precauzionale della Commissione per i quali gli auditi non

hanno segnalato esigenze di non divulgazione né tali esigenze sono state rilevate dal Comitato.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Audizione del procuratore della Repubblica di Milano, dottor Edmondo Bruti Liberati e del procuratore aggiunto della Direzione distrettuale antimafia di Milano, dottoressa Ilda Boccassini

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del Procuratore della Repubblica di Milano, dottor Edmondo Bruti Liberati e del procuratore aggiunto della Direzione distrettuale antimafia di Milano, dottoressa Ilda Boccassini, accompagnati dalla dottoressa Alessandra Dolci, sostituto procuratore della Direzione distrettuale antimafia di Milano. Svolge alcune considerazioni introduttive ricordando che tale audizione è stata convocata per riferire sul contrasto alla criminalità organizzata nel territorio di competenza, anche al fine di ricevere aggiornamenti sulle indagini effettuate successivamente all'audizione svolta nel gennaio 2010 in occasione della missione della Commissione Antimafia a Milano, nel quadro degli approfondimenti che la Commissione sta svolgendo sull'espansione delle mafie nel Centro Nord dell'Italia.

Il procuratore BRUTI LIBERATI, la dottoressa BOCCASSINI e la dottoressa DOLCI, svolgono i propri interventi.

Pongono domande il senatore LUMIA, gli onorevoli VELTRONI e NAPOLI, i senatori LAURO, LEDDI e GARRAFFA, gli onorevoli TASSONE e PAOLINI, il senatore COMPAGNA, l'onorevole GARAVINI (con una parte in seduta segreta) e l'onorevole MARCHI.

Rispondono con separati interventi e a più riprese il procuratore BRUTI LIBERATI, la dottoressa BOCCASSINI e la dottoressa DOLCI.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione, ringraziando gli auditi per il contributo dato ai lavori della Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore LAURO richiama l'attenzione sulla opportunità che sia sollecitata la presenza dei componenti della Commissione alle prossime sedute, al fine di consentire l'approvazione delle proposte di declassificazione, considerato che esse riguardano documenti necessari per la stesura di relazioni al Parlamento e documenti richiesti dall'autorità giudiziaria.

La seduta termina alle ore 23,15.

Allegato: proposte del Comitato regime degli atti esaminate nella seduta del 27 novembre 2012

1) resoconti riservati del IV Comitato:

05 giugno 2012, audizione del prof. M. Bagella, del prof. F. Busato e del prof. A. Argentiero;

06 giugno 2012, audizione della dott.ssa A.M. Tarantola, Vice Direttore Generale della Banca d'Italia;

13 giugno 2012, audizione del dottor L. Busà, presidente di SoS Impresa;

2) resoconti del X Comitato:

9 marzo 2010, audizione dell'autorità di gestione del P.O.N. Sicurezza del Ministero dell'interno, prefetto Nicola Izzo (riservato);

19 ottobre 2010, audizione del direttore generale del Ministero dell'istruzione, università e ricerca dott. Antonio Agostini; dirigente responsabile P.O.N. Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico ed alta formazione, dott. Fabrizio Cobis (riservato);

15 marzo 2011, audizione del Direttore generale del personale scolastico, dottor L. Chiappetta e del Direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per il Lazio, dott.ssa M.M. Novelli (riservato);

02 febbraio 2012, audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale Ordine giornalisti: E. Iacopino, presidente e G. Tizian, pubblicista (riservato);

15 marzo 2012, audizione di rappresentanti della F.N.S.I.: R. Natale, presidente; F.A. Siddi, segretario generale e A. Spampinato, consigliere nazionale (riservato);

20 giugno 2012, audizione del segretario generale aggiunto della F.N.S.I., dott. Luigi Ronsisvalle e del segretario dell'Associazione stampa siciliana, dott. Alberto Cicero (parti riservate e segrete);

28 giugno 2012, audizione del dottor O. Lucarelli, Presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania e del dottor V. Colimoro, Presidente dell'Associazione napoletana della Stampa (riservato);

18 ottobre 2012, audizione del dottor Carlo Parisi, Segretario del Sindacato Giornalisti della Calabria (riservato);

25 ottobre 2012, audizione del dottor Giuseppe Soluri, Presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Calabria, del dottor Claudio Cordova e del dottor Giuseppe Baldessarro (riservato);

8 novembre 2012, audizione del dottor Antonino Monteleone e della dott.ssa Nerina Gatti, giornalisti (riservato);

3) resoconti riservati del I Comitato:

28 settembre 2010, audizioni del prefetto di Reggio Emilia, del presidente della provincia di Reggio Emilia, del sindaco di Reggio Emilia e del presidente della camera di commercio di Reggio Emilia;

4) resoconti riservati del II Comitato:

6 aprile 2011, audizione dottor Rinaldi, Banca d'Italia;

4 maggio 2011, audizione dottor Giovanni Sabatini, Abi;

30 novembre 2011 audizione Giuseppe Maresca, Dipartimento del Tesoro;

5) resoconto riservato riunione congiunta II e VI Comitato:

28 giugno 2011, audizione avvocato Giovanni Castaldi, UIF;

6) resoconti riservati del III Comitato:

2 marzo 2010, 15 giugno 2010 audizione prefetto Bruno Frattasi, coordinatore del Comitato di coordinamento per l'Alta sorveglianza delle grandi opere istituito presso il Ministero dell'Interno;

30 marzo 2010 audizione del presidente dell'ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili), dott. Paolo Buzzetti;

11 e 25 maggio 2010 audizione del Presidente dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dott. Luigi Giampaolino;

27 luglio 2010 audizione del Vice Prefetto Mauro Passerotti, responsabile del Servizio per l'alta sorveglianza delle grandi opere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

29 marzo 2012 audizione del rappresentante dell'ANCI, dott. Flavio Zanonato;

26 aprile 2012 audizione del rappresentante dell'ANAS SpA. Dott. Giancarlo Perrotta;

7) parte segreta del resoconto stenografico della Commissione del 29 settembre 2009, recante audizione del presidente dell'ANAS, dottor Pietro Ciucci;

8) XI Legislatura: documento 2227.0 riservato, contenente nota prot. 7707/Comm.Ant. del 10.11.1993 a firma del Presidente Violante di richiesta di una relazione indirizzata al ministro della giustizia Conso e della nota prot. 8411/Comm.Ant. del 15.12.1993 a firma del ministro Conso con relativo allegato appunto del Capo Dipartimento DAP Capriotti avente ad oggetto «regime detentivo speciale *ex* articolo 41-*bis*, comma 2, della legge 26 luglio 1975 n. 354, inserito dall'articolo 19 del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 1992, n. 356;

9) atti acquisiti presso l'autorità giudiziaria nella XVI legislatura:

9.1) documenti 547/0-3 riservati, acquisiti presso la procura di Firenze: verbale di sommarie informazioni rese da Nicola Cristella in data

13 maggio 2003 e copie delle agende del col. Mario Mori relative agli anni 1992-1993;

9.2) documenti 593/0-5 riservati, trasmessi dalla procura di Palermo: verbali di sommarie informazioni rese da Edoardo Fazzioli in data 14.12.2010, da Andrea Calabria il 22.12.2010 e dal senatore Roberto Castelli il 19.04.2011;

10) atti acquisiti presso il Ministero dell'Interno nella XVI legislatura:

10.1) documento 486/2 riservato, atti delle riunioni del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica da giugno 1992 a dicembre 1993, limitatamente alle seguenti parti: da pag. 1 a pag. 6; pag. 7 con *omissis*; pag. 8 con *omissis*; da pag. 9 a pag. 17 (riunione del 3 giugno 1992); da pag. 78 a pag. 186 (riunioni del 24 luglio 1992 e 6 agosto 1992); da pag. 199 a pag. 405 (riunioni del 15 maggio 1993 e 3 giugno 1993); da pag. 429 a pag. 504; pag. 505 con *omissis*; pag. 506 con *omissis*; da pag. 507 a pag. 537 (riunioni del 10 agosto 1993, 26 ottobre 1993 e 16 dicembre 1993);

10.2) documento 486/3 riservato, contenente gli atti delle riunioni del Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata del 1992 limitatamente alle pagine da 1 a 10 e da 45 fino alla fine;

11) documenti acquisiti presso il Consiglio superiore della magistratura, doc. 626/1 riservato, fascicolo personale del dottor Francesco Di Maggio, limitatamente alle pagine 28-30, 47-50, 68-74; doc. 626/3 riservato, fascicolo personale del dottor Adalberto Capriotti, limitatamente alle pagine da 2 a 20;

12) documenti provenienti dal Ministero della Giustizia:

– documenti 682/0-4 riservati, trasmessi dal DAP-Direzione Generale detenuti e trattamento, in particolare:

a) revoca dei decreti *ex* art. 41-*bis* o.p. relativi agli istituti di Poggioreale e Secondigliano (anno 1993);

b) disposizioni impartite dal vicecapo del DAP dott. Di Maggio sulle attività informative di Sicurpena;

c) richieste e revoche di decreti *ex* art. 41-*bis* o.p. relative agli anni 1992-1993 e conseguenti provvedimenti ministeriali;

d) lettera dei familiari dei detenuti nel carcere di Pianosa del 17.2.1993 e relativo appunto del capo del DAP Fazzioli per il capo di gabinetto del Ministero della giustizia;

– documento 526/2 riservato trasmesso dal DAP (a firma del Capo Dipartimento), con il quale trasmette il parere della Procura della Repubblica di Palermo (procuratori aggiunti Aliquò e Croce del 30 ottobre 1993 sul rinnovo di decreti *ex* art. 41-*bis* o.p., e la nota a firma del dott. Calabria del 29.10.1993;

– documento 563/0-1 riservato, trasmesso dal DAP - Direzione generale detenuti e trattamento e relativo ai provvedimenti di applicazione

del regime *ex* art. 41-*bis* o.p. (con appunti, elenchi, note informative e carteggi vari);

13) parte segreta della seduta della Commissione antimafia del 4 dicembre 2007, (XV legislatura) limitatamente alle parti contenenti interventi del dottor Emilio Ledonne, pagine 1, 5, 8, 9, 10, 16 e 17 della parte segreta;

14) resoconti riservati della missione a Bologna del 12 e 13 novembre 2012 recanti audizioni del prefetto di Bologna, della procura di Bologna, dei prefetti di Modena, Ferrara e Reggio Emilia, del Presidente della regione Emilia-Romagna;

15) documenti 625.1-3 riservato della XVI legislatura: relazioni delle prefetture di Genova, La Spezia, Imperia, Savona, ad eccezione delle parti di seguito elencate sulle quali le prefetture citate hanno chiesto di mantenere la classifica di regime «riservato»:

a) PREFETTURA «U.T.G.» GENOVA

Relazione sulla «Criminalità organizzata in Liguria e nella provincia di Genova» trasmessa alla Commissione parlamentare di inchiesta con nota n. 1683/201 1/R-OES del 19 luglio 2011 [ns. Doc. 625.1 da pag. 1 a pag. 62]:

– pagina 6: il 4º capoverso

– pagina 7: il 1 º e 2º capoverso

– pagina 8: il 2º e 4º capoverso

– pagina 9: il 1º e 4º capoverso; nel 3º capoverso da dopo la parola «territorio» del 5º rigo fino alla fine del capoverso

– pagina 10: il 1º capoverso; nel 5 º capoverso da dopo là parola «reggino» del 2º rigo fino alla fine del capoverso

– pagina 11: il 1º, 3º e 4º capoverso; nel 2º capoverso da dopo la parola «ponente» del 2º rigo fino alla fine del capoverso

– pagina 12: il 2º, 3º e 4º capoverso

– pagina 13: il 4º capoverso

– pagina 14: il 1º, 2º, 3º e 4º capoverso

– pagina 16: nel 2º capoverso da dopo la parola «economico-imprenditoriali» del 5º rigo fino a prima della parola «promanazione» del 7º rigo e nel 3º capoverso da dopo la parola «malavitosi» del 2º rigo fino a prima della parola «collegata» del 4º rigo (inciso tra le parentesi)

– pagina 17: nel 2º capoverso da dopo la parola «latitanti» del 5º rigo fino a fine capoverso (inciso tra le parentesi); il 3 º capoverso

– pagina 18: il 1º capoverso; nel 5º capoverso da dopo la parola «riferimento» del 2º rigo fino a fine capoverso

– pagina 19: nel 2º capoverso da dopo le parole «Cosa nostra» del 5º rigo fino a prima della parola «finalizzato» del 6º rigo (inciso tra le parentesi)

– pagina 20: tutta la pagina (4 capoversi)
– pagina 21: il 1º capoverso
– pagina 23: la nota n. 2 posta in fondo alla pagina
– pagina 24: nel 3º capoverso da dopo la parola «Milano» del 3º rigo fino a prima della parola «che» dell'8º rigo; 4º capoverso
– pagina 25: il 3º 4º e capoverso
– pagina 26: il 1º, e 4º capoverso; nel 2º capoverso da dopo la parola «Torino» del 2º rigo a prima delle parole «ha avvalorato» del 3º rigo (inciso tra le parentesi)
– pagina 27: il 4º capoverso
– pagina 28: il 1º, 2º e 4º capoverso
– pagina 29: il 1º e 2º capoverso; nel 4º capoverso da dopo la parola «commerciali» del 3º rigo a prima della parola «ritenute» del 4º rigo e da dopo la parola «acquisiti» del 4º rigo fino a fine capoverso
– pagina 30: il 3º e 5º capoverso
– pagina 31: il 1º, 2º, 3º e 5º capoverso
– pagina 32: il 1º e 3º capoverso
– pagina 33: il 1º, 2º, 3º e 5º e capoverso
– pagina 34: il 1º, 3º e 4º capoverso; nel 5º capoverso da dopo le parole «gang giovanili» del 1º rigo a prima delle parole «che, pur» del 2º rigo di pagina 35 (inciso fra le parentesi)
– pagina 35: il 2º e 3º capoverso
– pagina 36: il 1º capoverso; nel 2º capoverso da dopo la parola «notturni» del 2º rigo a prima delle parole «e un crescente» dello stesso rigo e da dopo la parola «appartamenti» del 3º rigo fino a fine capoverso

b) PREFETTURA «U.T.G.» LA SPEZIA

(All. 1) alla Relazione datata 12 luglio 2011 trasmessa alla Commissione parlamentare di inchiesta in allegato ad analoga relazione della Prefettura di Genova, inviata con nota, n. 1683/2011/R-OES del 19 luglio 2011: [ns. Doc. 625.1 da pag. 63 a pag. 90]

nessuna eccezione

c) PREFETTURA «U.T.G.» IMPERIA

(All. 2) alla Relazione datata 18 luglio 2011 trasmessa alla Commissione parlamentare di inchiesta in allegato ad analoga relazione della Prefettura di Genova, inviata con nota, n. 1683/2011/R-OES del 19 luglio 2011: [ns. Doc. 625.1 da pag. 91 a pag. 112]

– pagina 92: ultimo capoverso
– pagina 93: da rigo 1 a rigo 2 e 5º e 6º capoverso
– pagina 94: da rigo 1 a rigo 6
– pagina 103: da rigo 11 a rigo 16 e da rigo 20 a rigo 34
– pagina 104: da rigo 1 a rigo 3 e da rigo 27 a rigo 32
– pagina 106: da rigo 31 a rigo 36
– pagina 107: da rigo 1 a rigo 5 e da rigo 22 a rigo 38
– pagina 108: da rigo 1 a rigo 25

d) PREFETTURA «U.T.G.» SAVONA

(All. 3) alla Relazione datata 15 luglio 2011 trasmessa alla Commissione parlamentare di inchiesta in allegato ad analoga relazione della Prefettura di Genova, inviata con nota, n. 1683/2011/R-OES del 19 luglio 2011: [ns. Doc. 625.1 da pag. 113 a pag. 149]

– da pagina 16, 2º capoverso, a pagina 18, 2º rigo
– da pagina 20, 2º capoverso, a pagina 23, 1º capoverso
– pagina 33: il 2º e 3º capoverso
– da pagina 34, ultimo capoverso, a pagina 35 1º capoverso

e) PREFETTURA «U.T.G.» GENOVA «Andamento della criminalità nella provincia di Genova e nelle altre province liguri»

(All. 4) alla Relazione sulla «Criminalità organizzata in Liguria e nella provincia di Genova» trasmessa alla Commissione parlamentare di inchiesta con nota n. 1683/201 1/R-OES del 19 luglio 2011,: [ns. Doc. 625.1 da pag. 150 a pag. 163]

nessuna eccezione

f) PREFETTURA «U.T.G.» IMPERIA

Relazione dell'ottobre 2011 trasmessa alla Commissione parlamentare di inchiesta dalla Prefettura di Genova, con nota, n. 2330/2011/R-OES del 17 ottobre 2011: [ns. Doc. 625.2 da pag. 1 a pag. 39]

– pagina 14: da rigo 19 a rigo 22
– pagina 15: rigo 16 dalla parola successiva a *SANSALONE* fino a rigo 18
– pagina 16: rigo 4 dalla parola successiva a *Marina,* fino a rigo 11
– pagina 17: da rigo 3 a rigo 5 e da rigo 11 fino alla fine della pagina
– pagina 18: da rigo 1 fino a rigo 4
– pagina 20: da rigo 10 a rigo 15 e da rigo 26 a rigo 36
– pagina 21: da rigo 1 a rigo 3 da rigo 24 a rigo 25
– pagina 23: da rigo 7 a rigo 13
– pagina 25: da rigo 1 a rigo 4
– pagina 26: tutta la pagina (schema)
– pagina 32: da rigo 1 a rigo 5

Allegati alla Relazione dell'ottobre 2011 trasmessa alla Commissione parlamentare di inchiesta dalla Prefettura di Genova, con nota, n. 2330/2011/R-OES del 17 ottobre 2011: [ns. Doc. 625.2 da pag. 40 a pag. 81]

– pagina 40: da rigo 3 a rigo 7, da rigo 11 a rigo 15, da rigo 20 a fine pagina
– pagina 41: da rigo 3 a rigo 10, da rigo 13 a rigo 17, da rigo 20 a rigo 25, da rigo 27 a pagina 30 e da rigo 33 a fine pagina

– pagina 42: da rigo 4 a rigo 9, da rigo 12 a rigo 17, da rigo 20 a rigo 24, da rigo 26 a rigo 30 e da rigo 33 a fine pagina

– pagina 43: da rigo 3 a rigo 6

– pagina 44: da rigo 3 a rigo 6, da rigo 9 a rigo 12, da rigo 15 a rigo 17, a rigo 21 a rigo 23, da rigo 26 a rigo 29 e da rigo 34 a fine pagina

– pagina 45: da rigo 1 a rigo 8, da rigo 10 a rigo 14, da rigo 18 a rigo 20, da rigo 25 a rigo 29 e da rigo 32 a rigo 33

– pagina 46: da rigo 1 a rigo 4 e da rigo 7 a fine pagina

– pagina 47: da rigo 5 a rigo 6, da rigo 9 a rigo 11, da rigo 15 a rigo 18, da rigo 21 a rigo 25, da rigo 28 a rigo 29 e da rigo 32 a fine pagina

– pagina 48: da rigo 1 a rigo 7, da rigo 10 a rigo 13, da rigo 16 a rigo 17, da rigo 20 a rigo 22, da rigo 25 a rigo 27, da rigo 30 a rigo 32 e da rigo 35 a fine pagina

– pagina 49: da rigo 3 a rigo 5, da rigo 8 a rigo 9 e da rigo 13 a fine pagina

– pagina 51: ultimo capoverso dalla parola successiva a *comprensorio* a fine pagina

– pagina 52: da rigo 1 a rigo 5

– pagina 60: da rigo 8 a rigo 16 e da rigo 31 a fine pagina

– pagina 61: tutta

– pagina 62: tutta

– pagina 63: da rigo 1 a rigo 4

– pagina 71: da ultimo capoverso a fine pagina

– pagina 72: da rigo 1 a rigo 4

– pagina 75: da ultimo capoverso a fine pagina

– pagina 76: da rigo 1 a rigo 3

g) PREFETTURA «U.T.G.» GENOVA

Note integrative alla Relazione sulla «Criminalità organizzata in Liguria e nella provincia di Genova» del 19 luglio 2011, consegnata alla Commissione parlamentare di inchiesta nel corso della Missione a Genova in data 20 ottobre 2011. [ns. Doc. 625.3 da pag. 1 a pag. 34]

nessuna eccezione

h) PREFETTURA «U.T.G.» IMPERIA

Allegati 7, 8, 9, 10 e 11 alla Relazione dell'ottobre 2011 trasmessa alla Commissione parlamentare di inchiesta dalla Prefettura di Genova, con nota, n. 2330/2011/R-OES del 17 ottobre 2011, consegnati alla Commissione parlamentare di inchiesta nel corso della Missione a Genova in data 20 ottobre 2011. [ns. Doc. 625.3 da pag. 35 a pag. 80]

– pagina 36: da rigo 10 dalla parola successiva a *PALAMARA.* a rigo 19 alla parola precedente alla parola *.La*

– pagina 37: da rigo 13 dalla parola successiva a *legami.* a fine paragrafo e da paragrafo 2 stessa pagina fino alla fine dell'allegato (pag. 44)

– pagina 47: tutta
– pagina 48: tutta
– pagina 49: da rigo 1 a rigo 6
– pagina 51: da rigo 22 a fine pagina
– pagina 52: da rigo 1 a rigo 3
– pagine 54, 55, 56, 57, 58 e 59: tutto riservato tranne le sintetiche notizie nei riquadri
– pagina 60, 61, 62 e 63: tutto riservato
– pagina 66: tutta
– pagina 67: tutto il 2º paragrafo
– pagina 68: paragrafo 4º dal rigo 15 dalla parola successiva a *altro.* fino al rigo 20
– pagina 69: rigo 15 dalla parola successiva a *cosche.* fino a rigo 16
– pagina 70: paragrafo 6 da rigo 5 dalla parola successiva a *2007.* fino a rigo 19, paragrafo 7 da rigo 8 a rigo 10
– pagina 71: da rigo 1 a rigo 2, da rigo 11 a rigo 13 e tutto il paragrafo 8

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Martedì 27 novembre 2012

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
Vincenzo DE LUCA

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del prefetto Carmela Pagano, nella qualità di Commissario delegato per l'intervento sul deposito di rifiuti radioattivi di Castelmauro *pro tempore*
(Svolgimento e conclusione)

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del prefetto Carmela Pagano, nella qualità di Commissario delegato per l'intervento sul deposito di rifiuti radioattivi di Castelmauro *pro tempore.*

Carmela PAGANO, *Commissario delegato per l'intervento sul deposito di rifiuti radioattivi di Castelmauro pro tempore,* svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Susanna CENNI *(PD),* la senatrice Daniela MAZZUCONI *(PD)* e il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*.

Carmela PAGANO, *Commissario delegato per l'intervento sul deposito di rifiuti radioattivi di Castelmauro pro tempore,* risponde ai quesiti posti.

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, ringrazia il prefetto Pagano per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Esame della proposta di relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Lombardia (relatori: sen. Daniela Mazzuconi; sen. Gennaro Coronella)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, avverte che i relatori hanno presentato una nuova proposta di relazione, che contiene alcune modifiche rispetto al testo già presentato nella seduta dello scorso 13 novembre. Avverte quindi che il termine per la presentazione delle proposte di modifiche è prorogato alle ore 20 di giovedì 6 dicembre 2012.

Intervengono la senatrice Daniela MAZZUCONI *(PD), relatore*, che illustra il nuovo testo, e, per svolgere un'osservazione, il senatore Gianpiero DE TONI *(IdV)*.

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Audizione del sindaco di Parete, Raffaele Vitale

(Svolgimento e conclusione)

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del sindaco di Parete, Raffaele Vitale, accompagnato dall'assessore all'ambiente, Raffaele Tessitore.

Raffaele VITALE, *sindaco di Parete,* svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Stefano GRAZIANO *(PD)* e Maurizio GRASSANO *(MISTO),* la senatrice Daniela MAZZUCONI *(PD)* e i senatori Gianpiero DE TONI *(IdV)* e Vincenzo DE LUCA, *presidente*.

Raffaele VITALE, *sindaco di Parete,* risponde ai quesiti posti.

Raffaele TESSITORE, *assessore all'ambiente del comune di Parete*, fornisce alcune precisazioni.

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Martedì 27 novembre 2012

Plenaria

Presidenza della Vice Presidente
Anna Maria SERAFINI

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Anna Maria SERAFINI, *vicepresidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sul rispetto dei diritti fondamentali dei minori nel sistema della giustizia minorile

Audizione di rappresentanti del Gruppo CRC
(Svolgimento e conclusione)

Anna Maria SERAFINI, *vicepresidente,* introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Vittoria PUGLIESE, *coordinamento Gruppo CRC/Save the Children Italia*, Maria GRAZIA DEL BUTTERO*, membro del Grupppo CRC/ Unione Nazionale Camera Minorili e* Laura BASILIO*, membro del Gruppo CRC/Associazione Altro Diritto,* svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni la vicepresidente Anna Maria SERAFINI, le deputate Luisa CAPITANIO SANTOLINI *(UDCPTP),* Sandra ZAMPA *(PD),* Maria Letizia DE TORRE *(PD).*

Vittoria PUGLIESE, *coordinamento Gruppo CRC/Save the Children Italia*, Maria GRAZIA DEL BUTTERO*, membro del Gruppo CRC/ Unione Nazionale Camera Minorili e* Laura BASILIO*, membro del Gruppo CRC/Associazione Altro Diritto,* rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Anna Maria SERAFINI, *vicepresidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 1,20 del giorno 28-11-2012